



GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA EX ART. 71 D. LGS. 36/2023, SUDDIVISA IN LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER ACI INFORMATICA S.P.A.

PROGETTO DEL SERVIZIO
(ex art. 41, D. Lgs. 36/2023)

Allegati:

- PRO01_Relazione Tecnica generale
- PRO02_Quadro Economico Generale dell’Appalto;
- PRO02.1_Quadro Economico dell’Appalto Lotto n. 1;
- PRO02.2_Quadro Economico dell’Appalto Lotto n. 2;
- PRO02.3_Quadro Economico dell’Appalto Lotto n. 3;
- PRO02.4_Quadro Economico dell’Appalto Lotto n. 4;
- PRO03_Capitolato Tecnico di Appalto Lotto 1 - Ambito 1.1 Elettronica;
- PRO03.1_Capitolato Tecnico di Appalto Lotto 1- Ambito 1.2 Incendio e garanzie accessorie;
- PRO03.2_Capitolato Tecnico di Appalto Lotto 1 - Ambito 1.3 Infortuni cumulativa;
- PRO03.3_Capitolato Tecnico di Appalto Lotto 1 - Ambito 1.4 Kasko dipendenti in missione;
- PRO03.4_Capitolato Tecnico di Appalto Lotto 1 - Ambito 1.5 RCT-O;
- PRO03.5_Capitolato Tecnico di Appalto Lotto 2 - Ambito 2.1 TCM e IPT Dirigenti;
- PRO03.6_Capitolato Tecnico di Appalto Lotto 2 - Ambito 2.2 TCM e IPT da malattia Dirigenti;
- PRO03.7_Capitolato Tecnico di Appalto Lotto 3 - Ambito 3.1 D&O;
- PRO03.8_Capitolato Tecnico di Appalto Lotto 4 - Ambito 4.1 Cyber Risk;
- PRO04_Report Sinistri;
- PRO05_Schema di Contratto;
- PRO06_CSA Servizi - Parte generale- ACI Informatica

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Alessandro Marinangeli



**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA EX ART. 71 D.
LGS. 36/2023, SUDDIVISA IN LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER ACI INFORMATICA S.P.A.**

PRO01.0_RELAZIONE TECNICA GENERALE DI PROGETTO

(ex art. 41, D. Lgs. 36/2023)



SOMMARIO

PREMESSE	3
1. QUADRO DEGLI STRUMENTI CONSIP ATTIVI	4
2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CARATTERISTICHE TECNICHE	5
4. CONTO ECONOMICO DELL'APPALTO	10
5. PROCEDURA DI GARA E SUDDIVISIONE IN LOTTI	16
6. DURATA DELL'APPALTO	17
7. CONTRATTO	18
8. GARANZIA DEFINITIVA	18
9. SOGGETTI AMMESSI E CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI	19



PREMESSE

ACI INFORMATICA S.p.A. (in seguito anche “ACI Informatica”), ha la necessità di garantirsi le coperture assicurative a tutela dei rischi che insistono sulle varie aree di attività della stessa.

A tal fine, ACI Informatica intende affidare il servizio mediante la stipula di più contratti della durata massima di **_36_ (trentasei) mesi**.

L'appalto è finanziato con risorse proprie della Stazione Appaltante.

Il presente documento illustra l'analisi economica e le ulteriori clausole disciplinanti le prestazioni da fornire nell'ambito del contratto e si compone dei seguenti paragrafi:

- 1) Caratteristiche tecniche;
- 2) Analisi economica e valori di aggiudicazione;
- 3) Procedura di gara e suddivisione in lotti;
- 4) Caratteristiche della procedura.



1. QUADRO DEGLI STRUMENTI CONSIP ATTIVI

L'art. 1, comma 449, della L. n. 296/2006, così come modificato dall'art. 1, comma 495, lett. a) della L. n. 208/2015 (c.d. legge di stabilità per il 2016) ha ulteriormente esteso per gli organismi di diritto pubblico di cui all'art. 1, D. Lgs. 165/2001 la facoltà/obbligo di aderire alle convenzioni Consip, ove vigenti *rationae materiae*.

Allo stato attuale, non ci sono Convenzioni Consip attive per la fornitura oggetto della presente procedura.

Ai fini dell'affidamento dei servizi di copertura assicurativa ACI Informatica procederà con **procedura aperta in modalità ASP** (*Application Service Provider*) attraverso la piattaforma acquistiinretepa raggiungibile all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/>, ai sensi delle previsioni di cui all'art. 71 del D. Lgs. 36/2023.

La procedura sarà aggiudicata in forza del criterio di scelta del contraente relativo all'offerta economicamente più vantaggiosa.



2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CARATTERISTICHE TECNICHE

L'appalto è suddiviso in **_4_ Lotti** ed ha lo scopo di garantire la copertura assicurativa delle aree di rischio di seguito indicate:

Lotto	Ambito	Rischio	CPV P	CPV S
		Rischi vari	66510000-8	
1 Rischi Vari	1.1	Elettronica		66519200-3
	1.2	Incendio e garanzie accessorie		66515100-4
	1.3	Infortuni cumulativa		66512000-2
	1.4	Kasko dipendenti in missione		66514110-0
	1.5	RCT/O		66516400-4
2 TCM e IPT Dirigenti e TCM e IPT da malattia Dirigenti	2.1	TCM e IPT Dirigenti	66512000-2	
	2.2	TCM e IPT da malattia Dirigenti	66512000-2	
3 D&O	3.1	D&O	66510000-8	
4 Cyber Risk	4.1	Cyber Risk	66516500-5	

I concorrenti potranno presentare offerta per uno o più lotti e potranno aggiudicarsi uno o più lotti in gara.

In allegato, per ciascun lotto, è riportato il Capitolato Tecnico descrittivo e prestazionale cui si rimanda:

Lotto 1 Copertura assicurativa Rischi Vari:

- ambito 1.1. Elettronica;
- ambito 1.2. Incendio e garanzie accessorie;
- ambito 1.3. Infortuni cumulativa;
- ambito 1.4. Kasko dipendenti in dimissione;
- ambito 1.5. RCT/O.



Lotto 2 Copertura assicurativa Temporanea caso morte ed invalidità permanente del personale dipendente con qualifica di dirigente (TCM e IPT Dirigenti) e Temporanea caso morte ed invalidità permanente da malattia del personale dipendente con qualifica di dirigente (TCM e IPT da malattia Dirigenti):

- ambito 2.1. Temporaneo caso morte ed invalidità permanente del personale dipendente con qualifica di dirigente;
- ambito 2.2. Temporaneo caso morte ed invalidità permanente da malattia del personale dipendente con qualifica di dirigente.

Lotto 3 ambito 3.1. Copertura assicurativa di responsabilità civile degli amministratori, sindaci, direttori generali (D&O).

La Stazione appaltante rimette all'allegato PRO04 il report dei sinistri.

Lotto 4 ambito 4.1. Copertura assicurativa Cyber Risk.

Relativamente alla polizza **Cyber Risk**, al fine di circoscrivere meglio il profilo di rischio, in assenza tra l'altro di dati storici, i concorrenti interessati - previa richiesta e sottoscrizione di un accordo di riservatezza che verrà reso disponibile all'interno della documentazione di gara - potranno acquisire dalla Stazione Appaltante il **questionario di valutazione del rischio**, predisposto dal broker **Willis Italia S.p.A.** e compilato da ACI informatica, secondo le modalità che verranno meglio indicate nel Disciplinare di Gara.

3. ANALISI ECONOMICA E VALORI DI GARA

I premi relativi a ciascuna copertura assicurativa sono stati determinati tenendo conto dell'andamento tecnico delle polizze in essere nonché sulla base delle verifiche delle principali condizioni offerte dagli operatori di mercato anche in considerazione dei massimali assicurati.

A seconda della copertura assicurativa la determinazione del relativo premio, posto a base di gara, è stato calcolato applicando al parametro di riferimento (ad es. RAL / n. Dirigenti etc.) il relativo "moltiplicatore" (ad es. tasso lordo annuo, prezzo a chilometro, etc.) ovvero, per le polizze a premio fisso, lo stesso è stato determinato tenendo conto dell'esito delle suddette verifiche.

Di seguito, per ciascun lotto e ambito di polizza, si riporta il premio lordo triennale, per l'intero periodo di validità della polizza stessa, al lordo delle imposte, nonché i relativi codici CPV e, a seguire, la tabella riepilogativa del premio lordo triennale per ciascun lotto.

Lotto	Ambito	Rischio	Premio lordo triennale a base d'asta	CPV
	1.1	Elettronica	48.000,00 €	66519200-3
	1.2	Incendio e garanzie accessorie	10.500,00 €	66515100-4



1	1.3	Infortuni cumulativa	315.000,00 €	66512000-2
	1.4	Kasko dipendenti in missione	84.000,00 €	66514110-0
	1.5	RCT/O	54.000,00 €	66516400-4
2	2.1	TCM e IPT Dirigenti	250.301,04 €	66512000-2
	2.2	TCM e IPT da malattia Dirigenti	238.068,16 €	66512000-2
3	3.1	D&O	102.000,00 €	66516500-5
4	4.1	Cyber Risk	210.000,00 €	66516500-5

Premi lordi triennali suddivisi per lotti:

Lotto	Polizza	CPV Principale	Premio Lordo triennale a base d'asta
1	Rischi Vari	66510000-8	511.500,00 €
2	TCM e IPT Dirigenti e TCM e IPT da malattia Dirigenti	66512000-2	488.369,20 €
3	D&O	66510000-8	102.000,00 €
4	Cyber Risk	66516500-5	210.000,00 €

In considerazione della tipologia delle attività oggetto dell'affidamento ovvero trattandosi di servizi che non verranno svolti con attività di manodopera presso l'appaltatore, non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza e non sono stati riscontrati rischi da interferenza.

Pertanto, non sussistendo condizioni di interferenza, non è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI).

Si evidenzia che, in ragione degli usi negoziali diffusi nel mercato assicurativo nazionale ed internazionale, è posta a carico degli aggiudicatari la corresponsione della **commissione provvigionale** spettante al broker **Willis Italia S.p.a.**, con cui ACI Informatica S.p.A. ha sottoscritto un contratto di appalto di servizio di consulenza ed intermediazione assicurativa con scadenza fissata al 30.6.2025.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto.

La stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) del Codice nei seguenti casi: a seguito dell'intervenuto cambio broker, non previsto alla stipula contrattuale e come meglio indicato nei Capitolati Tecnici di Appalto.

Tale commissione provvigionale viene di seguito indicata:

Lotto	Ambito	Rischio	% provvigionale del broker
	1.1	Elettronica	0,10%



1	1.2	Incendio e garanzie accessorie	0,10%
	1.3	Infortuni cumulativa	9,00%
	1.4	Kasko dipendenti in missione	0,10%
	1.5	RCT/O	0,10%
2	2.1	TCM e IPT Dirigenti	14,00%
	2.2	TCM e IPT da malattia Dirigenti	14,00%
3	3.1	D&O	0,10%
4	4.1	Cyber Risk	15,00%

La determinazione della stima della base d'asta è stata operata tenendo conto che i servizi in oggetto non sono direttamente classificabili come ad *alta intensità di manodopera* ai sensi dell'art.1 dell'All. I.1 al D. Lgs. 36/2023, ma la quota della manodopera è certamente *rilevante* rispetto al totale della base d'asta.

Un riferimento importante per la valorizzazione della base d'asta è, pertanto, rappresentato dai contratti collettivi di lavoro applicabili come disposto dalle previsioni codicistiche vigenti, in particolare all'art.11 del D. Lgs. 36/2023.

Il trattamento complessivo minimo da garantire al lavoratore è quello previsto dal **C.C.N.L. Assicurazioni ANIA (2022-2024) codice 139**, che funge da parametro esterno di commisurazione della proporzionalità e della sufficienza del trattamento economico da corrispondere al lavoratore, ai sensi dell'art. 36 Cost. (cfr. *Corte costituzionale, sentenza n. 51 del 2015*).

In tal modo si impedisce di fatto l'applicazione al lavoratore di Contratti collettivi c.d. "pirata" (ovvero sottoscritti da organizzazioni sindacali minoritarie e quindi poco rappresentative) o l'applicazione di un Contratto collettivo non pertinente rispetto al settore di attività in cui opera (cfr. *TAR Campania, Napoli, Sez. III, 07/03/2023, n.1488*).

L'importo a base di gara deve comprendere **i costi della manodopera** che sono stati stimati in **maniera forfettaria** nel **2,6 %** dell'importo lordo triennale posto a base d'asta e, dunque, pari a:

Lotto 1: 13.299,00 €

Lotto 2: 12.697,60 €

Lotto 3: 2.652,00 €

Lotto 4: 5.460,00 €

Ai sensi delle previsioni di cui all' **art. 41, comma 14**, del Codice dei Contratti, l'importo relativo ai **solli costi della manodopera** che la Stazione Appaltante ha stimato in sede di definizione della base d'asta, è di seguito riportato:

LOTTO	Premio Lordo triennale a base d'asta	di cui MANODOPERA
-------	--------------------------------------	-------------------



1	511.500,00 €	13.299,00 €
2	488.369,20 €	12.697,60 €
3	102.000,00 €	2.652,00 €
4	210.000,00 €	5.460,00 €

L'incidenza media del costo della manodopera sul valore complessivo di gara a base d'asta è quindi **inferiore al 50%**.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso, ferme restando le previsioni di cui al Codice dei Contratti *rationae materiae* applicabili. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale (art. 41 comma 14 del Codice).



4. CONTO ECONOMICO DELL'APPALTO

Di seguito si espone il conto economico generale dell'appalto e dei singoli lotti:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO GENERALE DEI LOTTI			
1)	VALORE DEL SERVIZIO TRIENNALE		€ 1.311.869,20
1.1)	DI CUI MANODOPERA ART.41		€ 34.108,60
A)	TOTALE BASE D'ASTA SERVIZI RIBASSABILE		€ 1.311.869,20
	Oneri attuazione dei piani di sicurezza ordinari/interf. 0,00% di A)		€ 0,00
A2)	TOTALE SERVIZI A BASE al lordo degli oneri sicurezza		€ 1.311.869,20
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :		
B 2	Oneri derivanti dell'eventuale quinto d'obbligo art. 120 co. 9 D. Lgs. 36/2023	20% di A)	€ 262.373,84
B 2.1	Variante del 10% art. 120 co. 1 D. Lgs. 36/2023	10% di A)	€ 131.186,92
B 2.2.	Proroga Tecnica art. 120, co. 11, D .Lgs. 36/2023		€ 437.289,73
B 3	<i>Indagini :</i>		
B 3.1	<i>Indagini geologiche</i>		€ 0,00
B 3.2	<i>Accertamenti</i>		€ 0,00
B 3.3	<i>Rilievi</i>		€ 0,00
		tot.	€ 0,00
B 4	Allacciamenti ai pubblici servizi :		€ 0,00
B 5	Imprevisti (CCT ex c.1 art. 215 dlgs.36/2023 e art.7bis L.120/2020)	2,00% del totale	€ 26.237,38
B 6	Acquisizione aree o immobili		€ 0,00
B 7	Art.45 D.Lgs. n.36/2023:	2,00% di A2+B2	
B 7.2	<i>RUP Stazione aderente</i>		
B 7.3	<i>Direttore Lavori/DEC</i>		€ 0,00
B 7.4	<i>Assistenti tecnici/amministrativi</i>		
B 7.5	<i>Accantonamento (20% del 2%)</i>		€ 6.296,97
		tot.	€ 31.484,86
B 8	Spese per tecnici esterni	0,00% di A)	€ 0,00
B 9	Spese per attività di consulenza o di supporto		€ 0,00
B 10	Spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
B 11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0,00
B 12	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi		€ 0,00
B 13	I.V.A ed eventuali altre imposte :		
B 13.1	<i>Inpdap/Inps/CP</i>	0,00% di A	€ 0,00
B 13.2	<i>I.V.A.</i>	22,00% di A2+B2+B5+B13.1	€ 477.170,56
B 13.3	<i>I.V.A. su spese tecniche</i>	0,00% di B8	€ 0,00
B 13.4	<i>I.V.A. su spese B3.1</i>	22,00% di B3.1	€ 0,00
		tot.	€ 477.170,56
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 1.365.743,30
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 2.677.612,50
ROMA, Lì 10/2/2025		il Responsabile di fase della progettazione	
		<i>ing. Alessandro Marinangeli</i>	



QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO LOTTO 1

1)	VALORE DEL SERVIZIO TRIENNALE		€ 511.500,00
1.1)	DI CUI MANODOPERA ART.41		€ 13.299,00
A)	TOTALE BASE D'ASTA SERVIZI RIBASSABILE		€ 511.500,00
	Oneri attuazione dei piani di sicurezza ordinari/interf. 0,00% di A)		€ 0,00
A2)	TOTALE SERVIZI A BASE al lordo degli oneri sicurezza		€ 511.500,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :		
B 2	Oneri derivanti dell'eventuale quinto d'obbligo art. 120 co. 9 D. Lgs. 36/2023	20% di A)	€ 102.300,00
B 2.1	Variante del 10% art. 120 co. 1 D. Lgs. 36/2023	10% di A)	€ 51.150,00
B 2.2.	Proroga Tecnica art. 120, co. 11, D .Lgs. 36/2023		€ 170.500,00
B 3	<i>Indagini :</i>		
B 3.1	<i>Indagini geologiche</i>		€ 0,00
B 3.2	<i>Accertamenti</i>		€ 0,00
B 3.3	<i>Rilievi</i>		€ 0,00
		tot.	€ 0,00
B 4	Allacciamenti ai pubblici servizi :		€ 0,00
B 5	Imprevisti (CCT ex.c.1 art. 215 dlgs.36/2023 e art.7bis L.120/2020)	2,00% del totale	€ 10.230,00
B 6	Acquisizione aree o immobili		€ 0,00
B 7	Art.45 D.Lgs. n.36/2023:	2,00% di A2+B2	
B 7.2	<i>RUP Stazione aderente</i>		
B 7.3	<i>Direttore Lavori/DEC</i>		€ 0,00
B 7.4	<i>Assistenti tecnici/amministrativi</i>		
B 7.5	<i>Accantonamento (20% del 2%)</i>		€ 2.455,20
		tot.	€ 12.276,00
B 8	Spese per tecnici esterni	0,00% di A)	€ 0,00
B 9	Spese per attività di consulenza o di supporto		€ 0,00
B 10	Spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
B 11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0,00
B 12	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi		€ 0,00
B 13	I.V.A ed eventuali altre imposte :		
B 13.1	<i>Inpdap/Inps/CP</i>	0,00% di A	€ 0,00
B 13.2	<i>I.V.A.</i>	22,00% di A2+B2+B5+B13.1	€ 186.049,60
B 13.3	<i>I.V.A. su spese tecniche</i>	0,00% di B8	€ 0,00
B 13.4	<i>I.V.A. su spese B3.1</i>	22,00% di B3.1	€ 0,00
		tot.	€ 186.049,60
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 532.505,60

TOTALE PROGETTO (A+B) € 1.044.005,60

ROMA, Lì 10/2/2025

il Responsabile di fase della progettazione

ing. Alessandro Marinangeli



QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO LOTTO 2

1)	VALORE DEL SERVIZIO TRIENNALE		€ 488.369,20
1.1)	DI CUI MANODOPERA ART.41		€ 12.697,60
A)	TOTALE BASE D'ASTA SERVIZI RIBASSABILE		€ 488.369,20
	Oneri attuazione dei piani di sicurezza ordinari/interf. 0,00% di A)		€ 0,00
A2)	TOTALE SERVIZI A BASE al lordo degli oneri sicurezza		€ 488.369,20
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :		
B 2	Oneri derivanti dell'eventuale quinto d'obbligo art. 120 co. 9 D. Lgs. 36/2023	20% di A)	€ 97.673,84
B 2.1	Variante del 10% art. 120 co. 1 D. Lgs. 36/2023	10% di A)	€ 48.836,92
B 2.2.	Proroga Tecnica art. 120, co. 11, D. Lgs. 36/2023		€ 162.789,73
B 3	Indagini :		
B 3.1	Indagini geologiche		€ 0,00
B 3.2	Accertamenti		€ 0,00
B 3.3	Rilievi		€ 0,00
		tot.	€ 0,00
B 4	Allacciamenti ai pubblici servizi :		€ 0,00
B 5	Imprevisti (CCT ex c.1 art. 215 dlgs.36/2023 e art.7bis L.120/2020)	2,00% del totale	€ 9.767,38
B 6	Acquisizione aree o immobili		€ 0,00
B 7	Art.45 D.Lgs. n.36/2023:	2,00% di A2+B2	
B 7.2	RUP Stazione aderente		
B 7.3	Direttore Lavori/DEC		€ 0,00
B 7.4	Assistenti tecnici/amministrativi		
B 7.5	Accantonamento (20% del 2%)		€ 2.344,17
		tot.	€ 11.720,86
B 8	Spese per tecnici esterni	0,00% di A)	€ 0,00
B 9	Spese per attività di consulenza o di supporto		€ 0,00
B 10	Spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
B 11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0,00
B 12	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi		€ 0,00
B 13	I.V.A ed eventuali altre imposte :		
B 13.1	Inpdap/Inps/CP	0,00% di A	€ 0,00
B 13.2	I.V.A.	22,00% di A2+B2+B5+B13.1	€ 177.636,16
B 13.3	I.V.A. su spese tecniche	0,00% di B8	€ 0,00
B 13.4	I.V.A. su spese B3.1	22,00% di B3.1	€ 0,00
		tot.	€ 177.636,16
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 508.424,90
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 996.794,10
ROMA, Lì 10/2/2025		il Responsabile di fase della progettazione	
		<i>ing. Alessandro Marinangeli</i>	



QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO LOTTO 3

1)	VALORE DEL SERVIZIO TRIENNALE		€ 102.000,00
1.1)	DI CUI MANODOPERA ART.41		€ 2.652,00
A)	TOTALE BASE D'ASTA SERVIZI RIBASSABILE		€ 102.000,00
	Oneri attuazione dei piani di sicurezza ordinari/interf. 0,00% di A)		€ 0,00
A2)	TOTALE SERVIZI A BASE al lordo degli oneri sicurezza		€ 102.000,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :		
B 2	Oneri derivanti dell'eventuale quinto d'obbligo art. 120 co. 9 D. Lgs. 36/2023	20% di A)	€ 20.400,00
B 2.1	Variante del 10% art. 120 co. 1 D. Lgs. 36/2023	10% di A)	€ 10.200,00
B 2.2.	Proroga Tecnica art. 120, co. 11, D. Lgs. 36/2023		€ 34.000,00
B 3	Indagini :		
B 3.1	Indagini geologiche		€ 0,00
B 3.2	Accertamenti		€ 0,00
B 3.3	Rilievi		€ 0,00
		tot.	€ 0,00
B 4	Allacciamenti ai pubblici servizi :		€ 0,00
B 5	Imprevisti (CCT ex c.1 art. 215 dlgs.36/2023 e art.7bis L.120/2020)	2,00% del totale	€ 2.040,00
B 6	Acquisizione aree o immobili		€ 0,00
B 7	Art.45 D.Lgs. n.36/2023:	2,00% di A2+B2	
B 7.2	RUP Stazione aderente		
B 7.3	Direttore Lavori/DEC		€ 0,00
B 7.4	Assistenti tecnici/amministrativi		
B 7.5	Accantonamento (20% del 2%)		€ 489,60
		tot.	€ 2.448,00
B 8	Spese per tecnici esterni	0,00% di A)	€ 0,00
B 9	Spese per attività di consulenza o di supporto		€ 0,00
B 10	Spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
B 11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0,00
B 12	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi		€ 0,00
B 13	I.V.A ed eventuali altre imposte :		
B 13.1	Inpdap/Inps/CP	0,00% di A	€ 0,00
B 13.2	I.V.A.	22,00% di A2+B2+B5+B13.1	€ 37.100,80
B 13.3	I.V.A. su spese tecniche	0,00% di B8	€ 0,00
B 13.4	I.V.A. su spese B3.1	22,00% di B3.1	€ 0,00
		tot.	€ 37.100,80
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 106.188,80
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 208.188,80
ROMA, Li 10/2/2025		il Responsabile di fase della progettazione	
		<i>ing. Alessandro Marinangeli</i>	



QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO LOTTO 4

1)	VALORE DEL SERVIZIO TRIENNALE		€ 210.000,00
1.1)	DI CUI MANODOPERA ART.41		€ 5.460,00
A)	TOTALE BASE D'ASTA SERVIZI RIBASSABILE		€ 210.000,00
	Oneri attuazione dei piani di sicurezza ordinari/interf. 0,00% di A)		€ 0,00
A2)	TOTALE SERVIZI A BASE al lordo degli oneri sicurezza		€ 210.000,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :		
B 2	Oneri derivanti dell'eventuale quinto d'obbligo art. 120 co. 9 D. Lgs. 36/2023	20% di A)	€ 42.000,00
B 2.1	Variante del 10% art. 120 co. 1 D. Lgs. 36/2023	10% di A)	€ 21.000,00
B 2.2.	Proroga Tecnica art. 120, co. 11, D. Lgs. 36/2023		€ 70.000,00
B 3	Indagini :		
B 3.1	Indagini geologiche		€ 0,00
B 3.2	Accertamenti		€ 0,00
B 3.3	Rilievi		€ 0,00
		tot.	€ 0,00
B 4	Allacciamenti ai pubblici servizi :		€ 0,00
B 5	Imprevisti (CCT ex c.1 art. 215 dlgs.36/2023 e art.7bis L.120/2020)	2,00% del totale	€ 4.200,00
B 6	Acquisizione aree o immobili		€ 0,00
B 7	Art.45 D.Lgs. n.36/2023:	2,00% di A2+B2	
B 7.2	RUP Stazione aderente		
B 7.3	Direttore Lavori/DEC		€ 0,00
B 7.4	Assistenti tecnici/amministrativi		
B 7.5	Accantonamento (20% del 2%)		€ 1.008,00
		tot.	€ 5.040,00
B 8	Spese per tecnici esterni	0,00% di A)	€ 0,00
B 9	Spese per attività di consulenza o di supporto		€ 0,00
B 10	Spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
B 11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0,00
B 12	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi		€ 0,00
B 13	I.V.A ed eventuali altre imposte :		
B 13.1	Inpdap/Inps/CP	0,00% di A	€ 0,00
B 13.2	I.V.A.	22,00% di A2+B2+B5+B13.1	€ 76.384,00
B 13.3	I.V.A. su spese tecniche	0,00% di B8	€ 0,00
B 13.4	I.V.A. su spese B3.1	22,00% di B3.1	€ 0,00
		tot.	€ 76.384,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 218.624,00
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 428.624,00
ROMA, Lì 10/2/2025		il Responsabile di fase della progettazione	
		<i>ing. Alessandro Marinangeli</i>	



Per tutti i lotti la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'**art. 120, comma 1, lettera a)** del D. Lgs. 36/2023 **fino al 10%** del valore contrattuale nei seguenti casi: ovvero a seguito dell'intervenuto cambio broker, qualora le condizioni risultino peggiorative per l'Operatore Economico, ACI Informatica provvederà ad aggiornare il valore del premio assicurativo riconosciuto all'Operatore Economico in linea con i nuovi valori riconosciuti al broker.

È prevista la possibilità di ricorrere alle disposizioni di cui all'**art. 120, comma 9 del Codice** in relazione al cd. impegno del **quinto d'obbligo** ove la Stazione Appaltante ne riterrà necessaria l'adozione.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per 12 mesi, tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'**art. 120, comma 11, del Codice**.



5. PROCEDURA DI GARA E SUDDIVISIONE IN LOTTI

In ragione di quanto esposto in precedenza in ordine all'analisi economica complessiva del fabbisogno, si determina che l'affidamento in discorso interverrà ai sensi delle previsioni di cui all'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 ovvero autonoma procedura aperta attraverso la piattaforma acquisti *acquistinretepa* e di seguito indicata <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/> Tenuto conto della finalità e della peculiarità dello strumento contrattuale da acquisire si è reso possibile suddividere l'appalto in **n. 4 Lotti**. Il servizio sarà affidato, ai sensi dell'art. 130, D. Lgs. 36/2023, con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 108, comma 2 del D. Lgs. 36/2023.

La valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

<u>LOTTO 1</u> <i>RISCHI VARI</i>	
OFFERTA	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

<u>LOTTO 2</u> <i>TCM E IPT DIRIGENTI</i> <i>TCM e IPT DA MALATTIA DIRIGENTI</i>	
OFFERTA	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100



<u>LOTTO 3</u>	
D&O	
OFFERTA	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

<u>LOTTO 4</u>	
CYBER RISK	
OFFERTA	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

6. DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di **_36_** (trentasei) mesi e come meglio di seguito riportato:

Lotto 1:

- **ambito 1.1:** dalle ore 24.00 del 30.06.2025, e scadenza alle ore 24.00 del 30.06.2028, con scadenze annuali intermedie al 30 giugno di ciascun anno, e con espressa esclusione del tacito rinnovo.
- **ambito 1.2:** dalle ore 24.00 del 30.06.2025, e scadenza alle ore 24.00 del 30.06.2028, con scadenze annuali intermedie al 30 giugno di ciascun anno, e con espressa esclusione del tacito rinnovo.
- **ambito 1.3:** dalle ore 24.00 del 30.06.2025, e scadenza alle ore 24.00 del 30.06.2028, con scadenze annuali intermedie al 30 giugno di ciascun anno, e con espressa esclusione del tacito rinnovo.
- **ambito 1.4:** dalle ore 24.00 del 30.06.2025, e scadenza alle ore 24.00 del 30.06.2028, con scadenze annuali intermedie al 30 giugno di ciascun anno, e con espressa esclusione del tacito rinnovo.

Lotto 2:

- **ambito 2.1:** dalle ore 00.00 del 01.07.2025, e scadenza alle ore 00.00 del 01.07.2028, con scadenze annuali intermedie al 1° luglio di ciascun anno, e con espressa esclusione del tacito rinnovo.



- **ambito 2.1:** dalle ore 00.00 del 01.07.2025, e scadenza alle ore 00.00 del 01.07.2028, con scadenze annuali intermedie al 1° luglio di ciascun anno, e con espressa esclusione del tacito rinnovo.

Lotto 3:

- **ambito 3.1:** dalle ore 24.00 del 30.06.2025, e scadenza alle ore 24.00 del 30.06.2028, con scadenze annuali intermedie al 30 giugno di ciascun anno, e con espressa esclusione del tacito rinnovo.

Lotto 4:

- **ambito 4.1:** dalle ore 24.00 del 30.06.2025, e scadenza alle ore 24.00 del 30.06.2028, con scadenze annuali intermedie al 30 giugno di ciascun anno, e con espressa esclusione del tacito rinnovo.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'**art. 120, comma 11, del Codice**.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

7. CONTRATTO

Sarà stipulato con il contraente un contratto di appalto in forma di scrittura privata sottoscritta digitalmente dai soggetti muniti dei necessari poteri di firma, ai sensi dell'**art. 18 comma 1, del Codice** e relativa sottoscrizione delle polizze per ogni singolo lotto aggiudicato.

È prevista la possibilità di ricorrere alle disposizioni di cui all'**art. 120, comma 9 del Codice** in relazione al cd. impegno del **quinto d'obbligo** ove la Stazione Appaltante ne riterrà necessaria l'adozione.

La stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'**art. 120, comma 1, lettera a)** del D. Lgs. 36/2023 **fino al 10%** del valore contrattuale nei seguenti casi: ovvero a seguito dell'intervenuto cambio broker, qualora le condizioni risultino peggiorative per l'Operatore Economico, ACI Informatica provvederà ad aggiornare il valore del premio assicurativo riconosciuto all'Operatore Economico in linea con i nuovi valori riconosciuti al broker.

8. GARANZIA DEFINITIVA

La Stazione Appaltante prevede che, tenuto conto della natura e dell'entità dell'affidamento specifico, siano rilasciate le garanzie definitive secondo le misure e le modalità previste dagli artt. 53 e 106 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.



9. SOGGETTI AMMESSI E CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI

I criteri di selezione, i requisiti generali, i requisiti speciali ovvero i requisiti professionali e gli economico-finanziari di partecipazione alla presente procedura sono riportati in sede di disciplinare di gara.

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Alessandro Marinangeli

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO GENERALE DEI LOTTI

1)	VALORE DEL SERVIZIO TRIENNALE			€ 1.311.869,20
1.1)	DI CUI MANODOPERA ART.41			€ 34.108,60
A)	TOTALE BASE D'ASTA SERVIZI RIBASSABILE			€ 1.311.869,20
	Oneri attuazione dei piani di sicurezza ordinari/interf. 0,00% di A)			€ 0,00
A2)	TOTALE SERVIZI A BASE al lordo degli oneri sicurezza			€ 1.311.869,20
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :			
B 2	Oneri derivanti dell'eventuale quinto d'obbligo art. 120 co. 9 D. Lgs. 36/2023	20%	di A)	€ 262.373,84
B 2.1	Variante del 10% art. 120 co. 1 D. Lgs. 36/2023	10%	di A)	€ 131.186,92
B 2.2.	Proroga Tecnica art. 120, co. 11, D. Lgs. 36/2023			€ 437.289,73
B 3	<i>Indagini :</i>			
B 3.1	<i>Indagini geologiche</i>			€ 0,00
B 3.2	<i>Accertamenti</i>			€ 0,00
B 3.3	<i>Rilievi</i>			€ 0,00
			tot.	€ 0,00
B 4	Allacciamenti ai pubblici servizi :			€ 0,00
B 5	Imprevisti (CCT ex c.1 art. 215 dlgs.36/2023 e art.7bis L.120/2020)	2,00%	del totale	€ 26.237,38
B 6	Acquisizione aree o immobili			€ 0,00
B 7	Art.45 D.Lgs. n.36/2023:	2,00%	di A2+B2	
B 7.2	<i>RUP Stazione aderente</i>			
B 7.3	<i>Direttore Lavori/DEC</i>			€ 0,00
B 7.4	<i>Assistenti tecnici/amministrativi</i>			
B 7.5	<i>Accantonamento (20% del 2%)</i>			€ 6.296,97
			tot.	€ 31.484,86
B 8	Spese per tecnici esterni	0,00%	di A)	€ 0,00
B 9	Spese per attività di consulenza o di supporto			€ 0,00
B 10	Spese per commissioni giudicatrici			€ 0,00
B 11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			€ 0,00
B 12	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi			€ 0,00
B 13	I.V.A ed eventuali altre imposte :			
B 13.1	<i>Inpdap/Inps/CP</i>	0,00%	di A	€ 0,00
B 13.2	<i>I.V.A.</i>	22,00%	di A2+B2+B5+B13.1	€ 477.170,56
B 13.3	<i>I.V.A. su spese tecniche</i>	0,00%	di B8	€ 0,00
B 13.4	<i>I.V.A. su spese B3.1</i>	22,00%	di B3.1	€ 0,00
			tot.	€ 477.170,56
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 1.365.743,30
	TOTALE PROGETTO (A+B)			€ 2.677.612,50

ROMA, Lì 10/2/2025

il Responsabile di fase della progettazione

ing. Alessandro Marinangeli

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO LOTTO 1

1)	VALORE DEL SERVIZIO TRIENNALE			€ 511.500,00
1.1)	DI CUI MANODOPERA ART.41			€ 13.299,00
A)	TOTALE BASE D'ASTA SERVIZI RIBASSABILE			€ 511.500,00
	Oneri attuazione dei piani di sicurezza ordinari/interf. 0,00% di A)			€ 0,00
A2)	TOTALE SERVIZI A BASE al lordo degli oneri sicurezza			€ 511.500,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :			
B 2	Oneri derivanti dell'eventuale quinto d'obbligo art. 120 co. 9 D. Lgs. 36/2023	20%	di A)	€ 102.300,00
B 2.1	Variante del 10% art. 120 co. 1 D. Lgs. 36/2023	10%	di A)	€ 51.150,00
B 2.2.	Proroga Tecnica art. 120, co. 11, D. Lgs. 36/2023			€ 170.500,00
B 3	<i>Indagini :</i>			
B 3.1	<i>Indagini geologiche</i>			€ 0,00
B 3.2	<i>Accertamenti</i>			€ 0,00
B 3.3	<i>Rilievi</i>			€ 0,00
			tot.	€ 0,00
B 4	Allacciamenti ai pubblici servizi :			€ 0,00
B 5	Imprevisti (CCT ex c.1 art. 215 dlgs.36/2023 e art.7bis L.120/2020)	2,00%	del totale	€ 10.230,00
B 6	Acquisizione aree o immobili			€ 0,00
B 7	Art.45 D.Lgs. n.36/2023:	2,00%	di A2+B2	
B 7.2	<i>RUP Stazione aderente</i>			
B 7.3	<i>Direttore Lavori/DEC</i>			€ 0,00
B 7.4	<i>Assistenti tecnici/amministrativi</i>			
B 7.5	<i>Accantonamento (20% del 2%)</i>			€ 2.455,20
			tot.	€ 12.276,00
B 8	Spese per tecnici esterni	0,00%	di A)	€ 0,00
B 9	Spese per attività di consulenza o di supporto			€ 0,00
B 10	Spese per commissioni giudicatrici			€ 0,00
B 11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			€ 0,00
B 12	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi			€ 0,00
B 13	I.V.A ed eventuali altre imposte :			
B 13.1	<i>Inpdap/Inps/CP</i>	0,00%	di A	€ 0,00
B 13.2	<i>I.V.A.</i>	22,00%	di A2+B2+B5+B13.1	€ 186.049,60
B 13.3	<i>I.V.A. su spese tecniche</i>	0,00%	di B8	€ 0,00
B 13.4	<i>I.V.A. su spese B3.1</i>	22,00%	di B3.1	€ 0,00
			tot.	€ 186.049,60
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 532.505,60
	TOTALE PROGETTO (A+B)			€ 1.044.005,60

ROMA, Lì 10/2/2025

il Responsabile di fase della progettazione

ing. Alessandro Marinangeli

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO LOTTO 2

1)	VALORE DEL SERVIZIO TRIENNALE		€ 488.369,20
1.1)	DI CUI MANODOPERA ART.41		€ 12.697,60
A)	TOTALE BASE D'ASTA SERVIZI RIBASSABILE		€ 488.369,20
	Oneri attuazione dei piani di sicurezza ordinari/interf. 0,00% di A)		€ 0,00
A2)	TOTALE SERVIZI A BASE al lordo degli oneri sicurezza		€ 488.369,20

B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :		
B 2	Oneri derivanti dell'eventuale quinto d'obbligo art. 120 co. 9 D. Lgs. 36/2023	20% di A)	€ 97.673,84
B 2.1	Variante del 10% art. 120 co. 1 D. Lgs. 36/2023	10% di A)	€ 48.836,92
B 2.2.	Proroga Tecnica art. 120, co. 11, D. Lgs. 36/2023		€ 162.789,73
B 3	<i>Indagini :</i>		
B 3.1	<i>Indagini geologiche</i>		€ 0,00
B 3.2	<i>Accertamenti</i>		€ 0,00
B 3.3	<i>Rilievi</i>		€ 0,00
		tot.	€ 0,00
B 4	Allacciamenti ai pubblici servizi :		€ 0,00
B 5	Imprevisti (CCT ex c.1 art. 215 dlgs.36/2023 e art.7bis L.120/2020)	2,00% del totale	€ 9.767,38
B 6	Acquisizione aree o immobili		€ 0,00
B 7	Art.45 D.Lgs. n.36/2023:	2,00% di A2+B2	
B 7.2	<i>RUP Stazione aderente</i>		€ 0,00
B 7.3	<i>Direttore Lavori/DEC</i>		€ 0,00
B 7.4	<i>Assistenti tecnici/amministrativi</i>		€ 2.344,17
B 7.5	<i>Accantonamento (20% del 2%)</i>		€ 2.344,17
		tot.	€ 11.720,86
B 8	Spese per tecnici esterni	0,00% di A)	€ 0,00
B 9	Spese per attività di consulenza o di supporto		€ 0,00
B 10	Spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
B 11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0,00
B 12	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi		€ 0,00
B 13	I.V.A ed eventuali altre imposte :		
B 13.1	<i>Inpdap/Inps/CP</i>	0,00% di A	€ 0,00
B 13.2	<i>I.V.A.</i>	22,00% di A2+B2+B5+B13.1	€ 177.636,16
B 13.3	<i>I.V.A. su spese tecniche</i>	0,00% di B8	€ 0,00
B 13.4	<i>I.V.A. su spese B3.1</i>	22,00% di B3.1	€ 0,00
		tot.	€ 177.636,16
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 508.424,90

TOTALE PROGETTO (A+B) € 996.794,10

ROMA, Lì 10/2/2025

il Responsabile di fase della progettazione

ing. Alessandro Marinangeli

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO LOTTO 3

1)	VALORE DEL SERVIZIO TRIENNALE		€ 102.000,00
1.1)	DI CUI MANODOPERA ART.41		€ 2.652,00
A)	TOTALE BASE D'ASTA SERVIZI RIBASSABILE		€ 102.000,00
	Oneri attuazione dei piani di sicurezza ordinari/interf. 0,00% di A)		€ 0,00
A2)	TOTALE SERVIZI A BASE al lordo degli oneri sicurezza		€ 102.000,00

B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :		
B 2	Oneri derivanti dell'eventuale quinto d'obbligo art. 120 co. 9 D. Lgs. 36/2023	20% di A)	€ 20.400,00
B 2.1	Variante del 10% art. 120 co. 1 D. Lgs. 36/2023	10% di A)	€ 10.200,00
B 2.2.	Proroga Tecnica art. 120, co. 11, D. Lgs. 36/2023		€ 34.000,00
B 3	<i>Indagini :</i>		
B 3.1	<i>Indagini geologiche</i>		€ 0,00
B 3.2	<i>Accertamenti</i>		€ 0,00
B 3.3	<i>Rilievi</i>		€ 0,00
		tot.	€ 0,00
B 4	Allacciamenti ai pubblici servizi :		€ 0,00
B 5	Imprevisti (CCT ex c.1 art. 215 dlgs.36/2023 e art.7bis L.120/2020)	2,00% del totale	€ 2.040,00
B 6	Acquisizione aree o immobili		€ 0,00
B 7	Art.45 D.Lgs. n.36/2023:	2,00% di A2+B2	
B 7.2	<i>RUP Stazione aderente</i>		
B 7.3	<i>Direttore Lavori/DEC</i>		€ 0,00
B 7.4	<i>Assistenti tecnici/amministrativi</i>		
B 7.5	<i>Accantonamento (20% del 2%)</i>		€ 489,60
		tot.	€ 2.448,00
B 8	Spese per tecnici esterni	0,00% di A)	€ 0,00
B 9	Spese per attività di consulenza o di supporto		€ 0,00
B 10	Spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
B 11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0,00
B 12	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi		€ 0,00
B 13	I.V.A ed eventuali altre imposte :		
B 13.1	<i>Inpdap/Inps/CP</i>	0,00% di A	€ 0,00
B 13.2	<i>I.V.A.</i>	22,00% di A2+B2+B5+B13.1	€ 37.100,80
B 13.3	<i>I.V.A. su spese tecniche</i>	0,00% di B8	€ 0,00
B 13.4	<i>I.V.A. su spese B3.1</i>	22,00% di B3.1	€ 0,00
		tot.	€ 37.100,80
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 106.188,80

TOTALE PROGETTO (A+B) € 208.188,80

ROMA, Lì 10/2/2025

il Responsabile di fase della progettazione

ing. Alessandro Marinangeli

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO LOTTO 4

1)	VALORE DEL SERVIZIO TRIENNALE		€ 210.000,00
1.1)	DI CUI MANODOPERA ART.41		€ 5.460,00
A)	TOTALE BASE D'ASTA SERVIZI RIBASSABILE		€ 210.000,00
	Oneri attuazione dei piani di sicurezza ordinari/interf. 0,00% di A)		€ 0,00
A2)	TOTALE SERVIZI A BASE al lordo degli oneri sicurezza		€ 210.000,00

B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :		
B 2	Oneri derivanti dell'eventuale quinto d'obbligo art. 120 co. 9 D. Lgs. 36/2023	20% di A)	€ 42.000,00
B 2.1	Variante del 10% art. 120 co. 1 D. Lgs. 36/2023	10% di A)	€ 21.000,00
B 2.2.	Proroga Tecnica art. 120, co. 11, D. Lgs. 36/2023		€ 70.000,00
B 3	<i>Indagini :</i>		
B 3.1	<i>Indagini geologiche</i>		€ 0,00
B 3.2	<i>Accertamenti</i>		€ 0,00
B 3.3	<i>Rilievi</i>		€ 0,00
		tot.	€ 0,00
B 4	Allacciamenti ai pubblici servizi :		€ 0,00
B 5	Imprevisti (CCT ex c.1 art. 215 dlgs.36/2023 e art.7bis L.120/2020)	2,00% del totale	€ 4.200,00
B 6	Acquisizione aree o immobili		€ 0,00
B 7	Art.45 D.Lgs. n.36/2023:	2,00% di A2+B2	
B 7.2	<i>RUP Stazione aderente</i>		
B 7.3	<i>Direttore Lavori/DEC</i>		€ 0,00
B 7.4	<i>Assistenti tecnici/amministrativi</i>		
B 7.5	<i>Accantonamento (20% del 2%)</i>		€ 1.008,00
		tot.	€ 5.040,00
B 8	Spese per tecnici esterni	0,00% di A)	€ 0,00
B 9	Spese per attività di consulenza o di supporto		€ 0,00
B 10	Spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
B 11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0,00
B 12	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi		€ 0,00
B 13	I.V.A ed eventuali altre imposte :		
B 13.1	<i>Inpdap/Inps/CP</i>	0,00% di A	€ 0,00
B 13.2	<i>I.V.A.</i>	22,00% di A2+B2+B5+B13.1	€ 76.384,00
B 13.3	<i>I.V.A. su spese tecniche</i>	0,00% di B8	€ 0,00
B 13.4	<i>I.V.A. su spese B3.1</i>	22,00% di B3.1	€ 0,00
		tot.	€ 76.384,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 218.624,00

TOTALE PROGETTO (A+B) € 428.624,00

ROMA, Lì 10/2/2025

il Responsabile di fase della progettazione

ing. Alessandro Marinangeli

ACI Informatica S.p.A.

CAPITOLATO TECNICO DI POLIZZA
LOTTO 1 AMBITO 1.1

COPERTURA ASSICURATIVA
ELETTRONICA

CIG _____

Tra: ACI Informatica S.p.A.
Partita I.V.A./C.F.: 00883311003
con sede in: Via Fiume delle Perle 24 – 00144 Roma
e la Spett.le Compagnia Assicuratrice: _____

si stipula la presente

POLIZZA ELETTRONICA N. _____

Contraente: ACI Informatica S.p.A.
Sede Legale: Via Fiume delle Perle 24 – 00144 Roma
Broker: Willis Italia S.p.A.
Decorrenza della copertura: ore 24:00 del 30/06/2025
Scadenza della copertura: ore 24:00 del 30/06/2028
Scadenze annuali: ore 24:00 del 30/06
Frazionamento: annuale
Regolazione premio: NO
Tacito rinnovo: NO

INDICE

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI	5
DEFINIZIONI COMUNI	5
DEFINIZIONI DI SETTORE	5
SEZIONE 2 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	9
Art. 2.1 – Durata del contratto - Facoltà di recesso	9
Art. 2.2 – Gestione del contratto	9
Art. 2.3 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede	9
Art. 2.4 – Diminuzione del rischio	10
Art. 2.5 – Dolo e colpa grave	10
Art. 2.6 – Pagamento del premio - Termini di rispetto	10
Art. 2.7 – Recesso in caso di sinistro	11
Art. 2.8 – Assicurazione presso diversi Assicuratori – Altre assicurazioni	11
Art. 2.9 – Forma delle comunicazioni	11
Art. 2.10 – Assicurazione per conto di chi spetta	11
Art. 2.11 – Interpretazione del contratto	11
Art. 2.12 – Rinuncia alla rivalsa	11
Art. 2.13 – Obbligo di documentazione dei sinistri	12
Art. 2.14 – Estensione territoriale	12
Art. 2.15 – Rinvio alle norme di legge	12
Art. 2.16 – Oneri fiscali	12
Art. 2.17 – Foro Competente	12
Art. 2.18 – Tracciabilità dei flussi finanziari	12
Art. 2.19 – Obblighi della Contraente	13
Art. 2.20 – Ispezione delle cose assicurate	13
Art. 2.21 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro	13
Art. 2.22 – Disposizione finale	13
Art. 2.23 – Trattamento dei dati	13
Art. 2.24 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) - Territorialità	13
Art. 2.25 – Partecipazione delle Società – Associazione Temporanea di Imprese	13
SEZIONE 3 - ASSICURAZIONE DEL MACCHINARIO ELETTRONICO	15
ART. 3.1 – MACCHINARIO ELETTRONICO NON PORTATILE	15
Art. 3.1.1 – Oggetto dell'assicurazione	15
Art. 3.1.2 – Delimitazioni dell'assicurazione – Esclusioni	15
Art. 3.1.3 – Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni (in aggiunta a quanto previsto al precedente Art. 3.1.2) ..	17
Art. 3.1.4 – Beni non assicurati	17
Art. 3.1.5 – Somme assicurate	17
Art. 3.1.6 – Manutenzione degli enti assicurati	18
Art. 3.1.7 – Conduttori esterni alle cose assicurate	18
Art. 3.1.8 – Riparazione/sostituzione componenti	18
Art. 3.1.9 – Costi di rimozione e protezione degli apparecchi non danneggiati dal sinistro	18
Art. 3.1.10 – Supporti intermedi d'immagine	18
Art. 3.1.11 – Danni a parti soggette a consumo predeterminato	18
Art. 3.1.12 – Estensioni	18

Art. 3.1.13 – Reintegro delle somme assicurate	19
Art. 3.1.14 – Danni elettrici	19
Art. 3.1.15 – Franchigie	19
ART. 3.2 – MACCHINARIO ELETTRONICO PORTATILE	19
Art. 3.2.1 – Oggetto dell’assicurazione	19
Art. 3.2.2 – Delimitazioni dell’assicurazione – Esclusioni (in aggiunta a quanto previsto Art. 3.1.2 – Delimitazioni dell’assicurazione – Esclusioni)	20
Art. 3.2.3 – Beni non assicurati	20
Art. 3.2.4 – Somme assicurate	20
Art. 3.2.5 – Franchigie	21
Art. 3.2.6 – Apparecchi di telefonia mobile	21
Art. 3.2.7 – Estensioni	21
ART. 3.3 – CONDIZIONI PARTICOLARI – VALIDE PER GLI ARTICOLI:	21
Art. 3.1 - Macchinario Elettronico non Portatile	21
Art. 3.2 - Macchinario Elettronico Portatile	21
Art. 3.3.1 – Deroga alla regola proporzionale	21
Art. 3.3.2 – Anticipo indennizzi	21
Art. 3.3.3 – Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro	22
Art. 3.3.4 – Manutenzione ed assistenza tecnica (Macchinari in leasing)	22
Art. 3.3.5 – Partecipazione a fiere, mostre, convegni	22
Art. 3.3.6 – Maggiori costi	22
Art. 3.3.7 – Ricorso terzi	23
Art. 3.3.8 – Atti dolosi	23
Art. 3.3.9 – Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato	23
Art. 3.3.10 – Inondazioni, alluvioni, allagamenti	24
Art. 3.3.11 – Terremoto	24
SEZIONE 4 – NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI	25
Art. 4.1 – Obblighi in caso di sinistro	25
Art. 4.2 – Esagerazione dolosa del danno	25
Art. 4.3 – Determinazione del Danno	25
Art. 4.4 – Procedura per la valutazione del danno - Nomina dei Periti	26
Art. 4.5 – Mandato dei Periti	26
Art. 4.6 – Onorari dei periti	27
Art. 4.7 – Pagamento dell’indennizzo	27
Art. 4.8 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	27
Art. 4.9 – Limite massimo dell’indennizzo	27
Art. 4.10 – Chiusura inchiesta	27
SEZIONE 5 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO E RIEPILOGO SOMME ASSICURATE	28
Art. 5.1 – Elementi per il calcolo del premio	28
Art. 5.2 – Parametri per il calcolo del premio	28

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

DEFINIZIONI COMUNI

Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione.
Assicurato:	il soggetto, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Broker:	Willis Italia S.p.A..
Contraente:	ACI Informatica S.p.A.
Franchigia:	la parte di danno espressa in cifra fissa che per ciascun sinistro viene dedotta dall'indennizzo e resta a carico della Contraente o dell'Assicurato.
Indennizzo/Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Polizza:	il documento che prova e regola l'assicurazione.
Premio:	la somma dovuta dalla Contraente alla Società.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne.
Scoperto:	la parte di danno espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dall'indennizzo e resta a carico della Contraente o dell'Assicurato.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Società:	l'Impresa assicuratrice delegataria nonché le eventuali imprese coassicuratrici.

DEFINIZIONI DI SETTORE

Copie di back up:	sono le copie di quanto è stato elaborato (o è in corso di elaborazione) cioè programmi e/o dati, trascritte con il medesimo sistema dell'originale.
Copie di sicurezza:	sono le copie di back-up di archivi e/o programmi, memorizzati su supporti normali o, anche su altri tipi di supporto (carta, plastica, films, ecc.) conservate in un edificio separato da quello ove sono gli enti assicurati. Sono considerate copie di sicurezza anche quelle riposte in "cassaforte per supporti informatici" sita nel medesimo luogo ove si svolge l'attività di elaborazione e trattamento dati.
Danno immateriale:	alterazioni, modifiche e cancellazioni delle istruzioni logiche e/o dei dati, cioè di tutte le informazioni, di proprietà o di terzi, esistenti nelle copie di sicurezza, nelle copie di back-up e/o nelle memorie fisse del sistema, non conseguenti ad alterazione fisica o distruzione totale o parziale del supporto.
Dati:	insieme d'informazioni, logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi.

Equivalenza per caratteristiche, prestazioni e/o rendimento:	due enti, (apparecchi e/o impianti, programmi, e/o insieme di essi) si definiscono equivalenti per caratteristiche e/o prestazioni e/o rendimento quando siano in grado di eseguire le funzioni cui sono preposti in tempi e con modalità tecniche ed organizzative simili.
Errore umano:	errore commesso da un dipendente dell'Assicurata/Contraente nell'esercizio del proprio lavoro informatico, che produca cancellazioni, perdite, danneggiamento di dati, di processi di traslazione dati, di back-up, di software, anche a seguito d'errore di manipolazione dei macchinari e/o dei supporti informatici. Per errore umano non s'intende l'errore di concezione, di realizzazione di test, di logiche, di sorgenti di logiche, cioè l'errore professionale di programmazione, né l'errore di inserimento dei dati (effettuato manualmente), né le cestinature per svista.
Fabbricato:	l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, incluse tutte le pertinenze quali: strade, pavimentazioni esterne, recinzioni, fognature, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni.
Infedeltà dipendenti:	dipendente, che esegue intenzionalmente azioni tramite lo strumento informatico contro gli interessi aziendali con lo scopo di distrarre o alterare o cancellare o modificare dolosamente programmi e dati.
Macchinario fisso:	per macchinario fisso si intende una macchina che per criterio progettuale, modalità di costruzione ed uso, sia destinata ad essere utilizzata unicamente con alimentazione di rete, ed esclusivamente all'interno di un immobile.
Macchinario elettronico non portatile (Apparecchiature interne):	<p>sistemi di elaborazione dei dati, computers, personal computers (compresi i personal computers portatili nella ubicazione indicata in polizza), loro componenti, periferiche, accessori e pertinenze come, a titolo esemplificativo e non limitativo, modem, scanner, plotter, stampanti oltre ad impianti tecnici quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: impianto di condizionamento, gruppi di continuità ad uso di calcolatori, conduttori esterni, impianti di erogazione energia elettrica e stabilizzatori di energia elettrica, nonché batterie UPS HW.</p> <p>Apparecchiature elettriche e/o elettroniche quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: rilevatori di ingresso/uscita, macchine da scrivere, telex, fax, fotocopiatrici, calcolatrici, distruggi documenti, apparati video conferenza.</p> <p>Apparecchiature elettromedicali e diagnostiche; apparecchi audio-foto-fono-visivi per la registrazione, ripresa e riproduzione, bilance elettroniche, registratori di cassa, apparecchi di telesoccorso, impianti ricetrasmittenti e loro accessori e pertinenze.</p> <p>Ogni altra apparecchiatura elettrica ed elettronica inerente l'attività svolta dalla Contraente, nessuna esclusa.</p>
(Apparecchiature esterne)	<p>impianti telefonici, di climatizzazione e condizionamento, di allarme, di segnalazione e controllo, antintrusione, antincendio e simili.</p> <p>Il tutto sia di proprietà che in possesso o comunque nella disponibilità della Contraente.</p> <p>Apparecchiature e impianti ubicati c/o sedi provinciali PRA e delegazioni ACI.</p>

Macchinario elettronico portatile:

apparecchi ed impianti per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati con qualsiasi mezzo, compreso il trasporto a mano, ed utilizzabili in luoghi diversi, anche se installati su veicoli, come, a titolo esemplificativo e non limitativo: personal computer, apparecchi radio, ricetrasmittenti, rilevatori di velocità, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, apparecchiature elettromedicali e diagnostiche portatili.

Il tutto sia di proprietà che in possesso o comunque nella disponibilità della Contraente.

Manutenzione:

per manutenzione s'intende:

- per macchinari ed impianti:
tutte le operazioni di manutenzione ordinarie e/o programmata quali:
 - pulizia, verifica, sostituzione parti di consumo;
 - up-grading funzionale, verifiche programmate sulla funzionalità, controlli sulla congruità con schemi originali di impianti, controllo della contattistica (morsetteria);
 - verifica delle messe a terra, verifica dei circuiti BT/MT/AT, verifica degli impianti TN-S /TT;
 - sostituzioni parti usurate (compresi schede elettriche / elettroniche), turnazione / run-off e manutenzione supporti dati (nastri, dischi, ecc.);
 - sostituzione lampade, tubi, sorgenti emettitrici, liquidi refrigeranti, gas, batterie, fluidi, schermi;
 - controlli impianti secondo le normative, manutenzione straordinaria e adeguamento alle normative;
 - controllo delle emissioni di radiofrequenze, radiazioni ionizzanti, radiazioni subatomiche, emissioni di sostanze chimico - aeriformi, rilascio di parti organiche.
- per programmi e Dati:
 - operazioni di aggiornamento secondo le comunicazioni delle case licenziatrici;
 - controlli di congruità relativamente alla gestione di date, di cambi valutari, delle differenze linguistiche;
 - verifica di congruità del sw e dei dati, applicazione di sw di verifica nei back-up, applicazione di sw antivirus con regolarità, esecuzione di copie di back-up a scadenze fisse,
 - verifica/controllo dei file di log e loro archiviazione per un periodo adeguato all'attività svolta; ogni nuova implementazione di programma nel sistema, dopo i test, comporta il suo inserimento nel programma di manutenzione.
- per le comunicazioni non in chiaro:
 - la verifica regolare degli algoritmi e il loro adeguamento a nuovi modelli di utilizzo comune in relazione agli avanzamenti del campo tecnologico.
- per le chiavi di autenticazione:
 - l'adeguamento ad un maggior numero di byte quando sia reperibile su Internet il programma di decodifica di quella in uso.

Programmi:

sequenza d'informazioni che costituiscono l'insieme di operazioni e/o istruzioni logiche, interpretabili e quindi eseguibili dall'elaboratore.

Programmi dannosi:	s'intende un programma in grado di: <ul style="list-style-type: none">- alterare, danneggiare o attaccare un sistema informatico, un hardware ed i relativi contenuti informatici (programmi, dati);- di rendere disponibili gli accessi a utenti non autorizzati;- di far eseguire operazioni non previste dal legittimo amministratore di sistema.
Singolo sinistro: (danni diretti)	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia produce il suo effetto diretto entro un limite temporale. Salvo il caso di frode, per tutti gli altri eventi tale termine temporale è definito nelle prime 72 ore successive all'insorgere del fatto dannoso, purché rientranti nel periodo assicurativo.
Sistema informatico:	s'intende una, o più, reti informatiche collegate tra loro, costituite da uno o più elaboratori e/o piattaforme e/o protocolli e/o linguaggi informatici e/o tecnologie di trasmissione delle informazioni. Il "sistema" è costituito da una parte fisica (Hardware), che si trova nella località Assicurata, e da una parte di natura immateriale (programmi, dati), che può trovarsi sia nella località Assicurata che in altre, in dipendenza delle connessioni del network aziendale.
Sorgenti di un programma:	per sorgente di un programma si intendono le registrazioni di base, che consentono ad un programma di eseguire le operazioni nei modi e nelle forme richieste.
Supporto informatico:	cespite hardware intercambiabile (cioè dischi, nastri magnetici, floppy disk, cd-rom, memorie solide, ecc.), indipendente da una forma di energia, utilizzato per la registrazione, il mantenimento e la conservazione delle informazioni leggibili a macchina, costituenti archivi dati e/o istruzioni logiche. Le informazioni ivi contenute sono considerate software (programmi, dati) e non sono comprese nel valore attribuibile al supporto.
Terrorismo o sabotaggio organizzato:	qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico

La Società

La Contraente

SEZIONE 2 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 2.1 – Durata del contratto - Facoltà di recesso

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 30.06.2025, e scadenza alle ore 24.00 del 30.06.2028, con scadenze annuali intermedie al 30 giugno di ciascun anno, e con espressa esclusione del tacito rinnovo.

Alla scadenza del contratto è facoltà della Contraente richiedere una proroga dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023, che la Società è tenuta a concedere, alle medesime condizioni normative ed economiche vigenti; tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 12 mesi complessivamente decorrenti dalla scadenza o cessazione (tutti i casi di cessazione, anche anticipata, del contratto).

Qualora l'Assicurazione sia stipulata per una durata poliennale, cioè pari o superiore a due anni, è facoltà di ciascuna delle Parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione a mezzo raccomandata inviata dall'una all'altra parte almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza; resta inteso che in caso di recesso notificato dalla Società alla Contraente ai sensi del presente comma, la Contraente potrà richiedere la proroga dell'assicurazione per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.

Per le proroghe di cui sopra, alla Società spetterà per ogni giorno di copertura un importo di premio che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza.

La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà, nei limiti di cui all'art. 120 comma 9, del Codice, di richiedere un aumento delle prestazioni/fornitura fino a concorrenza del quinto del valore complessivo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario per importi comprensivi di Iva e/o altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

La stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) del Codice fino al 10% del valore contrattuale nei seguenti casi: ovvero a seguito dell'intervenuto cambio broker, qualora le condizioni risultino peggiorative per l'Operatore Economico, ACI Informatica provvederà ad aggiornare il valore del premio assicurativo riconosciuto all'Operatore Economico in linea con i nuovi valori riconosciuti al broker.

Art. 2.2 – Gestione del contratto

La Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato Willis Italia SpA - Sede legale Via Pola, 9 - 20124 Milano - C.F./P. IVA /n. Iscrizione Registro Imprese MI - 03902220486 Registro Unico Intermediari: B000083306 ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i.

La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente dal Broker medesimo. Inoltre, riconosce che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, la Contraente è tenuta a fare alla Società e viceversa, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker.

La Società prende atto che il pagamento del premio annuo di polizza, come eventuali ratei e/o regolazioni, verrà effettuato direttamente dalla Contraente alla Società, senza transitare per il broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 0,10% del premio imponibile e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per la Contraente.

Art. 2.3 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894, 1898 c.c. l'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte della Contraente/Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della medesima, nonché qualsiasi errore ed omissione non intenzionale od involontario dello stesso, dei suoi amministratori e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali

omissioni od inesatte dichiarazioni non siano avvenute con dolo.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività della Contraente/Assicurato a seguito di variazione della normativa vigente regolante l'attività della Contraente medesima.

La Società rinuncia ad esercitare le azioni di annullamento e di recesso dal contratto ed ha la facoltà di richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. La Contraente ha la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di sovrappremio proposta, dandone comunicazione alla Società entro 30 giorni.

In caso di mancata accettazione ovvero nel caso in cui tale termine sia decorso infruttuosamente, la Società potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'art. 2.1 - Durata del contratto - Facoltà di recesso.

Art. 2.4 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione della Contraente (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 60 giorni dalla comunicazione.

Art. 2.5 – Dolo e colpa grave

Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da comportamenti gravemente colposi ai sensi dell'art. 1900 c.c., della Contraente, dell'Assicurato, del Beneficiario nonché da comportamenti dolosi o gravemente colposi delle persone di cui la Contraente deve rispondere a norma di legge.

La Società rinuncia al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di Amministratori e Dipendenti della Contraente, salvo il caso in cui il danno sia ascrivibile a dolo o colpa grave giudizialmente accertata dalla Corte dei Conti con sentenza passata in giudicato.

Art. 2.6 – Pagamento del premio - Termini di rispetto

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1901 del c.c., l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. La Contraente è obbligata a pagare la prima rata di premio alla Società entro 60 giorni dalla data di effetto della polizza.

Se la Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c..

I termini di cui sopra valgono anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma e qualora la Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga; tali termini decorrono dalla data di ricevimento del documento formalmente ritenuto corretto.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Inoltre, ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dalla Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
 - al ricevimento da parte della Contraente, del nulla osta nei confronti della Società, al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo, la Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i trenta giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.
-

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che la Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, artt. 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Art. 2.7 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione mediante lettera raccomandata o PEC. Il recesso ha effetto alla scadenza dell'annualità indicata nel presente contratto; ovvero, se comunicato meno di 90 giorni prima di detta scadenza, alla scadenza annua successiva.

In caso di recesso da parte della Società la comunicazione deve contenere specifica indicazione del sinistro in base al quale la Società ha scelto di avvalersi della presente facoltà e tutti i dati di cui all'art. 2.13 – Obbligo di documentazione dei sinistri necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo.

Si precisa che in assenza dei dati richiamati la comunicazione della facoltà di recesso deve intendersi come non perfezionata.

Art. 2.8 – Assicurazione presso diversi Assicuratori – Altre assicurazioni

In deroga a quanto disposto dall'art. 1910 c.c. la Contraente e gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Fermo restando che in caso di sinistro, la Contraente e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, e la Società risponderà nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 c.c., rinunciando al diritto di recesso.

Art. 2.9 – Forma delle comunicazioni

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.

Art. 2.10 – Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dalla Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'Assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dalla Contraente.

Art. 2.11 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole alla Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 2.12 – Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllanti, controllate e collegate ed i Clienti, a sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 127/91, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 2.13 – Obbligo di documentazione dei sinistri

La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire alla Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro, di data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita alla Contraente, per il tramite del broker, mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dalla Contraente stessa. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono alla Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 2.14 – Estensione territoriale

La presente assicurazione vale per il mondo intero.

Art. 2.15 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 2.16 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

Art. 2.17 – Foro Competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia che potrebbe sorgere in applicazione della presente polizza è quello ove ha sede la Contraente.

Art. 2.18 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Art. 2.19 – Obblighi della Contraente

La presente assicurazione è stipulata per conto altrui; pertanto, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dalla Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato così come stabilito dall'art. 1891 del c.c.

Art. 2.20 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha il diritto, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e riservatezza che caratterizzano l'attività svolta dalla Contraente, di visitare le cose assicurate.

Art. 2.21 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro vale quanto previsto al successivo Art. 4.1 - Obblighi in caso di sinistro.

Art. 2.22 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).

Art. 2.23 – Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i e Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle Parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 2.24 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) - Territorialità

Tale clausola sarà definita dall'Assicuratore aggiudicatario del presente Contratto

Art. 2.25 – Partecipazione delle Società – Associazione Temporanea di Imprese

(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

⇒ Compagnia _____	Società mandataria	_____	Quota xx%
⇒ Compagnia _____	Società mandante	_____	Quota xx%
⇒ Compagnia _____	Società mandante	_____	Quota xx%

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

In caso di coassicurazione

L'assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate.

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel "Riparto".

Ciascuna Società è tenuta alle prestazioni previste dal contratto in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

In caso di sinistro la Società Delegataria gestirà e definirà la liquidazione dei danni e le Società Coassicuratrici si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Delegataria, concorrendo nel pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da esse assicurata, ed esclusa ogni responsabilità solidale.

Le Compagnie coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria e della Contraente.

Ogni comunicazione data o ricevuta dalla Delegataria si intende data o ricevuta nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

I premi di polizza verranno corrisposti dalla Contraente al Broker che li rimetterà unicamente alla Compagnia Delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici.

Con la firma della presente polizza o dell'offerta economica in sede di gara, le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto; pertanto, la firma apposta dalla Società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

⇒ Compagnia ... Quota ... % - Delegataria

⇒ Compagnia ... Quota ... %

⇒ Compagnia ... Quota ... %

La Società

La Contraente

SEZIONE 3 - ASSICURAZIONE DEL MACCHINARIO ELETTRONICO

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole alla Contraente e/o agli Assicurati.

ART. 3.1 – MACCHINARIO ELETTRONICO NON PORTATILE

Art. 3.1.1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, durante il periodo di validità ed alle condizioni tutte della presente polizza, nei limiti del capitale assicurato alla presente sezione ed in corrispettivo del premio convenuto, ad indennizzare i danni materiali diretti al macchinario elettronico, anche di proprietà di terzi, e/o in leasing e/o in uso, causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso ed a condizione che gli enti assicurati si trovino esclusivamente nelle località indicate in polizza.

Relativamente ai singoli personal computer, sono compresi i danni materiali e diretti causati anche al sistema operativo presente nel disco rigido, se fornito insieme alla macchina all'atto dell'acquisto; relativamente a periferiche si intendono qui assicurare i "driver" forniti insieme alle macchine.

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose non di proprietà dell'Assicurato, sulle quali lo stesso operi o che abbia in consegna o custodia; sono compresi anche i danni agli impianti ed alle apparecchiature, ai pezzi di ricambio e materiali di consumo inerente il macchinario assicurato, in deposito, giacenza o immagazzinamento.

Art. 3.1.2 – Delimitazioni dell'assicurazione – Esclusioni

La Società non è obbligata in alcun caso a risarcire i danni:

● verificatisi in occasione di:

- atti di guerra (dichiarata o non), guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, qualsiasi provvedimento di Governo od Autorità, anche locale, di diritto o di fatto, compreso il fermo dell'attività da esse disposto, ammutinamento, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione.
- esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- mareggiate, penetrazione di acqua marina, franamento, smottamento e cedimento del terreno, frane, valanghe e slavine, bradisismo, eruzioni vulcaniche, maremoto;

salvo che l'Assicurato non provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

● causati da o dovuti a:

- dolo della Contraente o dell'Assicurato o dei Soci a responsabilità illimitata o dei suoi Amministratori;
 - siccità, umidità atmosferica e non, variazioni di temperatura, corrosione, ruggine, polvere, deterioramento, ossidazione, evaporazione, termiti, insetti, vermi, roditori, animali in genere;
 - estorsione, appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi e/o sparizioni riscontrate nel corso di inventari, estorsione, frode, malversazione, scippo e loro tentativi a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un sinistro, indennizzabile a termini della presente polizza, che abbia colpito le cose assicurate;
 - perdite di mercato, danni indiretti, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
 - trasporto e/o trasferimento delle cose assicurate al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza e relative operazioni di carico e scarico (limitatamente al macchinario elettronico non portatile);
-

- inquinamento e contaminazione in genere sia graduale che accidentale, nonché le spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle acque, dell'aria e del terreno, fermentazione, autocombustione;
- messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, riparazione, ricostruzione o demolizione di cose non danneggiate;
- guasti meccanici e guasti elettrici in genere a sistemi con impianti di alimentazione e impianti telematici inadatti allo specifico uso al quale sono destinati (con riferimento alle normative delle case costruttrici, UE o internazionali), deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dell'ente assicurato, causati dal suo naturale uso o funzionamento, smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati, cestinatura per svista.
- **Malattie Trasmissibili:** A parziale modifica delle condizioni di polizza si intende inoltre escluso qualunque pagamento o indennizzo per o in relazione a qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualunque natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di quest'ultima.
Per Malattia Trasmissibile si intende qualunque patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualunque organismo a un altro organismo, ove:

- (i) per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno, e
- (ii) il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e
- (iii) la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati.

Ai fini della presente clausola si precisa che perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell'attività.

La presente clausola si applica a tutte le estensioni di copertura, coperture aggiuntive, eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie di copertura.

Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono invariati.

- **Cyber Clause:** Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:
 - a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
 - b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
 - c) riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche;
 - d) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
 - e) computer hacking;
 - f) computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc.);

- g) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;
- h) elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato);
- i) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
- j) violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, e successive modifiche ed integrazioni;

salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio.

Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.

Per **Computer Virus** si intende un programma software in grado di riprodursi e installarsi autonomamente, o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e apparecchiature causando:

- modifica dei programmi software e/o;
- riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi.

Art. 3.1.3 – Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni (in aggiunta a quanto previsto al precedente Art. 3.1.2)

Sono esclusi i danni:

- Da montaggio e/o smontaggio, installazione, tests, non effettuati da personale della ditta costruttrice, o da Società ufficialmente distributrici e/o installatrici ovvero da personale tecnico specializzato dell'Assicurato.
- Danni non materiali al sistema operativo del singolo PC o driver di periferica.
- Extra spese di montaggio, prove, test, installazione, eseguite con modalità differenti dall'uso comune.
- Dovuti a furto senza scasso dei locali contenenti le cose assicurate, furto con destrezza, appropriazione indebita, estorsione.
- Sono, inoltre, esclusi i danni al macchinario d'origine elettrica, elettronica, meccanica quando l'Assicurato non sia in grado di fornire adeguata documentazione tecnica relativamente alla manutenzione effettuata (contratto di manutenzione, registrazione delle manutenzioni effettuate in proprio, ecc.).

Art. 3.1.4 – Beni non assicurati

- Macchinari (compreso impianti ed apparecchiature collaterali eventualmente interrate o immurate) posti all'esterno dei fabbricati indicati in polizza.
- Macchinari in leasing se già assicurati da altre polizze.
- Dischi e/o nastri amovibili.
- Macchinari di tipo mobile/portatile (se assicurati alla partita "Macchinario Elettronico Portatile") anche se all'interno dei locali in uso, apparecchiature mobili con sistemi di trasmissione funzionanti a radio frequenza, infrarossi, laser ottico, ultrasuoni e simili.

Art. 3.1.5 – Somme assicurate

Le somme da assicurare devono corrispondere al totale valore di rimpiazzo a nuovo degli enti assicurati. L'Assicurato è esentato dalla comunicazione del dettaglio dei beni, purché esista libro dei cespiti aziendali, fermo restando che deve essere in possesso di fatture e ricevute di pagamento di tutti i cespiti di proprietà assicurati, nonché dei contratti e impegni sottoscritti relativamente a quelli di terzi presi in leasing o in uso a qualsiasi titolo, dai quali si possa desumere il dettaglio delle caratteristiche di ogni singolo macchinario.

Art. 3.1.6 – Manutenzione degli enti assicurati

L'Assicurato s'impegna a sottoporre gli enti assicurati a manutenzione programmata, debitamente documentata, oppure a richiedere l'assistenza tecnica dei fabbricanti o dei fornitori degli enti stessi o delle ditte da questi autorizzate.

Nel caso in cui detti servizi mancassero o venissero a cessare, la Società risponderà dei danni di origine meccanica, elettrica o elettronica, subiti dal macchinario assicurato, previa detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

Art. 3.1.7 – Conduttori esterni alle cose assicurate

La copertura è estesa ai danni subiti dai conduttori esterni assicurati all'Art. 3.1 - Macchinario Elettronico non Portatile della presente Sezione, avvenuti in occasione di contemporaneo danneggiamento delle apparecchiature elettroniche. Sono inoltre compresi in garanzia i costi di scavo, sterro, puntellatura, demolizione e rifacimento di muratura, pavimentazione e simili sostenuti in concomitanza.

La Società non risarcirà somma maggiore di € 150.000,00 per singolo sinistro e per anno. Non sono comunque indennizzabili danni dovuti a termiti, topi e roditori in genere, correnti galvaniche, decadimento naturale dei rivestimenti isolanti dei cavi, e tutti gli altri danneggiamenti lenti e gradualmente avvenuti nel corso del tempo.

Art. 3.1.8 – Riparazione/sostituzione componenti

La riparazione del danno può essere iniziata subito dopo l'avviso di sinistro alla Società, qualora l'importo del danno sia inferiore a € 50.000,00.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva, che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. 3.1.9 – Costi di rimozione e protezione degli apparecchi non danneggiati dal sinistro

La Società rimborserà anche i costi di rimozione e protezione degli apparecchi, fino ad un limite massimo di € 50.000,00 per sinistro/anno, che l'Assicurato deve sostenere in seguito ad un danno indennizzabile a termini di polizza (i costi di rimozione e di protezione degli apparecchi sono costi che si sono dovuti sostenere per rimuovere, cambiare o proteggere, cose diverse dalle cose sinistrate o distrutte; in modo particolare i costi di smontaggio e rimontaggio d'impianti ed apparecchiature per permettere la perforazione, la demolizione o la ricostruzione di parti di un edificio oppure l'ampliamento di aperture).

Art. 3.1.10 – Supporti intermedi d'immagine

I danni ai supporti intermedi d'immagine, quali ad es. il tamburo ed i nastri in selenio di fotocopiatrici o macchine simili, sono esclusi, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti della macchina.

Art. 3.1.11 – Danni a parti soggette a consumo predeterminato

Si precisa che la copertura, relativa a parti soggette a consumo predeterminato (lampade, cuscinetti, punte di trapano, accessori, guarnizioni, liquidi, fluidi, cinghie, sali, soluzioni chimiche, lastre fotografiche, ecc.) è operante solo quando il danno abbia colpito l'insieme delle parti della macchina nel suo complesso; in tal caso, relativamente a tali parti, l'indennizzo sarà corrisposto a valore d'uso anziché con valore a nuovo.

Art. 3.1.12 – Estensioni

A parziale deroga di quanto previsto dagli articoli che precedono le garanzie contrattuali, relative al materiale elettronico non portatile, si intendono estese a comprendere:

a) Entro il limite di € 50.000,00 per sinistro e per anno, le spese e onorari di tecnici esterni nominati

dall'Assicurato, ai fini di avere un migliore risultato nell'individuazione e riduzione del danno, anche se in affiancamento a tecnici già nominati, nel limite delle tariffe medie di mercato.

- b) Il costo di rimpiazzo dei supporti informatici e/o nastri e/o dischi, amovibili, relativamente ed esclusivamente al loro valore di riacquisto come supporto vergine (privo di qualsiasi informazione e/o contenuto).
- c) Le perdite dovute al furto dei macchinari assicurati, avvenuto senza scasso dei mezzi di chiusura e pertanto anche:
 - con chiavi false, e/o mediante decodifica di chiusure e/o di serrature elettroniche poste a protezione del locale contenente le macchine e/o disattivazione dolosa degli impianti di protezione e/o elusione dei sistemi informatici di controllo e di sorveglianza della guardiana;
 - perpetrato da dipendenti fuori dell'orario di lavoro;
 - perpetrato da terzi introdottisi nei locali durante l'orario di lavoro, e nascostisi fino al periodo di chiusura dell'attività, per poi commettere il furto in modo agevolato.
- d) I guasti dei ladri a:
 - impianti elettronici di protezione e d'allarme;
 - casseforti per supporti informatici.

Art. 3.1.13 – Reintegro delle somme assicurate

In caso di sinistro, nei limiti dei massimi risarcimenti previsti, la somma assicurata è automaticamente, e con effetto dalla data del sinistro stesso, reintegrata nel valore originario. La Contraente si impegna a corrispondere il relativo rateo di premio, da computarsi alle condizioni economiche in corso.

Art. 3.1.14 – Danni elettrici

La Società risponde dei danni di natura elettrica a condizione che:

- a) l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
- b) oltre a quanto previsto al punto a), siano installati degli ulteriori sistemi di protezione contro le sovratensioni, esternamente alle apparecchiature assicurate, sia verso la rete di alimentazione che verso la rete di comunicazione dati.

Nel caso in cui vengano danneggiate le apparecchiature ma non i sistemi di protezione sopra indicati, si applica lo scoperto del 20% con il minimo di € 250,00; nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione, si applica lo scoperto del 50% con il minimo di € 500,00.

Art. 3.1.15 – Franchigie

Per ciascun sinistro, se non diversamente previsto, rimarrà a carico della Contraente una franchigia pari ad € 100,00.

ART. 3.2 – MACCHINARIO ELETTRONICO PORTATILE

Art. 3.2.1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, durante il periodo di validità ed alle condizioni tutte della presente polizza, nei limiti del capitale assicurato alla presente sezione ed in corrispettivo del premio convenuto, ad indennizzare i danni materiali diretti al macchinario elettronico portatile/mobile, anche di proprietà di terzi e/o in leasing e/o in uso, causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso ed a condizione che i macchinari assicurati si trovino:

- presso le località indicate in polizza e laddove l'Assicurato svolga la propria attività;
- ovunque, durante il trasporto, purché lo stesso sia organizzato ed effettuato tenendo conto delle particolarità di ciascuna singola macchina elettronica portatile/mobile ovvero delle prescrizioni ed istruzioni del costruttore per l'uso della macchina.

La condizione essenziale per l'operatività della garanzia è che il macchinario elettronico portatile/mobile sia:

- sotto il controllo dell'Assicurato o dei suoi tecnici, o dipendenti o agenti;
- lasciato incustodito unicamente in un locale di un fabbricato chiuso a chiave;
- lasciato incustodito in bagagliaio metallico di autoveicolo chiuso a chiave.

Relativamente ai computer portatili, sono compresi i danni materiali e diretti causati anche al sistema operativo presente nel disco rigido, se fornito insieme alla macchina all'atto dell'acquisto; relativamente a periferiche s'intende qui assicurare i "driver" forniti insieme alle macchine.

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose non di proprietà dell'Assicurato, sulle quali lo stesso operi o che abbia in consegna o custodia; sono compresi anche i danni agli impianti ed alle apparecchiature, ai pezzi di ricambio e materiali di consumo inerente il macchinario assicurato, in deposito, giacenza o immagazzinamento.

Art. 3.2.2 – Delimitazioni dell'assicurazione – Esclusioni (in aggiunta a quanto previsto Art. 3.1.2 – Delimitazioni dell'assicurazione – Esclusioni)

Sono esclusi i danni:

- da montaggio e smontaggio, installazione, tests, non effettuati da personale della ditta costruttrice, o da Società ufficialmente distributrici e/o installatrici ovvero da personale tecnico specializzato dell'Assicurato;
- da trasporto con mezzi pubblici non di linea;
- al sistema operativo e al disco rigido dovuti a virus (anche se il danno è meccanico), al mancato riconoscimento della data e danni dovuti a programmi dannosi in genere;
- da errori umani nell'utilizzo della macchina;
- da smarrimento, appropriazione indebita, ammanchi, furto con destrezza.

Art. 3.2.3 – Beni non assicurati

- Programmi in applicazione al sistema operativo, anche se presenti nella memoria fissa.
- Dati contenuti nei programmi in applicazione al sistema operativo, anche se presenti nel disco fisso e sue estensioni esterne.
- Dischi e/o nastri amovibili.
- Accumulatori di corrente continua (batterie) salvo che il loro danneggiamento o la loro sottrazione avvenga in concomitanza con altri beni assicurati con la presente sezione.
- Sistemi operativi e piattaforme software (salvo quelle vendute con i singoli personal computer portatili e/o periferiche)
- Macchinari medicali, macchinari scientifici fuoriserie, macchinari subacquei o di utilizzo sotterraneo.
- Parti soggette a consumo predeterminato, lampade, sonde, se non danneggiate insieme al resto del macchinario assicurato.
- Prototipi di qualsiasi tipo.

Art. 3.2.4 – Somme assicurate

Le somme da assicurare devono corrispondere al totale valore di rimpiazzo a nuovo degli enti assicurati. L'assicurata è esentata dalla comunicazione del dettaglio dei beni, purché esista libro dei cespiti aziendali, fermo restando che deve essere in possesso di fatture e ricevute di pagamento di tutti i cespiti di proprietà assicurati, nonché, relativamente ai beni di terzi presi in leasing o in uso a qualsiasi titolo, dei contratti e impegni scritti dai quali si possa desumere il dettaglio delle caratteristiche di ogni singolo macchinario.

Art. 3.2.5 – Franchigie

Per ciascun sinistro, se non diversamente previsto, rimarrà a carico della Contraente uno scoperto del 10%, minimo € 150,00.

Art. 3.2.6 – Apparecchi di telefonia mobile

La Società risponde dei danni ad apparecchi aziendali di telefonia mobile soltanto se l'apparecchio è fornito di una delle seguenti caratteristiche tecniche di sicurezza e a condizione che questa venga utilizzata:

- digitazione di un numero di identificazione personale (pin) che insieme alla carta d'autorizzazione (carta SIM) ne permette l'utilizzo;
- facoltà del computer del gestore di rete di identificare gli apparecchi rubati segnalati ad ostacolare la comunicazione.

In caso di furto/furto con scasso resta a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 25% del danno indennizzabile.

In caso di furto dell'apparecchio da un autoveicolo la Società risponde soltanto se:

- il veicolo è provvisto di tetto rigido;
- il veicolo è parcheggiato e regolarmente chiuso;
- è dimostrabile che il furto/furto con scasso si sia verificato tra le ore 6.00 e le ore 24.00; (la limitazione oraria non è valida se il veicolo è parcheggiato in una autorimessa chiusa o in un parcheggio custodito).

Art. 3.2.7 – Estensioni

A parziale deroga di quanto previsto dagli articoli, che precedono, le garanzie contrattuali si intendono estese a comprendere:

- furto di macchinari in occasione del furto dell'automezzo di trasporto, avvenuto mediante effrazione dell'automezzo stesso;
- furto con destrezza avvenuto in occasione di incidente stradale che abbia coinvolto l'automezzo dove era riposto il macchinario assicurato;
- furto avvenuto a seguito di malore, perdita di coscienza, infortunio del portatore del macchinario;
- sono inclusi nel capitale assicurato anche la cavetteria ed eventuali accessori al servizio delle macchine portatili e/o mobili compresi "case" di trasporto, valigie, borse, ed altri simili strumenti di protezione.

ART. 3.3 – CONDIZIONI PARTICOLARI – VALIDE PER GLI ARTICOLI:

Art. 3.1 - Macchinario Elettronico non Portatile

Art. 3.2 - Macchinario Elettronico Portatile

Art. 3.3.1 – Deroga alla regola proporzionale

Eventuali eccedenze, fino al 20% delle somme assicurate, per ogni singola partita, da qualsiasi causa determinate, saranno ritenute, automaticamente, in garanzia senza alcun aggravio e pagamento di premio. Pertanto, in caso di sinistro, a parziale deroga del disposto all'art. 1907 Codice Civile, lo stesso troverà applicazione per la sola parte eccedente tale percentuale.

Art. 3.3.2 – Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 500.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettategli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Art. 3.3.3 – Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro

La Società rimborsa le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, con il massimo di € 100.000,00 per anno e per sinistro.

Art. 3.3.4 – Manutenzione ed assistenza tecnica (Macchinari in leasing)

Resta, espressamente, convenuto che la Società assicura i danni da guasti a macchinari in Leasing purché la proprietaria del bene locato si impegni a fare stipulare o a stipulare per conto del Conduttore alla scadenza della garanzia di fornitura un contratto di assistenza tecnica nella forma più estesa con il fabbricante o il fornitore del bene locato o con una ditta specializzata e autorizzata dagli stessi. Sono quindi esclusi dalla presente garanzia quei guasti per i quali la riparazione e la sostituzione dei pezzi rientrano nell'ambito del citato contratto di assistenza/manutenzione e, nel caso tale contratto non fosse stato stipulato o fosse inoperante, la Società pagherà unicamente i danni che non abbiano rapporto (diretto o remoto) con il mancato intervento di manutenzione o assistenza tecnica.

Art. 3.3.5 – Partecipazione a fiere, mostre, convegni

La Società si impegna a garantire i macchinari assicurati per un massimo di € 50.000,00 per ogni manifestazione, includendo anche il trasporto purché lo stesso sia organizzato ed effettuato tenendo conto delle particolarità di ciascuna singola macchina elettronica fissa/mobile ovvero delle prescrizioni ed istruzioni del costruttore per l'uso della macchina.

Eventuali maggiori coperture saranno oggetto di specifica pattuizione.

In caso di sinistro l'indennizzo sarà decurtato dei seguenti importi:

- 10%, in caso di furto e/o rapina durante il trasporto;
- 15%, in caso di atti vandalici o dolosi di terzi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio;
- 20%, in caso di furto avvenuto nei locali in cui sono esposte le cose assicurate, qualora il furto sia avvenuto come previsto dall'art. 3.1.12 – lettera c) – Estensioni;
- 10%, con il minimo di € 250,00 in caso di danno verificatosi durante le operazioni di carico e scarico.

Art. 3.3.6 – Maggiori costi

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, che provochi l'interruzione parziale o totale del funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

1. uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
2. applicazione di metodi di lavoro alternativi;
3. prestazioni di servizi da terzi;
4. lavoro straordinario, notturno o festivo.

La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- a) limitazione dell'attività dell'Assicurato e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio

- distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
 - c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od apparecchio distrutto o danneggiato;
 - d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò, se non altrimenti convenuto, anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio assicurati.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile. Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato. La somma assicurata per sinistro e per anno è di € 50.000,00 con il limite di € 3.000,00 al giorno ed un massimo indennizzabile di 15 giorni per sinistro.

La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.

Art. 3.3.7 – Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale di € 100.000,00 per tutte le ubicazioni, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni da interruzione o sospensione - totale o parziale - dell'utilizzo dei beni di terzi, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e fino alla concorrenza del 20% del massimale stesso. L'Assicurazione non copre i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati Terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.

L'assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento delle proprie responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica il disposto dell'art. 1917 del Codice Civile.

Art. 3.3.8 – Atti dolosi

La Società risponde anche dei danni avvenuti in conseguenza di scioperi, di sommosse, di tumulti popolari nonché dei danni dovuti ad atti vandalici e dolosi.

Tale garanzia è prestata con un limite di indennizzo annuo, per ogni partita, pari al 70% della relativa somma assicurata.

Per ogni sinistro si applica lo scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00.

Art. 3.3.9 – Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato

La Società risponde anche dei danni avvenuti in conseguenza di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, con esclusione dei danni causati di inquinamento e/o contaminazione (nucleare/batterologica, chimica o di qualunque altra natura).

Tale garanzia è prestata con un limite di indennizzo annuo pari al 70% della relativa somma assicurata.

Per ogni sinistro si applica lo scoperto del 15% con il minimo di € 3.000,00.

Art. 3.3.10 – Inondazioni, alluvioni, allagamenti

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da inondazioni, alluvioni, ed allagamenti in genere, anche per effetto di terremoto, compresi quelli d'incendio, esplosione, scoppio.

La Società non risponde:

- a) dei danni causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) dei danni ai beni all'aperto;
- c) dei danni alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia di € 1.000,00;
- in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro, somma superiore al 40% della relativa somma assicurata.

Art. 3.3.11 – Terremoto

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Società è obbligata per i danni indennizzabili in base all'art. 3.1. Macchinario elettronico non portatile e 3.2 - Macchinario elettronico portatile.

Per questa garanzia è fissato un limite di indennizzo annuo pari al 70% della relativa somma assicurata.

Il pagamento dell'indennizzo è effettuato per singolo sinistro previa detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 3.000,00.

Si precisa che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 (settantadue) ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina.

La Società

La Contraente

SEZIONE 4 – NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI

Art. 4.1 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, la Contraente o l'Assicurato deve:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
- 2) darne avviso al Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro dieci giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

La Contraente deve altresì:

- 1) fare, nei cinque giorni successivi – per quei casi di presunta origine dolosa - dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- 2) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna;
- 3) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 4.2 – Esagerazione dolosa del danno

La Contraente o l'Assicurato, che esagera, dolosamente, l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 4.3 – Determinazione del Danno

La Società liquiderà un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessive sostenute per:

A) **Danni suscettibili di riparazione:**

- **per Macchinario Elettronico non Portatile**

La Società liquiderà un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessive sostenute per:

- fornitura delle parti da rimpiazzare o del materiale impiegato nella riparazione, comprese le spese di trasporto anche a grande velocità (quelle col più veloce mezzo di trasporto necessario), le maggiorazioni di spesa per lavori notturni e festivi, compresi diritti doganali le tasse e l'IVA se non detraibili nei conti aziendali.
- la manodopera necessaria alla riparazione, montaggio e rimontaggio dell'ente danneggiato, calcolata secondo i prezzi medi di mercato.

Tutte le spese debbono intendersi coperte e rimborsabili, in quanto necessarie e sufficienti al ripristino dell'ente danneggiato nelle condizioni di funzionamento anteriori alla data del sinistro, rimanendo a carico dell'Assicurato ogni altra spesa resasi necessaria per modifiche o migliorie effettuate al momento delle riparazioni e per eventuali riparazioni provvisorie. Relativamente alle parti che non sono più in vendita, o non sono riparabili, la Società liquiderà una somma corrispondente al più recente costo di tali pezzi, (basandosi sull'ultimo listino in vigore) praticato dal fabbricante o dal rivenditore.

- **Per Macchinario Elettronico Portatile**

La Società liquiderà un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessive sostenute per:

- fornitura delle parti da rimpiazzare o del materiale impiegato nella riparazione, comprese le spese di trasporto, compresi i diritti doganali, le tasse e l'IVA se non detraibili nei conti aziendali;

- la manodopera necessaria alla riparazione, smontaggio e rimontaggio dell'ente danneggiato, calcolata secondo i prezzi medi di mercato.

Tutte le spese debbono intendersi indennizzabili se necessarie al ripristino dell'ente danneggiato nelle condizioni di funzionamento anteriori alla data del sinistro, rimanendo a carico dell'Assicurato ogni altra spesa sostenuta per modifiche, migliorie e per eventuali riparazioni provvisorie. Relativamente alle parti che non sono più in vendita, o non sono riparabili, la Società liquiderà una somma corrispondente al più recente costo di tali pezzi.

B) Danno totale

In caso di danno totale la Società liquiderà un indennizzo pari al valore di riacquisto sul mercato dell'ente distrutto o danneggiato e non riparabile, o rubato, o rapinato. Qualora l'ente assicurato non sia più reperibile sul mercato, sarà considerato il valore di riacquisto di un ente equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese effettivamente sostenute per:

- Smontaggio, rimozione, demolizione e sgombero per portarlo alla più vicina discarica.
- Trasporto a grande velocità (con il più veloce mezzo necessario) dell'apparecchiatura nuova c/o l'ubicazione del rischio.
- Montaggio, collaudo, messa a punto (se prima della consegna, anche provvisoria).
- Diritti doganali, dazi, Iva e/o altre tasse, nel caso non possano essere dedotte dalla contabilità aziendale o rimborsate dall'erario, o da altro ente pubblico.

Verrà considerato non suscettibile di riparazione e pertanto danno totale anche quello per il quale le spese di riparazione, determinate con i criteri sopra esposti, siano pari o superiori al costo di riacquisto dell'ente danneggiato, tenuto conto della vetustà e/o del suo deperimento per uso.

Art. 4.4 – Procedura per la valutazione del danno - Nomina dei Periti

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dalla Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 4.5 – Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- 3) verificare se l'Assicurato o la Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 4.1 - Obblighi in caso di sinistro della presente Sezione;
- 4) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate) al momento del sinistro, determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito alla presente Sezione Norme che Regolano la Gestione Sinistri, in particolare all'art. 4.3 - Determinazione del Danno;
- 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

Art. 4.6 – Onorari dei periti

La Società rimborserà fino alla concorrenza di € 50.000,00, per sinistro e per anno assicurativo la remunerazione dovuta dall'Assicurato per il lavoro svolto dai propri Periti e/ Consulenti e le relative spese al fine di produrre prove, quantificazione del danno, informazioni ed ogni altro elemento, che l'Assicurato sia tenuto a fornire alla Società in termini di polizza in caso di sinistro.

Art. 4.7 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al sinistro, la Società provvede al pagamento entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione ex art. 2742 c.c..

Art. 4.8 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza, non possono essere esercitati che dalla Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare alla Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 4.9 – Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo, la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata alle singole partite, salvo i maggiori importi rientranti nell'ambito di quanto disciplinato dall'art. 1914 Codice Civile.

Art. 4.10 – Chiusura inchiesta

La Società risarcirà il danno ai sensi di polizza, anche in assenza della chiusura della istruttoria eventualmente avviata dall'Autorità preposta, fermo il diritto della Società alla restituzione dell'importo risarcito, maggiorato degli interessi legali conteggiati dalla data dell'avvenuto risarcimento, qualora in seguito alla sentenza penale definitiva siano emerse cause di decadenza dal diritto all'indennizzo.

La Società

La Contraente

SEZIONE 5 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO E RIEPILOGO SOMME ASSICURATE
Art. 5.1 – Elementi per il calcolo del premio

Il premio è calcolato applicando i tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri di seguito indicati.

Art. 5.2 – Parametri per il calcolo del premio

Divisione Informatica	Valori assicurati	Tasso annuo finito ‰	Premio annuo finito
Roma - Via Fiume delle Perle, 24			
HW Elaboratori elettronici (Data Center/ Midranges)	€ 5.000.000,00		€
HW Macchinari fissi (PC, periferiche, stampanti)	€ 300.000,00		€
HW TLC – Apparati telecomunicazioni	€ 600.000,00		€
<i>HW Macchinari fissi c/o sedi provinciali PRA e delegazioni ACI su tutto il territorio nazionale</i>			
Server, Router, Switch	€ 600.000,00		€
HW Macchinari Mobili	€ 130.000,00		€
Roma - Via Cina, 413			
HW Macchinari fissi (PC, periferiche, stampanti)	€ 50.000,00		€
Roma – Via Solferino, 3			
HW Macchinari fissi (PC, periferiche, stampanti)	€ 250.000,00		€
	Totale premio annuo finito		€

La Società

La Contraente

ACI Informatica S.p.A.

CAPITOLATO TECNICO DI POLIZZA
LOTTO 1 AMBITO 1.2

COPERTURA ASSICURATIVA
INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE

CIG _____

Tra: ACI Informatica S.p.A.
Partita I.V.A./C.F.: 00883311003
con sede in: Via Fiume delle Perle 24 – 00144 Roma
e la Spett.le Compagnia Assicuratrice: _____

si stipula la presente

POLIZZA INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE N. _____

Contraente: ACI Informatica S.p.A.
Sede Legale: Via Fiume delle Perle 24 – 00144 Roma
Broker: Willis Italia S.p.A.
Decorrenza della copertura: ore 24:00 del 30/06/2025
Scadenza della copertura: ore 24:00 del 30/06/2028
Scadenze annuali: ore 24:00 del 30/06
Frazionamento: annuale
Regolazione premio: NO
Tacito rinnovo: NO

INDICE

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI	6
DEFINIZIONI COMUNI	6
DEFINIZIONI DI SETTORE	6
SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE	8
Art. 2.1 – Durata del contratto - Facoltà di recesso	8
Art. 2.2 – Gestione del contratto	8
Art. 2.3 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede	8
Art. 2.4 – Diminuzione del rischio	9
Art. 2.5 – Dolo e colpa grave	9
Art. 2.6 – Pagamento del premio - Termini di rispetto	9
Art. 2.7 – Recesso in caso di sinistro	10
Art. 2.8 – Assicurazione presso diversi Assicuratori – Altre assicurazioni	10
Art. 2.9 – Forma delle comunicazioni	10
Art. 2.10 – Assicurazione per conto di chi spetta	10
Art. 2.11 – Interpretazione del contratto	10
Art. 2.12 – Rinuncia alla rivalsa	10
Art. 2.13 – Obbligo di documentazione dei sinistri	10
Art. 2.14 – Estensione territoriale	11
Art. 2.15 – Rinvio alle norme di legge	11
Art. 2.16 – Oneri fiscali	11
Art. 2.17 – Foro Competente	11
Art. 2.18 – Tracciabilità dei flussi finanziari	11
Art. 2.19 – Obblighi della Contraente	11
Art. 2.20 – Ispezione delle cose assicurate	12
Art. 2.21 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro	12
Art. 2.22 – Disposizione finale	12
Art. 2.23 – Trattamento dei dati	12
Art. 2.24 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) - Territorialità	12
Art. 2.25 – Partecipazione delle Società – Associazione Temporanea di Imprese	12
SEZIONE 3 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO	14
Art. 3.1 – Oggetto dell'assicurazione	14
Art. 3.2 – Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni	14
Art. 3.3 – Cose assicurabili a condizioni speciali	15
Art. 3.4 – Copertura automatica nuovi Enti	16

SEZIONE 4 - CONDIZIONI PARTICOLARI	17
Art. 4.1 – Deroga alla regola proporzionale	17
Art. 4.2 – Parificazione ai danni da incendio	17
Art. 4.3 – Esplosioni e scoppi esterni	17
Art. 4.4 – Alimentazione degli impianti	17
Art. 4.5 – Implosione	17
Art. 4.6 – Rovina di ascensori	17
Art. 4.7 – Caduta di aeromobili e/o corpi volanti	17
Art. 4.8 – Onda sonora	17
Art. 4.9 – Urto veicoli	18
Art. 4.10 – Fumo	18
Art. 4.11 – Acqua condotta	18
Art. 4.12 – Rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro	18
Art. 4.13 – Danni conseguenziali	18
Art. 4.14 – Perdita pigioni	18
Art. 4.15 – Furto di fissi ed infissi	18
Art. 4.16 – Fenomeno elettrico	19
Art. 4.17 – Ricovero automezzi	19
Art. 4.18 – Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro	19
Art. 4.19 – Onorari dei periti, Consulenti e professionisti	19
Art. 4.20 – Anticipi sulla liquidazione del sinistro	19
Art. 4.21 – Ricorso terzi	19
Art. 4.22 – Eventi atmosferici	20
Art. 4.23 – Neve, ghiaccio, gelo	21
Art. 4.24 – Acqua piovana	21
Art. 4.25 – Scioperi, tumulti popolari e sommosse, terrorismo e sabotaggio, atti vandalici e dolosi	21
Art. 4.26 – Inondazioni, alluvioni, allagamenti	22
Art. 4.27 – Esonero dichiarazione sinistri pregressi	22
Art. 4.28 – Oneri di ricostruzione ad Enti e/o Autorità pubbliche	23
Art. 4.29 – Vicinanze pericolose	23
Art. 4.30 – Indennizzo separato per partita	23
Art. 4.31 – Dispersione di liquidi	23
Art. 4.32 – Spese di ricerca e riparazione guasti	23
Art. 4.33 – Chiusura inchiesta	23
Art. 4.34 – Terremoto	23
Art. 4.35 – Costi di rimozione e protezione degli enti relativi al “Contenuto”	24
Art. 4.36 – Riparazioni urgenti	24

Art. 4.37 – Indennità supplementare	24
Art. 4.38 – Maggiori costi.....	24
Art. 4.39 – Assicurazione per conto di chi spetta.....	25
Art. 4.40 – Franamento, Smottamento, cedimento del terreno	25
SEZIONE 5 – NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA FURTO E RAPINA DEI PORTAVALORI	26
Art. 5.1 – Oggetto dell’assicurazione.....	26
Art. 5.2 – Soggetti assicurati	26
Art. 5.3 – Spese ammortamento titoli.....	26
Art. 5.4 – Rapina.....	27
Art. 5.5 – Esclusioni	27
SEZIONE 6 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI	28
Art. 6.1 – Obblighi in caso di sinistro	28
Art. 6.2 – Esagerazione dolosa del danno	28
Art. 6.3 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno	28
Art. 6.4 – Procedura per la valutazione del danno - Nomina dei Periti.....	29
Art. 6.5 – Mandato dei Periti	29
Art. 6.6 – Pagamento dell’indennizzo.....	29
Art. 6.7 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	30
Art. 6.8 – Limite massimo dell’indennizzo	30
SEZIONE 7 – DETERMINAZIONE DEL PREMIO E RIEPILOGO SOMME ASSICURATE	31
Art. 7.1 – Elementi per il calcolo del premio	31
Art. 7.2 – Parametri per il calcolo del premio	31

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

DEFINIZIONI COMUNI

Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione.
Assicurato:	il soggetto, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Broker:	Willis Italia S.p.A..
Contraente:	ACI Informatica S.p.A.
Franchigia:	la parte di danno espressa in cifra fissa che per ciascun sinistro viene dedotta dall'indennizzo e resta a carico della Contraente o dell'Assicurato.
Indennizzo/Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Polizza:	il documento che prova e regola l'assicurazione.
Premio:	la somma dovuta dalla Contraente alla Società.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne.
Scoperto:	la parte di danno espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dall'indennizzo e resta a carico della Contraente o dell'Assicurato.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Società:	l'Impresa assicuratrice delegataria nonché le eventuali imprese coassicuratrici.

DEFINIZIONI DI SETTORE

Assicurazione a Primo Rischio Assoluto:	<p>l'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale.</p> <p>A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, il valore del recupero spetterà all'Assicurata fino a concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione, il resto spetterà alla Società.</p>
Dipendenti:	tutti coloro che prestano la propria attività anche temporaneamente o saltuariamente.
Estorsione:	come definita all'art. 629 del Codice Penale.

Fabbricato:	per fabbricato s'intende l'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrato, nonché tutte le sue pertinenze, quali centrali termiche, cabine elettriche, gruppi elettrogeni, box, recinzioni, cancelli e simili purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione (antintrusione, telefonia, ecc.), ivi compresi tappezzeria, tinteggiature e moquette, affreschi, mosaici.
Furto:	l'impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene.
Opere d'arte:	quadri in genere e quadri di autore, dipinti, mobili, mobili antichi, tappeti, monete, sculture, arazzi, mosaici, affreschi, statue, bronzetti, cere, raccolte scientifiche anche di valore storico, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere anche museali; manoscritti e materiale bibliografico in genere di valore scientifico e/o storico e/o artistico e/o letterario; cose aventi valore artistico od affettivo, servizi di argenteria ed altri oggetti che possono essere identificati come tali. In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme la Società è tenuta ad indennizzare il solo valore intrinseco dell'oggetto sinistrato (o parte di esso) tenendo conto però, secondo quanto affermato dai Periti, del valore più elevato dell'oggetto stesso derivante dalla sua qualità di parte di un insieme, raccolta o collezione.
Partita di polizza:	raggruppamento di beni al quale viene attribuito, ai fini assicurativi, un unico valore cumulativo ed applicato un unico tasso.
Contenuto:	contenuto in genere comprese le merci con la sola esclusione: <ul style="list-style-type: none">▪ di quanto definito alla voce fabbricati;▪ dei veicoli iscritti al PRA; di quanto assicurato con la polizza "Elettronica" di cui al lotto 1 ambito 1.1.
Rapina:	la sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene.
Stabilimenti:	gli Uffici principali e distaccati, i Magazzini, i Depositi e qualsiasi altro locale, ubicazione e/o dipendenza nella quale o attraverso la quale l'Assicurata esercita la propria attività.
Servizio Esterno:	si intende esclusivamente quello svolto al di fuori dei locali dell'assicurato.
Valori:	denaro, titoli, vaglia, buoni carburante, buoni pasto, documenti di riconoscimento anche in bianco, francobolli, valori in genere, nonché, preziosi, il tutto sia di proprietà dell'Assicurata che di terzi e del quale l'Assicurata stessa sia responsabile.

La Società

La Contraente

SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 2.1 – Durata del contratto - Facoltà di recesso

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 30.06.2025, e scadenza alle ore 24.00 del 30.06.2028, con scadenze annuali intermedie al 30 giugno di ciascun anno, e con espressa esclusione del tacito rinnovo.

Alla scadenza del contratto è facoltà della Contraente richiedere una proroga dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023, che la Società è tenuta a concedere, alle medesime condizioni normative ed economiche vigenti; tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 12 mesi complessivamente decorrenti dalla scadenza o cessazione (tutti i casi di cessazione, anche anticipata, del contratto).

Qualora l'Assicurazione sia stipulata per una durata poliennale, cioè pari o superiore a due anni, è facoltà di ciascuna delle Parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione a mezzo raccomandata inviata dall'una all'altra parte almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza; resta inteso che in caso di recesso notificato dalla Società alla Contraente ai sensi del presente comma, la Contraente potrà richiedere la proroga dell'assicurazione per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.

Per le proroghe di cui sopra, alla Società spetterà per ogni giorno di copertura un importo di premio che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza.

La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà, nei limiti di cui all'art. 120, comma 9, del Codice, di richiedere un aumento delle prestazioni/fornitura fino a concorrenza del quinto del valore complessivo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario per importi comprensivi di Iva e/o altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

La stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) del Codice fino al 10% del valore contrattuale nei seguenti casi: ovvero a seguito dell'intervenuto cambio broker, qualora le condizioni risultino peggiorative per l'Operatore Economico, ACI Informatica provvederà ad aggiornare il valore del premio assicurativo riconosciuto all'Operatore Economico in linea con i nuovi valori riconosciuti al broker.

Art. 2.2 – Gestione del contratto

La Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato Willis Italia S.p.A. - sede legale in Via Pola, 9 - 20124 Milano C.F./P. IVA /n. Iscrizione Registro Imprese MI - 03902220486 Registro Unico Intermediari: B000083306, ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i..

La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente dal Broker medesimo. Inoltre, riconosce che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, la Contraente è tenuta a fare alla Società e viceversa, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker.

La Società prende atto che il pagamento del premio annuo di polizza, come eventuali ratei e/o regolazioni, verrà effettuato direttamente dalla Contraente alla Società, senza transitare per il broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 0,10% del premio imponibile e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per la Contraente.

Art. 2.3 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894, 1898 c.c. l'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte della Contraente/Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della medesima, nonché qualsiasi errore ed omissione non intenzionale od involontario dello stesso, dei suoi amministratori e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni

non siano avvenute con dolo.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività della Contraente/Assicurato a seguito di variazione della normativa vigente regolante l'attività della Contraente medesima.

La Società rinuncia ad esercitare le azioni di annullamento e di recesso dal contratto ed ha la facoltà di richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. La Contraente ha la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di sovrappremio proposta, dandone comunicazione alla Società entro 30 giorni.

In caso di mancata accettazione ovvero nel caso in cui tale termine sia decorso infruttuosamente, la Società potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'art.2.1 - Durata del contratto - Facoltà di recesso.

Art. 2.4 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione della Contraente (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 60 giorni dalla comunicazione.

Art. 2.5 – Dolo e colpa grave

Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da comportamenti gravemente colposi ai sensi dell'art. 1900 c.c., della Contraente, dell'Assicurato, del Beneficiario nonché da comportamenti dolosi o gravemente colposi delle persone di cui la Contraente deve rispondere a norma di legge.

La Società rinuncia al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di Amministratori e Dipendenti della Contraente, salvo il caso in cui il danno sia ascrivibile a dolo o colpa grave giudizialmente accertata dalla Corte dei Conti con sentenza passata in giudicato.

Art. 2.6 – Pagamento del premio - Termini di rispetto

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1901 del c.c., l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. La Contraente è obbligata a pagare la prima rata di premio alla Società entro 60 giorni dalla data di effetto della polizza.

Se la Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c..

I termini di cui sopra valgono anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma e qualora la Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga; tali termini decorrono dalla data di ricevimento del documento formalmente ritenuto corretto.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Inoltre, ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dalla Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- al ricevimento da parte della Contraente, del nulla osta nei confronti della Società, al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo, la Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i trenta giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che la Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la

stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, artt. 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Art. 2.7 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione mediante lettera raccomandata o PEC. Il recesso ha effetto alla scadenza dell'annualità indicata nel presente contratto; ovvero, se comunicato meno di 90 giorni prima di detta scadenza, alla scadenza annua successiva.

In caso di recesso da parte della Società la comunicazione deve contenere specifica indicazione del sinistro in base al quale la Società ha scelto di avvalersi della presente facoltà e tutti i dati di cui all'art. 2.13 – Obbligo di documentazione dei sinistri necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo.

Si precisa che in assenza dei dati richiamati la comunicazione della facoltà di recesso deve intendersi come non perfezionata.

Art. 2.8 – Assicurazione presso diversi Assicuratori – Altre assicurazioni

In deroga a quanto disposto dall'art. 1910 C.C la Contraente e gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Fermo restando che in caso di sinistro, la Contraente e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, e la Società risponderà nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 c.c., rinunciando al diritto di recesso.

Art. 2.9 – Forma delle comunicazioni

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.

Art. 2.10 – Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dalla Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'Assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dalla Contraente.

Art. 2.11 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole alla Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 2.12 – Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllanti, controllate e collegate ed i Clienti, a sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 127/91, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 2.13 – Obbligo di documentazione dei sinistri

La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire alla Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro, di data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita alla Contraente, per il tramite del broker, mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dalla Contraente stessa. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono alla Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 2.14 – Estensione territoriale

La garanzia è operante nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano e concerne Sedi, depositi, filiali, uffici ed altre dipendenze nelle quali la Contraente svolga la propria attività.

Art. 2.15 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 2.16 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

Art. 2.17 – Foro Competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia che potrebbe sorgere in applicazione della presente polizza è quello ove ha sede la Contraente.

Art. 2.18 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Art. 2.19 – Obblighi della Contraente

La presente assicurazione è stipulata per conto altrui; pertanto, gli obblighi derivanti dalla polizza devono

essere adempiuti dalla Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato così come stabilito dall'art. 1891 del c.c.

Art. 2.20 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha il diritto, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e riservatezza che caratterizzano l'attività svolta dalla Contraente, di visitare le cose assicurate.

Art. 2.21 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro vale quanto previsto al successivo Art. 6.1 - Obblighi in caso di sinistro.

Art. 2.22 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).

Art. 2.23 – Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i e Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle Parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 2.24 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) - Territorialità

Tale clausola sarà definita dall'Assicuratore aggiudicatario del presente Contratto

Art. 2.25 – Partecipazione delle Società – Associazione Temporanea di Imprese

(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

⇒ Compagnia _____	Società mandataria	_____	Quota xx%
⇒ Compagnia _____	Società mandante	_____	Quota xx%
⇒ Compagnia _____	Società mandante	_____	Quota xx%

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

In caso di coassicurazione

L'assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate.

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel "Riparto".

Ciascuna Società è tenuta alle prestazioni previste dal contratto in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

In caso di sinistro la Società Delegataria gestirà e definirà la liquidazione dei danni e le Società Coassicuratrici si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Delegataria, concorrendo nel pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da esse assicurata, ed esclusa ogni responsabilità solidale.

Le Compagnie coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria e della Contraente.

Ogni comunicazione data o ricevuta dalla Delegataria si intende data o ricevuta nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

I premi di polizza verranno corrisposti dalla Contraente al Broker che li rimetterà unicamente alla Compagnia Delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici.

Con la firma della presente polizza o dell'offerta economica in sede di gara, le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto; pertanto, la firma apposta dalla Società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

⇒ Compagnia ... Quota ... % - Delegataria

⇒ Compagnia ... Quota ... %

⇒ Compagnia ... Quota ... %

La Società

La Contraente

SEZIONE 3 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante il periodo di vigenza della presente polizza. Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti d'assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole alla Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 3.1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare la Contraente/l'Assicurato per i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio (anche accidentale da ordigni esplosivi);
- autocombustione;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

La Società indennizza, altresì, i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m da esse.

Sono inoltre compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità o quelli arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

Art. 3.2 – Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato/la Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato/la Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo dell'Assicurato e/o della Contraente;
- d) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- e) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- f) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
- g) **Malattie Trasmissibili:** A parziale modifica delle condizioni di polizza si intende inoltre escluso qualunque pagamento o indennizzo per o in relazione a qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualunque natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di quest'ultima.

Per Malattia Trasmissibile si intende qualunque patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualunque organismo a un altro organismo, ove:

- (i) per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno, e
- (ii) il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e
- (iii) la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati

Ai fini della presente clausola si precisa che perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell'attività.

La presente clausola si applica a tutte le estensioni di copertura, coperture aggiuntive, eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie di copertura.

Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono invariati.

h) **Cyber Clause:** Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:

1. manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
2. utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
3. riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche;
4. trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
5. computer hacking;
6. computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc.);
7. funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;
8. elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato);
9. qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
10. violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, e successive modifiche ed integrazioni;

salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio.

Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.

Per **Computer Virus** si intende un programma software in grado di riprodursi e installarsi autonomamente, o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e apparecchiature causando:

- modifica dei programmi software e/o;
- riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi.

Art. 3.3 – Cose assicurabili a condizioni speciali

Sono compresi in garanzia e pertanto indennizzabili:

- entro il limite dell'1 per cento del valore assicurato per la partita "Contenuto":
 - a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
 - entro il limite del 2 per cento del valore assicurato per la partita "Contenuto":
-

- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici;
- d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), c) e d), la Società rimborsa il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate siano state riparate o ricostruite.

Art. 3.4 – Copertura automatica nuovi Enti

Premesso che gli aumenti e/o le diminuzioni conseguenti all'Assicurazione dovranno essere comunicati dalla Contraente alla Società alla fine di ogni annualità assicurativa, si conviene di ritenere automaticamente assicurati anche eventuali nuovi insediamenti sopravvenuti nel corso dell'annualità assicurativa stessa. Il suddetto automatismo sarà valido per enti il cui valore di ricostruzione a nuovo, per singola ubicazione, non superi € 2.000.000,00. Qualora il valore fosse superiore, la copertura potrà essere prestata solo dietro specifica pattuizione tra le Parti.

La Società

La Contraente

SEZIONE 4 - CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 4.1 – Deroga alla regola proporzionale

Eventuali eccedenze, fino al 20% delle somme assicurate, per ogni singola partita, da qualsiasi causa determinate, saranno ritenute automaticamente in garanzia senza alcun aggravio e pagamento di premio. Pertanto, in caso di sinistro, a parziale deroga del disposto all'art. 1907 Codice Civile, lo stesso troverà applicazione per la sola parte eccedente tale percentuale.

Art. 4.2 – Parificazione ai danni da incendio

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 Codice Civile, sono parificati ai danni di incendio e quindi ricompresi nelle spese di salvataggio in maniera esplicita, oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire od arrestare l'evento dannoso sia esso da incendio o da uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza. Sono altresì compresi i danni prodotti agli enti assicurati dagli impianti fissi di estinzione.

Art. 4.3 – Esplosioni e scoppi esterni

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni e scoppi esterni, verificatisi per cause indipendenti dalle attività dichiarate in polizza, escluse distruzioni e danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi.

Art. 4.4 – Alimentazione degli impianti

La Società prende atto che, per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento, condizionamento, distribuzione di energia elettrica, l'Assicurato può fare uso di qualsiasi combustibile in quantità necessaria per il funzionamento degli impianti stessi. È pertanto tollerata l'esistenza di depositi e/o serbatoi, interrati o non, di detti combustibili.

Art. 4.5 – Implosione

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da "Implosione" intendendosi per tali i danni avvenuti per improvviso schiacciamento o rottura di corpi cavi soggetti a pressione esterna superiore a quella interna.

Art. 4.6 – Rovina di ascensori

La Società si obbliga a rimborsare i costi necessari per ricostruire o riparare i fabbricati o parti di essi in conseguenza di rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni.

Art. 4.7 – Caduta di aeromobili e/o corpi volanti

La Società risponde dei danni che la caduta di corpi volanti e/o orbitanti, loro parti o cose da essi trasportate, di meteoriti può cagionare agli enti assicurati anche quando non vi sia sviluppo di incendio.

Art. 4.8 – Onda sonora

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

Art. 4.9 – Urto veicoli

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via.

Art. 4.10 – Fumo

La Società risponde dei danni materiali e diretti, arrecati agli enti assicurati, da fumo, gas o vapori sviluppati o fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

Art. 4.11 – Acqua condotta

La Società risponde dei danni materiali e diretti, cagionati agli enti assicurati, da fuoriuscita di acqua e da rigurgiti di fogne a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e termici esistenti nei fabbricati assicurati e contenenti gli enti medesimi.

La Società non risponde:

- a) dei danni dovuti ad umidità e stillicidio;
- b) dei danni derivati da gelo;
- c) dei danni provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione e relative alimentazioni.

La Società, ai fini della presente estensione, non corrisponderà somma superiore ad € 50.000,00 per sinistro e per anno con franchigia di € 250,00.

Art. 4.12 – Rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro

La Società si obbliga a rimborsare l'Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro pertinenti ai fabbricati assicurati in polizza.

La garanzia è prestata, per ciascun fabbricato, fino alla concorrenza di € 20.000,00 per anno con il limite di € 1.500,00 per ogni lastra, con franchigia di € 250,00.

Art. 4.13 – Danni consequenziali

La Società risponde dei danni materiali e diretti, subiti dagli enti assicurati, a causa delle seguenti circostanze:

- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento o di refrigerazione;
- colaggio o fuoriuscita dei fluidi;

purché tali circostanze siano conseguenti ad eventi garantiti in polizza, i quali abbiano dato luogo a danno risarcibile con la polizza stessa.

Art. 4.14 – Perdita pigioni

La Società risponde dei danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento dei fabbricati assicurati fino alla concorrenza, per singola unità immobiliare, della pigione annua.

Art. 4.15 – Furto di fissi ed infissi

La Società risponde dei danni da furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri, fino alla concorrenza di € 10.000,00 per anno, con franchigia di € 250,00.

Art. 4.16 – Fenomeno elettrico

La Società risponde dei danni agli enti, inclusi nelle partite “Fabbricato” e “Contenuto”, per effetto di corrente, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati.

Resta convenuto ai fini della presente garanzia che:

- in nessun caso la Società rimborserà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, somma superiore ad € 100.000,00;
- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di € 500,00.

Art. 4.17 – Ricovero automezzi

Nei vari locali di proprietà e/o in uso alla Contraente possono essere ricoverati automezzi e /o veicoli in genere di sua proprietà e/o di dipendenti e/o di terzi. A deroga di quanto previsto dalla definizione “Contenuto” gli stessi s’intendono compresi ed assicurati con la partita stessa. Le garanzie della presente polizza sono prestate in secondo rischio rispetto ad altre eventuali coperture esistenti.

Art. 4.18 – Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro

La Società rimborsa, entro il limite di € 150.000,00, le spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza – compresi quelli rientranti nella categoria “Tossici e nocivi” di cui al D.P.R. n. 915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, ed esclusi quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.19 – Onorari dei periti, Consulenti e professionisti

La Società rimborserà fino alla concorrenza di un importo massimo di € 25.000,00, per sinistro e per anno assicurativo, la remunerazione dovuta dall’Assicurato per il lavoro svolto dal proprio Perito e le relative spese al fine di produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento che l’Assicurato sia tenuto a fornire alla Società in termini di polizza in caso di sinistro; nonché la remunerazione secondo la tabella dell’ordine professionale del consulente interpellato, le spese sostenute per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno, causato da ogni rischio assicurato sulle partite “Fabbricati” e “Contenuto” ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

Art. 4.20 – Anticipi sulla liquidazione del sinistro

La Contraente ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto, partita per partita, pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, con o senza pre-stima del danno, a condizione che non siano sorte contestazioni, partita per partita, sull’indennizzabilità del danno.

Se la contestazione sorgesse su una o più partite, resta stabilito il pieno diritto all’ottenimento dell’acconto per le restanti partite, purché l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00, l’acconto non potrà essere superiore a € 2.000.000,00.

L’obbligazione della Società verrà posta in essere dopo novanta giorni dalla data di denuncia di sinistro, sempreché siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta di anticipo.

Art. 4.21 – Ricorso terzi

Dietro corresponsione dello specifico premio pattuito, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza di € 3.000.000,00 per sinistro/anno e complessivamente per tutte le ubicazioni, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da mancato inizio, interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per la presente garanzia.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenzione a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non è comunque considerato terzo il Legale Rappresentante della Contraente.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 Codice Civile.

Art. 4.22 – Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni:

1. materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati e non;
2. di bagnamento, che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto 2.;
- b) subiti da:
 - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
 - enti all'aperto relativi alla partita "Contenuto", ad eccezione di quelle installazioni fisse, che, per loro uso e destinazione, devono stare all'aperto;
 - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere per somme in eccesso ad € 20.000,00 per sinistro;
 - lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine, per somme in eccesso ad € 20.000,00 per sinistro.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di scoperto del 10% con il minimo di € 500,00;
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore al 70% della somma complessivamente assicurata per fabbricato, macchinari, arredamento, attrezzature e merci e beni assicurati a condizioni speciali.

Art. 4.23 – Neve, ghiaccio, gelo

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- a) crollo totale o parziale o lesione di fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere, causati dal peso di neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere;
- b) caduta di oggetti, strutture e loro parti, alberi, rami, causata dal peso di neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
- c) infiltrazioni all'interno dei fabbricati di neve, nevischio, ghiaccio, grandine o acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
- d) gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere di servizio dei fabbricati e/o dell'attività della Contraente, purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedente il sinistro.

La Società, ai fini della presente estensione, non corrisponderà somma superiore al 30% della somma complessivamente assicurata per Fabbricato e Contenuto, scoperto 10% minimo € 1.000,00 e massimo € 50.000,00 per sinistro.

Art. 4.24 – Acqua piovana

La Società si obbliga a rimborsare l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana;
- c) i danni indiretti, consequenziali o di inattività di qualsiasi genere e specie;
- d) i danni alle merci poste a meno di 12 cm. sul livello del pavimento dei locali.

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di € 1.500,00 ed in nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro e per anno assicurativo somma superiore ad € 100.000,00.

Art. 4.25 – Scioperi, tumulti popolari e sommosse, terrorismo e sabotaggio, atti vandalici e dolosi

La Società risponde:

- dei danni causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- degli altri danni causati agli enti assicurati da persone, anche dipendenti dell'Assicurato, che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio;
- dei danni causati agli enti assicurati da persone (anche dipendenti dell'Assicurato) che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi.

Qualora le persone occupino il fabbricato assicurato per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non rimborserà la distruzione, i guasti o danneggiamento diversi da quelli da incendio, esplosione, scoppio anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Ai fini della presente polizza, per terrorismo s'intende qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà,

causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

La Società non risponde dei danni:

- a) verificatisi in occasione di guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
- b) perdite, costi o spese direttamente o indirettamente derivanti da ogni contaminazione biologica, chimica, nucleare o radioattiva;
- c) verificatisi in occasione di esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali fenomeni), anche se i fenomeni medesimi risultassero causati da incendio o altro evento per il quale è prestata la presente garanzia;
- d) causati da dolo dell'Assicurato;
- e) di furto, rapina, estorsione, saccheggio, smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- f) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati;
- g) verificatisi nel corso di confisca, requisizione, sequestro degli enti assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, statale o locale, od in occasione di serrata;
- h) causati da interruzione di processi di lavorazione, alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, alterazione od omissione di controlli o manovre.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00;
- in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro, somma superiore al 70% della somma complessivamente assicurata per fabbricato e Contenuto, con il massimo di € 2.500.000,00.

Art. 4.26 – Inondazioni, alluvioni, allagamenti

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti da inondazioni, alluvioni, ed allagamenti in genere, anche per effetto di terremoto, compresi quelli d'incendio, esplosione, scoppio.

La Società non risponde:

- a) dei danni causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) dei danni a enti mobili all'aperto;
- c) dei danni alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia del 10% con il minimo di € 2.000,00;
- in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro, somma superiore al 70% della somma complessivamente assicurata per fabbricato, macchinari, arredamento, attrezzature e merci e beni assicurati a condizioni speciali, con il limite di € 2.000.000,00.

Art. 4.27 – Esonero dichiarazione sinistri pregressi

La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito gli enti oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza di assicurazione non può essere invocato dalla Società come motivo di non risarcibilità di un eventuale sinistro.

Art. 4.28 – Oneri di ricostruzione ad Enti e/o Autorità pubbliche

Si dà atto che nella somma assicurata per la voce “*Fabbricati*” sono compresi anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull’Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

Art. 4.29 – Vicinanze pericolose

La Contraente è sollevata dell’obbligo di dichiarare se, in contiguità o a distanza minore di metri 20 dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistano cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

Art. 4.30 – Indennizzo separato per partita

Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato, su richiesta della Contraente, per ciascuna partita di polizza separatamente considerata.

Art. 4.31 – Dispersione di liquidi

La Società risponde dei danni di dispersione dei liquidi contenuti in serbatoi ed impianti, compresi gli impianti di estinzione, a seguito di guasto o rottura dei suddetti.

La Società non risponde:

- a) dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- b) dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- c) dei danni causati da altri enti dalla dispersione del liquido;
- d) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, la Società pagherà il 90% dell’indennizzo, restando il rimanente 10% a carico dell’Assicurato senza che egli o la Contraente possano farlo assicurare ad altri, pena la decadenza del diritto all’indennizzo.

In nessun caso, la Società corrisponderà somma maggiore di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 4.32 – Spese di ricerca e riparazione guasti

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita d’acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento, posti al servizio del fabbricato, risarcibile in base alla presente polizza, indennizza anche le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.

In nessun caso la Società rimborserà per ciascun sinistro e per anno assicurativo un importo superiore ad € 25.000,00 con una franchigia di € 250,00.

Art. 4.33 – Chiusura inchiesta

La Società risarcirà il danno ai sensi di polizza, anche in assenza della chiusura della istruttoria eventualmente avviata dall’Autorità preposta, fermo il diritto della Società alla restituzione dell’importo risarcito, maggiorato degli interessi legali conteggiati dalla data dell’avvenuto risarcimento, qualora in seguito alla sentenza penale definitiva siano emerse cause di decadenza dal diritto all’indennizzo.

Art. 4.34 – Terremoto

La Società risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto del terremoto, intendendosi per tale sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Società risponde altresì anche se non vi è stato incendio, esplosione e scoppio dei danni materiali e diretti dovuti a crolli, distruzioni, guasti e danneggiamenti in genere subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione proveniente da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da eruzione vulcanica e da maremoto;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate e comprese come previsto all'Art. 4.18 - Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro.

Resta inoltre convenuto che, agli effetti della presente garanzia:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari all'1% della somma assicurata con il minimo di € 20.000,00. Il massimo indennizzo sarà pari al 50% della somma assicurata con il massimo di € 2.000.000,00.

Art. 4.35 – Costi di rimozione e protezione degli enti relativi al “Contenuto”

La Società rimborsa, altresì, entro il limite del 10 % dell'ammontare del danno, le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare enti relativi al “Contenuto” (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Art. 4.36 – Riparazioni urgenti

In caso di sinistro risarcibile a termini di polizza, la riparazione del danno può essere subito iniziata dopo l'avviso di evento alla Società, qualora l'importo del danno sia inferiore ad € 20.000,00, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dalla Contraente, o dall'Assicurato, non avviene entro 5 giorni dall'avviso, questi può prendere tutte le misure necessarie, fermi comunque gli obblighi previsti dalle norme che regolano l'Assicurazione.

Qualora l'Assicurato, o la Contraente, ometta di adempiere uno di tali obblighi può perdere totalmente, o parzialmente, il diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 4.37 – Indennità supplementare

La Società, per ogni sinistro liquidato a termini di polizza, corrisponderà un'indennità supplementare pari al 20% dell'ammontare del danno liquidabile.

Art. 4.38 – Maggiori costi

La Società riconosce all'Assicurato l'indennizzo delle spese, debitamente documentate e necessarie per il proseguimento dell'attività, sostenute in caso d'interruzione parziale o totale dell'attività dell'azienda assicurata a seguito di sinistro indennizzabile a termine di polizza. Tali spese devono essere sostenute entro il periodo di indennizzo e devono riguardare a titolo di esempio:

1. l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
2. lavoro straordinario, notturno o festivo;
3. la lavorazione presso terzi;
4. la fornitura di energia elettrica o termica presso terzi;
5. gli affitti dei locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i costi di trasferimento.

La Società non risponde delle maggiori spese e conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali e di forza maggiore, quali a titolo di esempio disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Per il periodo d'indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate, danneggiate o distrutte, e che avrà durata massima di 3 mesi dal verificarsi del sinistro. Non sono assicurabili spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo di indennizzo.

Il pagamento dell'indennizzo sarà massimo di € 250.000,00 (primo rischio assoluto) per evento e per sinistro con una franchigia di € 1.500,00.

Art. 4.39 – Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dalla Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti da eleggersi dalla Società e dalla Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dalla Contraente.

L'indennità che, a norma di quanto sopra sarà liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento dei terzi interessati.

Art. 4.40 – Franamento, Smottamento, cedimento del terreno

La Società indennizza i danni materiali diretti e/o consequenziali, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, subiti dai beni per effetto di franamento, smottamento, cedimento del terreno ancorché causati da inondazione o alluvione o allagamenti o da evento sismico.

Il pagamento dell'indennizzo sarà massimo di € 500.000,00 per evento e per sinistro con uno scoperto del 10%.

La Società

La Contraente

SEZIONE 5 – NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA FURTO E RAPINA DEI PORTAVALORI

Art. 5.1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurata dei danni materiali e diretti derivanti dalla perdita dei valori, durante il loro trasporto, sotto la custodia di uno o più dipendenti, durante lo svolgimento del servizio esterno e sino alla consegna agli aventi diritto.

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante il periodo di vigenza della presente polizza.

Art. 5.2 – Soggetti assicurati

L'assicurazione si riferisce a portavalori nominativamente indicati con facoltà, in qualsiasi caso di impedimento, di sostituire la persona nominata con altra scelta fra altre pure nominate.

Si assicurano - denaro, carte valori e titoli di credito in genere, preziosi ed altri valori contro:

- 1) il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- 2) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
- 3) il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- 4) la rapina

commessi sulle persone nominate nel modulo di polizza, adibite al trasporto dei suddetti valori entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, mentre nell'esercizio delle loro funzioni, detengono i valori stessi.

Le persone nominate, in caso di temporaneo impedimento, senza obbligo di informarne la Società, possono essere sostituite soltanto con una di quelle designate nel modulo di polizza a farne le veci. Pertanto, in contemporaneo servizio non potrà esservi un numero di persone superiore a quello assicurato.

L'assicurazione è operante alla condizione che le persone incaricate:

- non abbiano menomazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio;
- siano di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 65;
- non siano altrimenti assicurate contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto di valori.

Qualora venisse meno uno di tali requisiti, la garanzia per il portavalori interessato cessa automaticamente.

I trasporti di denaro e valori devono essere effettuati alle condizioni che seguono, essenziali per l'efficacia del contratto:

- a) fino ad € 25.000,00 dal portavalori nominalmente indicato o suo sostituto, con qualsiasi mezzo di locomozione e/o a piedi;
- b) da € 25.001,00 ad € 150.000,00, dal portavalori nominalmente indicato o suo sostituto, accompagnato da almeno un dipendente dell'Assicurato, munito di arma da fuoco e con qualsiasi mezzo di locomozione e/o a piedi;
- c) da € 150.001,00 ad € 300.000,00, dal portavalori nominalmente indicato o suo sostituto, accompagnato da un dipendente dell'Assicurato a bordo di un veicolo seguito da altro autoveicolo con almeno due Agenti delle Forze dell'Ordine che devono scortare i portavalori anche nelle operazioni di carico e scarico.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto con uno scoperto del 10%.

Art. 5.3 – Spese ammortamento titoli

L'assicurazione comprende l'indennizzo delle spese sostenute dall'Assicurato, relative alla procedura di ammortamento dei titoli.

Art. 5.4 – Rapina

Limitatamente alla garanzia rapina si precisa che l'assicurazione è estesa anche a quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Art. 5.5 – Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatesi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosione anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave dalla Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata.

La Società

La Contraente

SEZIONE 6 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI

Art. 6.1 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, la Contraente o l'Assicurato deve:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
- 2) darne avviso al Broker oppure alla Società entro dieci giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

La Contraente/l'Assicurato deve, altresì:

- 1) fare, per quei casi per i quali si presuppone che il sinistro sia stato causato dal comportamento doloso di una o più persone ancorché ignote, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- 2) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- 3) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 6.2 – Esagerazione dolosa del danno

La Contraente o l'Assicurato, che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose, che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, utilizza a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 6.3 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Per i **Fabbricati** ed il **Contenuto** il valore assicurato corrisponde al valore a nuovo, come appresso definito.

Premesso che per "*valore a nuovo*" s'intende convenzionalmente:

- per i Fabbricati il costo dell'integrale costruzione a nuovo di tutti i fabbricati assicurati, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per il Contenuto il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "*valore a nuovo*" alle seguenti condizioni:

- a. In caso di sinistro, si determina per ciascuna partita separatamente:
 - l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "*valore a nuovo*" non esistesse;
 - il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui al capoverso precedente, determina l'indennità complessiva calcolata in base al "*valore a nuovo*".
 - b. Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale, purché il rimpiazzo avvenga entro 24 mesi dal giorno del sinistro.
 - c. L'assicurazione in base al "*valore a nuovo*" riguarda soltanto Fabbricati e Contenuto di reparti in stato di attività. In caso di sinistro alle merci, attribuite come valore alla partita "Contenuto", l'indennizzo verrà
-

eseguito in base al costo di riapprovvigionamento al momento del sinistro, comprese le spese di trasporto, magazzinaggio, oneri fiscali e finanziari, sdoganamento e simili.

Art. 6.4 – Procedura per la valutazione del danno - Nomina dei Periti

L'ammontare del danno è concordato dalle parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dalla Contraente/Assicurato con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 6.5 – Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- 3) verificare se l'Assicurato o la Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 6.1 - Obblighi in caso di sinistro della presente sezione;
- 4) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate) al momento del sinistro, determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito all'art. 6.3 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno della presente sezione;
- 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero e le altre che, eventualmente, concorrono alla determinazione del danno, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

Art. 6.6 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione, ex art. 2742 del c.c..

Art. 6.7 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dalla Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare alla Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni, così effettuati, sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può, tuttavia, essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 6.8 – Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo, la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata alle singole partite, salvo i maggiori importi rientranti nell'ambito di quanto disciplinato dall'art 1914 Codice Civile.

La Società

La Contraente

SEZIONE 7 – DETERMINAZIONE DEL PREMIO E RIEPILOGO SOMME ASSICURATE

Art. 7.1 – Elementi per il calcolo del premio

Il premio è calcolato applicando i tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri all'art. 7.2 che segue.

Art. 7.2 – Parametri per il calcolo del premio

SEZIONE INCENDIO	Valori assicurati	Tasso annuo finito ‰	Premio annuo finito
Roma – Via Fiume delle Perle, 24			
Fabbricato – porzione (per conto di chi spetta)	€ 2.500.000,00		€
Contenuto	€ 800.000,00		€
Roma – Via Cina, 413			
Contenuto	€ 150.000,00		€
Roma – Via Solferino, 3			
Contenuto	€ 100.000,00		€
Ricorso terzi (per tutte le ubicazioni)	€ 3.000.000,00		€
	Totale premio annuo finito		€

SEZIONE FURTO - PORTAVALORI	Capitale assicurato per sinistro	Tasso annuo finito ‰	Premio annuo finito
D) Portavalori (elenco nominativo n. 5 assicurati)	€ 20.000,00		€
	Totale premio annuo finito		€

Totale premio annuo finito (Sezione Incendio e Furto-Portavalori)	€
--	----------

La Società

La Contraente

ACI Informatica S.p.A.

CAPITOLATO TECNICO DI POLIZZA
LOTTO 1 AMBITO 1.3

COPERTURA ASSICURATIVA
INFORTUNI CUMULATIVA
PROFESSIONALI ED EXTRA PROFESSIONALI

CIG _____

Tra: ACI Informatica S.p.A.
Partita I.V.A./C.F.: 00883311003
con sede in: Via Fiume delle Perle 24 – 00144 Roma
e la Spett.le Compagnia Assicuratrice: _____

si stipula la presente

POLIZZA INFORTUNI N. _____

Contraente: ACI Informatica S.p.A.
Sede Legale: Via Fiume delle Perle 24 – 00144 Roma
Broker: Willis Italia S.p.A.
Decorrenza della copertura: ore 24:00 del 30/06/2025
Scadenza della copertura: ore 24:00 del 30/06/2028
Scadenze annuali: ore 24:00 del 30/06
Frazionamento: annuale
Regolazione premio: SI
Tacito rinnovo: NO

INDICE

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI	5
SEZIONE 2 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	7
Art. 2.1 – Durata del contratto - Facoltà di recesso	7
Art. 2.2 – Gestione del contratto	7
Art. 2.3 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede	7
Art. 2.4 – Diminuzione del rischio	8
Art. 2.5 – Dolo e colpa grave	8
Art. 2.6 – Pagamento del premio - Termini di rispetto	8
Art. 2.7 – Retribuzione	9
Art. 2.8 – Regolazione del premio	9
Art. 2.9 – Recesso in caso di sinistro	10
Art. 2.10 – Assicurazione presso diversi Assicuratori – Altre assicurazioni	10
Art. 2.11 – Forma delle comunicazioni	10
Art. 2.12 – Interpretazione del contratto	10
Art. 2.13 – Persone non assicurabili	10
Art. 2.14 – Rinuncia alla rivalsa	10
Art. 2.15 – Obbligo di documentazione dei sinistri	10
Art. 2.16 – Validità territoriale	11
Art. 2.17 – Oneri fiscali	11
Art. 2.18 – Rinvio alle norme di legge	11
Art. 2.20 – Tracciabilità dei flussi finanziari	11
Art. 2.21 – Obblighi della Contraente	11
Art. 2.22 – Disposizione finale	11
Art. 2.23 – Trattamento dei dati	12
Art. 2.24 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) - Territorialità	12
Art. 2.25 – Partecipazione delle Società – Associazione Temporanea di Imprese	12
SEZIONE 3 – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI	14
Art. 3.1 – Oggetto e operatività dell’Assicurazione	14
Art. 3.2 – Precisazioni	14
Art. 3.3 – Assicurati	15
Art. 3.4 – Beneficiari	15

Art. 3.5 – Esclusioni	15
Art. 3.6 – Rischio volo	15
Art. 3.7 – Morte presunta	15
Art. 3.8 – Coma irreversibile	15
SEZIONE 4 – CONDIZIONI AGGIUNTIVE	17
Art. 4.1 – Indennità speciale per menomazioni estetiche	17
Art. 4.2 – Eventi bellici	17
Art. 4.3 – Invalidità permanente parziale maggiorata	17
Art. 4.4 – Rottura dei denti	17
Art. 4.5 – Ernie addominali da sforzo	17
Art. 4.6 – Malattie professionali	18
Art. 4.7 – Morte di entrambe i coniugi	18
Art. 4.8 - Aumento della somma assicurata in caso di morte dell'Assicurato per determinate cause	18
Art. 4.9 – Rimborso spese mediche	18
Art. 4.10 – Rimpatrio della salma	18
Art. 4.11 - Rischio in itinere	19
SEZIONE 5 – NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI	20
Art. 5.1 – Denuncia del sinistro e obblighi relativi	20
Art. 5.2 – Criteri di liquidazione	20
Art. 5.3 – Invalidità permanente	20
Art. 5.4 – Franchigia per Invalidità permanente	21
Art. 5.5 – Pagamento dell'indennizzo	21
Art. 5.6 – Cumulo di indennità	21
Art. 5.7 – Esonero dall'obbligo di denuncia di mutilazioni o difetti preesistenti	21
Art. 5.8 – Controversie sulla valutazione del danno	21
SEZIONE 6 – SOMME ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO	23
Art. 6.1 – Somme assicurate	23
Art. 6.2 – Limite catastrofale	23
Art. 6.3 – Conteggio del premio	23

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione.
Assicurato:	il personale dirigente, quadri e impiegati alle dipendenze della Contraente.
Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Attività Professionale	quella svolta per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività svolta, nessuna esclusa ovunque e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture. L'Assicuratore dichiara quindi di essere a conoscenza di tutte le attività svolte dalla Contraente. L'attività di cui sopra può essere svolta in regime di "lavoro agile" (c.d. Smart working) e/o di "telelavoro", in attuazione alla disciplina legislativa e contrattuale attualmente vigente in materia.
Beneficiario:	la persona avente diritto.
Broker:	Willis Italia S.p.A..
Contraente:	ACI Informatica S.p.A..
Franchigia:	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico e che per ciascun sinistro viene dedotta dall'indennizzo. Nel caso di franchigia assoluta gli importi di danno inferiori alla franchigia non sono rimborsabili e quelli superiori sono ridotti della misura della franchigia.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infortunio:	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Invalidità permanente:	la perdita della capacità generica ad attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla propria professione (invalidità assoluta), o la riduzione irrimediabile e definitiva della capacità ad attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo (invalidità parziale).
Liquidazione del danno:	la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo.
Ospedale, clinica, casa o istituto di cura:	la struttura autorizzata, in base alla normativa vigente, al ricovero di pazienti e/o alla assistenza sanitaria con degenza diurna; non rientrano in questa definizione le strutture termali, di convalescenza, di soggiorno, per le attività diverse da quelle di ricovero e/o di assistenza sanitaria.
Polizza:	il documento che prova e regola l'assicurazione.
Premio:	la somma dovuta dalla Contraente alla Società.
Rischi Professionali:	Extra gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale.

- Rischi Professionali:** gli infortuni che l'Assicurato subisca nell'esercizio delle proprie occupazioni professionali sia principali che secondarie
- Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- Società:** l'Impresa assicuratrice delegataria nonché le eventuali imprese coassicuratrici.

La Società

La Contraente

SEZIONE 2 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 2.1 – Durata del contratto - Facoltà di recesso

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 30.06.2025, e scadenza alle ore 24.00 del 30.06.2028, con scadenze annuali intermedie al 30 giugno di ciascun anno, e con espressa esclusione del tacito rinnovo.

Alla scadenza del contratto è facoltà della Contraente richiedere una proroga dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, che la Società è tenuta a concedere, alle medesime condizioni normative ed economiche vigenti; tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 12 mesi complessivamente decorrenti dalla scadenza o cessazione (tutti i casi di cessazione, anche anticipata, del contratto).

Qualora l'Assicurazione sia stipulata per una durata poliennale, cioè pari o superiore a due anni, è facoltà di ciascuna delle Parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione a mezzo raccomandata inviata dall'una all'altra parte almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza; resta inteso che in caso di recesso notificato dalla Società alla Contraente ai sensi del presente comma, la Contraente potrà richiedere la proroga dell'assicurazione per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.

Per le proroghe di cui sopra, alla Società spetterà per ogni giorno di copertura un importo di premio che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza.

La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà, nei limiti di cui all'art. 120, comma 9, del Codice, di richiedere un aumento delle prestazioni/fornitura fino a concorrenza del quinto del valore complessivo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario per importi comprensivi di Iva e/o altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

La stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) del Codice fino al 10% del valore contrattuale nei seguenti casi: ovvero a seguito dell'intervenuto cambio broker, qualora le condizioni risultino peggiorative per l'Operatore Economico, ACI Informatica provvederà ad aggiornare il valore del premio assicurativo riconosciuto all'Operatore Economico in linea con i nuovi valori riconosciuti al broker.

Art. 2.2 – Gestione del contratto

La Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato Willis Italia S.p.A. - sede legale in Via Pola, 9 - 20124 Milano C.F./P. IVA /n. Iscrizione Registro Imprese MI - 03902220486 Registro Unico Intermediari: B000083306, ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i..

La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente dal Broker medesimo. Inoltre, riconosce che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, la Contraente è tenuta a fare alla Società e viceversa, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker.

La Società prende atto che il pagamento del premio annuo di polizza, come eventuali ratei e/o regolazioni, verrà effettuato direttamente dalla Contraente alla Società, senza transitare per il broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 9,00% del premio imponibile e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per la Contraente.

Art. 2.3 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894, 1898 c.c. l'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte della Contraente/Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della medesima, nonché qualsiasi errore ed omissione non intenzionale od involontario dello stesso, dei suoi amministratori e delle persone

di cui deve rispondere a norma di legge, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano avvenute con dolo.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività della Contraente/Assicurato a seguito di variazione della normativa vigente regolante l'attività della Contraente medesima.

La Società rinuncia ad esercitare le azioni di annullamento e di recesso dal contratto ed ha la facoltà di richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. La Contraente ha la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di sovrappremio proposta, dandone comunicazione alla Società entro 30 giorni.

In caso di mancata accettazione ovvero nel caso in cui tale termine sia decorso infruttuosamente, la Società potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'art. 2.1 - Durata del contratto - Facoltà di recesso.

Art. 2.4 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione della Contraente (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 60 giorni dalla comunicazione.

Art. 2.5 – Dolo e colpa grave

Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da comportamenti gravemente colposi ai sensi dell'art. 1900 c.c., della Contraente, dell'Assicurato, del Beneficiario nonché da comportamenti dolosi o gravemente colposi delle persone di cui la Contraente deve rispondere a norma di legge.

La Società rinuncia al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di Amministratori e Dipendenti della Contraente, salvo il caso in cui il danno sia ascrivibile a dolo o colpa grave giudizialmente accertata dalla Corte dei Conti con sentenza passata in giudicato.

Art. 2.6 – Pagamento del premio - Termini di rispetto

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1901 del c.c., l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. La Contraente è obbligata a pagare la prima rata di premio alla Società entro 60 giorni dalla data di effetto della polizza.

Se la Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c..

I termini di cui sopra valgono anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma e qualora la Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga; tali termini decorrono dalla data di ricevimento del documento formalmente ritenuto corretto.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Inoltre, ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dalla Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- al ricevimento da parte della Contraente, del nulla osta nei confronti della Società, al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo, la Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i trenta giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che la Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, artt. 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Art. 2.7 – Retribuzione

Per retribuzione si intende tutto quanto, al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve in compenso delle sue prestazioni, comprese gratifiche, diarie, indennità speciali, ecc., per la parte imponibile ad oneri previdenziali (INPS), ed ogni altro elemento costitutivo della retribuzione avente carattere continuativo, come risultante dai libri e/o registri in possesso della Contraente, nonché l'accantonamento annuo relativo all'anzianità (T.F.R.).

Fanno altresì parte delle retribuzioni gli aumenti a titolo di meccanismo di variazione automatica, l'equivalente del vitto e dell'alloggio eventualmente dovuti all'Assicurato nella misura convenzionalmente concordata, nonché la partecipazione agli utili, le gratifiche non consuetudinarie, gli aumenti di gratifica pure non consuetudinari e l'MBO eventualmente corrisposto.

Per la liquidazione delle indennità è considerata retribuzione annua dell'Assicurato quella che l'infortunato ha percepito, per i titoli di cui sopra, nel mese precedente a quello in cui si è verificato l'infortunio moltiplicato per tredici, con l'aggiunta di quelle parti di retribuzioni, nonché l'MBO, eventualmente percepite dall'Assicurato nei dodici mesi precedenti l'infortunio, purché su esse sia conteggiato o sia conteggiabile il premio di assicurazione.

Per gli Assicurati che non abbiano raggiunto il mese di servizio e per quelli assunti temporaneamente, è considerata retribuzione annua dell'infortunato quella che si ottiene moltiplicando per 365 la retribuzione giornaliera media (a imponibile previdenziale) attribuibile all'infortunato per il periodo di tempo decorrente dall'assunzione in servizio fino al giorno dell'infortunio.

La Contraente è esonerata dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l'identificazione di tali persone, per la determinazione delle rispettive somme assicurate e per il computo del relativo premio, si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione della Contraente.

Art. 2.8 – Regolazione del premio

Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nella Sezione 6 ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, la Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè il totale delle retribuzioni corrisposte nel periodo di riferimento per il conteggio del premio a consuntivo.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte della Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società e ritenuta formalmente corretta.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, la Società dovrà provvedere a mettere in mora l'Assicurato; trascorso infruttuosamente un ulteriore termine di 30 gg. dal ricevimento della comunicazione di messa in mora da parte dell'Assicurato, la Società potrà indennizzare i sinistri accaduti nel periodo per il quale non è avvenuta la regolazione nella stessa proporzione esistente tra il premio pagato e quello interamente dovuto (se superiore), fermo il diritto della Società al premio di regolazione dovuto.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 2.9 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione mediante lettera raccomandata o PEC. Il recesso ha effetto alla scadenza dell'annualità indicata nel presente contratto; ovvero, se comunicato meno di 90 giorni prima di detta scadenza, alla scadenza annua successiva.

In caso di recesso da parte della Società la comunicazione deve contenere specifica indicazione del sinistro in base al quale la Società ha scelto di avvalersi della presente facoltà e tutti i dati di cui all'art. 2.15 – Obbligo di documentazione dei sinistri necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo.

Si precisa che in assenza dei dati richiamati la comunicazione della facoltà di recesso deve intendersi come non perfezionata.

Art. 2.10 – Assicurazione presso diversi Assicuratori – Altre assicurazioni

La presente assicurazione è stipulata in aggiunta ed indipendentemente da qualsiasi altra copertura assicurativa in corso per l'Assicurato. La Contraente è esonerata dall'obbligo di comunicare se i singoli Assicurati abbiano in corso altre polizze per lo stesso rischio.

Art. 2.11 – Forma delle comunicazioni

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.

Art. 2.12 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole alla Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 2.13 – Persone non assicurabili

Non sono assicurabili le persone di età superiore ai 75 anni. Per le persone che raggiungano tale limite di età, la garanzia avrà termine alla prima scadenza annuale successiva.

Art. 2.14 – Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell'art. 1916 c.c. verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Art. 2.15 – Obbligo di documentazione dei sinistri

La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire alla Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro, di data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita alla Contraente, per il tramite del broker, mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dalla Contraente stessa. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono alla Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 2.16 – Validità territoriale

L'assicurazione vale per il mondo intero.

Art. 2.17 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente

Art. 2.18 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 2.19 – Foro Competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia che potrebbe sorgere in applicazione della presente polizza è quello ove ha sede la Contraente.

Art. 2.20 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Art. 2.21 – Obblighi della Contraente

La presente assicurazione è stipulata per conto altrui; pertanto, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dalla Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato così come stabilito dall'art. 1891 del c.c.

Nel caso in cui gli Assicurati sostengono in tutto o in parte l'onere economico connesso al pagamento del premio sono direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione, la Contraente si impegna a consegnare loro (in forma cartacea o elettronica), prima dell'ingresso in assicurazione, la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dall'articolo 49, comma 2, lettera b) del Regolamento Isvap n. 5/2006.

Art. 2.22 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).

Art. 2.23 – Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i e Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle Parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 2.24 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) - Territorialità

Tale clausola sarà definita dall'Assicuratore aggiudicatario del presente Contratto

Art. 2.25 – Partecipazione delle Società – Associazione Temporanea di Imprese

(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

- ⇒ Compagnia _____ Società mandataria _____ Quota xx%
- ⇒ Compagnia _____ Società mandante _____ Quota xx%
- ⇒ Compagnia _____ Società mandante _____ Quota xx%

Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l’Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

In caso di coassicurazione

L’assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel “Riparto” che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate.

Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel “Riparto”.

Ciascuna Società è tenuta alle prestazioni previste dal contratto in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

In caso di sinistro la Società Delegataria gestirà e definirà la liquidazione dei danni e le Società Coassicuratrici si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Delegataria, concorrendo nel pagamento dell’indennizzo in proporzione alla quota da esse assicurata, ed esclusa ogni responsabilità solidale.

Le Compagnie coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicratrice Delegataria e della Contraente.

Ogni comunicazione data o ricevuta dalla Delegataria si intende data o ricevuta nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

I premi di polizza verranno corrisposti dalla Contraente al Broker che li rimetterà unicamente alla Compagnia Delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici.

Con la firma della presente polizza o dell’offerta economica in sede di gara, le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro

conto; pertanto, la firma apposta dalla Società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

- ⇒ Compagnia ... Quota ... % - Delegataria
- ⇒ Compagnia ... Quota ... %
- ⇒ Compagnia ... Quota ... %

La Società

La Contraente

SEZIONE 3 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI

Art. 3.1 – Oggetto e operatività dell'Assicurazione

L'Assicurazione vale per gli infortuni professionali ed extraprofessionali che colpiscano l'Assicurato e che abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva:

- a) la morte, purché conseguente ad infortunio risarcibile a termini di polizza;
- b) una invalidità permanente, calcolata in base a quanto previsto dalla Tabella INAIL di cui al D.P.R. n. 1124 del 30.06.1965, salvo quanto previsto dal successivo art. 4.3 - Invalidità permanente parziale maggiorata.

Si intendono, inoltre, considerati infortunio anche:

- l'asfissia causata da fuga di gas o vapore o esalazioni velenose;
- gli avvelenamenti od intossicazioni conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze nocive in genere;
- le lesioni derivanti da contatti improvvisi con corrosivi;
- le infezioni e gli avvelenamenti causati da morsi di animali o punture in genere;
- l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento;
- la folgorazione;
- i colpi di sole, di calore o di freddo;
- le ernie traumatiche;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi.

Art. 3.2 – Precisazioni

La presente copertura comprende a titolo esemplificativo e non limitativo, fermo quanto previsto dal successivo art. 3.5 - Esclusioni gli infortuni derivanti all'assicurato:

- dalla pratica non professionale di qualsiasi sport, ad eccezione di sport aerei in genere e paracadutismo;
- durante il servizio militare di leva;
- per scariche elettriche;
- durante l'uso e la guida di autoveicoli di qualsiasi tipo, natanti, motoveicoli di qualsiasi cilindrata sempreché l'Assicurato sia in possesso della prescritta abilitazione;
- dalla pratica di alpinismo con scalata di rocce e accesso ai ghiacciai di grado non superiore al 3°, estesa ai gradi superiori purché accompagnati da guida patentata;
- per imprudenze, negligenze o colpa grave, stato di malore, incoscienza e vertigini;
- in occasione di rapine, attentati, sequestri, tumulti popolari, atti di terrorismo e vandalismo, aggressioni in genere, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- azioni di dirottamento o pirateria aerea;
- in occasione di legittima difesa, da atti compiuti per dovere di solidarietà umana;
- malattie parassitarie, batteriche, mitotiche, virali di natura tropicale e qualunque altra malattia riconosciuta dalla medicina internazionale come tropicale e sempreché le persone assicurate si siano sottoposte alle pratiche di profilassi richieste per il paese ove si trovano;
- in conseguenza di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, valanghe e slavine.

Art. 3.3 – Assicurati

L'assicurazione prestata con la presente polizza vale per il personale dirigente, quadri e impiegati dell'AcI Informatica SpA.

Art. 3.4 – Beneficiari

In caso di decesso dell'Assicurato beneficiari dell'assicurazione sono le persone di cui all'art. 2122 c.c., salvo diversa designazione da parte dell'Assicurato, sempre suscettibile di revoca. In caso di invalidità permanente i beneficiari sono gli Assicurati stessi.

Art. 3.5 – Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti:

- a) da eventi direttamente connessi allo stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, insurrezioni, salvo quanto previsto al successivo art. 4.2 Eventi bellici;
- b) dalla guida o l'uso di mezzi di locomozione aerea, salvo quanto previsto al successivo art. 3.6 - Rischio Volo, e di mezzi subacquei;
- c) da atti dolosi o da azioni delittuose dell'Assicurato;
- d) derivanti dall'abuso di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- e) dalla guida in stato di ubriachezza dei veicoli e natanti in genere;
- f) direttamente o indirettamente da trasmutazione del nucleo dell'atomo, nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- g) da contaminazioni nucleari, biologiche o chimiche a seguito di atti di terrorismo di qualsiasi genere.

Art. 3.6 – Rischio volo

L'assicurazione comprende gli infortuni che l'Assicurato subisca durante i voli effettuati in qualità di passeggero su aeromobili (compresi elicotteri) di qualsiasi tipo e da chiunque eserciti purché abilitati al volo da regolare certificato di navigabilità. La garanzia comprende l'uso di aeromobili per attività speciali quali ispezioni aeree o servizi analoghi.

Il rischio volo non potrà superare i capitali, complessivamente per aeromobile, di:

- € 10.000.000,00 = per il caso di Invalidità Permanente totale;
- € 10.000.000,00 = per il caso di Morte.

Superato il predetto limite, le indennità spettanti verranno proporzionalmente ridotte.

Art. 3.7 – Morte presunta

Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza il corpo dell'Assicurato scompaia o non venga ritrovato e si presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione, sempre che non siano nel frattempo emersi elementi tali dal rendere il danno non indennizzabile, non avverrà prima che siano trascorsi 180 giorni dalla presentazione ed accoglimento dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termini degli artt. 60 e 62 del Codice Civile.

Nel caso in cui, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque, non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso dell'intera somma liquidata.

A restituzione avvenuta da parte dell'Assicurato dell'intera somma liquidata, l'Assicurato stesso potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.

Art. 3.8 – Coma irreversibile

Ai fini della presente assicurazione lo stato dichiarato di "coma irreversibile", conseguente ad infortunio indennizzabile a termini di polizza, viene equiparato alla morte. Pertanto, la Società liquiderà la prestazione pattuita qualora l'Assicurato permanga in coma per un periodo continuativo e ininterrotto di 180 giorni. La

comunicazione dello stato di caduta in “coma irreversibile” dell’Assicurato e l’avvenuto superamento del periodo dei 180 continuativi dovrà essere comunicato per iscritto entro 30 giorni dalle rispettive date. Sono espressamente esclusi i casi di coma derivanti da abuso di alcolici, dall’uso di psicofarmaci e di stupefacenti.

La Società

La Contraente

SEZIONE 4 – CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Art. 4.1 – Indennità speciale per menomazioni estetiche

Se l'infortunio ha per conseguenza lesioni al viso che determinano deturpazioni o sfregi permanenti, la Società liquida una ulteriore indennità a titolo di invalidità permanente con una franchigia assoluta del 3% e fino ad un massimo di € 100.000,00.

Art. 4.2 – Eventi bellici

A parziale modifica dell'art. 3.5 - Esclusioni lettera a), la garanzia si intende estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra dichiarata e non dichiarata per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero. Sono, comunque, esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpissero l'Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 4.3 – Invalidità permanente parziale maggiorata

a) Quadri e dipendenti:

I casi di invalidità permanente conseguenti ad infortunio o malattia professionale, indennizzabili ai sensi della presente polizza, di grado superiore al 50% che riducano permanentemente l'attitudine al lavoro dell'avente diritto in modo tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro in analoghe mansioni, verranno indennizzati con il 100% del capitale assicurato.

b) Dirigenti:

I casi di invalidità permanente conseguenti ad infortunio o malattia professionale, indennizzabili ai sensi della presente polizza, di grado superiore al 50 % che riducano permanentemente l'attitudine al lavoro dell'avente diritto in analoghe mansioni, verranno indennizzati con il 100% del capitale assicurato.

Art. 4.4 – Rottura dei denti

Se dall'infortunio deriva all'Assicurato la rottura dei denti, la Società riconoscerà all'Assicurato stesso una invalidità permanente liquidabile secondo la seguente tabella:

– rottura pari ad almeno un terzo di un incisivo o canino	1,00%
– perdita totale di un incisivo o canino	2,00%
– rottura pari ad almeno un terzo di un premolare o molare	0,50%
– perdita totale di un premolare o molare	1,00%

l'invalidità massima liquidabile per ogni singolo evento che comporti rottura di denti non sarà superiore al 30% della totale.

Art. 4.5 – Ernie addominali da sforzo

La garanzia è estesa alle ernie addominali da sforzo con l'intesa che:

- per le ernie operabili verrà riconosciuto un indennizzo fino ad un massimo del 3% della somma garantita nel caso di invalidità permanente totale;
- per le ernie non operabili l'indennizzo viene computato in base alla tabella INAIL (D.P.R. n. 1124 del 30.06.1965 e successive modifiche) con rinuncia dell'applicazione della relativa franchigia, fermo restando in ogni caso che non verranno riconosciute indennità superiori al 10% della somma garantita nel caso di invalidità permanente totale.

Art. 4.6 – Malattie professionali

Sono comprese in garanzia le malattie professionali che si manifestassero nel corso della validità della polizza, intendendosi come tali quelle riconosciute dall'INAIL e per le quali sia comunque provata la causa di lavoro.

In caso di invalidità permanente causata da malattia professionale la valutazione delle percentuali di invalidità permanente viene effettuata in base alla tabella annessa al D.P.R. del 30 giugno 1965 n. 1124 (per l'industria) di cui sopra e con rinuncia da parte della Società all'applicazione delle franchigie relative previste dalla legge, con l'intesa che le percentuali indicate nella tabella anzidetta vengono in ogni caso riferite ai capitali assicurati indicati in polizza per il caso di invalidità permanente assoluta e che la liquidazione viene fatta dalla Società in contanti anziché sotto forma di rendita.

Art. 4.7 – Morte di entrambe i coniugi

Se il medesimo infortunio provoca la morte dell'Assicurato e del suo coniuge non legalmente separato e se i loro figli minorenni conviventi risultano beneficiari dell'assicurazione, la Società paga la somma convenuta per il caso morte aumentata del 100%, con un aumento massimo rispetto all'indennizzo di polizza di € 500.000,00. La presente estensione di garanzia non è valida per il rischio volo.

Art. 4.8 - Aumento della somma assicurata in caso di morte dell'Assicurato per determinate cause

La Società paga ai figli e/o al coniuge non legalmente separato dell'Assicurato, che risultino beneficiari dell'assicurazione la somma convenuta per il caso di morte aumentata del 50%, con un aumento massimo rispetto all'indennizzo di polizza di € 500.000,00, quando l'Assicurato muore in conseguenza di un infortunio subito a seguito di rapina, tentata rapina, estorsione, tentativo di sequestro, attentati, tumulti popolari od aggressioni e/o atti violenti.

Art. 4.9 – Rimborso spese mediche

Le spese mediche sostenute a seguito di infortunio indennizzabile vengono rimborsate fino ad un massimo di € 10.000,00 per persona, per evento e per anno assicurativo.

Il rimborso riguarda:

- a) le spese per gli accertamenti diagnostici;
- b) le spese per gli onorari medici nonché, in caso di intervento chirurgico, dei chirurghi, degli aiuti, degli assistenti, degli anestesisti e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, per i diritti di sala operatoria e per il materiale d'intervento;
- c) le spese di cura, medicinali, trattamenti fisioterapici, rieducativi e cure termali (escluse in ogni caso le spese alberghiere);
- d) le spese per le rette di degenza con il limite di € 350,00 al giorno;
- e) le spese per il trasporto dell'Assicurato in ambulanza all'istituto di cura o all'ambulatorio e viceversa, con il limite di € 2.500,00.

Il rimborso di tali spese viene accordato ad integrazione di eventuali rimborsi effettuati da altri enti assistenziali.

Art. 4.10 – Rimpatrio della salma

In caso di decesso dell'Assicurato avvenuto all'estero a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborsa ai beneficiari le spese regolarmente documentate sostenute per il trasporto della salma in patria, entro il limite massimo di € 5.000,00.

Art. 4.11 - Rischio in itinere

L'assicurazione infortuni professionali è estesa agli infortuni subiti dall'Assicurato durante il normale tragitto percorso dalla propria abitazione al luogo di lavoro e viceversa, con qualunque mezzo di locomozione.

La Società

La Contraente

SEZIONE 5 – NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 5.1 – Denuncia del sinistro e obblighi relativi

La denuncia dell'infortunio con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato, corredata da certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla Società entro 60 giorni lavorativi dall'infortunio o dal momento in cui l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

L'avvenuta guarigione clinica deve essere certificata dal medico curante.

L'Assicurato si obbliga a:

- essere disponibile alla visita dei medici della Società ed eventuali altri accertamenti;
- fornire ogni informazione ed esibire la cartella clinica.

Nei casi in cui dopo la denuncia di sinistro, l'Assicurato non faccia pervenire documentazione o richiesta di indennizzo entro due anni dalla data di sinistro stesso, la Società rinuncia ad avvalersi dei termini di prescrizione previsti dall'art. 2952 del codice civile, per non più di un ulteriore anno.

Art. 5.2 – Criteri di liquidazione

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche e patologiche preesistenti.

Art. 5.3 – Invalidità permanente

Il grado di invalidità permanente viene stabilito al momento in cui le condizioni dell'Assicurato sono permanentemente immutabili, al più tardi entro due anni dalla data dell'infortunio o della malattia professionale.

Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, la valutazione del grado invalidità permanente, viene effettuata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'evento denunciato, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra.

La valutazione della percentuale d'invalidità permanente sarà effettuata facendo riferimento alla tabella allegata al D.P.R. del 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, con l'intesa che le percentuali indicate nella tabella anzidetta vengano riferite ai capitali assicurati in polizza per il caso di invalidità permanente e con rinuncia della Società all'applicazione della franchigia prevista dalla legge.

La perdita assoluta e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali stabilite dalla tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti in uno stesso infortunio, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione.

In casi di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

La Società prende atto che se l'Assicurato è mancino, il grado d'invalidità per il lato destro è applicato al sinistro e viceversa.

Nel caso in cui l'Assicurato subisca un infortunio ad un arto superiore o ad una mano od avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali che venissero usati come "destri", si dovrà

tenere conto di ciò anche nella valutazione del grado di invalidità permanente.

Art. 5.4 – Franchigia per Invalidità permanente

Il presente contratto non prevede alcuna franchigia.

Art. 5.5 – Pagamento dell'indennizzo

Una volta definito il sinistro, la Società liquida l'indennizzo dovuto entro 30 giorni dalla firma della quietanza. Se l'Assicurato muore, per causa indipendente dall'infortunio, dopo che sia stato accertato il grado di invalidità permanente e prima di aver percepito l'indennizzo dovuto, lo stesso verrà liquidato ai beneficiari.

Art. 5.6 – Cumulo di indennità

In conseguenza di uno stesso infortunio, l'indennità per il caso di morte non è cumulabile con quella per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un'indennità per invalidità permanente, entro due anni dal giorno dell'infortunio, ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari la differenza tra indennità pagata e quella prevista per il caso di morte, ove questa sia superiore e non chiede il rimborso nel caso contrario.

Art. 5.7 – Esonero dall'obbligo di denuncia di mutilazioni o difetti preesistenti

La Contraente è esonerata dall'obbligo di denunciare le infermità, i difetti fisici e le mutilazioni di cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire. Resta comunque confermato quanto disposto dall'art. 5.2 - Criteri di liquidazione.

Art. 5.8 – Controversie sulla valutazione del danno

In caso di controversie fra la Società e l'Assicurato sul diritto o sulla misura dell'indennizzo, le Parti possono, in alternativa al ricorso all'Autorità giudiziaria, conferire mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un contraddittorio tra il medico dell'avente diritto ed il medico fiduciario della Società.

In caso di mancato accordo tra i due medici, la Società e l'Assicurato, che manlevano la Contraente da ogni relativo onere, si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovute le indennità a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno dalla Società e uno dall'Assicurato ed il terzo dai predetti di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico. Il collegio medico risiede presso la provincia in cui l'Assicurato ha la propria sede di lavoro.

Sia la Società che l'Assicurato sostengono le proprie spese e remunerano il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze del terzo medico.

Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per la Società e l'Assicurato anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il verbale.

Ove l'Assicurato avviasse richiesta di arbitrato ai sensi del presente articolo e chiamasse in causa, anziché la Società, direttamente la Contraente, la Società provvederà ad individuare, sostenendone l'onere, il medico designato a fungere da arbitro per conto della Contraente ed a gestire tutte le attività necessarie per conto della stessa.

La Contraente si impegna ad accettare sia l'arbitro designato dalla Società che l'assistenza prestata da quest'ultima.

I risultati dell'arbitrato saranno vincolanti per la Società.

Se l'Assicurato conviene la Contraente davanti all'Autorità Giudiziaria per controversie riguardanti il diritto o la misura dell'indennizzo, la Società interverrà in giudizio impegnandosi a sollevare la Contraente dagli oneri conseguenti ad un eventuale esito negativo della controversia, salvo che tale esito dipenda da norme degli Statuti della Contraente che non riflettessero corrispondenti obblighi della Società nei confronti della Contraente ai sensi della presente polizza di assicurazione.

La Società

La Contraente

SEZIONE 6 – SOMME ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO

Art. 6.1 – Somme assicurate

L'assicurazione è prestata per gli **infortuni professionali ed extraprofessionali** per le seguenti categorie e con i seguenti limiti:

A) DIRIGENTI

Morte:	5 volte la retribuzione annua lorda con il massimo di	€ 1.250.000,00
Invalità Permanente:	6 volte la retribuzione annua lorda con il massimo di	€ 1.500.000,00

B) QUADRI

Morte:	5 volte la retribuzione annua lorda con il massimo di	€ 550.000,00
Invalità Permanente:	6 volte la retribuzione annua lorda con il massimo di	€ 660.000,00

L'assicurazione è prestata limitatamente agli **infortuni professionali** con i seguenti limiti:

C) IMPIEGATI

Morte:	5 volte la retribuzione annua lorda con il massimo di	€ 350.000,00
Invalità Permanente:	6 volte la retribuzione annua lorda con il massimo di	€ 420.000,00

Art. 6.2 – Limite catastrofale

Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate con la presente polizza, in conseguenza di un unico evento, l'esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà essere superiore all'importo di € 10.000.000,00 (diecimilioni).

Art. 6.3 – Conteggio del premio

Il premio annuo finito (comprensivo delle imposte) è calcolato prendendo in considerazione i seguenti parametri:

Categorie	R.A.L. Preventive	Infortuni Professionali		Infortuni Extra-Professionali		Totale premio annuo finito
		Tasso annuo finito ‰	Premio annuo finito	Tasso annuo finito ‰	Premio annuo finito	
Dirigenti	€ 5.663.575,00		€		€	€
Quadri	€ 8.344.248,00		€		€	€
Impiegati	€28.356.084,00		€		€	€
Totale premio annuo finito						€

Si precisa che sarà emessa un'unica polizza per gli infortuni professionali ed extra professionali e che il tasso annuo lordo dovrà intendersi così suddiviso:

- 60% professionali
- 40% extra professionali

La Società

La Contraente

ACI Informativa S.p.A.

CAPITOLATO TECNICO DI POLIZZA
LOTTO 1 AMBITO 1.4

COPERTURA ASSICURATIVA
KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE

CIG _____

Tra: ACI Informativa S.p.A.
Partita I.V.A./C.F.: 00883311003
con sede in: Via Fiume delle Perle 24 – 00144 Roma
e la Spett.le Compagnia Assicuratrice: _____

si stipula la presente

POLIZZA KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE N. _____

Contraente: ACI Informativa S.p.A.
Sede Legale: Via Fiume delle Perle 24 – 00144 Roma
Broker: Willis Italia S.p.A.
Decorrenza della copertura: ore 24:00 del 30/06/2025
Scadenza della copertura: ore 24:00 del 30/06/2028
Scadenze annuali: ore 24:00 del 30/06
Frazionamento: annuale
Regolazione premio: SI
Tacito rinnovo: NO

INDICE

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI	4
SEZIONE 2 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	6
Art. 2.1 – Durata del contratto - Facoltà di recesso	6
Art. 2.2 – Gestione del contratto	6
Art. 2.3 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede	6
Art. 2.4 – Diminuzione del rischio	7
Art. 2.5 – Dolo e colpa grave	7
Art. 2.6 – Pagamento del premio - Termini di rispetto	7
Art. 2.7 – Regolazione del premio	8
Art. 2.8 – Recesso in caso di sinistro.....	8
Art. 2.9 – Assicurazione presso diversi Assicuratori – Altre assicurazioni	8
Art. 2.10 – Forma delle comunicazioni	8
Art. 2.11 – Assicurazione per conto di chi spetta	9
Art. 2.12 – Interpretazione del contratto	9
Art. 2.13 – Obbligo di documentazione dei sinistri	9
Art. 2.14 – Estensione territoriale	9
Art. 2.15 – Rinvio alle norme di legge.....	9
Art. 2.16 – Oneri Fiscali	9
Art. 2.17 – Foro Competente	9
Art. 2.18 – Tracciabilità dei flussi finanziari	9
Art. 2.19 – Obblighi della Contraente	10
Art. 2.20 – Disposizione finale	10
Art. 2.21 – Trattamento dei dati	10
Art. 2.22 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) - Territorialità	10
Art. 2.23 – Partecipazione delle Società – Associazione Temporanea di Imprese	10
SEZIONE 3 – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE KASKO	12
Art. 3.1 – Enti assicurati	12
Art. 3.2 – Oggetto della garanzia	12
Art. 3.3 – Massimo risarcimento.....	12
Art. 3.4 – Copertura automatica	13
Art. 3.5 – Colpa grave dell'Assicurato.....	13
Art. 3.6 – Diritto di surrogazione	13
Art. 3.7 – Danni parziali.....	13
Art. 3.8 – Esclusioni	13
SEZIONE 4 – NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI	14
Art. 4.1 – Denuncia del sinistro	14
Art. 4.2 – Pagamento dell’indennizzo.....	14
Art. 4.3 – Perdita totale - Tabelle indennizzi - Clausola arbitrare.....	14
SEZIONE 5 – CALCOLO DEL PREMIO	14
Art. 5.1 – Calcolo del premio.....	14

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione.
Assicurato:	il soggetto a favore del quale è prestata l'assicurazione.
Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Broker:	Willis Italia S.p.A..
Contraente:	ACI Informatica S.p.A..
Cose:	sia gli oggetti materiali che gli animali.
Danno totale:	il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo; se inferiore, il danno è parziale.
Degrado:	il deprezzamento dovuto all'età e allo stato di conservazione del veicolo.
Eventi naturali:	le trombe d'aria, gli uragani, le alluvioni, le inondazioni, il vento in genere, le mareggiate, i fulmini, gli smottamenti di terreno, la caduta di neve o ghiaccio, la grandine, le valanghe, le slavine, gli eventi sismici, nonché i danni da crolli o da cose trasportate o cadute in conseguenza di tali eventi.
Eventi sociopolitici e atti vandalici:	i tumulti popolari, gli scioperi, le sommosse, gli atti di sabotaggio, terrorismo, vandalismo, compresi atti o disposizioni di Autorità per contrastare tali eventi.
Franchigia:	la parte di danno espressa in cifra fissa che per ciascun sinistro viene dedotta dall'indennizzo e resta a carico dell'Assicurato.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Optionals:	l'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
Parti accessorie:	l'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optionals, e quindi anche gli allestimenti speciali e le attrezzature e strumentazioni fisse.
Polizza:	il documento che prova e regola l'assicurazione.
Premio:	la somma dovuta dalla Contraente alla Società.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne.
Scoperto:	la parte di danno espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dall'indennizzo e resta a carico dell'Assicurato.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: l'Impresa assicuratrice delegataria nonché le eventuali imprese coassicuratrici.

Valore commerciale: il valore attribuito al veicolo in base all'anno della sua 1^a immatricolazione dalle quotazioni "Eurotax" colore giallo (o altra pubblicazione di analoga diffusione e uso) dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento le parti accessorie in dotazione.

La Società

La Contraente

SEZIONE 2 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 2.1 – Durata del contratto - Facoltà di recesso

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 30.06.2025, e scadenza alle ore 24.00 del 30.06.2028, con scadenze annuali intermedie al 30 giugno di ciascun anno, e con espressa esclusione del tacito rinnovo.

Alla scadenza del contratto è facoltà della Contraente richiedere una proroga dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, che la Società è tenuta a concedere, alle medesime condizioni normative ed economiche vigenti; tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 12 mesi complessivamente decorrenti dalla scadenza o cessazione (tutti i casi di cessazione, anche anticipata, del contratto).

Qualora l'Assicurazione sia stipulata per una durata poliennale, cioè pari o superiore a due anni, è facoltà di ciascuna delle Parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione a mezzo raccomandata inviata dall'una all'altra Parte almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza; resta inteso che in caso di recesso notificato dalla Società alla Contraente ai sensi del presente comma, la Contraente potrà richiedere la proroga dell'assicurazione per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.

Per le proroghe di cui sopra, alla Società spetterà per ogni giorno di copertura un importo di premio che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza.

La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà, nei limiti di cui all'art. 120, comma 9, del Codice, di richiedere un aumento delle prestazioni/fornitura fino a concorrenza del quinto del valore complessivo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario per importi comprensivi di Iva e/o altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

La stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) del Codice fino al 10% del valore contrattuale nei seguenti casi: ovvero a seguito dell'intervenuto cambio broker, qualora le condizioni risultino peggiorative per l'Operatore Economico, ACI Informatica provvederà ad aggiornare il valore del premio assicurativo riconosciuto all'Operatore Economico in linea con i nuovi valori riconosciuti al broker.

Art. 2.2 – Gestione del contratto

La Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato Willis Italia S.p.A. - sede legale in Via Pola, 9 - 20124 Milano C.F./P. IVA /n. Iscrizione Registro Imprese MI - 03902220486 Registro Unico Intermediari: B000083306, ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i..

La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente dal Broker medesimo. Inoltre, riconosce che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, la Contraente è tenuta a fare alla Società e viceversa, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker.

La Società prende atto che il pagamento del premio annuo di polizza, come eventuali ratei e/o regolazioni, verrà effettuato direttamente dalla Contraente alla Società, senza transitare per il broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 0,10% del premio imponibile e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per la Contraente.

Art. 2.3 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894, 1898 c.c. l'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte della Contraente/Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della medesima, nonché qualsiasi errore ed omissione non intenzionale od involontario dello stesso, dei suoi amministratori e delle persone

di cui deve rispondere a norma di legge, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano avvenute con dolo.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività della Contraente/Assicurato a seguito di variazione della normativa vigente regolante l'attività della Contraente medesima.

La Società rinuncia ad esercitare le azioni di annullamento e di recesso dal contratto ed ha la facoltà di richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. La Contraente ha la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di sovrappremio proposta, dandone comunicazione alla Società entro 30 giorni.

In caso di mancata accettazione ovvero nel caso in cui tale termine sia decorso infruttuosamente, la Società potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'art. 2.1 - Durata del contratto - Facoltà di recesso.

Art. 2.4 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione della Contraente (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 60 giorni dalla comunicazione.

Art. 2.5 – Dolo e colpa grave

Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da comportamenti gravemente colposi ai sensi dell'art. 1900 c.c., della Contraente, dell'Assicurato, del Beneficiario nonché da comportamenti dolosi o gravemente colposi delle persone di cui la Contraente deve rispondere a norma di legge.

La Società rinuncia al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di Amministratori e Dipendenti della Contraente, salvo il caso in cui il danno sia ascrivibile a dolo o colpa grave giudizialmente accertata dalla Corte dei Conti con sentenza passata in giudicato.

Art. 2.6 – Pagamento del premio - Termini di rispetto

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1901 del c.c., l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. La Contraente è obbligata a pagare la prima rata di premio alla Società entro 60 giorni dalla data di effetto della polizza.

Se la Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c..

I termini di cui sopra valgono anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma e qualora la Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga; tali termini decorrono dalla data di ricevimento del documento formalmente ritenuto corretto.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Inoltre, ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dalla Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- al ricevimento da parte della Contraente, del nulla osta nei confronti della Società, al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo, la Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i trenta giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che la Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, artt. 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Art. 2.7 – Regolazione del premio

Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nella Sezione 5 ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, la Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari ovvero il totale delle giornate di missione effettuate nel periodo di riferimento per il conteggio del premio a consuntivo.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte della Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società e ritenuta formalmente corretta.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, la Società dovrà provvedere a mettere in mora l'Assicurato; trascorso infruttuosamente un ulteriore termine di 30 gg. dal ricevimento della comunicazione di messa in mora da parte dell'Assicurato, la Società potrà indennizzare i sinistri accaduti nel periodo per il quale non è avvenuta la regolazione nella stessa proporzione esistente tra il premio pagato e quello interamente dovuto (se superiore), fermo il diritto della Società al premio di regolazione dovuto.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 2.8 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione mediante lettera raccomandata o PEC. Il recesso ha effetto alla scadenza dell'annualità indicata nel presente contratto; ovvero, se comunicato meno di 90 giorni prima di detta scadenza, alla scadenza annua successiva.

In caso di recesso da parte della Società la comunicazione deve contenere specifica indicazione del sinistro in base al quale la Società ha scelto di avvalersi della presente facoltà e tutti i dati di cui all'art. 2.13 – Obbligo di documentazione dei sinistri necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo.

Si precisa che in assenza dei dati richiamati la comunicazione della facoltà di recesso deve intendersi come non perfezionata.

Art. 2.9 – Assicurazione presso diversi Assicuratori – Altre assicurazioni

In deroga a quanto disposto dall'art. 1910 C.C la Contraente e gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Fermo restando che in caso di sinistro, la Contraente e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, e la Società risponderà nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 c.c., rinunciando al diritto di recesso.

Art. 2.10 – Forma delle comunicazioni

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.

Art. 2.11 – Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dalla Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta e, pertanto, si applica l'art. 1981 del Codice Civile.

Art. 2.12 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole alla Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 2.13 – Obbligo di documentazione dei sinistri

La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire alla Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro, di data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita alla Contraente, per il tramite del broker, mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dalla Contraente stessa. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono alla Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 2.14 – Estensione territoriale

Le coperture assicurative di cui alla presente polizza valgono per il territorio degli Stati facenti parte dell'Unione Europea, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino nonché per tutti i paesi facenti parte del Sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali indicate sulla carta verde non siano barrate.

Art. 2.15 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 2.16 – Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

Art. 2.17 – Foro Competente

Per controversie riguardanti l'esecuzione del contratto è esclusivamente competente il Foro della località ove ha sede la Contraente.

Art. 2.18 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Art. 2.19 – Obblighi della Contraente

La presente assicurazione è stipulata per conto altrui; pertanto, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dalla Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato così come stabilito dall'art. 1891 del c.c..

Art. 2.20 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).

Art. 2.21 – Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i e Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle Parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 2.22 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) - Territorialità

Tale clausola sarà definita dall'Assicuratore aggiudicatario del presente Contratto

Art. 2.23 – Partecipazione delle Società – Associazione Temporanea di Imprese

(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

⇒ Compagnia _____	Società mandataria	_____	Quota xx%
⇒ Compagnia _____	Società mandante	_____	Quota xx%
⇒ Compagnia _____	Società mandante	_____	Quota xx%

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

In caso di coassicurazione

L'assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate.

Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel “Riparto”.

Ciascuna Società è tenuta alle prestazioni previste dal contratto in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

In caso di sinistro la Società Delegataria gestirà e definirà la liquidazione dei danni e le Società Coassicuratrici si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Delegataria, concorrendo nel pagamento dell’indennizzo in proporzione alla quota da esse assicurata, ed esclusa ogni responsabilità solidale.

Le Compagnie coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicratrice Delegataria e della Contraente.

Ogni comunicazione data o ricevuta dalla Delegataria si intende data o ricevuta nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

I premi di polizza verranno corrisposti dalla Contraente al Broker che li rimetterà unicamente alla Compagnia Delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici.

Con la firma della presente polizza o dell’offerta economica in sede di gara, le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto; pertanto, la firma apposta dalla Società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

⇒ Compagnia ... Quota ... % - Delegataria

⇒ Compagnia ... Quota ... %

⇒ Compagnia ... Quota ... %

La Società

La Contraente

SEZIONE 3 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE KASKO

Art. 3.1 – Enti assicurati

La presente garanzia è limitata ai mezzi di trasporto a motore o natanti privati (ovvero non intestati al PRA a nome della Contraente) usati, per motivi di servizio e/o missione per conto e su autorizzazione della Contraente da:

- Amministratori, dipendenti di ogni ordine e grado, lavoratori para-subordinati e lavoratori interinali in forza presso la Contraente stessa, componenti (anche non dipendenti) degli Organi e/o Organismi Istituzionali della Contraente stessa.

Sono anche compresi in garanzia:

- a) i dispositivi e le attrezzature inerenti l'uso cui il mezzo di trasporto è destinato, purché ad esso incorporati o validamente fissati;
- b) gli accessori fono-audio-visivi (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: apparecchi radio, radiotelefonici, televisori, registratori e simili qualora dotazione necessaria al mezzo di trasporto per gli scopi ai quali lo stesso è adibito).

La garanzia è operante per le autovetture di qualsiasi potenza fiscale e senza obbligo di coesistenza delle garanzie RC.A. ed Incendio.

Ai fini dell'operatività della garanzia è condizione essenziale che il veicolo risulti iscritto al Pubblico Registro Automobilistico a nome del dipendente, del coniuge o di un genitore dello stesso e sia stata comunicata l'inclusione in garanzia come previsto dall'art. 2.7 - Regolazione del premio.

Art. 3.2 – Oggetto della garanzia

Oggetto dell'assicurazione sono i danni materiali o la perdita, anche parziale, del bene assicurato, verificatisi in occasione del loro uso come sopra definito e in conseguenza di:

- a) collisione con altri veicoli;
- b) urto attivo e/o passivo contro qualsiasi ostacolo;
- c) ribaltamento;
- d) uscita di strada;
- e) eventi sociopolitici ed atti vandalici;
- f) incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili o loro parti o cose da essi trasportati o corpi volanti;
- g) furto (consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo o sue parti fisse in caso di furto mirato al possesso di sue parti o di altri beni posti all'interno dello stesso), rapina ed estorsione;
- h) eventi naturali;
- i) rottura dei cristalli dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi;
- j) traino attivo o passivo del veicolo, nonché di manovra a spinta o a mano, purché effettuate al fine di liberare la sede stradale.

L'assicurazione comprende le conseguenze di imprudenze e negligenze anche gravi del conducente e/o degli occupanti il veicolo, nonché i danni subiti dagli optional e dalle parti accessorie, e vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e dei Paesi CEE e/o per i quali è previsto il rilascio della Carta Verde.

Art. 3.3 – Massimo risarcimento

L'assicurazione è prestata a Valore Intero fino alla concorrenza massima di € 30.000,00 per ogni veicolo.

Art. 3.4 – Copertura automatica

La garanzia deve ritenersi pienamente e automaticamente operante su tutti gli anzidetti mezzi di trasporto e, pertanto, la Contraente viene esonerata dall'obbligo della preventiva comunicazione dei dati relativi agli stessi; per la loro identificazione si farà riferimento alle evidenze amministrative della Contraente che, pertanto faranno fede fino a prova contraria e dovranno essere esibite all'Assicuratore a sua semplice richiesta.

Art. 3.5 – Colpa grave dell'Assicurato

La Società è obbligata per i sinistri provocati da colpa grave della Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che detengono legittimamente il mezzo di trasporto.

Art. 3.6 – Diritto di surrogazione

La Società rinuncia al diritto di surrogazione che gli compete, ai sensi dell'Art. 1916 c.c., nei confronti del conducente del mezzo di trasporto.

Art. 3.7 – Danni parziali

La Società rimborsa, solo per le parti cosiddette "non usurabili", le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte senza tenere conto del degrado d'uso. L'ammontare del danno se parziale viene calcolato in base al valore dei pezzi di ricambio, relativi al momento del sinistro con l'avvertenza che:

- il valore dei pezzi di ricambio relativi alle parti meccaniche viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del mezzo di trasporto dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%;
- limitatamente ai sinistri avvenuti entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione l'importo del danno sarà pari al valore a nuovo del mezzo di trasporto.

L'indennizzo complessivo non potrà comunque superare il valore del mezzo di trasporto al momento del sinistro.

Art. 3.8 – Esclusioni

La garanzia non opera:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di mezzo di trasporto adibito a scuola guida durante la guida dell'allievo se al suo fianco, ai sensi di legge, non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore;
- nel caso di mezzo di trasporto con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'utilizzo della targa prova;
- nel caso di danni alla persona causati ai trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o comunque non conforme alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia;
- durante la partecipazione del mezzo a corse, gare e relative prove;
- per i danni verificatisi in occasione di attività illecita della Contraente e/o dell'Assicurato e/o della Contraente;
- per danni determinati da vizi di costruzione;
- per danni cagionati da operazioni di carico e scarico;
- per danni derivanti dal mancato uso del mezzo di trasporto o dal suo deprezzamento;
- per i danni determinati da guerre, insurrezioni, sviluppo, comunque -insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività.

La Società

La Contraente

SEZIONE 4 – NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 4.1 – Denuncia del sinistro

In deroga a quanto disposto dall'Art. 1913 de Codice Civile, la Contraente in caso di sinistro, deve darne avviso scritto al Broker e/o alla Società entro 30 giorni lavorativi da quando l'Ufficio competente della Contraente stessa ne ha avuto conoscenza.

Art. 4.2 – Pagamento dell'indennizzo

La Società, ricevuta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento di tali documenti.

Art. 4.3 – Perdita totale - Tabelle indennizzi - Clausola arbitrale

Viene definita perdita totale il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all'75% del valore del mezzo di trasporto al momento del sinistro.

In caso di perdita totale del mezzo di trasporto la Società rimborserà all'Assicurato:

- il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione;
- il valore più elevato riportato nei listini Eurotax o Quattroruote, successivamente ai primi 6 mesi.

Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per Parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una Parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta ad istanza della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà alla Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennità spettantegli.

SEZIONE 5 – CALCOLO DEL PREMIO

Art. 5.1 – Calcolo del premio

Il premio annuo finito (comprensivo delle imposte) è calcolato prendendo in considerazione i seguenti parametri:

Dipendenti in missione

Numero giornate di missione
4.944

Premio finito per giornata
€ _____

Premio finito complessivo
€ _____

La Società

La Contraente

ACI Informativa S.p.A.

CAPITOLATO TECNICO DI POLIZZA
LOTTO 1 AMBITO 1.5

COPERTURA ASSICURATIVA
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA

CIG _____

Tra: ACI Informatica S.p.A.
Partita I.V.A./C.F.: 00883311003
con sede in: Via Fiume delle Perle 24 – 00144 Roma
e la Spett.le Compagnia Assicuratrice: _____

si stipula la presente

POLIZZA RCT/O N. _____

Contraente: ACI Informatica S.p.A.
Sede Legale: Via Fiume delle Perle 24 – 00144 Roma
Broker: Willis Italia S.p.A.
Decorrenza della copertura: ore 24:00 del 30/06/2025
Scadenza della copertura: ore 24:00 del 30/06/2028
Scadenze annuali: ore 24:00 del 30/06
Frazionamento: annuale
Regolazione premio: SI
Tacito rinnovo: NO

INDICE

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI	5
SEZIONE 2 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	7
Art. 2.1 – Durata del contratto - Facoltà di recesso	7
Art. 2.2 – Gestione del contratto	7
Art. 2.3 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede	7
Art. 2.4 – Diminuzione del rischio	8
Art. 2.5 – Dolo e colpa grave	8
Art. 2.6 – Pagamento del premio - Termini di rispetto	8
Art. 2.7 – Retribuzione	9
Art. 2.8 – Regolazione del premio	9
Art. 2.9 – Recesso in caso di sinistro	9
Art. 2.10 – Assicurazione presso diversi Assicuratori – Altre assicurazioni	10
Art. 2.11 – Forma delle comunicazioni	10
Art. 2.12 – Interpretazione del contratto	10
Art. 2.13 – Rinuncia alla rivalsa	10
Art. 2.14 – Obbligo di documentazione dei sinistri	10
Art. 2.15 – Estensione territoriale	10
Art. 2.16 – Rinvio alle norme di legge	11
Art. 2.17 – Oneri fiscali	11
Art. 2.18 – Foro Competente	11
Art. 2.19 – Tracciabilità dei flussi finanziari	11
Art. 2.20 – Obblighi della Contraente	11
Art. 2.21 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro	11
Art. 2.22 – Disposizione finale	11
Art. 2.23 – Trattamento dei dati	11
Art. 2.24 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) - Territorialità	12
Art. 2.25 – Partecipazione delle Società – Associazione Temporanea di Imprese	12
SEZIONE 3 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO	14
Art. 3.1 – Oggetto e operatività dell'Assicurazione	14
Art. 3.2 – Disciplina della responsabilità	15
Art. 3.3 – Novero di terzi	15
Art. 3.4 – Esonero denuncia posizioni INAIL (RCO)	15
Art. 3.5 – Estensione della garanzia alle malattie professionali (RCO)	15
Art. 3.6 – Obbligo dell'Assicurato in caso di sinistro RCO	16
Art. 3.7 – Gestione delle vertenze	16
Art. 3.8 – Buona fede INAIL	16
Art. 3.9 – Responsabilità Civile Personale	16
Art. 3.10 – Estensioni di garanzia	17
Art. 3.10.1 – Colpa grave	17
Art. 3.10.2 – Danni ad ospiti e visitatori derivanti da furto	17
Art. 3.10.3 – Gestione mense e bar	17
Art. 3.10.4 – Proprietà e/o gestione distributori automatici	17

Art. 3.10.5 – Disinfestazione	17
Art. 3.10.6 – Danni cagionati da apparecchiature in comodato	17
Art. 3.10.7 – Proprietà apparecchiature concesse in comodato a terzi	18
Art. 3.10.8 – Lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione	18
Art. 3.10.9 – Officine, falegnamerie, cabine elettriche, ecc.	18
Art. 3.10.10 – Cartelli pubblicitari, insegne e striscioni	18
Art. 3.10.11 – Proprietà e conduzione fabbricati	18
Art. 3.10.12 – Danni da furto con uso di attrezzature dell'Assicurato	18
Art. 3.10.13 – Danni causati da non dipendenti.....	18
Art. 3.10.14 – Proprietà e/o conduzione di parcheggi pubblici.....	18
Art. 3.10.15 – Proprietà e conduzione di strade	19
Art. 3.10.16 – Partecipazione e organizzazione di mostre, fiere, congressi.....	19
Art. 3.10.17 – Proprietà e/o gestione di cassonetti o contenitori rifiuti.....	19
Art. 3.10.18 – Committente conduzione/gestione impianti di distribuzione	19
Art. 3.10.19 – Proprietà, manutenzione ed uso di mezzi e macchine speciali.....	19
Art. 3.10.20 – Rimozione veicoli	19
Art. 3.10.21 – Manifestazioni sportive, culturali, ecc.	19
Art. 3.10.22 – Prelievo, trasporto, consegna merci	19
Art. 3.10.23 – Danni a veicoli sotto carico e scarico	20
Art. 3.10.24 – Danni a veicoli in sosta nelle aree di pertinenza dell'Assicurato	20
Art. 3.10.25 – Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori	20
Art. 3.10.26 – Danni a cose in consegna e/o custodia	20
Art. 3.10.27 – Danni a condutture e impianti sotterranei	20
Art. 3.10.28 – Danni da spargimento di acque o rigurgito di fogne	20
Art. 3.10.29 – Danni da cedimento e/o franamento del terreno	20
Art. 3.10.30 – Interruzione e/o sospensione attività	20
Art. 3.10.31 – Appaltatori	20
Art. 3.10.32 – Committenza veicoli.....	21
Art. 3.10.33 – Danni da incendio	21
Art. 3.10.34 – Danni da scavo, posa e reinterro.....	21
Art. 3.10.35 – Squadre antincendio e di protezione civile.....	21
Art. 3.10.36 – Decreto Legislativo 81/2008 (ex D.Lgs. 626/94)	21
Art. 3.10.37 – Decreto Legislativo 494/96	21
Art. 3.10.38 – Danni subiti da lavoratori temporanei.....	22
Art. 3.10.39 – Rivalsa I.N.A.I.L., I.N.P.S. e/o altri istituti previdenziali	22
Art. 3.10.40 – Danni da inquinamento accidentale	22
Art. 3.10.41 – D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679	22
Art. 3.11 - Esclusioni	22
Art. 3.12 – Franchigia	23
SEZIONE 4 – SOMME ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO	24
Art. 4.1 – Massimale di garanzia – limiti di risarcimento	24
Art. 4.2 – Conteggio del premio	24
SEZIONE 5 - SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO	25

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione.
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.
Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Atti di terrorismo:	le azioni svolte, con o senza l'uso di violenza esercitata o minacciata, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone che agisca/no per conto proprio e/o su incarico e/o in intesa con altri, con organizzazioni, con governi, con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire la popolazione o l'opinione pubblica, o parte di esse.
Attività della Contraente:	l'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture.
Broker:	Willis Italia S.p.A..
Contaminazione:	la trasmissione od il deposito su di uno specifico bene, strumento o recipiente di sostanze alterate da microrganismi o parassiti (c. microbiologica) o da componenti chimici (c. chimica), che ne causano un mancato o limitato utilizzo.
Contraente:	ACI Informatica S.p.A.
Cose:	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danno:	qualunque pregiudizio, cagionato a terzi o prestatori d'opera, suscettibile di valutazione economica.
Danno Corporale:	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Danno Materiale:	il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
Franchigia:	la parte di danno espressa in cifra fissa che per ciascun sinistro viene dedotta dall'indennizzo e resta a carico della Contraente o dell'Assicurato.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Inquinamento:	ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell'acqua, dell'aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, dovute alla presenza di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse o comunque fuoriuscite da beni, impianti, serbatoi, condutture, o loro parti, di proprietà o in uso all'Assicurato.

Liquidazione del danno:	la determinazione della somma dovuta dalla Società a titolo di indennizzo in caso di sinistro.
Massimale per sinistro:	la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Perdite patrimoniali:	Ogni danno immateriale, di natura patrimoniale o non patrimoniale, che non sia conseguenza di danni materiali e corporali cagionati a terzi.
Polizza:	il documento che prova e regola l'assicurazione.
Premio:	la somma dovuta dalla Contraente alla Società.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne.
Scoperto:	la parte di danno espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dall'indennizzo e resta a carico della Contraente o dell'Assicurato.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Società:	l'Impresa assicuratrice delegataria nonché le eventuali imprese coassicuratrici.
Dipendenti o Personale	i dipendenti di ruolo e fuori ruolo, anche a tempo determinato, i dirigenti, i parasubordinati, i lavoratori temporanei, occasionali o accessori e, in generale, i soggetti che abbiano un rapporto o prestazione di lavoro remunerato e coordinato, anche se distaccati presso altri Enti, Consorzi o Aziende.

La Società

La Contraente

SEZIONE 2 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 2.1 – Durata del contratto - Facoltà di recesso

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 30.06.2025, e scadenza alle ore 24.00 del 30.06.2028, con scadenze annuali intermedie al 30 giugno di ciascun anno, e con espressa esclusione del tacito rinnovo.

Alla scadenza del contratto è facoltà della Contraente richiedere una proroga dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, che la Società è tenuta a concedere, alle medesime condizioni normative ed economiche vigenti; tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 12 mesi complessivamente decorrenti dalla scadenza o cessazione (tutti i casi di cessazione, anche anticipata, del contratto).

Qualora l'Assicurazione sia stipulata per una durata poliennale, cioè pari o superiore a due anni, è facoltà di ciascuna delle Parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione a mezzo raccomandata inviata dall'una all'altra parte almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza; resta inteso che in caso di recesso notificato dalla Società alla Contraente ai sensi del presente comma, la Contraente potrà richiedere la proroga dell'assicurazione per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.

Per le proroghe di cui sopra, alla Società spetterà per ogni giorno di copertura un importo di premio che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza.

La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà, nei limiti di cui all'art. 120, comma 9, del Codice, di richiedere un aumento delle prestazioni/fornitura fino a concorrenza del quinto del valore complessivo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario per importi comprensivi di Iva e/o altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

La stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) del Codice fino al 10% del valore contrattuale nei seguenti casi: ovvero a seguito dell'intervenuto cambio broker, qualora le condizioni risultino peggiorative per l'Operatore Economico, ACI Informatica provvederà ad aggiornare il valore del premio assicurativo riconosciuto all'Operatore Economico in linea con i nuovi valori riconosciuti al broker.

Art. 2.2 – Gestione del contratto

La Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato Willis Italia S.p.A. - sede legale in Via Pola, 9 - 20124 Milano C.F./P. IVA /n. Iscrizione Registro Imprese MI - 03902220486 Registro Unico Intermediari: B000083306, ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i..

La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente dal Broker medesimo. Inoltre, riconosce che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, la Contraente è tenuta a fare alla Società e viceversa, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker.

La Società prende atto che il pagamento del premio annuo di polizza, come eventuali ratei e/o regolazioni, verrà effettuato direttamente dalla Contraente alla Società, senza transitare per il broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 0,10% del premio imponibile e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per la Contraente.

Art. 2.3 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894, 1898 c.c. l'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte della Contraente/Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte

dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della medesima, nonché qualsiasi errore ed omissione non intenzionale od involontario dello stesso, dei suoi amministratori e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano avvenute con dolo.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività della Contraente/Assicurato a seguito di variazione della normativa vigente regolante l'attività della Contraente medesima.

La Società rinuncia ad esercitare le azioni di annullamento e di recesso dal contratto ed ha la facoltà di richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. La Contraente ha la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di sovrappremio proposta, dandone comunicazione alla Società entro 30 giorni.

In caso di mancata accettazione ovvero nel caso in cui tale termine sia decorso infruttuosamente, la Società potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'art.2.1 - Durata del contratto - Facoltà di recesso.

Art. 2.4 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione della Contraente (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 60 giorni dalla comunicazione.

Art. 2.5 – Dolo e colpa grave

Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da comportamenti gravemente colposi ai sensi dell'art. 1900 c.c., della Contraente, dell'Assicurato, del Beneficiario nonché da comportamenti dolosi o gravemente colposi delle persone di cui la Contraente deve rispondere a norma di legge.

La Società rinuncia al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di Amministratori e Dipendenti della Contraente, salvo il caso in cui il danno sia ascrivibile a dolo o colpa grave giudizialmente accertata dalla Corte dei Conti con sentenza passata in giudicato.

Art. 2.6 – Pagamento del premio - Termini di rispetto

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1901 del c.c., l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. La Contraente è obbligata a pagare la prima rata di premio alla Società entro 60 giorni dalla data di effetto della polizza.

Se la Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c..

I termini di cui sopra valgono anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma e qualora la Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga; tali termini decorrono dalla data di ricevimento del documento formalmente ritenuto corretto.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Inoltre, ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dalla Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;

- al ricevimento da parte della Contraente, del nulla osta nei confronti della Società, al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo, la Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i trenta giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che la Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, artt. 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Art. 2.7 – Retribuzione

Per retribuzione annua lorda si intende la somma di:

- quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell'Ente obbligatoriamente assicurati all'INAIL e quelli non assicurati presso l'INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni;
- gli emolumenti lordi versati dalla Contraente ai:
 - a) prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro somministrato);
 - b) collaboratori in forma coordinata e continuativa (parasubordinati).

Art. 2.8 – Regolazione del premio

Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nella Sezione 6 ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, la Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè il totale delle retribuzioni corrisposte nel periodo di riferimento per il conteggio del premio a consuntivo.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte della Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società e ritenuta formalmente corretta.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, la Società dovrà provvedere a mettere in mora l'Assicurato; trascorso infruttuosamente un ulteriore termine di 30 gg. dal ricevimento della comunicazione di messa in mora da parte dell'Assicurato, la Società potrà indennizzare i sinistri accaduti nel periodo per il quale non è avvenuta la regolazione nella stessa proporzione esistente tra il premio pagato e quello interamente dovuto (se superiore), fermo il diritto della Società al premio di regolazione dovuto.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 2.9 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione mediante lettera raccomandata o PEC. Il recesso ha effetto alla scadenza dell'annualità indicata nel presente contratto; ovvero, se comunicato meno di 90 giorni prima di detta scadenza, alla scadenza annua successiva.

In caso di recesso da parte della Società la comunicazione deve contenere specifica indicazione del sinistro in base al quale la Società ha scelto di avvalersi della presente facoltà e tutti i dati di cui all'art. 2.14 – Obbligo di documentazione dei sinistri necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo.

Si precisa che in assenza dei dati richiamati la comunicazione della facoltà di recesso deve intendersi come non perfezionata.

Art. 2.10 – Assicurazione presso diversi Assicuratori – Altre assicurazioni

In deroga a quanto disposto dall'art. 1910 c.c. la Contraente e gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Fermo restando che in caso di sinistro, la Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, e la Società risponderà nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 c.c., rinunciando al diritto di recesso.

Art. 2.11 – Forma delle comunicazioni

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.

Art. 2.12 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole alla Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 2.13 – Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti dei Dipendenti/Amministratori, delle persone delle quali la Contraente si avvale nello svolgimento della propria attività ed in genere dei responsabili dei sinistri, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo dei soggetti sopra indicati.

La Società rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei proprietari e sublocatori degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e subconduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione o comunque condotti in uso a qualsiasi titolo.

Art. 2.14 – Obbligo di documentazione dei sinistri

La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire alla Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro, di data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita alla Contraente, per il tramite del broker, mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dalla Contraente stessa. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono alla Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 2.15 – Estensione territoriale

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero per la garanzia RCO, mentre per la garanzia RCT in Usa, Canada e Messico opera solo per le mostre, fiere e convegni.

Art. 2.16 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 2.17 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

Art. 2.18 – Foro Competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia che potrebbe sorgere in applicazione della presente polizza è quello ove ha sede la Contraente.

Art. 2.19 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Art. 2.20 – Obblighi della Contraente

La presente assicurazione è stipulata per conto altrui; pertanto, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dalla Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato così come stabilito dall'art. 1891 del c.c..

Art. 2.21 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto al Broker o alla Società entro 30 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (articolo 1913 del Codice Civile).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile).

Art. 2.22 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).

Art. 2.23 – Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i e Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle Parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 2.24 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) - Territorialità

Tale clausola sarà definita dall'Assicuratore aggiudicatario del presente Contratto

Art. 2.25 – Partecipazione delle Società – Associazione Temporanea di Imprese

(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

⇒ Compagnia _____ Società mandataria _____ Quota xx%

⇒ Compagnia _____ Società mandante _____ Quota xx%

⇒ Compagnia _____ Società mandante _____ Quota xx%

Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l’Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

In caso di coassicurazione

L’assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel “Riparto” che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate.

Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel “Riparto”.

Ciascuna Società è tenuta alle prestazioni previste dal contratto in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

In caso di sinistro la Società Delegataria gestirà e definirà la liquidazione dei danni e le Società Coassicuratrici si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Delegataria, concorrendo nel pagamento dell’indennizzo in proporzione alla quota da esse assicurata, ed esclusa ogni responsabilità solidale.

Le Compagnie coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicratrice Delegataria e della Contraente.

Ogni comunicazione data o ricevuta dalla Delegataria si intende data o ricevuta nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

I premi di polizza verranno corrisposti dalla Contraente al Broker che li rimetterà unicamente alla Compagnia Delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici.

Con la firma della presente polizza o dell’offerta economica in sede di gara, le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro

conto; pertanto, la firma apposta dalla Società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

⇒ Compagnia ... Quota ... % - Delegataria

⇒ Compagnia ... Quota ... %

⇒ Compagnia ... Quota ... %

La Società

La Contraente

SEZIONE 3 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione allo svolgimento della propria attività di fatto svolta con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, comprese tutte le attività ed i servizi che in futuro possano essere espletati, anche quelli di carattere amministrativo, sociale, assistenziale.

L'assicurazione comprende tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Art. 3.1 – Oggetto e operatività dell'Assicurazione

A) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamento a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.

B) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni e dell'art. 13 del DLgs 23 Febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e risultanti a libro paga anche e temporaneamente impiegati presso altri enti/aziende o da lavoratori parasubordinati (CO.CO.CO, CO.CO.PRO, ed interinali), assicurati ai sensi delle predette disposizioni, addetti alle attività per cui è prestata l'assicurazione;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del DLGS 23 Febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente.

L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, stagisti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo, di cui alla legge 196/97. Nel caso in cui l'INAIL esercitasse l'azione di rivalsa ex art. 1916 c.c., detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi. Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della legge 12 giugno 1984 n.222.

La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge. L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

I dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL inviati all'estero saranno considerati terzi qualora l'INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa. La Società si impegna a tacitare civilmente la controparte indipendentemente dalla perseguibilità d'ufficio del reato commesso dall'Assicurato o da persona della quale questi debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c. ed indipendentemente dall'accertamento giudiziale. A questo riguardo si conviene che ogni decisione in merito sarà di volta in volta concordata tra la Contraente e la Società, tenendo conto degli interessi della Contraente, dell'Assicurato e delle persone delle quali la Contraente e l'Assicurato debbano rispondere ai sensi del citato articolo 2049 c.c..

Art. 3.2 – Disciplina della responsabilità

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata (norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, giurisprudenza ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile) ed indipendentemente dall'autorità competente, giudiziaria o arbitrale, nazionale, estera o internazionale.

Art. 3.3 – Novero di terzi

Si prende atto fra le Parti che:

- a) quando l'Assicurato è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato stesso;
- b) quando l'Assicurato non è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi dei D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni quando opera la garanzia R.C.O.

Pertanto, i prestatori di lavoro sopra definiti sono considerati terzi:

1. qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio;
2. per danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi.

A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti, anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.

Art. 3.4 – Esonero denuncia posizioni INAIL (RCO)

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l'INAIL fermo l'obbligo, in sede di regolazione premio, di denunciare tutte le retribuzioni erogate.

Art. 3.5 – Estensione della garanzia alle malattie professionali (RCO)

La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali tassativamente indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124 del 30/06/1965, o contemplate dal D.P.R. n. 482 09/06/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni in vigore al momento del sinistro.

L'assicurazione vale per le malattie che si manifestino e vengano denunciate durante il periodo di validità della polizza e conseguenti a fatti colposi posti in essere per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- In caso di asbestosi e silicosi, nonché per qualsiasi altra patologia derivante da silice o amianto.
- Per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile.
- Per malattie professionali conseguenti:
 - a) all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali della Contraente/Assicurato;
 - b) all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali della Contraente/Assicurato.

Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

- Per le malattie professionali che si manifestino 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli insediamenti ed uffici dell'Assicurato, ispezione per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o enti similari ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 3.6 – Obbligo dell'Assicurato in caso di sinistro RCO

La Contraente/Assicurato è tenuta/o a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro", solo ed esclusivamente:

- a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.

Art. 3.7 – Gestione delle vertenze

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze del danno in sede stragiudiziale e giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione mossa contro l'Assicurato entro il limite di un quarto del massimale per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale stabilito in polizza, le spese vengono ripartite fra la Società e la Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce però le spese incontrate dall'Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

Art. 3.8 – Buona fede INAIL

Si conviene tra le Parti che non costituisce motivo di decadenza della garanzia la mancata assicurazione presso l'INAIL del personale dell'Assicurato, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti al riguardo.

Art. 3.9 – Responsabilità Civile Personale

L'assicurazione di cui alla presente polizza è estesa anche alla responsabilità civile personale per danni corporali e/o danni materiali:

- a) in capo ai dipendenti, direttori e dirigenti della Azienda di ogni livello e ai componenti (anche non dipendenti) dei suoi Organi e/o Organismi Istituzionali, e comunque ai soggetti del cui operato la Azienda si avvale per il proprio funzionamento, svolgimento delle proprie attività, erogazione di pubblici servizi e quant'altro ad essa riconducibile;
 - b) in capo ai soggetti di cui al punto a) che precede ai quali sono attribuiti gli incarichi e le mansioni definiti dal D.Lgs. n. 81/2008 e dal D.Lgs. n. 195/2003 e loro successive modifiche ed integrazioni, nei testi ora vigenti;
-

c) dei soggetti:

- impiegati in lavori socialmente utili,
- utenti di attività di carattere sociale promosse o gestite dalla Azienda,
- partecipanti ai corsi di formazione, perfezionamento, specializzazione, stages, inserimento lavorativo e quant'altro assimilabile,

per danni cagionati a terzi nell'ambito delle attività e iniziative riconducibili alla Azienda stessa.

È inclusa la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni commessi da tirocinanti e degli allievi che frequentano i corsi organizzati o sostenuti in qualsiasi modo dalla Contraente, non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, per l'attività prestata presso e per contro dello stesso Assicurato.

La presente estensione di garanzia è per danni a terzi e per danni a prestatori di lavoro.

In ogni caso i massimali per sinistro della RCT e della RCO convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'Assicurato o fra di loro.

Tutti i soggetti qui assicurati sono anche considerati terzi tra loro.

Art. 3.10 – Estensioni di garanzia

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

Art. 3.10.1 – Colpa grave

Danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato e/o dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere.

Art. 3.10.2 – Danni ad ospiti e visitatori derivanti da furto

RC per i danni ai visitatori ed agli ospiti derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento di cose consegnate e non (artt. 1783 - 1786 c.c.). La presente estensione di garanzia è prestata con il limite di € 3.000,00 per ogni danneggiato e di € 50.000,00 per anno, con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 100,00 per ogni sinistro. L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, danaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute.

Art. 3.10.3 – Gestione mense e bar

RC derivante dalla gestione di mense, bar e spacci all'interno di strutture della Contraente. È altresì compresa la responsabilità derivante dalla somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili. Resta inteso che qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi.

Art. 3.10.4 – Proprietà e/o gestione distributori automatici

RC derivante dalla proprietà e/o gestione, nell'ambito dell'Ente, di distributori automatici di bevande e simili, nonché dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi.

Art. 3.10.5 – Disinfestazione

RC derivante dalle operazioni di disinfestazione, anche se eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di prodotti tossici.

Art. 3.10.6 – Danni cagionati da apparecchiature in comodato

RC per i danni cagionati dalle apparecchiature che l'Assicurato ha in comodato od uso a qualsiasi titolo.

Art. 3.10.7 – Proprietà apparecchiature concesse in comodato a terzi

RC derivante dalla proprietà delle apparecchiature concesse in comodato od uso a terzi a qualsiasi titolo.

Art. 3.10.8 – Lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione

RC per danni cagionati durante i lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione o pulizia di locali, giardini, strade, parchi, macchinari, impianti e fabbricati. Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità derivante alla Contraente dalla direzione dei lavori o dal rapporto di committenza (sono compresi i lavori svolti presso comuni o enti vari, anche se svolti da portatori di handicap mentale).

Art. 3.10.9 – Officine, falegnamerie, cabine elettriche, ecc.

RC derivante all'Assicurato dall'esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività ed attrezzature usate per uso esclusivo e necessario della Contraente/Assicurato. Si intende altresì compresa la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di magazzini, uffici e depositi in Italia, purché inerente l'attività dichiarata in polizza.

Art. 3.10.10 – Cartelli pubblicitari, insegne e striscioni

RC connessa all'esistenza di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni di proprietà, ovunque installati sul territorio nazionale, compresa la relativa manutenzione con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installate.

Art. 3.10.11 – Proprietà e conduzione fabbricati

Responsabilità civile derivante dalla proprietà, dalla conduzione, uso, comodato, prestito, prova, donazione di fabbricati, anche locati a terzi, e relative dipendenze e pertinenze nessuna esclusa né eccettuata (quali ad esempio rustici, cancelli, recinzioni, insegne), parchi, parchi gioco e giardini con le relative attrezzature e alberi anche di alto fusto, a qualunque uso destinati anche se non utilizzati per l'esercizio delle attività assicurate e dei relativi impianti (ascensori, montacarichi, elevatori, ecc.). La garanzia è estesa anche alla ordinaria e straordinaria manutenzione, nonché committenza per ristrutturazione, riadattamento, demolizione e costruzione di fabbricati.

Art. 3.10.12 – Danni da furto con uso di attrezzature dell'Assicurato

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per commettere l'azione delittuosa, di attrezzature dell'Assicurato o da lui detenute e/o da lavori eseguiti dallo stesso e/o siano state agevolate da fatti imputabili all'Assicurato. La presente estensione di garanzia viene prestata fino a concorrenza della somma di € 75.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa.

Art. 3.10.13 – Danni causati da non dipendenti

RC per danni cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro da persone non dipendenti dell'Assicurato della cui opera, comunque, lo stesso si avvalga per lo svolgimento delle sue attività.

Art. 3.10.14 – Proprietà e/o conduzione di parcheggi pubblici

RC derivante dalla proprietà e/o conduzione di parcheggi pubblici e/o aree di sosta, franchigia € 500,00.

Art. 3.10.15 – Proprietà e conduzione di strade

Responsabilità civile derivante dalla proprietà e conduzione di strade, ivi compresi i danni derivanti dalla presenza o caduta di neve, ghiaccio, valanghe, slavine, sassi anche se non tempestivamente rimossi. Per quanto riguarda la manutenzione stradale, la garanzia comprende anche quei tratti di strada, situati all'esterno della proprietà della Contraente, alla cui manutenzione provvede l'ente.

Art. 3.10.16 – Partecipazione e organizzazione di mostre, fiere, congressi

RC derivante dalla partecipazione e organizzazione di mostre, fiere, convegni, congressi fiere, mostre, mercati e simili (compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand), attività promozionali di qualunque tipo, anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori, effettuate in luoghi all'aperto ed al coperto; sono compresi anche i danni agli arredi; l'assicurazione comprende, in caso di concorsi, seminari, congressi, corsi di formazione professionali e simili, convegni di studi, tavole rotonde e mostre ovunque organizzati, oltre all'organizzazione/patrocini/partecipazione, anche la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo.

La garanzia è operante anche per i danni alle strutture, arredi, stand presenti nei luoghi sede delle manifestazioni fino al limite di € 40.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.

Art. 3.10.17 – Proprietà e/o gestione di cassonetti o contenitori rifiuti

RC derivante dalla proprietà e/o gestione di cassonetti, campane e/o contenitori per la raccolta di immondizie e rifiuti in genere, ovunque ubicati e posizionati.

Art. 3.10.18 – Committente conduzione/gestione impianti di distribuzione

RC derivante dalla proprietà, conduzione e gestione di impianti di distribuzione gas, acqua, rete fognaria e simili e i servizi di opera a favore della Contraente nella sua qualità di committente.

Art. 3.10.19 – Proprietà, manutenzione ed uso di mezzi e macchine speciali

RC derivante dalla proprietà, manutenzione ed uso di mezzi e macchine speciali (compreso gru, macchine operatrici etc.).

Art. 3.10.20 – Rimozione veicoli

RC per danni a veicoli di terzi rimossi con autogru di proprietà del Comune, la garanzia è operante a favore della Contraente nella sua qualità di committente qualora il servizio di rimozione veicoli sia eseguito da terzi incaricati dal Comune di Cento.

La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia fissa di € 250,00 ed un massimo risarcimento di € 25.000,00 per sinistro/anno.

Art. 3.10.21 – Manifestazioni sportive, culturali, ecc.

RC derivante dall'esercizio, organizzazione, patrocinio, partecipazione di attività e manifestazioni sportive e ricreative, culturali, politiche, religiose, spettacoli, gite, viaggi e vacanze anche per anziani, anche svolte tramite CRAL o altre Associazioni aventi autonoma personalità giuridica.

Art. 3.10.22 – Prelievo, trasporto, consegna merci

RC derivante dall'effettuazione di prelievo, trasporto, consegna merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico.

Art. 3.10.23 – Danni a veicoli sotto carico e scarico

L'assicurazione è estesa ai danni a veicoli sotto carico e scarico e/o in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle cose di terzi sugli stessi giacenti e/o trasportate. Restano esclusi i danni da furto. La presente estensione di garanzia viene prestata con l'applicazione di una franchigia di € 200,00 per ogni mezzo danneggiato.

Art. 3.10.24 – Danni a veicoli in sosta nelle aree di pertinenza dell'Assicurato

RC per i danni (escluso il solo furto) ai veicoli di dipendenti, di amministratori e di terzi in sosta nelle aree di pertinenza dell'Assicurato. Questa estensione di garanzia viene prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 200,00 per ciascun veicolo danneggiato.

Art. 3.10.25 – Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori

RC per i danni a cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori. La garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 100.000,00 per anno assicurativo e con l'applicazione di uno scoperto del 10% minimo € 250,00 per sinistro.

Art. 3.10.26 – Danni a cose in consegna e/o custodia

RC per i danni a cose che l'Assicurato detenga o abbia in consegna, custodia e/o possesso qualunque titolo o destinazione. La garanzia è prestata con il massimo di € 50.000,00 per anno assicurativo e per sinistro e con l'applicazione di uno scoperto del 10% minimo € 250,00 per sinistro.

Art. 3.10.27 – Danni a condutture e impianti sotterranei

RC per i danni a condutture e impianti sotterranei. Per tale garanzia è previsto un limite massimo di risarcimento di € 100.000,00 per anno e per sinistro, con l'applicazione di uno scoperto del 10% minimo € 250,00 per sinistro.

Art. 3.10.28 – Danni da spargimento di acque o rigurgito di fogne

RC per i danni da spargimento di acque o rigurgito di fogne, purché conseguenti a rottura accidentale di condutture o tubazioni. Per tale garanzia è previsto un limite massimo di risarcimento di € 50.000,00 per anno e per sinistro, con l'applicazione di uno scoperto del 10% minimo € 250,00 per sinistro.

Art. 3.10.29 – Danni da cedimento e/o franamento del terreno

RC per i danni dovuti ad assestamento, cedimento e/o franamento del terreno. La garanzia viene prestata con un massimo risarcimento per anno e per sinistro di € 100.000,00. Per i danni a cose in genere questa garanzia è prestata con una franchigia di € 250,00 e per i danni ai fabbricati con uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00.

Art. 3.10.30 – Interruzione e/o sospensione attività

RC per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistri risarcibili a termini di polizza. La garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00 nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo risarcimento per anno e per sinistro di € 50.000,00.

Art. 3.10.31 – Appaltatori

Premesso che l'Assicurato può delegare, commissionare, appaltare ad altre imprese o persone lavori, servizi o prestazioni in genere attinenti alle proprie attività e/o proprietà, si conviene che ciascuna di dette

imprese o persone assume contemporaneamente la qualifica di Assicurato e di terzo oltre che nei confronti dell'Assicurato principale anche nei confronti degli altri coappaltatori e coprestatori di lavoro, servizi o prestazioni in genere. La presente garanzia viene prestata a secondo rischio rispetto alle eventuali polizze che le imprese o le persone possono aver stipulato e rese efficaci, per le garanzie in esse contenute, mentre si intende prestata a primo rischio quando non intervengano le predette polizze.

Art. 3.10.32 – Committenza veicoli

RC derivante all'Assicurato nella qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 c.c. Con riferimento alla guida di veicoli da parte di persone incaricate dall'Assicurato, si precisa che la garanzia di cui al presente punto non è operante qualora i veicoli siano di proprietà dell'Assicurato, nonché si tratti di veicoli noleggiati con o senza autista. La garanzia è estesa ai danni subiti dai trasportati. Questa specifica estensione è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 250,00.

Art. 3.10.33 – Danni da incendio

RC per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato e/o da lui detenute, e i danni derivanti da incendio di fabbricati e relativo contenuto di proprietà e/o in uso dell'Assicurato. La garanzia è prestata con il massimo di € 100.000,00 per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo, con l'applicazione di uno scoperto del 10% minimo € 250,00 per sinistro. Qualora per lo stesso rischio esista altra analoga copertura assicurativa, la garanzia di cui alla presente estensione si intenderà operante per l'eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra assicurazione.

Art. 3.10.34 – Danni da scavo, posa e reinterro

RC per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'Assicurato o commissionati a terzi.

Art. 3.10.35 – Squadre antincendio e di protezione civile

RC derivante dall'esercizio dell'attività delle squadre antincendio e di protezione civile organizzate e composte da dipendenti dell'Assicurato e/o da volontari.

Art. 3.10.36 – Decreto Legislativo 81/2008 (ex D.Lgs. 626/94)

Ferma restando l'esclusione dei sinistri causati volontariamente dalla Contraente, la società conferma che non solleverà eccezioni sulla validità della garanzia qualora venga accertato che il danno sia conseguenza dell'inosservanza o violazione delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di tutela della salute dei lavoratori ed in particolare al Decreto Legislativo 81/2008 (e successive modifiche ed integrazioni).

La garanzia assicurativa viene estesa alla responsabilità civile personale del responsabile e degli addetti del servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui al Decreto Legislativo 81/2008. Questa estensione vale a condizione che tali mansioni siano svolte dalla Contraente, dagli Amministratori, dai Collaboratori, o dai Dipendenti della Contraente stessa.

Art. 3.10.37 – Decreto Legislativo 494/96

L'assicurazione comprende anche la responsabilità derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. 494/96 e successive modifiche nella sua qualità di committente lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo.

Le imprese esecutrici dei lavori, nonché titolari e/o dipendenti, sono considerati terzi.

Art. 3.10.38 – Danni subiti da lavoratori temporanei

L'assicurazione deve ritenersi valida per eventuali danni subiti da Lavoratori temporanei di cui alla Legge 196/97, nel caso in cui l'INAIL eserciti azione di rivalsa ex art. 1916 Codice Civile, detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi.

Art. 3.10.39 – Rivalsa I.N.A.I.L., I.N.P.S. e/o altri istituti previdenziali

La Società risponde delle conseguenze dell'azione di surroga/rivalsa che l'INAIL, l'INPS o altro Istituto Previdenziale intentasse nei confronti dei singoli dipendenti della Contraente per quanto loro personalmente imputabile.

Sono equiparati ai dipendenti gli altri collaboratori la cui responsabilità sia nata in occasione della loro partecipazione manuale alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.

Art. 3.10.40 – Danni da inquinamento accidentale

La garanzia si intende estesa ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture.

La garanzia viene prestata con un massimo risarcimento per anno e per sinistro di € 200.000,00 con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00 ed il massimo di € 15.000,00.

Art. 3.10.41 – D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679

Perdite patrimoniali, cagionate a terzi e/o a prestatori di lavoro e derivanti da una involontaria inosservanza o violazione del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i e Regolamento UE 2016/679 in relazione al trattamento dei loro dati personali, comuni e/o sensibili.

Questa garanzia opera a condizione che il trattamento di tali dati personali sia strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività istituzionale; non è invece operante per il trattamento di dati aventi finalità commerciali nonché per le multe o ammende inflitte direttamente alla Amministrazione o alle persone di cui essa debba rispondere.

La garanzia è prestata con un sottolimito tra € 700.000,00 per sinistro e in aggregato annuo.

Art. 3.11 - Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende inoltre i danni:

- rischi da responsabilità civile per i quali, in conformità alla normativa vigente in tema di veicoli e natanti (Codice delle Assicurazioni Private e s.m.i.), è obbligatoria la assicurazione;
- inquinamento non dovuto a cause di natura accidentale; sono comunque compresi i danni da erogazione di acqua alterata per qualunque causa;
- presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- perdita di atti, documenti, denaro o titoli derivanti da furto, rapina o estorsione; rimangono comunque efficaci le estensioni di garanzia di cui all'art. 3.10;
- impiego di aeromobili, nonché impiego di veicoli a motore o natanti se condotti da persona non abilitata ai sensi della normativa vigente;
- contaminazione biologica e/o chimica, a seguito di atto terroristico di qualsiasi genere;
- dati o software, in particolare per qualsiasi modifica che causi deterioramento di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione di esercizio;

- organismi geneticamente modificati;
- fenomeni elettromagnetici;
- detenzione o impiego di esplosivi da parte dell'Assicurato; sono comunque compresi gli eventi riconducibili alle armi da fuoco in uso al personale dell'Azienda (quali ad esempio gli incaricati della sorveglianza);
- fuochi d'artificio;
- derivanti dalla detenzione od all'impiego di esplosivi;
- cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; la garanzia rimane comunque operante per i danni connessi alla erogazione di acqua, come anche per quelli da difetto originario del prodotto galenico somministrato o venduto nelle strutture ambulatoriali o farmaceutiche gestite dalla Azienda.

L'assicurazione R.C.T. / R.C.O. non comprende inoltre i danni:

- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.);
- derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O. derivanti da campi elettromagnetici o da organismi/prodotti geneticamente modificati.

Art. 3.12 – Franchigia

Il presente contratto non prevede alcuna franchigia fissa, salvo eventuali franchigie/scoperti previste dalle condizioni della presente polizza per specifiche garanzie.

La Società

La Contraente

SEZIONE 4 – SOMME ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO

Art. 4.1 – Massimale di garanzia – limiti di risarcimento

La copertura assicurativa viene prestata, per ciascun sinistro e per anno assicurativo, fino alla concorrenza dell'importo massimo di seguito indicato.

	per ogni sinistro	con il limite per persona danneggiata	con il limite per danni a cose
RCT	10.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
RCO	3.000.000,00	2.000.000,00	

In presenza di un sinistro in serie, la franchigia fissa verrà applicata una sola volta.

I danni corporali verranno risarciti senza applicazione di franchigia.

Analogamente, anche la garanzia Responsabilità civile verso prestatori di lavoro opera senza applicazione di franchigia.

In caso di contemporanea applicabilità di più franchigie e/o scoperti, si conviene che sarà applicata una sola volta la maggiore tra le detrazioni così contemporaneamente applicabili.

Per i sinistri ad essa denunciati, la Società liquiderà l'importo risarcibile del danno al lordo della franchigia/scoperto per sinistro, rimanendo in ogni caso impegnata a gestire il sinistro anche qualora l'ammontare ragionevolmente presumibile dello stesso non sia superiore all'importo della franchigia, e provvederà nei 60 giorni successivi ad ogni scadenza annuale, ad inviare alla Azienda la appendice di riepilogo e per il recupero dei suddetti importi di franchigia/scoperto.

Qualora la polizza termini, per qualsiasi motivo, prima della scadenza contrattuale convenuta, gli importi di franchigia successivi saranno richiesti dalla Società contestualmente alla liquidazione di ogni singolo danno e la Azienda provvederà al conseguente pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 4.2 – Conteggio del premio

Il premio annuo è così calcolato:

Retribuzioni a preventivo	Tasso annuo finito ‰	Totale premio annuo finito
€ 42.363.907,00		€ _____

La Società

La Contraente

SEZIONE 5 - SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO

Garanzia Tipologia di danno	Scoperto	Franchigia	Limite di indennizzo per sinistro/annualità assicurativa
Per ogni sinistro, salvo quanto diversamente convenuto	==	=====	Massimali di polizza
Danni ad ospiti e visitatori derivanti da furto (3.10.2)	==	€ 100,00 per sinistro	€ 3.000,00 per ogni danneggiato con il limite di e 50.000,00 annuo
Danni da furto con uso di attrezzature dell'Assicurato (Art. 3.10.12)	==	Frontale	€ 75.000,00
Proprietà e/o conduzione di parcheggi pubblici (Art. 3.10.14)	==	€ 500,00	Massimali di polizza
Partecipazione e organizzazione di mostre, fiere, congressi (Art. 3.10.16)	==	Frontale	€ 40.000,00
Rimozione veicoli (Art. 3.10.20)	==	Frontale	€ 25.000,00
Danni a veicoli sotto carico e scarico (Art. 3.10.23)	==	€ 200,00 per ogni mezzo danneggiato	Massimali di polizza
Danni a veicoli in sosta nelle aree di pertinenza dell'Assicurato (Art. 3.10.24)	==	€ 200,00 per ogni mezzo danneggiato	Massimali di polizza
Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori (Art. 3.10.25)	10%	€ 250,00	€ 100.000,00
Danni a cose in consegna e/o custodia (Art. 3.10.26)	10%	€ 250,00	€ 50.000,00
Danni a condutture e impianti sotterranei (Art. 3.10.27)	10%	€ 250,00	€ 100.000,00
Danni da spargimento di acque o rigurgito di fogne (Art. 3.10.28)	10%	€ 250,00	€ 50.000,00
Danni da cedimento e/o franamento del terreno (Art. 3.10.29)	=	€ 250,00 per i danni a cose in genere	€ 100.000,00
	10%	€ 1.500,00 per i danni ai	

		fabbricati	
Interruzione e/o sospensione attività (Art. 3.10.30)	10%	€ 2.500,00	€ 50.000,00
Danni da incendio (Art. 3.10.33)	10%	€ 250,00	€ 100.000,00
Danni da inquinamento accidentale (Art. 3.10.40)	10%	Minimo € 1.500,00 massimo € 15.000,00	€ 200.000,00
D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 (Art. 3.10.41)	==	Frontale	€ 700.000,00

La Società

La Contraente

ACI Informatica S.p.A.

CAPITOLATO TECNICO DI POLIZZA
LOTTO 2 – Ambito 2.1

COPERTURA ASSICURATIVA
TEMPORANEA CASO MORTE ED INVALIDITA' PERMANENTE DEL
PESONALE DIPENDENTE CON QUALIFICA DI DIRIGENTE

CIG _____

Tra: ACI Informatica S.p.A.
Partita I.V.A./C.F.: 00883311003
con sede in: Via Fiume delle Perle 24 – 00144 Roma
e la Spett.le Compagnia Assicuratrice: _____

si stipula la presente

POLIZZA TCM E IPT DIRIGENTI N. _____

Contraente: ACI Informatica S.p.A.
Sede Legale: Via Fiume delle Perle 24 – 00144 Roma
Broker: Willis Italia S.p.A.
Decorrenza della copertura: ore 00:00 del 01/07/2025
Scadenza della copertura: ore 00:00 del 01/07/2028
Scadenze annuali: ore 00:00 del 01/07
Frazionamento: annuale
Regolazione premio: NO
Tacito rinnovo: NO

INDICE

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI.....	4
SEZIONE 2 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.....	5
Art. 2.1 – Durata del contratto - Facoltà di recesso	5
Art. 2.2 – Gestione del contratto	5
Art. 2.3 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede	5
Art. 2.4 – Diminuzione del rischio	6
Art. 2.5 – Pagamento del premio - Termini di rispetto	6
Art. 2.6 – Recesso in caso di sinistro.....	7
Art. 2.7 – Assicurazione presso diversi Assicuratori – Altre assicurazioni.....	7
Art. 2.8 – Forma delle comunicazioni	7
Art. 2.9 – Interpretazione del contratto	7
Art. 2.10 – Assicurati – limite di età	7
Art. 2.11 – Validità territoriale.....	7
Art. 2.12 – Oneri fiscali.....	7
Art. 2.13 – Rinvio alle norme di legge.....	7
Art. 2.14 – Foro Competente	7
Art. 2.15 – Tracciabilità dei flussi finanziari	7
Art. 2.16 – Obblighi della Contraente	8
Art. 2.17 – Disposizione finale	8
Art. 2.18 – Trattamento dei dati	8
Art. 2.19 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) - Territorialità.....	8
Art. 2.20 – Partecipazione delle Società – Associazione Temporanea di Imprese	8
SEZIONE 3 – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE E IPT	10
Art. 3.1 – Oggetto dell’assicurazione.....	10
Art. 3.2 – Capitali assicurati e documentazione sanitaria	10
Art. 3.3 – Ingresso e permanenza in assicurazione	11
Art. 3.4 – Suicidio.....	11
Art. 3.5 – Documenti contrattuali	11
Art. 3.6 – Sinistro che colpisca più teste	11
Art. 3.9 – Condizioni riguardanti l’invalidità totale e permanente.....	12
Art. 3.10 – Pagamenti della Società.....	12
SEZIONE 4 – CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GARANZIA DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE	13
Art. 4.1 – Invalidità totale e permanente	13
Art. 4.2 – Condizioni di riconoscimento dell’invalidità totale e permanente.....	13
Art. 4.3 – Collegio Arbitrale	14
SEZIONE 5 – CALCOLO DEL PREMIO.....	15
Art. 5.1 – Calcolo del premio	15
ALLEGATO 1.....	16

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione.
Assicurato:	il dipendente con qualifica di dirigente sulla cui vita è stipulata l'assicurazione.
Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Beneficiario:	persona fisica o giuridica designata nel contratto e che riceve la prestazione prevista dal contratto.
Broker:	Willis Italia S.p.A..
Contraente:	ACI Informatica S.p.A.
Età assicurativa:	la modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.
Polizza – Elenco:	il documento che prova l'assicurazione e l'elenco degli Assicurati con indicazione della garanzia prestata, dei capitali assicurati e dei premi dovuti.
Premio:	l'importo dovuto dalla Contraente alla Società.
Questionario anamnestico:	dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato in relazione al proprio stato di salute fornito dalla Società.
Sinistro:	il verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurativa, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.
Società:	l'Impresa assicuratrice delegataria nonché le eventuali imprese coassicuratrici.
Sovrappremio:	la maggiorazione di premio eventualmente richiesto dalla Società nel caso in cui l'Assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l'Assicurato svolga attività professionali e sportive particolarmente rischiose (sovrappremio sportivo).

La Società

La Contraente

SEZIONE 2 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 2.1 – Durata del contratto - Facoltà di recesso

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 00.00 del 01.07.2025, e scadenza alle ore 00.00 del 01.07.2028, con scadenze annuali intermedie al 1° luglio di ciascun anno, e con espressa esclusione del tacito rinnovo.

Alla scadenza del contratto è facoltà della Contraente richiedere una proroga dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, che la Società è tenuta a concedere, alle medesime condizioni normative ed economiche vigenti; tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 12 mesi complessivamente decorrenti dalla scadenza o cessazione (tutti i casi di cessazione, anche anticipata, del contratto).

Qualora l'Assicurazione sia stipulata per una durata poliennale, cioè pari o superiore a due anni, è facoltà di ciascuna delle Parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione a mezzo raccomandata inviata dall'una all'altra parte almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza; resta inteso che in caso di disdetta notificata dalla Società alla Contraente ai sensi del presente comma, la Contraente potrà richiedere la proroga dell'assicurazione per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.

Per le proroghe di cui sopra, alla Società spetterà per ogni giorno di copertura un importo di premio che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza.

La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà, nei limiti di cui all'art. 120 comma 9 del Codice, di richiedere un aumento delle prestazioni/fornitura fino a concorrenza del quinto del valore complessivo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario per importi comprensivi di Iva e/o altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

La stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) del Codice fino al 10% del valore contrattuale nei seguenti casi: ovvero a seguito dell'intervenuto cambio broker, qualora le condizioni risultino peggiorative per l'Operatore Economico, ACI Informatica provvederà ad aggiornare il valore del premio assicurativo riconosciuto all'Operatore Economico in linea con i nuovi valori riconosciuti al broker.

Art. 2.2 – Gestione del contratto

La Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato Willis Italia S.p.A. - sede legale in Via Pola, 9 - 20124 Milano C.F./P. IVA /n. Iscrizione Registro Imprese MI - 03902220486 Registro Unico Intermediari: B000083306, ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i..

La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente dal Broker medesimo. Inoltre, riconosce che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, la Contraente è tenuta a fare alla Società e viceversa, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker.

La Società prende atto che il pagamento del premio annuo di polizza, come eventuali ratei e/o regolazioni, verrà effettuato direttamente dalla Contraente alla Società, senza transitare per il broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 14,00% del premio imponibile e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per la Contraente.

Art. 2.3 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894, 1898 c.c. l'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte della Contraente/Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della medesima, nonché qualsiasi errore ed omissione non intenzionale od involontario dello stesso, dei suoi amministratori e delle persone

di cui deve rispondere a norma di legge, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano avvenute con dolo.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività della Contraente/Assicurato a seguito di variazione della normativa vigente regolante l'attività della Contraente medesima.

La Società rinuncia ad esercitare le azioni di annullamento e di recesso dal contratto ed ha la facoltà di richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. La Contraente ha la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di sovrappremio proposta, dandone comunicazione alla Società entro 30 giorni.

In caso di mancata accettazione ovvero nel caso in cui tale termine sia decorso infruttuosamente, la Società potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'art. 2.1 - Durata del contratto - Facoltà di recesso.

Art. 2.4 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione della Contraente (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 60 giorni dalla comunicazione.

Art. 2.5 – Pagamento del premio - Termini di rispetto

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1901 del c.c., l'assicurazione ha effetto dalle ore 00:00 del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. La Contraente è obbligata a pagare la prima rata di premio alla Società entro 60 giorni dalla data di effetto della polizza.

Se la Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 00:00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 00:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c..

I termini di cui sopra valgono anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma e qualora la Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga; tali termini decorrono dalla data di ricevimento del documento formalmente ritenuto corretto.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Inoltre, ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dalla Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- al ricevimento da parte della Contraente, del nulla osta nei confronti della Società, al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo, la Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i trenta giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che la Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, artt. 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Art. 2.6 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione mediante lettera raccomandata o PEC. Il recesso ha effetto alla scadenza dell'annualità indicata nel presente contratto; ovvero, se comunicato meno di 90 giorni prima di detta scadenza, alla scadenza annua successiva.

Art. 2.7 – Assicurazione presso diversi Assicuratori – Altre assicurazioni

La presente assicurazione è stipulata in aggiunta ed indipendentemente da qualsiasi altra copertura assicurativa in corso. La Contraente è esonerata dall'obbligo di comunicare se i singoli Assicurati abbiano in corso altre polizze per lo stesso rischio, indipendentemente dalla Contraenza.

Art. 2.8 – Forma delle comunicazioni

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.

Art. 2.9 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbi interpretativi sull'operatività delle garanzie contrattuali, prevarrà l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato.

Art. 2.10 – Assicurati – limite di età

Per Assicurati si intendono tutti i dipendenti della Contraente con qualifica di dirigente aventi un'età compresa fra i 18 e i 70 anni.

L'assicurazione non è rinnovabile nei confronti degli Assicurati che abbiano superato i 70 anni di età.

Art. 2.11 – Validità territoriale

L'assicurazione vale per il mondo intero.

Art. 2.12 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

Art. 2.13 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 2.14 – Foro Competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia che potrebbe sorgere in applicazione della presente polizza è quello ove ha sede la Contraente.

Art. 2.15 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice

Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Art. 2.16 – Obblighi della Contraente

La presente assicurazione è stipulata per conto altrui; pertanto, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dalla Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato così come stabilito dall'art. 1891 del c.c..

Nel caso in cui gli Assicurati sostengono in tutto o in parte l'onere economico connesso al pagamento del premio, sono direttamente, o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione, la Contraente si impegna a consegnare loro (in forma cartacea o elettronica), prima dell'ingresso in assicurazione, la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dall'articolo 49, comma 2, lettera b) del Regolamento Isvap n. 5/2006.

Art. 2.17 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).

Art. 2.18 – Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i e Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle Parti consente il trattamento dei dati personali e particolari rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 2.19 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) - Territorialità

Tale clausola sarà definita dall'Assicuratore aggiudicatario del presente Contratto

Art. 2.20 – Partecipazione delle Società – Associazione Temporanea di Imprese

(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

- ⇒ Compagnia _____ Società mandataria _____ Quota xx%
- ⇒ Compagnia _____ Società mandante _____ Quota xx%
- ⇒ Compagnia _____ Società mandante _____ Quota xx%

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

In caso di coassicurazione

L'assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate.

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel "Riparto".

Ciascuna Società è tenuta alle prestazioni previste dal contratto in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

In caso di sinistro la Società Delegataria gestirà e definirà la liquidazione dei danni e le Società Coassicuratrici si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Delegataria, concorrendo nel pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da esse assicurata, ed esclusa ogni responsabilità solidale.

Le Compagnie coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria e della Contraente.

Ogni comunicazione data o ricevuta dalla Delegataria si intende data o ricevuta nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

I premi di polizza verranno corrisposti dalla Contraente al Broker che li rimetterà unicamente alla Compagnia Delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici.

Con la firma della presente polizza o dell'offerta economica in sede di gara, le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto; pertanto, la firma apposta dalla Società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

⇒ Compagnia ... Quota ... % - Delegataria

⇒ Compagnia ... Quota ... %

⇒ Compagnia ... Quota ... %

La Società

La Contraente

SEZIONE 3 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE E IPT

Premessa

Il presente contratto è volto a disciplinare i rapporti tra la Contraente e la Società al fine di garantire la copertura di un capitale in caso di morte ed invalidità permanente dei dirigenti in servizio presso la Contraente stessa, in forza di quanto previsto all'articolo 12 del C.C.N.L. dei Dirigenti di aziende industriali e da eventuali accordi o regolamenti aziendali.

Art. 3.1 – Oggetto dell'assicurazione

La presente assicurazione di gruppo ha lo scopo di garantire la copertura assicurativa per il caso di morte e di invalidità totale e permanente da qualunque causa derivante, sempreché l'evento avvenga prima della scadenza dell'assicurazione.

Art. 3.2 – Capitali assicurati e documentazione sanitaria

Il presente contratto prevede l'assicurazione di capitali per un importo pari al tetto massimo previsto dal C.C.N.L. di categoria ed eventuali maggiorazioni definite dai Contratti Integrativi aziendali, di cui la Contraente fornirà estratto alla Società.

L'inclusione in copertura di nuovi Assicurati o le variazioni in aumento di capitali di coperture già in corso devono essere effettuate con le seguenti modalità assuntive:

- per capitali sino all'importo di € 450.000,00 non è richiesta la presentazione di alcuna documentazione sanitaria o dichiarazione dell'Assicurato e/o della Contraente;
- per capitali superiori a € 450.000,00 e fino a € 550.000,00 mediante sottoscrizione di apposito questionario anamnestico. In base alle risposte, la Società si riserva di richiedere specifici accertamenti sanitari;
- per capitali superiori a € 550.000,00 mediante effettuazione di specifici accertamenti sanitari che saranno comunicati dalla Società.

Il capitale massimo assicurabile pro-capite non potrà eccedere € 750.000,00.

Le norme di cui sopra valgono anche in caso di aumenti di capitali di coperture già in essere.

Ai fini della corretta individuazione della documentazione sanitaria da presentare, ad eccezione del capitale previsto dal CCNL di categoria, per il quale non dovrà in ogni caso essere presentata alcuna documentazione e/o dichiarazione, per gli scaglioni successivi, si terrà conto del capitale complessivamente garantito oltre che con il presente contratto anche con altri contratti stipulati in forma collettiva per l'Assicurato da includere o per il quale si sta procedendo all'aumento di capitale assicurato.

Qualora l'accertamento sanitario richieda evidenze dei motivi di aggravamento del rischio tali da rendere necessaria l'applicazione di sovrappremi o l'effettuazione di ulteriori accertamenti sanitari, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, la Società darà comunicazione alla Contraente della misura del sovrappremio da applicare o degli accertamenti sanitari da effettuare. In questi casi, in attesa della definizione, le garanzie sono limitate ai capitali previsti alla prima alinea del presente articolo.

La decorrenza degli adeguamenti dei capitali assicurati sarà dalle ore 00:00 della data di avvenuta accettazione da parte della Società.

La Società si obbliga ad assicurare con il presente contratto tutti i dirigenti fino al capitale massimo previsto dal CCNL di categoria indipendentemente dagli esiti della documentazione sanitaria che il dirigente dovesse presentare per assicurare un capitale superiore.

Si precisa, inoltre, che per i dirigenti già coperti da altra copertura assicurativa alla data di decorrenza del presente contratto, l'assicurazione verrà assunta mantenendo le tarature dei rischi già applicate dal

precedente assicuratore, senza richiedere alcuna documentazione sanitaria o dichiarazione della Contraente, previa consegna della polizza scaduta.

Art. 3.3 – Ingresso e permanenza in assicurazione

Per il gruppo iniziale degli Assicurati la copertura assicurativa decorre dalla data di effetto della presente polizza ed è subordinata al versamento del corrispondente importo di premio come previsto al precedente art. 2.5 – Pagamento del premio - Termini di rispetto.

La Contraente fornirà alla Società i dati anagrafici ed il codice fiscale relativi ai singoli Assicurati.

Per i nuovi assunti o nominati la copertura assicurativa decorre dalle ore 00 del giorno di assunzione o nomina risultante dai libri amministrativi della Contraente, la quale ne darà comunicazione scritta alla Società entro 45 giorni.

In caso di capitale assicurato superiore a quello previsto dal CCNL di categoria, si rimanda a quanto stabilito al precedente articolo 3.2 - Capitali assicurati e documentazione sanitaria, 6° comma.

La permanenza in assicurazione cessa automaticamente alle ore 00:00 del giorno di risoluzione del rapporto di lavoro presso la Contraente, la quale ne darà comunicazione scritta alla Società entro 45 giorni.

Per le comunicazioni inviate oltre il termine di 45 giorni, la decorrenza della inclusione o esclusione sarà dalle ore 00 del giorno di ricevimento della suddetta comunicazione.

Art. 3.4 – Suicidio

La garanzia comprende il rischio del suicidio con decorrenza immediata dall'ingresso in assicurazione.

Art. 3.5 – Documenti contrattuali

Alla stipulazione della polizza, e in occasione di ciascun versamento, la Società rilascerà alla Contraente una quietanza di premio e un'appendice distinta contenente i nominativi degli Assicurati, con l'indicazione per ciascuno della decorrenza, data di nascita, sesso, capitale assicurato e del relativo premio.

Inoltre, verranno emesse appendici in corso di anno per le inclusioni/esclusioni come disciplinato nel precedente art. 3.3 – Ingresso e permanenza in assicurazione.

Art. 3.6 – Sinistro che colpisca più teste

L'assicurazione comprende anche il sinistro che colpisca più persone a seguito di uno stesso evento accidentale, fino ad un importo complessivo pari a diciotto volte il capitale medio assicurato.

Se gli indennizzi complessivamente dovuti eccedessero tale importo, detto importo andrà suddiviso in relazione al numero delle teste colpite da sinistro e in proporzione ai rispettivi capitali assicurati.

Art. 3.7 – Beneficiario

Beneficiaria delle prestazioni assicurate è la Contraente.

Art. 3.8 – Esclusioni

I rischi di morte e di invalidità totale e permanente sono coperti qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali. È escluso dalla garanzia soltanto il decesso o l'invalidità causati da:

- dolo della Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano, in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta della Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio.

In questi casi, la Società corrisponderà solo un importo pari al rateo di premio relativo al periodo di copertura non goduta.

Art. 3.9 – Condizioni riguardanti l’invalidità totale e permanente

Le condizioni riguardanti l’invalidità totale e permanente sono regolate nella successiva **Sezione 4**.

Art. 3.10 – Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamenti.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell’Assicurato dovranno essere presentati i seguenti documenti.

- domanda sottoscritta dalla Contraente;
- certificato di morte dell’Assicurato;
- relazione dell’ultimo medico sulla causa del decesso;
- copia della cartella clinica dell’ospedale in caso di ricovero precedente il decesso o di decesso avvenuto in ospedale pubblico o privato;
- in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio) a causa della quale sia intervenuta l’Autorità Giudiziaria: copia del verbale redatto dagli Organi di Polizia, o Certificato della Procura, o altro documento rilasciato dall’Autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso o dell’eventuale autopsia;

Per i pagamenti conseguenti ad invalidità totale e permanente dell’Assicurato dovranno essere presentati i seguenti documenti:

- domanda sottoscritta dalla Contraente;
- copia delle cartelle cliniche e di ogni altra documentazione sanitaria utile ad attestare lo stato di invalidità;
- certificato del medico curante attestante lo stabilizzarsi della malattia o infortunio che ha comportato l’invalidità;
- copia della dichiarazione INPS attestante il diritto alla pensione di inabilità o all’assegno di invalidità da parte dell’Ente Previdenziale.

La Società si riserva il diritto di richiedere, qualora lo ritenga necessario, eventuale documentazione supplementare.

La Società esegue il pagamento entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore del Beneficiario.

La Società

La Contraente

SEZIONE 4 – CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GARANZIA DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE

Art. 4.1 – Invalidità totale e permanente

Si intende colpito da invalidità totale e permanente l'Assicurato che abbia visto ridotta, in modo permanente ed a meno di un terzo del normale, la propria capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini (invalidità superiore al 66%).

Sono esclusi i soggetti che, al momento dell'ingresso in assicurazione, abbiano già in corso pratiche per il riconoscimento dell'invalidità presso un Ente obbligatorio di Previdenza o Assistenza e queste si concludano con esito positivo.

Resta inteso che in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro del Dirigente/assicurato dopo il pagamento della prestazione per invalidità totale e permanente non sarà operativa alcuna garanzia.

Art. 4.2 – Condizioni di riconoscimento dell'invalidità totale e permanente

Verificatasi l'invalidità dell'Assicurato, la Contraente o l'Assicurato stesso devono farne denuncia alla Società.

Per i capitali assicurati previsti dal CCNL di categoria o da Accordo Integrativo Aziendale, la Società assumerà come valido il giudizio sullo stato di invalidità del dirigente così come formulato:

- dall'INPS, all'atto del riconoscimento della pensione di inabilità ovvero del primo riconoscimento dell'assegno di invalidità;
- dall'INAIL, in caso di invalidità di origine professionale e sempreché non ricorra l'ipotesi precedente; purché, il riconoscimento del diritto sia conseguente a domanda inoltrata prima dell'eventuale cessazione del rapporto di lavoro con la Contraente.

Il decesso dell'Assicurato che intervenga prima che venga riconosciuta l'invalidità equivale ad avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità.

Il pagamento del capitale assicurato previsto dal CCNL di categoria o dall'Accordo Integrativo Aziendale verrà effettuato in un'unica soluzione alla data di riconoscimento dell'invalidità.

Per l'eventuale capitale eccedente quanto sopra previsto, la Società procederà in via diretta all'accertamento autonomo dell'invalidità permanente e del relativo grado.

Analoga procedura potrà esser attivata qualora gli Enti di cui sopra, dodici mesi dopo la data di presentazione della domanda di invalidità da parte dell'Assicurato non si siano ancora pronunciati in merito, oppure non sussistano in capo all'Assicurato i requisiti di iscrizione o di anzianità contributiva, rilevanti ai fini della pensione.

Una volta esercitata tale facoltà, resta esclusa qualsiasi rilevanza dell'esito dell'accertamento dell'Ente, sia esso conforme o meno all'esito della procedura diretta di accertamento tra Società ed Assicurato.

La Contraente o l'Assicurato devono farne richiesta alla Società per gli opportuni accertamenti inviando a mezzo lettera raccomandata A.R. il certificato del medico curante.

Il pagamento del capitale assicurato verrà effettuato in un'unica soluzione alla data di riconoscimento dell'invalidità.

La Società si impegna ad accertare l'invalidità entro 180 giorni.

A richiesta della Società, la Contraente o l'Assicurato, sotto pena di decadenza da ogni diritto derivante dalla presente assicurazione per il caso di invalidità, sono obbligati:

- a) a rendere con verità ed esattezza qualsiasi dichiarazione richiesta dalla Società per accertamenti dello stato di invalidità permanente dell'Assicurato;
- b) a fornire tutte le prove che dalla Società fossero ritenute opportune per stabilire le cause e gli effetti della malattia o della lesione fisica che hanno prodotto l'invalidità.

Il pagamento del capitale assicurato verrà effettuato in un'unica soluzione alla data di riconoscimento dell'invalidità.

La Società si riserva inoltre il diritto di accertare l'invalidità con medici di sua fiducia.
Eseguito il pagamento, il contratto si estingue e nulla è più dovuto per il caso di morte dell'Assicurato.

Art. 4.3 – Collegio Arbitrale

Nel caso in cui l'invalidità non venga riconosciuta dalla Società, la Contraente o l'Assicurato stesso hanno facoltà, in alternativa al ricorso all'Autorità giudiziaria e con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita alla Società, di conferire mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un contraddittorio tra il medico dell'avente diritto ed il medico fiduciario della Società.

In caso di mancato accordo tra i due medici, la Società e l'Assicurato, che manlevano la Contraente da ogni relativo onere, si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere ad un Collegio Arbitrale composto da tre medici, dei quali uno nominato dalla Società, il secondo dalla Contraente o, su sua delega, dall'Assicurato ed il terzo scelto di comune accordo dalle due Parti.

In caso di mancato accordo, la scelta del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico. Il collegio medico risiede presso la provincia in cui l'Assicurato ha la propria sede di lavoro o di residenza.

Sia la Società che l'Assicurato sostengono le proprie spese e remunerano il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze del terzo medico.

Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per la Società e l'Assicurato anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il verbale.

Ove l'Assicurato avviasse richiesta di arbitrato ai sensi del presente articolo e chiamasse in causa, anziché la Società, direttamente la Contraente, la Società provvederà ad individuare, sostenendone l'onere, il medico designato a fungere da arbitro per conto della Contraente ed a gestire tutte le attività necessarie per conto della stessa.

La Contraente si impegna ad accettare sia l'arbitro designato dalla Società che l'assistenza prestata da quest'ultima.

I risultati dell'arbitrato saranno vincolanti per la Società.

Dalla data del timbro postale della lettera raccomandata, di cui al primo comma del presente articolo, la Contraente sospende il pagamento del premio relativo alla posizione assicurativa dell'Assicurato per il quale è in corso l'accertamento d'invalidità, mentre la Società s'impegna a mantenere in vigore la garanzia prestata; se l'invalidità è riconosciuta dalla Società o dal collegio Arbitrale, il pagamento del suddetto premio cessa definitivamente e la Società corrisponde le prestazioni garantite; se l'invalidità non viene riconosciuta la Contraente è tenuta a corrispondere i premi scaduti posteriormente alla data di denuncia dell'invalidità.

La Società

La Contraente

SEZIONE 5 – CALCOLO DEL PREMIO

Art. 5.1 – Calcolo del premio

Il premio di assicurazione per ciascun Dirigente assicurato è determinato all'inizio di ciascun anno di assicurazione o al momento dell'ingresso in copertura se successivo in base ai tassi di premio riportati in tabella (allegato 1), con riferimento all'età assicurativa raggiunta ed all'importo del capitale assicurato.

Il premio annuo è dovuto in via anticipata.

Nel caso di coperture di durata inferiore all'anno saranno stabiliti ratei di premio ottenuti riducendo i premi annui in proporzione alla durata della copertura.

Per le uscite in corso d'anno non dipendenti dall'evento assicurato la Società restituirà alla Contraente l'eventuale rateo di premio relativo al periodo per la quale la copertura non sarà più prestata.

La Società

La Contraente

ALLEGATO 1

tassi ‰		
caso di morte o invalidità		
età	femmine	maschi
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		

tassi ‰		
caso di morte o invalidità		
età	femmine	maschi
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		

La Società

La Contraente

ACI Informatica S.p.A.

CAPITOLATO TECNICO DI POLIZZA
LOTTO 2 Ambito 2.2

COPERTURA ASSICURATIVA
TEMPORANEA CASO MORTE ED INVALIDITA' PERMANENTE DA
MALATTIA DEL PESONALE DIPENDENTE CON QUALIFICA DI
DIRIGENTE

CIG _____

Tra: ACI Informatica S.p.A.
Partita I.V.A./C.F.: 00883311003
con sede in: Via Fiume delle Perle 24 – 00144 Roma
e la Spett.le Compagnia Assicuratrice: _____

si stipula la presente

POLIZZA TCM E IPT da MALATTIA DIRIGENTI N. _____

Contraente: ACI Informatica S.p.A.
Sede Legale: Via Fiume delle Perle 24 – 00144 Roma
Broker: Willis Italia S.p.A.
Decorrenza della copertura: ore 00:00 del 01/07/2025
Scadenza della copertura: ore 00:00 del 01/07/2028
Scadenze annuali: ore 00:00 del 01/07
Frazionamento: annuale
Regolazione premio: NO
Tacito rinnovo: NO

INDICE

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI	4
SEZIONE 2 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.....	5
Art. 2.1 – Durata del contratto - Facoltà di recesso	5
Art. 2.2 – Gestione del contratto	5
Art. 2.3 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede	5
Art. 2.4 – Diminuzione del rischio	6
Art. 2.5 – Pagamento del premio - Termini di rispetto	6
Art. 2.6 – Recesso in caso di sinistro.....	7
Art. 2.7 – Assicurazione presso diversi Assicuratori – Altre assicurazioni.....	7
Art. 2.8 – Forma delle comunicazioni	7
Art. 2.9 – Interpretazione del contratto	7
Art. 2.10 – Assicurati – limite di età	7
Art. 2.11 – Validità territoriale.....	7
Art. 2.12 – Oneri fiscali.....	7
Art. 2.14 – Foro Competente	7
Art. 2.15 – Tracciabilità dei flussi finanziari	7
Art. 2.16 – Obblighi della Contraente	8
Art. 2.17 – Disposizione finale	8
Art. 2.18 – Trattamento dei dati	8
Art. 2.19 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) - Territorialità	8
Art. 2.20 – Partecipazione delle Società – Associazione Temporanea di Imprese	8
SEZIONE 3 – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE E INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA.....	10
Premessa.....	10
Art. 3.1 – Oggetto dell’assicurazione	10
Art. 3.2 – Capitali assicurati e documentazione sanitaria	10
Art. 3.3 – Ingresso e permanenza in assicurazione	10
Art. 3.4 – Suicidio.....	11
Art. 3.5 – Documenti contrattuali	11
Art. 3.6 – Beneficiario	11
Art. 3.7 – Esclusioni.....	11
Art. 3.8 – Condizioni riguardanti l’invalidità totale e permanente.....	11
Art. 3.9 – Pagamenti della Società	11
SEZIONE 4 – CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GARANZIA DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE DA MALATTIA ..	13
Art. 4.1 – Invalidità totale e permanente da malattia.....	13
Art. 4.2 – Condizioni di riconoscimento dell’invalidità totale e permanente.....	13
Art. 4.3 – Collegio Arbitrale	13
SEZIONE 5 – CALCOLO DEL PREMIO.....	15
Art. 5.1 – Calcolo del premio	15
ALLEGATO 1.....	16

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione
Assicurato:	il dipendente con qualifica di dirigente sulla cui vita è stipulata l'assicurazione.
Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Beneficiari:	persona fisica o giuridica designata nel contratto e che riceve la prestazione prevista dal contratto.
Broker:	Willis Italia S.p.A..
Contraente:	ACI Informatica S.p.A.
Età assicurativa:	la modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.
Polizza – Elenco:	il documento che prova l'assicurazione e l'elenco degli Assicurati con indicazione della garanzia prevista, dei capitali assicurati e dei premi dovuti.
Premio:	l'importo dovuto dalla Contraente alla Società.
Questionario anamnestico:	dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato in relazione al proprio stato di salute fornito dalla Società.
Sinistro:	il verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurativa, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.
Società:	l'Impresa assicuratrice delegataria nonché le eventuali imprese coassicuratrici.
Sovrappremio:	la maggiorazione dell'eventuale premio richiesto dalla Società nel caso in cui l'Assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l'Assicurato svolga attività professionali e sportive particolarmente rischiose (sovrappremio sportivo).

La Società

La Contraente

SEZIONE 2 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 2.1 – Durata del contratto - Facoltà di recesso

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 00.00 del 01.07.2025, e scadenza alle ore 00.00 del 01.07.2028, con scadenze annuali intermedie al 1° luglio di ciascun anno, e con espressa esclusione del tacito rinnovo.

Alla scadenza del contratto è facoltà della Contraente richiedere una proroga dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, che la Società è tenuta a concedere, alle medesime condizioni normative ed economiche vigenti; tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 12 mesi complessivamente decorrenti dalla scadenza o cessazione (tutti i casi di cessazione, anche anticipata, del contratto).

Qualora l'Assicurazione sia stipulata per una durata poliennale, cioè pari o superiore a due anni, è facoltà di ciascuna delle Parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione a mezzo raccomandata inviata dall'una all'altra parte almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza; resta inteso che in caso di disdetta notificata dalla Società alla Contraente ai sensi del presente comma, la Contraente potrà richiedere la proroga dell'assicurazione per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.

Per le proroghe di cui sopra, alla Società spetterà per ogni giorno di copertura un importo di premio che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza.

La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà, nei limiti di cui all'art. 120 comma 9 del Codice, di richiedere un aumento delle prestazioni/fornitura fino a concorrenza del quinto del valore complessivo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario per importi comprensivi di Iva e/o altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

La stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) del Codice fino al 10% del valore contrattuale nei seguenti casi: ovvero a seguito dell'intervenuto cambio broker, qualora le condizioni risultino peggiorative per l'Operatore Economico, ACI Informatica provvederà ad aggiornare il valore del premio assicurativo riconosciuto all'Operatore Economico in linea con i nuovi valori riconosciuti al broker.

Art. 2.2 – Gestione del contratto

La Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato Willis Italia S.p.A. - sede legale in Via Pola, 9 - 20124 Milano C.F./P. IVA /n. Iscrizione Registro Imprese MI - 03902220486 Registro Unico Intermediari: B000083306, ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i..

La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente dal Broker medesimo. Inoltre, riconosce che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, la Contraente è tenuta a fare alla Società e viceversa, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker.

La Società prende atto che il pagamento del premio annuo di polizza, come eventuali ratei e/o regolazioni, verrà effettuato direttamente dalla Contraente alla Società, senza transitare per il broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 14,00% del premio imponibile e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per la Contraente.

Art. 2.3 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894, 1898 c.c. l'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte della Contraente/Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della medesima, nonché qualsiasi errore ed omissione non intenzionale od involontario dello stesso, dei suoi amministratori e delle persone

di cui deve rispondere a norma di legge, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano avvenute con dolo.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività della Contraente/Assicurato a seguito di variazione della normativa vigente regolante l'attività della Contraente medesima.

La Società rinuncia ad esercitare le azioni di annullamento e di recesso dal contratto ed ha la facoltà di richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. La Contraente ha la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di sovrappremio proposta, dandone comunicazione alla Società entro 30 giorni.

In caso di mancata accettazione ovvero nel caso in cui tale termine sia decorso infruttuosamente, la Società potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'art. 2.1 - Durata del contratto - Facoltà di recesso.

Art. 2.4 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione della Contraente (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 60 giorni dalla comunicazione.

Art. 2.5 – Pagamento del premio - Termini di rispetto

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1901 del c.c., l'assicurazione ha effetto dalle ore 00:00 del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. La Contraente è obbligata a pagare la prima rata di premio alla Società entro 60 giorni dalla data di effetto della polizza.

Se la Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 00:00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 00:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c..

I termini di cui sopra valgono anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma e qualora la Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga; tali termini decorrono dalla data di ricevimento del documento formalmente ritenuto corretto.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Inoltre, ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dalla Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- al ricevimento da parte della Contraente, del nulla osta nei confronti della Società, al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo, la Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i trenta giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che la Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, artt. 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Art. 2.6 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione mediante lettera raccomandata o PEC. Il recesso ha effetto alla scadenza dell'annualità indicata nel presente contratto; ovvero, se comunicato meno di 90 giorni prima di detta scadenza, alla scadenza annua successiva.

Art. 2.7 – Assicurazione presso diversi Assicuratori – Altre assicurazioni

La presente assicurazione è stipulata in aggiunta ed indipendentemente da qualsiasi altra copertura assicurativa in corso. La Contraente è esonerata dall'obbligo di comunicare se i singoli Assicurati abbiano in corso altre polizze per lo stesso rischio, indipendentemente dalla Contraenza.

Art. 2.8 – Forma delle comunicazioni

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.

Art. 2.9 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbi interpretativi sull'operatività delle garanzie contrattuali, prevarrà l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato.

Art. 2.10 – Assicurati – limite di età

Per Assicurati si intendono tutti i dipendenti della Contraente con qualifica di dirigente aventi un'età compresa fra i 18 e i 70 anni.

L'assicurazione non è rinnovabile nei confronti degli Assicurati che abbiano superato i 70 anni di età.

Art. 2.11 – Validità territoriale

L'assicurazione vale per il mondo intero.

Art. 2.12 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

Art. 2.13 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 2.14 – Foro Competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia che potrebbe sorgere in applicazione della presente polizza è quello ove ha sede la Contraente.

Art. 2.15 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice

Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Art. 2.16 – Obblighi della Contraente

La presente assicurazione è stipulata per conto altrui; pertanto, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dalla Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato così come stabilito dall'art. 1891 del c.c..

Nel caso in cui gli Assicurati sostengono in tutto o in parte l'onere economico connesso al pagamento del premio, sono direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione, la Contraente si impegna a consegnare loro (in forma cartacea o elettronica), prima dell'ingresso in assicurazione, la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dall'articolo 49, comma 2, lettera b) del Regolamento Isvap n. 5/2006.

Art. 2.17 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).

Art. 2.18 – Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i e Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle Parti consente il trattamento dei dati personali e particolari rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 2.19 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) - Territorialità

Tale clausola sarà definita dall'Assicuratore aggiudicatario del presente Contratto.

Art. 2.20 – Partecipazione delle Società – Associazione Temporanea di Imprese

(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

- ⇒ Compagnia _____ Società mandataria _____ Quota xx%
- ⇒ Compagnia _____ Società mandante _____ Quota xx%
- ⇒ Compagnia _____ Società mandante _____ Quota xx%

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

In caso di coassicurazione

L'assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate.

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel "Riparto".

Ciascuna Società è tenuta alle prestazioni previste dal contratto in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

In caso di sinistro la Società Delegataria gestirà e definirà la liquidazione dei danni e le Società Coassicuratrici si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Delegataria, concorrendo nel pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da esse assicurata, ed esclusa ogni responsabilità solidale.

Le Compagnie coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria e della Contraente.

Ogni comunicazione data o ricevuta dalla Delegataria si intende data o ricevuta nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

I premi di polizza verranno corrisposti dalla Contraente al Broker che li rimetterà unicamente alla Compagnia Delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici.

Con la firma della presente polizza o dell'offerta economica in sede di gara, le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto; pertanto, la firma apposta dalla Società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

⇒ Compagnia ... Quota ... % - Delegataria

⇒ Compagnia ... Quota ... %

⇒ Compagnia ... Quota ... %

La Società

La Contraente

SEZIONE 3 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE E INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA

Premessa

Il presente contratto è volto a disciplinare i rapporti tra la Contraente e la Società al fine di garantire la copertura di un capitale in caso di morte ed invalidità a seguito di malattia dei dirigenti in servizio presso la Contraente stessa, in forza di quanto previsto dall'Accordo Integrativo Aziendale dei Dirigenti.

Art. 3.1 – Oggetto dell'assicurazione

La presente assicurazione di gruppo ha lo scopo di garantire la copertura assicurativa per il caso di morte e di invalidità totale e permanente da malattia, sempreché l'evento avvenga prima della scadenza dell'assicurazione.

Art. 3.2 – Capitali assicurati e documentazione sanitaria

Il presente contratto prevede l'assicurazione di un capitale pro - capite di € 400.000,00 come previsto dall'Accordo Integrativo Aziendale, che la Contraente si rende disponibile a fornire dietro richiesta della Società. Il suddetto capitale assicurato può essere elevato ma entro il limite di € 1.000.000,00 pro capite. L'inclusione in copertura di nuovi Assicurati o le variazioni in aumento di capitali di coperture già in corso devono essere effettuate con le seguenti modalità assuntive:

- per capitali sino a € 400.000,00 non è richiesta la presentazione di alcuna documentazione sanitaria o dichiarazione dell'Assicurato e/o della Contraente;
- per capitali superiori a € 400.000,00 e fino a € 1.000.000,00 è richiesta la sottoscrizione di apposito questionario anamnestico. In base alle risposte, la Società si riserva di richiedere ulteriori specifici accertamenti sanitari.

Qualora gli accertamenti sanitari evidenzino dei motivi di aggravamento del rischio tali da rendere necessaria l'applicazione di sovrappremi o l'effettuazione di ulteriori accertamenti sanitari, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, la Società darà comunicazione alla Contraente della misura del sovrappremio da applicare o degli accertamenti sanitari da effettuare. In questi casi, in attesa della definizione, le garanzie sono limitate ai capitali previsti al primo alinea del presente articolo.

La decorrenza degli adeguamenti dei capitali assicurati sarà dalle ore 00:00 della data di avvenuta accettazione da parte della Società.

La Società si obbliga ad assicurare con il presente contratto tutti i dirigenti fino al capitale previsto dall'Accordo Integrativo Aziendale di cui al primo alinea, indipendentemente dagli esiti della documentazione sanitaria che il dirigente dovesse presentare per assicurare un capitale superiore.

Si precisa, inoltre, che per i dirigenti già coperti da altra copertura assicurativa alla data di decorrenza del presente contratto, l'assicurazione verrà assunta mantenendo le tarature dei rischi già applicate dal precedente assicuratore, senza richiedere alcuna documentazione sanitaria o dichiarazione della Contraente, previa consegna della polizza scaduta.

Art. 3.3 – Ingresso e permanenza in assicurazione

Per il gruppo iniziale degli Assicurati la copertura assicurativa decorre dalla data di effetto della presente polizza ed è subordinata al versamento del corrispondente importo di premio come previsto al precedente art. 2.5 – Pagamento del premio - Termini di rispetto.

La Contraente fornirà alla Società i dati anagrafici ed il codice fiscale relativi ai singoli Assicurati.

Per i nuovi assunti o nominati la copertura assicurativa decorre dalle ore 00 del giorno di assunzione o nomina risultante dai libri amministrativi della Contraente, la quale ne darà comunicazione scritta alla Società entro 45 giorni.

La permanenza in assicurazione cessa automaticamente alle ore 24 del giorno di risoluzione del rapporto di lavoro presso la Contraente, la quale ne darà comunicazione scritta alla Società entro 45 giorni.

Per le comunicazioni inviate oltre il termine di 45 giorni, la decorrenza della inclusione o esclusione sarà dalle ore 00 del giorno di ricevimento della suddetta comunicazione.

Art. 3.4 – Suicidio

La garanzia comprende il rischio del suicidio o tentato suicidio con decorrenza immediata dall'ingresso in assicurazione.

Art. 3.5 – Documenti contrattuali

Alla stipulazione della polizza, e in occasione di ciascun versamento, la Società rilascerà alla Contraente una quietanza di premio e un'appendice distinta contenente i nominativi degli Assicurati, con l'indicazione per ciascuno della decorrenza, data di nascita, sesso, capitale assicurato e del relativo premio.

Inoltre, saranno emesse appendici in corso di anno per le inclusioni/esclusioni come disciplinato nel precedente art. 3.3 – Ingresso e permanenza in assicurazione.

Art. 3.6 – Beneficiario

Beneficiaria delle prestazioni assicurate è la Contraente.

Art. 3.7 – Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia il decesso o l'invalidità totale e permanente causati da infortunio e sue conseguenze.

Sono altresì esclusi i soggetti che alla sottoscrizione alla decorrenza della presente polizza percepiscano una pensione di invalidità o un assegno di inabilità.

In questi casi, la Società corrisponderà solo un importo pari al rateo di premio relativo al periodo di copertura non goduta.

Art. 3.8 – Condizioni riguardanti l'invalidità totale e permanente

Le condizioni riguardanti l'invalidità totale e permanente sono regolate nella successiva **Sezione 4**.

Art. 3.9 – Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamenti.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato dovranno essere presentati i seguenti documenti.

- domanda sottoscritta dalla Contraente;
- certificato di morte dell'Assicurato;
- relazione dell'ultimo medico sulla causa del decesso
- copia della cartella clinica dell'ospedale in caso di ricovero precedente il decesso o di decesso avvenuto in ospedale pubblico o privato;
- in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio) a causa della quale sia intervenuta l'Autorità Giudiziaria: copia del verbale redatto dagli Organi di Polizia, o Certificato della Procura, o altro documento rilasciato dall'Autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso o dell'eventuale autopsia.

Per i pagamenti conseguenti ad invalidità totale e permanente dell'Assicurato dovranno essere presentati i seguenti documenti:

- domanda sottoscritta dalla Contraente;
- copia delle cartelle cliniche e di ogni altra documentazione sanitaria utile ad attestare lo stato di invalidità;

- certificato del medico curante attestante lo stabilizzarsi della malattia o infortunio che ha comportato l'invalidità;
- copia della dichiarazione INPS attestante il diritto alla pensione di inabilità o all'assegno di invalidità da parte dell'Ente Previdenziale.

La Società si riserva il diritto di richiedere, qualora lo ritenga necessario, eventuale documentazione supplementare.

La Società esegue il pagamento entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore del Beneficiario.

La Società

La Contraente

SEZIONE 4 – CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GARANZIA DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE DA MALATTIA

Art. 4.1 – Invalidità totale e permanente da malattia

Si intende colpito da invalidità totale e permanente l'Assicurato che, a seguito di malattia, abbia visto ridotta, in modo permanente ed a meno di un terzo del normale, la propria capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini (invalidità superiore al 66%).

Resta inteso che in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro del Dirigente/assicurato dopo il pagamento della prestazione per invalidità totale e permanente non sarà operativa alcuna garanzia.

Art. 4.2 – Condizioni di riconoscimento dell'invalidità totale e permanente

Verificatasi l'invalidità dell'Assicurato, la Contraente o l'Assicurato stesso devono farne denuncia alla Società entro i 60 giorni successivi all'atto del riconoscimento, da parte dell'INPS, dell'assegno di invalidità oppure della pensione di inabilità tale da ridurre in misura superiore ai due terzi la capacità lavorativa specifica.

La Società si impegna ad accertare l'invalidità entro 60 giorni dalla data di denuncia dell'invalidità o dalla data di ricevimento dell'eventuale ulteriore documentazione sanitaria successivamente richiesta dalla Società stessa. Per data di denuncia si intende il giorno di ricevimento da parte della Società della raccomandata, se completa di tutta la documentazione richiesta.

Il decesso dell'Assicurato che intervenga prima che venga accertata l'invalidità equivale al riconoscimento dello stato di invalidità totale e permanente.

A richiesta della Società, la Contraente e l'Assicurato, sotto pena di decadenza da ogni diritto derivante dalla presente assicurazione sono obbligati:

- a rendere con verità ed esattezza qualsiasi dichiarazione richiesta dalla Società per gli accertamenti dello stato di invalidità totale e permanente dell'Assicurato;
- a fornire tutte le prove che dalla Società fossero ritenute opportune per stabilire le cause e gli effetti della malattia che ha prodotto l'invalidità totale e permanente.

La Società si riserva il pieno ed incondizionato diritto di accertare l'invalidità totale e permanente con i medici di sua fiducia.

Riconosciuta l'invalidità dalla Società e liquidato il relativo capitale la copertura del singolo Assicurato si estingue.

Art. 4.3 – Collegio Arbitrale

Nel caso in cui l'invalidità non venga riconosciuta dalla Società, la Contraente o l'Assicurato stesso hanno facoltà, in alternativa al ricorso all'Autorità giudiziaria e con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita alla Società, di conferire mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un contraddittorio tra il medico dell'avente diritto ed il medico fiduciario della Società.

In caso di mancato accordo tra i due medici, la Società e l'Assicurato, che manlevano la Contraente da ogni relativo onere, si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere ad un Collegio Arbitrale composto da tre medici, dei quali uno nominato dalla Società, il secondo dalla Contraente o, su sua delega, dall'Assicurato ed il terzo scelto di comune accordo dalle due Parti.

In caso di mancato accordo, la scelta del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico. Il collegio medico risiede presso la provincia in cui l'Assicurato ha la propria sede di lavoro o di residenza.

Sia la Società che l'Assicurato sostengono le proprie spese e remunerano il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze del terzo medico.

Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per la Società e l'Assicurato anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il verbale.

Ove l'Assicurato avviasse richiesta di arbitrato ai sensi del presente articolo e chiamasse in causa, anziché la Società, direttamente la Contraente, la Società provvederà ad individuare, sostenendone l'onere, il medico designato a fungere da arbitro per conto della Contraente ed a gestire tutte le attività necessarie per conto della stessa.

La Contraente si impegna ad accettare sia l'arbitro designato dalla Società che l'assistenza prestata da quest'ultima.

I risultati dell'arbitrato saranno vincolanti per la Società.

Dalla data del timbro postale della lettera raccomandata, di cui al primo comma del presente articolo, la Contraente sospende il pagamento del premio relativo alla posizione assicurativa dell'Assicurato per il quale è in corso l'accertamento d'invalidità, mentre la Società s'impegna a mantenere in vigore la garanzia prestata; se l'invalidità è riconosciuta dalla Società o dal collegio Arbitrale, il pagamento del suddetto premio cessa definitivamente e la Società corrisponde le prestazioni garantite; se l'invalidità non viene riconosciuta la Contraente è tenuta a corrispondere i premi scaduti posteriormente alla data di denuncia dell'invalidità.

La Società

La Contraente

SEZIONE 5 – CALCOLO DEL PREMIO

Art. 5.1 – Calcolo del premio

Il premio di assicurazione per ciascun Dirigente assicurato è determinato all'inizio di ciascun anno di assicurazione o al momento dell'ingresso in copertura se successivo in base ai tassi di premio riportati in tabella (allegato 1), con riferimento all'età assicurativa raggiunta ed all'importo del capitale assicurato.

Il premio annuo è dovuto in via anticipata.

Nel caso di coperture di durata inferiore all'anno saranno stabiliti ratei di premio ottenuti riducendo i premi annui in proporzione alla durata della copertura.

Per le uscite in corso d'anno non dipendenti dall'evento assicurato la Società restituirà alla Contraente l'eventuale rateo di premio relativo al periodo per la quale la copertura non sarà più prestata.

La Società

La Contraente

ALLEGATO 1

tassi ‰		
caso di morte o invalidità		
età	femmine	maschi
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		

tassi ‰		
caso di morte o invalidità		
età	femmine	maschi
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		

La Società
La Contraente

ACI Informatica S.p.A.

**CAPITOLATO TECNICO DI POLIZZA
LOTTO 3 AMBITO 3.1**

**COPERTURA ASSICURATIVA
DI RESPONSABILITÀ CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI, SINDACI,
DIRETTORI GENERALI (D&O)**

CIG _____

Tra: ACI Informatica S.p.A.
Partita I.V.A./C.F.: 00883311003
con sede in: Via Fiume delle Perle 24 – 00144 Roma
e la Spett.le Compagnia Assicuratrice: _____

si stipula la presente

POLIZZA D&O N. _____

Contraente: ACI Informatica S.p.A.
Sede Legale: Via Fiume delle Perle 24 – 00144 Roma
Broker: Willis Italia S.p.A.
Decorrenza della copertura: ore 24:00 del 30/06/2025
Scadenza della copertura: ore 24:00 del 30/06/2028
Scadenze annuali: ore 24:00 del 30/06
Frazionamento: annuale
Regolazione premio: NO
Tacito rinnovo: NO

INDICE

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI	7
SEZIONE 2 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	12
Art. 2.1 – Durata del contratto - Facoltà di recesso	12
Art. 2.2 – Gestione del contratto	12
Art. 2.3 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede	12
Art. 2.4 – Diminuzione del rischio	13
Art. 2.5 – Pagamento del premio - Termini di rispetto	13
Art. 2.6 – Regolazione del premio	14
Art. 2.7 – Recesso in caso di sinistro	14
Art. 2.8 – Assicurazione presso diversi Assicuratori – Altre assicurazioni	14
Art. 2.9 – Forma delle comunicazioni	14
Art. 2.10 – Interpretazione del contratto.....	14
Art. 2.11 – Rinuncia alla rivalsa	14
Art. 2.12 – Obbligo di documentazione dei sinistri	15
Art. 2.13 – Estensione territoriale	15
Art. 2.14 – Rinvio alle norme di legge	15
Art. 2.15 – Oneri fiscali	15
Art. 2.16 – Foro Competente	15
Art. 2.17 – Tracciabilità dei flussi finanziari	15
Art. 2.18 – Obblighi della Contraente	16
Art. 2.19 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro	16
Art. 2.20 – Disposizione finale	16
Art. 2.21 – Trattamento dei dati	16
Art. 2.22 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) - Territorialità	16
Art. 2.23 – Partecipazione delle Società – Associazione Temporanea di Imprese	16
SEZIONE 3 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRETTORI GENERALI	18
Art. 3.1 – Oggetto dell'Assicurazione	18
Art. 3.2 – Validità della Copertura	18
Art. 3.3 – Esclusioni	18
Art. 3.4 – Applicazione Individuale delle Esclusioni	20
Art. 3.5 – Limite di Risarcimento	20
Art. 3.6 – Sinistri Dolosi — Clausola Risolutiva Espressa	21
Art. 3.7 – Diritto di Surroga	21
Art. 3.8 – Franchigie	21
Art. 3.9 – Acquisizione o Costituzione di Società Controllate	21
Art. 3.10 – Cessazione della Qualifica di Società Controllata	22
Art. 3.11 – Cariche Direttive in Società Partecipate	22
Art. 3.12 – Acquisizione della Contraente - Cambio di Controllo	22
Art. 3.13 – Spese di Difesa in sede Cautelare o di Urgenza	23
Art. 3.14 – Spese di Emergenza	23
SEZIONE 4 – NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI	24

Art. 4.1 – Gestione del Sinistro	24
Art. 4.2 – Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro	24
Art. 4.3 – Obblighi della Società e degli Assicurati in Caso di Sinistro	25
Art. 4.4 – Indennizzo da parte della Società o della Società Partecipata	26
Art 4.5 – Ripartizione del Danno	26

FRONTESPIZIO DI POLIZZA

- 1. Contraente:** **ACI Informatica SpA**
Via Fiume delle Perle, 24 - 00144 Roma
Codice Fiscale o Partita IVA: 00883311003
- 2. Compagnia:** _____
- 3. Broker:** Willis Italia SpA
- 4. Limiti di risarcimento:**
- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| a) Per ogni Danno: | € 15.000.000,00 |
| b) Per annualità assicurativa: | € 15.000.000,00 |
- Limiti di risarcimento per spese legali per inquinamento (Garanzia 7)**
- | | |
|--------------------------------|--------------|
| c) Per ogni Danno: | € 150.000,00 |
| d) Per annualità assicurativa: | € 150.000,00 |
- 5. Franchigia:**
- | | |
|--------------------------------|---------|
| a) Garanzia 1,3,4,5, 6, 7 e 8: | nessuna |
| b) Garanzia 2: | nessuna |
- 6. Assicurato:**
- Gli Assicurati come definiti alla Sezione 1 – Definizioni.
 - La Società (solo per la Garanzia 2 dell'Art. 3.1 Oggetto della Copertura)
- 7. Estensione territoriale:**
- | | |
|-------------------------|---|
| Garanzie 1,2,3,4,5 e 6: | mondo intero |
| Garanzie 7, 8: | mondo intero ad eccezione degli Stati Uniti |
- 8. Inserimento automatico per nuove Società controllate:** Qualsiasi società il cui attivo patrimoniale non superi il 30% dell'attivo consolidato della Contraente, in base alle condizioni stabilite all'Articolo 3.9 – Acquisizione o Costituzione di Società Controllate
- 9. Società partecipate:** Quanto previsto nella Sezione 1 – Definizioni.
- 10. Periodo assicurativo:** In vigore dalle ore 24:00 del 30.06.2025 alle ore 24:00 del 30.06.2028 (ora locale italiana) ed eventuali proroghe
- 11. Periodo di estensione del termine per la denuncia del sinistro:**
- | | |
|--|--|
| A) Premio imponibile per l'Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro: | |
| - 30% dell'ultimo premio imponibile annuo per un periodo addizionale di 1 anno; | |
| - 60% dell'ultimo premio imponibile annuo per un periodo addizionale di 2 anni; | |
| - 90% dell'ultimo premio imponibile annuo per un periodo addizionale di 3 anni; | |
| - 120% dell'ultimo premio imponibile annuo per un periodo addizionale di 4 anni; | |
| - 150% dell'ultimo premio imponibile annuo per un periodo addizionale di 5 anni; | |
| - 180% dell'ultimo premio imponibile annuo per un periodo | |

addizionale di 6 anni.

- B) Premio imponibile per l'Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro per Assicurati Cessati e Decaduti:
nessun sovrappremio per un periodo addizionale di 6 anni.

12.Retroattività

Illimitata

13.Continuità

26/07/2007

14.Premio

Premio Imponibile Annuo

€ _____

Imposte

€ _____

Premio Lordo Annuo

€ _____

La Compagnia

La Contraente

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

Annualità assicurativa:	il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione.
--------------------------------	--

Assicurato/i:	<p>le persone fisiche che sono state, sono o saranno:</p> <ul style="list-style-type: none">- Amministratore Unico;- Rappresentante Legale, ma solo per la responsabilità personale nell'esercizio delle proprie funzioni;- Consigliere di Amministrazione;- Membro del Consiglio Direttivo o dell'organismo sociale equivalente;- Membro del Consiglio di Sorveglianza;- Membro del Consiglio di Gestione;- Membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione;- Revisore Contabile;- Membro effettivo o supplente del Collegio Sindacale;- Direttore Generale ex art. 2396 del codice civile italiano;- Dirigente;- Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ex L.262/2005 e art.154-bis D.Lgs. 58/1998 e s.m.i.;- Membri dell'Organismo Speciale di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.;- Dipendente nella qualità di Responsabile della Protezione dei dati o DPO - Data Protection Officer, ai sensi del nuovo regolamento europeo in materia di privacy e s.m.i.;- Dipendente Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;- Dirigente e/o Dipendente delegato in materia di salute e sicurezza ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;- Amministratore di Società Partecipate;- "Dirigente Amministrativo" e/o "Direttore delle Operazioni";- Dipendenti della Società che svolgano funzioni manageriali o di supervisione o che abbiano deleghe conferite dall'organo di gestione;- Dipendente della Società convenuto in solido in un'azione giudiziaria pendente nei confronti di uno dei soggetti sopra elencati. <p>Sono altresì compresi nella definizione di Assicurato i soggetti che ricoprono, abbiano ricoperto o ricopriranno nella Società analogo ruolo secondo le leggi di qualsiasi giurisdizione (c.d. D&O), nonché gli amministratori di fatto e qualunque Shadow director.</p> <p>Rientrano altresì nella definizione di "Assicurato":</p> <p>a) eredi, aventi diritto degli Assicurati (così come definiti dal primo capoverso della presente definizione) deceduti, oltre ai rappresentanti legali o agli aventi diritto degli Assicurati dichiarati legalmente incapaci o insolventi, unicamente in merito a Sinistri derivanti da un Atto Dannoso commesso da</p>
----------------------	--

un Assicurato così come definito dal primo capoverso della presente definizione.

- b) Ogni Dipendente passato, attuale o futuro della Società, ma esclusivamente in merito a Sinistri in Materia di Lavoro.
- c) I coniugi degli Assicurati (così come definiti al primo capoverso della presente definizione), ma esclusivamente in merito ai Sinistri nei confronti dei coniugi.

Non rientrano nella definizione di Assicurati i Revisori Contabili Esterni/External Auditors.

Atto Dannoso: ogni azione od omissione dannosa o illecita, anche se originata da colpa grave, commessa, tentata o presumibilmente commessa o tentata anteriormente o durante il Periodo Assicurativo, da qualsiasi Assicurato nell'ambito della propria funzione in seno alla Società ed alle Società Partecipate.

Atti Dannosi fra loro collegati: tutti gli Atti Dannosi collegati, originati e/o conseguenza, diretta o indiretta, dalla medesima causa.

Broker: Willis Italia S.p.A..

Compagnia: l'Impresa assicuratrice delegataria nonché le eventuali imprese coassicuratrici.

Contraente: la Società o ente indicata al punto 1 del frontespizio, che sottoscrive la presente Polizza.

Danno/i: l'importo che ogni Assicurato è legalmente tenuto a versare singolarmente o solidalmente, in conseguenza di qualsiasi Sinistro, comprende:

- 1) le Spese Legali;
- 2) le Spese di Rappresentanza Legale;
- 3) le Spese di Pubblicità;
- 4) danni riconosciuti da sentenza, lodo arbitrale, transazione giudiziaria o extragiudiziaria, inclusi i "danni punitivi o esemplari".

Il Danno non comprende:

- a) gli importi per i quali gli Assicurati siano stati esonerati dal pagamento e che non siano a carico della Società;
- b) i fatti non assicurabili secondo le leggi o regolamenti vigenti;
- c) multe e sanzioni di ogni genere;
- d) i danni "punitivi" o "esemplari", così come riconosciuti in alcune giurisdizioni, in relazione a Sinistri in Materia di Lavoro.

Dipendente: qualsiasi persona fisica che sia stata, sia o sarà legata alla Società o a una Società Partecipata da un contratto di lavoro subordinato.

Inquinamento:	<ol style="list-style-type: none">1) la reale o presunta dispersione, infiltrazione, liberazione o fuga di Sostanze Inquinanti su beni mobili, immobili, terra, acqua e atmosfera;2) qualunque decisione o richiesta, volontaria o forzata, in base alla quale gli Assicurati e/o la Società debbano esaminare, provare, controllare, pulire, ritirare, trattare, contenere, decontaminare o neutralizzare le Sostanze Inquinanti.
----------------------	---

Insolvenza:	situazione derivante da: <ol style="list-style-type: none">1) fallimento o altra procedura concorsuale della Società e delle Società Partecipate;2) nomina da parte di un'autorità competente di un revisore, commissario, liquidatore o altra persona incaricata di supervisionare, dirigere, liquidare o assumere il controllo della Società e delle Società Partecipate o figura equivalente in ogni altra giurisdizione.
--------------------	---

Paesi di Common Law:	Stati Uniti d'America, Canada, UK, Irlanda, Australia, Nuova Zelanda, Sud Africa, India, Hong Kong, Singapore, così come qualunque altro territorio o possesso sotto la giurisdizione dei paesi di cui sopra e qualunque altro paese il cui sistema legale sia basato su tale diritto consuetudinario.
-----------------------------	--

Periodo Assicurativo:	il tempo intercorrente tra la data di effetto e la data di scadenza della presente Polizza, indicate al punto 10 del frontespizio, e sue eventuali proroghe.
------------------------------	--

Polizza:	il documento che prova l'assicurazione.
-----------------	---

Premio:	la somma dovuta dalla Contraente alla Compagnia.
----------------	--

Ricerca Formale:	inchiesta, ricerca, procedimento formale o amministrativo che richiede la partecipazione dell'Assicurato, avanzato per la prima volta durante il Periodo Assicurativo, intrapreso o richiesto da un'autorità, istituzione o organo competente per esaminare i fatti della Società o dell'Assicurato.
-------------------------	--

Sinistri in Materia di Lavoro:	sinistro, così come definito al punto a) della definizione di Sinistro che segue, avanzato da un Dipendente o Assicurato passato, attuale o potenziale della Società o di una Società Partecipata, o comunque avanzato da un'autorità competente in materia lavorativa, basato su o in conseguenza di licenziamento ingiustificato, inadempienza del contratto di lavoro, scritto o verbale, diffamazione, maltrattamenti e sofferenza psicologica inflitta, molestie sessuali, mobbing o qualsiasi altra molestia nell'ambiente di lavoro, grave mancanza di considerazione o violazione di leggi sul lavoro in tema di discriminazione, ingiusta mancata assunzione o promozione, non corretta prospettazione della posizione lavorativa, violazione della privacy.
---------------------------------------	---

-
- Sinistro:**
- a) Con riferimento alle Garanzie 1,2,6,7 e 8:
 - 1) richiesta scritta di risarcimento per Danni ad eccezione delle richieste dell'Assicurato, della Società e delle Società Partecipate;
 - 2) procedimento civile;
 - 3) procedimento penale;
 - 4) procedimento amministrativo o regolamentare o procedimento di estradizione intrapreso con un provvedimento formale;
 - 5) indagine ufficiale concernente la condotta di una Persona assicurata in quanto tale;

avanzato per la prima volta durante il Periodo Assicurativo nei confronti di un Assicurato in conseguenza di un Atto Dannoso.

Verranno altresì considerati parte dello stesso Sinistro gli appelli conseguenti ai procedimenti sopra indicati.

Diverse richieste di risarcimento determinate dalla medesima causa costituiscono un solo ed unico Sinistro.

- b) Con riferimento esclusivamente alla Garanzia 3: una Ricerca Formale.
- c) Con riferimento esclusivamente alla Garanzia 4: un Sinistro nei Confronti del Coniuge.
- d) Con riferimento esclusivamente alla Garanzia 5: Sinistro in Materia di Lavoro.

Sinistro nei confronti del Coniuge: sinistro (così come definito al punto c) della definizione Sinistro che precede nei confronti del coniuge dell'Assicurato (così come definito al primo capoverso della definizione Assicurato che precede), ma esclusivamente in quanto coniuge dell'Assicurato o del diritto di proprietà di tale coniuge sui beni che il danneggiato richieda a titolo di risarcimento.

Società: Contraente e Società Controllate.

Società Controllata: ogni società o ente di cui la Contraente controlli direttamente o indirettamente:

- 1) la maggioranza dei diritti di voto (50% + 1); o
- 2) il diritto di nomina o di cessazione della maggior parte dei membri del Consiglio di Amministrazione; o
- 3) il controllo effettivo della maggior parte dei diritti di voto in base ad un accordo scritto con altri azionisti.

Società Partecipate:

- a) tutti gli enti senza scopo di lucro in cui la Società abbia una rappresentanza negli organi direttivi;
- b) entità giuridica diversa da quella di cui alla lettera a), in cui la Società detenga una quota di capitale sociale compresa tra l'1% ed il 50%, a condizione che:
 - i. non sia costituita, domiciliata o i cui titoli siano scambiati in una borsa valori in U.S.A.;
 - ii. non sia un'Istituzione finanziaria;

iii. non sia una Società controllata.

Sostanze Inquinanti: ogni sostanza che mostri caratteristiche pericolose per l'ambiente compresi fra gli altri solidi, liquidi, gas irritanti o contaminanti, inclusi fumo, vapore, fuliggine, esalazioni, acidi, alcali, prodotti chimici e rifiuti.

I rifiuti includono fra gli altri materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare.

Spese Legali: la parte dei Danni che costituisce spese giudiziarie, costi e onorari di importo ragionevole, sostenuti per la difesa, l'appello, le indagini, la ricerca o valutazione di un Sinistro (ad eccezione delle retribuzioni ed altri costi interni della Società o della Società Partecipata) e, nelle giurisdizioni dove esistono, le spese di costituzione delle fideiussioni (Bail Bonds) necessarie a garantire la libertà provvisoria dell'Assicurato, escluso l'ammontare delle fideiussioni stesse.

Spese di Pubblicità: spese, costi ed onorari di importo ragionevole di terzi sostenuti da un Assicurato in nome proprio o della Società per lo studio e la realizzazione di una campagna pubblicitaria in caso venga avanzato un Sinistro coperto dalla presente Polizza e nel caso in cui tale Sinistro sia reso pubblico con qualunque mezzo.

Spese Rappresentanza Legale: di la parte dei Danni che rappresenta spese, costi ed onorari di importo ragionevole, sostenuti da un Assicurato in nome e per conto proprio e che sia tenuto a pagare per sostenere una Ricerca Formale.

Stati Uniti: gli Stati Uniti d'America, i suoi territori o possedimenti, o qualsiasi territorio che si trovi sotto la sua giurisdizione.

La Compagnia

La Contraente

SEZIONE 2 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 2.1 – Durata del contratto - Facoltà di recesso

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 30.06.2025, e scadenza alle ore 24.00 del 30.06.2028, con scadenze annuali intermedie al 30 giugno di ciascun anno, e con espressa esclusione del tacito rinnovo.

Alla scadenza del contratto è facoltà della Contraente richiedere una proroga dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, che la Società è tenuta a concedere, alle medesime condizioni normative ed economiche vigenti; tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 12 mesi complessivamente decorrenti dalla scadenza o cessazione (tutti i casi di cessazione, anche anticipata, del contratto).

Qualora l'Assicurazione sia stipulata per una durata poliennale, cioè pari o superiore a due anni, è facoltà di ciascuna delle Parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione a mezzo raccomandata inviata dall'una all'altra parte almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza; resta inteso che in caso di recesso notificato dalla Società alla Contraente ai sensi del presente comma, la Contraente potrà richiedere la proroga dell'assicurazione per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.

Per le proroghe di cui sopra, alla Società spetterà per ogni giorno di copertura un importo di premio che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza.

La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà, nei limiti di cui all'art. 120, comma 9, del Codice, di richiedere un aumento delle prestazioni/fornitura fino a concorrenza del quinto del valore complessivo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario per importi comprensivi di Iva e/o altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

La stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) del Codice fino al 10% del valore contrattuale nei seguenti casi: ovvero a seguito dell'intervenuto cambio broker, qualora le condizioni risultino peggiorative per l'Operatore Economico, ACI Informatica provvederà ad aggiornare il valore del premio assicurativo riconosciuto all'Operatore Economico in linea con i nuovi valori riconosciuti al broker.

Art. 2.2 – Gestione del contratto

La Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato Willis Italia S.p.A. - sede legale in Via Pola, 9 - 20124 Milano C.F./P. IVA /n. Iscrizione Registro Imprese MI - 03902220486 Registro Unico Intermediari: B000083306, ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i..

La Compagnia riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente dal Broker medesimo. Inoltre, riconosce che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, la Contraente è tenuta a fare alla Compagnia e viceversa, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker.

La Compagnia prende atto che il pagamento del premio annuo di polizza, come eventuali ratei e/o regolazioni, verrà effettuato direttamente dalla Contraente alla Compagnia, senza transitare per il broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 0,10% del premio imponibile e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per la Contraente.

Art. 2.3 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894, 1898 c.c. l'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte della Contraente/Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte

dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della medesima, nonché qualsiasi errore ed omissione non intenzionale od involontario dello stesso, dei suoi amministratori e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano avvenute con dolo.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività della Contraente/Assicurato a seguito di variazione della normativa vigente regolante l'attività della Contraente medesima.

La Compagnia rinuncia ad esercitare le azioni di annullamento e di recesso dal contratto ed ha la facoltà di richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. La Contraente ha la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di sovrappremio proposta, dandone comunicazione alla Compagnia entro 30 giorni.

In caso di mancata accettazione ovvero nel caso in cui tale termine sia decorso infruttuosamente, la Compagnia potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'art. 2.1 - Durata del contratto - Facoltà di recesso.

Art. 2.4 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione della Contraente (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Compagnia corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 60 giorni dalla comunicazione.

Art. 2.5 – Pagamento del premio - Termini di rispetto

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1901 del c.c., l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. La Contraente è obbligata a pagare la prima rata di premio alla Compagnia entro 60 giorni dalla data di effetto della polizza. Se la Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c..

I termini di cui sopra valgono anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma e qualora la Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga; tali termini decorrono dalla data di ricevimento del documento formalmente ritenuto corretto.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Compagnia o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Inoltre, ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Compagnia da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dalla Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- al ricevimento da parte della Contraente, del nulla osta nei confronti della Compagnia, al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo, la Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i trenta giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che la Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, artt. 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023 e

ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Art. 2.6 – Regolazione del premio

Il premio della presente polizza deve intendersi flat, pertanto non soggetto a regolazione premio.

Art. 2.7 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione mediante lettera raccomandata o PEC. Il recesso ha effetto alla scadenza dell'annualità indicata nel presente contratto; ovvero, se comunicato meno di 90 giorni prima di detta scadenza, alla scadenza annua successiva.

In caso di recesso da parte della Compagnia la comunicazione deve contenere specifica indicazione del sinistro in base al quale la Compagnia ha scelto di avvalersi della presente facoltà.

Nella comunicazione di recesso, la Compagnia congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire alla Contraente tutti i dati di cui all'art. 2.12 – Obbligo di documentazione dei sinistri necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che in assenza dei dati richiamati la comunicazione della facoltà di recesso deve intendersi come non perfezionata.

Art. 2.8 – Assicurazione presso diversi Assicuratori – Altre assicurazioni

In deroga a quanto disposto dall'art. 1910 c.c. la Contraente e gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Compagnia la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Fermo restando che in caso di sinistro, la Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, e la Compagnia risponderà nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 c.c., rinunciando al diritto di recesso.

Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da terzi, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la Compagnia risponde dei danni subiti dalle cose assicurate per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, fino alla concorrenza dei massimali previsti dalla presente polizza.

Art. 2.9 – Forma delle comunicazioni

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.

Art. 2.10 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole alla Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 2.11 – Rinuncia alla rivalsa

La Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di Amministratori e Dipendenti della Contraente, nonché di altri soggetti assicurati con la presente polizza, salvo il caso in cui il danno sia ascrivibile a dolo o colpa grave giudizialmente accertata dalla Corte dei Conti con sentenza passata in giudicato.

Art. 2.12 – Obbligo di documentazione dei sinistri

La Compagnia, con cadenza semestrale, si impegna a fornire alla Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Compagnia, di data di accadimento del sinistro, di data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita alla Contraente, per il tramite del broker, mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dalla Contraente stessa. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono alla Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 2.13 – Estensione territoriale

La presente polizza è applicabile ai sinistri presentati nei territori stabiliti al punto 7 del frontespizio di polizza.

Art. 2.14 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 2.15 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

Art. 2.16 – Foro Competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia che potrebbe sorgere in applicazione della presente polizza è quello ove ha sede la Contraente.

Art. 2.17 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Compagnia assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Art. 2.18 – Obblighi della Contraente

La presente assicurazione è stipulata per conto altrui; pertanto, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dalla Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato così come stabilito dall'art 1891 del c.c..

Art. 2.19 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto al Broker o alla Compagnia entro 30 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (articolo 1913 del Codice Civile).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile).

Art. 2.20 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Compagnia Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Compagnie assicuratrici partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).

Art. 2.21 – Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i e Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle Parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 2.22 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) - Territorialità

Tale clausola sarà definita dall'Assicuratore aggiudicatario del presente Contratto

Art. 2.23 – Partecipazione delle Società – Associazione Temporanea di Imprese

(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

⇒ Compagnia _____	Società mandataria	_____	Quota xx%
⇒ Compagnia _____	Società mandante	_____	Quota xx%
⇒ Compagnia _____	Società mandante	_____	Quota xx%

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

In caso di coassicurazione

L'assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate.

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel "Riparto".

Ciascuna Società è tenuta alle prestazioni previste dal contratto in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

In caso di sinistro la Società Delegataria gestirà e definirà la liquidazione dei danni e le Società Coassicuratrici si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Delegataria, concorrendo nel pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da esse assicurata, ed esclusa ogni responsabilità solidale.

Le Compagnie coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicratrice Delegataria e della Contraente.

Ogni comunicazione data o ricevuta dalla Delegataria si intende data o ricevuta nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

I premi di polizza verranno corrisposti dalla Contraente al Broker che li rimetterà unicamente alla Compagnia Delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici.

Con la firma della presente polizza o dell'offerta economica in sede di gara, le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto; pertanto, la firma apposta dalla Società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

⇒ Compagnia ... Quota ... % - Delegataria

⇒ Compagnia ... Quota ... %

⇒ Compagnia ... Quota ... %

La Compagnia

La Contraente

SEZIONE 3 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRETTORI GENERALI

Art. 3.1 – Oggetto dell'Assicurazione

Garanzie estese al Mondo Intero

- Garanzia 1** La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati per i Danni relativi a Sinistri avanzati nei loro confronti.
- Garanzia 2** La Compagnia si obbliga a tenere indenne la Società per i Danni fino alla misura dell'indennizzo che la Società abbia corrisposto agli Assicurati.
- Garanzia 3** La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati per Spese di Rappresentanza Legale.
- Garanzia 4** La Compagnia si obbliga a tenere indenni i coniugi degli Assicurati per i Danni relativi a Sinistri avanzati nei confronti dei coniugi.
- Garanzia 5** La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati per i Danni relativi a Sinistri in Materia di Lavoro.
- Garanzia 6** La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati per le Spese di Pubblicità fino all'importo di € 250.000, 00 per ogni Sinistro.
- Garanzia 7** La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati per le Spese Legali relative a Sinistri conseguenti ad Inquinamento fino al limite massimo previsto al punto 4 (lettere "c" e "d") del frontespizio.
- Garanzia 8** La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati per i Danni relativi a Sinistri avanzati nei confronti di ogni Assicurato e/o Dipendente che, su richiesta, nomina o designazione della Società, ricopra la qualifica di Assicurato in una qualsiasi Società Partecipata.

Si precisa che le garanzie 7 e 8 devono intendersi estese al Mondo intero con esclusione degli Stati Uniti.

Art. 3.2 – Validità della Copertura

La presente Polizza copre esclusivamente i Sinistri avanzati per la prima volta durante il Periodo Assicurativo.

Art. 3.3 – Esclusioni

La presente Polizza non copre i Danni relativi ai Sinistri:

- a) Dolo** conseguenza diretta o indiretta di qualsiasi atto od omissione dolosa dell'Assicurato o violazione intenzionale di qualsiasi legge, regolamento o disposizione scritta, di diritto civile o consuetudinario (common law);

- b) Compensi degli Assicurati** conseguenza diretta o indiretta del conseguimento da parte di qualunque Assicurato di benefici personali, remunerazione, indennizzo o qualsiasi altro beneficio al quale l'Assicurato non avesse legalmente diritto;

In ogni caso, in relazione alle esclusioni di cui ai punti a) e b) la Compagnia si impegna ad anticipare le Spese Legali e le Spese di Rappresentanza Legale entro i limiti e le condizioni della presente Polizza, fino al riconoscimento mediante sentenza passata in giudicato o altro provvedimento di carattere definitivo o ammissione scritta da parte dell'Assicurato del Dolo o del fatto che l'Assicurato non avesse legalmente diritto a tali benefici personali, remunerazioni, indennizzi o qualsiasi altro beneficio conseguito.

- c) Danni a persone e/o cose** per:
- 1) danni morali (ad eccezione dei Sinistri in Materia di Lavoro),
 - 2) infortuni, lesioni personali, malattia o morte,
 - 3) danni, distruzione o perdita d'uso di beni mobili e immobili;
- La presente esclusione non si applica:
- a) per danni da stress emotivo o disturbo mentale in relazione a Sinistri in Materia di Lavoro;
 - b) alle Spese Legali in relazione ad un procedimento penale per omicidio colposo o preterintenzionale nei confronti dell'Assicurato direttamente correlato alla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; la presente garanzia è prestata con il sottolimito di € 300.000,00.
- d) Inquinamento** per Inquinamento, ad eccezione di quanto stabilito per le Spese Legali dalla Garanzia 7, dell'Art. 3.1 - Oggetto dell'Assicurazione;
- e) Assicurazioni Precedenti** conseguenza diretta o indiretta di qualsiasi fatto, circostanza o situazione comunicata per iscritto su polizze sostituite o rinnovate dalla presente;
- f) Sinistri Precedenti o in Sospeso** conseguenza diretta o indiretta di qualsiasi procedimento extragiudiziale o altro processo in sospeso od ordinanza, decreto o sentenza emessa nei confronti di un Assicurato, della Società o delle Società Partecipate prima della data di effetto della presente Polizza e di cui l'Assicurato, la Società o la Società Partecipata fossero a conoscenza, o di qualunque Sinistro successivo basato su, in relazione a, o come conseguenza diretta o indiretta degli stessi fatti, circostanze o situazioni connesse a quelli adottati nei procedimenti di cui sopra;
- g) Fondi Pensione** conseguenza diretta o indiretta di violazioni di leggi o disposizioni esistenti in qualunque giurisdizione che regolino le responsabilità o doveri dei fiduciari o dei gestori di piani pensionistici o fondi di previdenza e assistenza o che prevedano altri benefici per i dipendenti (fra cui Employee Retirement Income Security Act del 1974 per gli Stati Uniti);
- h) Emissione titoli** conseguenza diretta o indiretta di offerte a privati e/o al pubblico in mercati regolamentati di titoli azionari emessi dalla Società, in cui abbia influito o meno la preparazione ed emissione di prospetti informativi ("prospectus"). L'esclusione potrà essere derogata, a condizioni da pattuire, previa analisi delle informazioni finanziarie e di qualsiasi altra natura richieste dalla Compagnia e dietro corresponsione di un eventuale premio addizionale concordato;

- i) Assicurato contro Assicurato** avanzati in un Paese di Common Law da o in nome e per conto della Società o di qualsiasi Assicurato fatta eccezione per:
- I. i Sinistri avanzati sotto forma di azione sociale di responsabilità (shareholder's derivative action) da un azionista/socio in tale sua qualità in nome e per conto della Società senza la sollecitazione o istigazione di qualunque Assicurato o della Società;
 - II. i Sinistri in Materia di Lavoro; o
 - III. i Sinistri avanzati da un Assicurato per contribuzione o indennizzo, qualora tali Sinistri traggano origine da altri Sinistri coperti dalla presente Polizza;
- l) Sinistri Avanzati da Congiunti** avanzati dal coniuge o da altri congiunti, ascendenti o discendenti, degli Assicurati, salvo che questi non possano dimostrare di aver subito un danno patrimoniale in qualità di soci o azionisti della Società;
- m) Responsabilità Civile Professionale** formulati da terzi sulla base, sul presupposto o in conseguenza delle consulenze, dei servizi ed in generale dell'attività professionale della Società e/o delle Società Partecipate svolta nei confronti di detti terzi.
La presente esclusione non si applica in relazione a Sinistri avanzati contro l'Assicurato per mancata supervisione sulla prestazione o mancata prestazione dei servizi e delle attività professionali di cui sopra.

Esclusioni applicabili agli Stati Uniti:

La Compagnia non coprirà i Danni relativi ai Sinistri presentati o proseguiti negli Stati Uniti:

- o) Securities and Exchange Commission (SEC)** derivanti da e/o conseguenti a violazioni reali o presunte del Securities Act del 1933, del Securities Exchange Act del 1934, di ogni legge o regolamento emanato dalla Securities Exchange Commission a seguito dei suddetti atti, di ogni altra legge statale, federale, locale o provinciale riferita a titoli mobiliari o di ogni altra legge o regolamento emanato a seguito delle suddette leggi, compresi tutti gli eventuali emendamenti;
- p) Inquinamento** conseguenza diretta o indiretta di Inquinamento ad eccezione di Sinistri avanzati da azionisti in nome e per conto della Società ("Shareholders' Derivative Action").

A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 244 del 24 Dicembre 2007, Art. 3 comma 59, si intendono esclusi dalla garanzia i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali degli amministratori assicurati connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad altri Enti Pubblici e la responsabilità amministrativa e contabile.

Art. 3.4 – Applicazione Individuale delle Esclusioni

Nessuna circostanza o conoscenza dei fatti da parte di un Assicurato verrà imputata ad un altro Assicurato ai fini di stabilire la possibilità di copertura della presente Polizza.

Art. 3.5 – Limite di Risarcimento

Il Limite di Risarcimento, indicato al punto 4 del frontespizio, rappresenta l'importo massimo che la Compagnia deve versare in base alle Garanzie 1,2,3,4,5 e 8 per ogni Periodo Assicurativo comprensivo del

periodo di Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro per qualsiasi Danno indipendentemente dal numero di Assicurati coinvolti in uno o più Sinistri.

Nel caso sia previsto un sottolimito, questo si intenderà parte integrante del Limite di Risarcimento e non in aggiunta allo stesso.

Tutti i Danni originati dallo stesso Atto Dannoso o da tutti gli Atti Dannosi fra loro Collegati, saranno considerati come unico Danno, il quale si riterrà originato durante il Periodo Assicurativo nel quale il Sinistro, basato sullo stesso Atto Dannoso o sugli stessi Atti Dannosi fra loro Collegati, è stato avanzato per la prima volta.

Il Limite di Risarcimento si ridurrà o si esaurirà via via che verranno effettuati i pagamenti sotto la voce di Spese Legali, Spese di Rappresentanza Legale o qualsiasi altro tipo di Danno, ad eccezione delle Garanzie 6 e 7 e di quanto previsto all'Art. 4.1 - Gestione del sinistro, quinto capoverso.

Ai sensi del presente articolo il Limite di Risarcimento per il Periodo di Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro (qualora applicabile) sarà l'eventuale quota rimanente del Limite di Risarcimento riferito al Periodo Assicurativo immediatamente precedente.

I limiti stabiliti all'Articolo 3.1 – Oggetto dell'Assicurazione per le Garanzie 6 e 7, verranno applicati per ogni Danno ed in aggiunta al Limite di Risarcimento specificato al punto 4 del frontespizio.

Art. 3.6 – Sinistri Dolosi — Clausola Risolutiva Espressa

Nel caso in cui la Contraente avanzi un Sinistro essendo a conoscenza che lo stesso potrebbe essere falso e/o fraudolento, sia in ordine all'ammontare del Danno, sia in ordine ad altri elementi determinanti, e/o nel caso in cui produca documenti o dichiarazioni falsi, e/o occulti prove, e/o agevoli gli intenti fraudolenti dei terzi, la presente Polizza sarà risolta di diritto, senza alcuna restituzione del premio, perdendo altresì la Contraente il diritto a qualsivoglia indennizzo. Fermo altresì restando per la Compagnia il diritto alla restituzione degli importi già versati e al risarcimento dell'eventuale danno provocato.

Art. 3.7 – Diritto di Surroga

La Compagnia che ha risarcito l'Assicurato è surrogata fino alla concorrenza dell'ammontare del risarcimento nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili (Art. 1916 c.c.).

Art. 3.8 – Franchigie

La Compagnia non sarà tenuta al pagamento della parte di Danno inferiore all'importo della Franchigia indicata al punto 5 del frontespizio.

Art. 3.9 – Acquisizione o Costituzione di Società Controllate

Qualora durante il Periodo Assicurativo:

- a) una o più società divengano Società Controllate, o
- b) la Società costituisca un'altra società, o
- c) la Società incorpori un'altra società mediante fusione,

la copertura si intende automaticamente estesa agli Assicurati di tali società salvo che queste:

- a) abbiano sede o abbiano emesso titoli in qualsiasi mercato mobiliare degli Stati Uniti;
- b) abbiano il totale attivo consolidato eccedente la percentuale stabilita al punto 8 del frontespizio.

Qualora si verifichi anche una sola delle suddette condizioni, tali società verranno incluse in Polizza a condizione che:

- a) la Società dia comunicazione scritta di tale acquisizione o costituzione e fornisca tutte le informazioni richieste dalla Compagnia;
 - b) la Compagnia dia conferma scritta dell'inclusione in Polizza di tali società e
 - c) la Contraente versi il premio concordato.
-

In ogni caso le garanzie saranno estese unicamente agli Atti Dannosi commessi successivamente alla data di acquisizione o incorporazione.

Art. 3.10 – Cessazione della Qualifica di Società Controllata

Se una società perde la qualifica di Società Controllata, anteriormente o successivamente alla data di effetto della Polizza, rimarrà inclusa in copertura, ma solo in relazione agli Atti Dannosi commessi antecedentemente la data in cui detta società abbia cessato di avere la qualifica di Società Controllata.

Art. 3.11 – Cariche Direttive in Società Partecipate

Ai fini della seguente garanzia, la definizione di Assicurato è limitata al primo capoverso della definizione di Assicurato di cui alla Sezione 1 - Definizioni.

In relazione alla Garanzia 8 la copertura:

- a) è limitata all'Assicurato nominato o designato dalla Società nella Società Partecipata e non si intende estesa ad alcuna carica equivalente a quella dell'Assicurato nell'ambito di tale Società Partecipata;
- b) verrà applicata in eccesso a qualsiasi forma di indennizzo corrisposto all'Assicurato per il fatto di ricoprire una carica nell'ambito di tale Società Partecipata, compresa ogni forma di indennizzo prevista da tale Società Partecipata;
- c) si applica agli Atti Dannosi commessi successivamente alla data in cui la società o ente avrà assunto la qualifica di Società Partecipata;
- d) non si applica ai Sinistri per Atti Dannosi commessi anteriormente alla data di nomina e successivamente alla data in cui l'Assicurato abbia cessato il proprio rapporto di dipendenza o collaborazione nei confronti della Società o il suo incarico nell'ambito della Società Partecipata venga revocato dalla Società;
- e) non si applica ai Sinistri avanzati in nome e per conto di qualsiasi Assicurato, Società, Società Partecipata o da un Amministratore, Consigliere, Sindaco, Direttore Generale, Dirigente o altra carica direttiva equivalente nell'ambito della Società Partecipata fatta eccezione per:
 - I. i Sinistri avanzati, sotto forma di azione sociale di responsabilità ai sensi della legge italiana, o di ogni altra legge equivalente in qualsiasi altra giurisdizione:
 - dalla Società Partecipata a seguito di una delibera assembleare presa senza la sollecitazione o istigazione di qualsiasi Assicurato, Società Partecipata, Società o di qualsiasi Amministratore, Consigliere, Sindaco, Direttore Generale, Dirigente o altra carica direttiva equivalente nell'ambito della Società Partecipata, o
 - da un azionista/socio in tale sua qualità in nome e per conto della Società Partecipata senza la sollecitazione o istigazione di qualsiasi Assicurato, Società Partecipata, Società o di qualsiasi Amministratore, Consigliere, Sindaco, Direttore Generale, Dirigente o altra carica direttiva equivalente nell'ambito della Società Partecipata;
 - II. i Sinistri in Materia di Lavoro;
 - III. i Sinistri avanzati da un Assicurato per contribuzione o indennizzo, qualora tali Sinistri traggano origine da altri Sinistri coperti dalla presente Polizza; o
 - IV. le Spese Legali.

Art. 3.12 – Acquisizione della Contraente - Cambio di Controllo

Se durante il Periodo Assicurativo:

1. la Contraente viene fusa per incorporazione in altra società o ente o
2. viene dichiarato il fallimento o la liquidazione della Contraente, o la Contraente viene ammessa ad una qualsiasi altra procedura concorsuale; o
3. vengono acquisite azioni o quote della Contraente che comportino:

- a) possesso diretto o indiretto della maggioranza dei diritti di voto; o
- b) diritto di nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione; o
- c) controllo effettivo della maggioranza dei diritti di voto in base ad un patto di sindacato,

la Polizza avrà validità fino alla scadenza del Periodo Assicurativo, ma esclusivamente per quanto riguarda Sinistri relativi ad Atti Dannosi antecedenti tale fusione, acquisizione, cambio del controllo, liquidazione o fallimento.

La Contraente dovrà dare non appena possibile comunicazione scritta alla Compagnia di tale fusione, acquisizione, cambio di controllo, liquidazione, fallimento, nomina di funzionari o amministratori designati dalle autorità competenti, fornendo alla stessa tutte le informazioni necessarie.

Art. 3.13 –Spese di Difesa in sede Cautelare o di Urgenza

Nella misura in cui ciò sia consentito dalla legge, la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dalle spese, diritti ed onorari legali, quali componenti del Danno (fatta eccezione per la remunerazione degli Assicurati della Società per il costo del loro tempo, nonché per qualsiasi costo interno della Società), sostenuti con il preventivo consenso scritto dell'Compagnia (consenso che sarà prestato previa verifica di congruità a seguito della presentazione di un preventivo) da parte dell'Assicurato al fine di ottenere la revoca di un provvedimento giudiziale illegittimo emesso nei suoi confronti durante il Periodo Assicurativo in conseguenza di una Richiesta di risarcimento presentata da terzi, che abbia disposto in via cautelare o d'urgenza:

- i. Il sequestro conservativo dei beni mobili e/o immobili dell'Assicurato;
- ii. La costituzione di ipoteca giudiziale sui beni immobili dell'Assicurato;
- iii. L'interdizione temporanea o perpetua dell'Assicurato dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;
- iv. La restrizione della libertà personale dell'Assicurato (arresti domiciliari, detenzione in carcere o in altro istituto ai sensi delle leggi vigenti applicabili);
- v. L'espulsione dell'Assicurato dal relativo Stato in seguito a revoca di un valido permesso di soggiorno per ragioni diverse dall'aver commesso un reato.

La garanzia è prestata entro un sottolimito pari a € 250.000,00.

Art. 3.14 – Spese di Emergenza

A parziale deroga dell'Art. 4.1 Gestione del Sinistro, nel caso in cui, a causa di una situazione di emergenza, un Assicurato non possa chiedere il preventivo consenso scritto della Compagnia per sostenere Spese Legali o Spese di Rappresentanza Legale in conseguenza di un Sinistro, la Compagnia si impegna ad approvare tali spese retroattivamente. Resta comunque inteso che l'importo massimo che un Assicurato potrà sostenere in conseguenza di tutti i Sinistri avanzati per la prima volta durante il Periodo Assicurativo, indipendentemente dal numero degli Assicurati coinvolti, senza il preventivo consenso scritto della Compagnia non potrà superare il sottolimito di € 250.000,00.

La Compagnia

La Contraente

SEZIONE 4 – NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 4.1 – Gestione del Sinistro

Gli Assicurati hanno il diritto e sono tenuti a difendersi per qualsiasi Sinistro avanzato nei loro confronti. Essi sono tenuti ad informare regolarmente la Compagnia sullo svolgimento della difesa. Gli Assicurati non potranno ammettere alcuna responsabilità in qualunque procedimento (ad eccezione di quelli a carattere penale), accogliere transazioni giudiziali o extragiudiziali, intraprendere alcuna difesa e sostenere costi di difesa senza il previo consenso scritto della Compagnia che non dovrà essere negato o ritardato senza ragione. In nessun caso la Compagnia riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali, periti tecnici od esperti che non siano stati dalla stessa preventivamente approvati.

La Compagnia si riserva inoltre la facoltà di nominare, qualora lo ritenga opportuno, legali, periti, tecnici od esperti da affiancare a quelli nominati dall'Assicurato.

La Società e/o gli Assicurati dovranno fornire alla Compagnia tutte le informazioni, l'assistenza e la collaborazione da questa richieste.

La Compagnia si impegna ad anticipare le Spese Legali, le Spese di Rappresentanza Legale e le Spese di Pubblicità entro i limiti e le condizioni stabiliti della Polizza.

La Compagnia terrà indenni gli Assicurati per le Spese Legali necessarie alla definizione di ogni Sinistro coperto dalla presente Polizza, purché tali spese siano state sostenute per resistere all'azione promossa contro gli Assicurati medesimi ed entro il limite di un importo pari al quarto del Limite di Risarcimento stabilito in Polizza. Per i Sinistri avanzati in Italia, tale importo è da intendersi in eccesso al Limite di Risarcimento ai sensi dell'Art. 1917 c.c..

Qualora la somma dovuta al danneggiato sia superiore al massimale assicurato, le spese verranno ripartite tra la Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Compagnia, con il consenso scritto dell'Assicurato, potrà transigere in ogni Sinistro ritenga opportuno. Nel caso in cui l'Assicurato non dia il proprio assenso a tale transazione, la responsabilità della Compagnia per i Danni conseguenti a tale Sinistro non supererà l'importo per il quale la Compagnia avrebbe potuto transigere in tale Sinistro oltre ai costi e spese maturate alla data in cui la Compagnia propose per iscritto la transazione all'Assicurato.

Art. 4.2 – Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro

B) Per gli Assicurati

Nel caso in cui la presente Polizza non venisse rinnovata o dovesse cessare per motivi diversi dal mancato pagamento del Premio o dell'avvenuta risoluzione per dolo, la Società e/o gli Assicurati avranno la facoltà di richiedere un'Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro secondo i termini stabiliti al punto 11 lettera A) del frontespizio.

La presente clausola non potrà essere sottoscritta nel caso in cui si verifichi almeno uno degli scenari descritti all'Art. 3.12 – Acquisizione della Contraente – Cambio di Controllo che precede. In tal caso la Società e/o gli Assicurati potranno richiedere, entro 30 giorni dal termine del Periodo Assicurativo, un'Estensione del Termine per la Denuncia dei Sinistri, fino a 5 anni, a condizioni da pattuire.

La presente estensione si riferirà esclusivamente ai Sinistri conseguenti ad Atti Dannosi avvenuti prima della data di mancato rinnovo o risoluzione.

La presente estensione avrà validità:

- a) se la Società e/o gli Assicurati danno comunicazione scritta alla Compagnia dell'intenzione di sottoscrivere la presente clausola entro 30 giorni successivi la data di mancato rinnovo o risoluzione e pagano l'eventuale premio aggiuntivo stabilito al punto 11 lettera A) del frontespizio entro 60 giorni successivi la data di mancato rinnovo o risoluzione;
- b) a condizione e fino a che la presente Polizza non venga sostituita da qualunque altra polizza che prevede una copertura analoga a copertura dei medesimi rischi.

Ogni Sinistro avanzato durante il periodo di Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro verrà considerato come se avanzato durante il Periodo Assicurativo immediatamente precedente. Il Premio versato si intende interamente goduto.

L'Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro avrà termine qualora venga sottoscritta un'altra polizza che preveda un'analogia copertura.

C) Per gli Assicurati Cessati o Decaduti

Nel caso in cui la presente Polizza non venisse rinnovata o dovesse cessare per motivi diversi dal mancato pagamento del Premio o dell'avvenuta risoluzione per dolo, gli Assicurati Cessati o Decaduti godranno dell'Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro specificata al punto 11 lettera B) del frontespizio qualora:

- a) la presente Polizza non venga sostituita o rinnovata da un'altra analoga copertura per i medesimi rischi; e
- b) non si verifichi un cambio di controllo ai sensi dell'Art. 3.12 – Acquisizione della Contraente – Cambio di Controllo che precede durante il Periodo Assicurativo.

Tale Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro avrà effetto a far data dal mancato rinnovo o risoluzione della polizza e si riferirà esclusivamente ai Sinistri conseguenti ad Atti Dannosi commessi precedentemente al momento in cui gli Assicurati siano divenuti Assicurati Cessati o Decaduti.

I termini e le condizioni applicate per l'Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro per gli Assicurati Cessati o Decaduti si intendono quelli riferiti al Periodo Assicurativo immediatamente precedente il mancato rinnovo della presente Polizza.

L'Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro avrà termine qualora venga sottoscritta un'altra polizza che preveda una analoga copertura per i medesimi rischi.

Ai fini della presente estensione di garanzia, per Assicurati Cessati o Decaduti si intende qualunque persona fisica che, prima della data di mancato rinnovo o risoluzione della polizza abbia cessato di ricoprire la posizione nell'ambito della Società per dimissioni, cessazione consensuale del rapporto, pensionamento o naturale scadenza del mandato e comunque non a causa di interdizione sanzionata da un'autorità giudiziaria o regolatrice.

Art. 4.3 – Obblighi della Società e degli Assicurati in Caso di Sinistro

La Contraente si impegna, e tale impegno è essenziale ai fini dell'efficacia del contratto, ad informare gli Assicurati degli obblighi ad essi derivanti in caso di Sinistro. In tal caso la Società e gli Assicurati:

- a) Devono presentare denuncia alla Compagnia nel più breve tempo possibile.
- b) Devono, entro trenta giorni dalla data del Sinistro, predisporre e tenere a disposizione della Compagnia o dei suoi incaricati una descrizione particolareggiata contenente tutte le informazioni necessarie ad una completa e corretta comprensione dei fatti da cui deriva la richiesta di risarcimento.
- c) Devono tenere a disposizione della Compagnia tutti i documenti da questa ritenuti necessari al buon esito della vertenza.
- d) Non devono ammettere loro responsabilità, definire o liquidare danni o sostenere spese a tale riguardo senza previo consenso scritto della Compagnia.

Se nel corso del Periodo Assicurativo un Assicurato viene a conoscenza di circostanze che potrebbero dare origine ad un Sinistro e trasmette comunicazione scritta alla Compagnia, l'eventuale Sinistro conseguente verrà considerato come riportato nel Periodo Assicurativo.

La comunicazione scritta dovrà espressamente identificare l'Atto Dannoso o il presunto Atto Dannoso e la data in cui è avvenuto, il Danno potenziale nonché i potenziali soggetti danneggiati e imputati e il modo in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza di tali fatti e circostanze.

Art. 4.4 – Indennizzo da parte della Società o della Società Partecipata

La Compagnia richiede che la Società o una Società Partecipata indennizzi l'Assicurato nel caso in cui:

- a) la legge applicabile non lo impedisca e ciò indipendentemente dalle disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto e di altre risoluzioni adottate dai loro organi;
- b) non si trovino in stato di Insolvenza.

Se un Assicurato è indennizzabile da parte della sua Società in relazione a un Danno coperto e tale Società non effettua pagamenti in suo nome o per suo conto o non la rimborsa in relazione a tale Danno coperto, allora la Compagnia terrà indenne l'Assicurato in relazione al Danno coperto senza l'applicazione della franchigia indicata al punto 5 del frontespizio di Polizza. La Contraente s'impegna a rimborsare la Compagnia dell'importo corrispondente a tale franchigia entro 60 giorni dal pagamento da parte della Compagnia.

Art 4.5 – Ripartizione del Danno

Nel caso di Sinistri parzialmente coperti ai sensi della Polizza, ovvero:

- a) relativi sia ad atti o fatti coperti, sia ad atti o fatti non coperti, oppure
- b) avanzati sia nei confronti di uno solo o di più Assicurati, sia nei confronti di soggetti non garantiti dalla Polizza,

la Compagnia terrà indenni gli Assicurati solamente:

- a) per le Spese Legali o le Spese di Rappresentanza Legale a loro carico e connesse agli atti o fatti coperti e
- b) per la porzione dei Danni (ad eccezione di quanto previsto al precedente punto) relativa ad atti o fatti coperti e per i quali gli stessi non abbiano diritto a contribuzione o indennizzo da parte di altri soggetti solidalmente responsabili.

Se gli Assicurati e la Compagnia concordano sulla ripartizione delle Spese Legali o delle Spese di Rappresentanza Legale allora la Compagnia anticiperà quelle Spese Legali o Spese di Rappresentanza Legale che sono state attribuite al Danno coperto.

Se, al contrario, gli Assicurati e la Compagnia non giungono ad un accordo sulla ripartizione così come sopra definita:

- a) non verrà fatta alcuna ipotesi di ripartizione preventiva in qualsiasi procedimento o arbitrato,
- b) la Compagnia anticiperà, a sua scelta, le Spese Legali o le Spese di Rappresentanza Legale sulla base della ripartizione ritenuta equa, fino a che una diversa ripartizione venga concordata o imposta giudizialmente o dall'arbitrato;
- c) la Compagnia, se gli Assicurati ne fanno domanda, sottoporrà la risoluzione della controversia relativa alla ripartizione ad arbitrato. Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre membri di cui uno nominato dagli Assicurati, uno dalla Compagnia e un terzo, avente funzione di presidente, nominato concordemente dai due arbitri di parte.

In caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro avente funzione di Presidente del Collegio Arbitrale, la nomina dello stesso verrà disposta, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Milano. L'arbitrato sarà rituale in conformità alle norme del codice di procedura civile, si terrà a Milano e si svolgerà in lingua italiana.

La decisione del Collegio Arbitrale si intenderà definitiva, vincolante e inappellabile per la Compagnia e/o gli Assicurati.

Qualunque ripartizione delle Spese Legali o delle Spese di Rappresentanza Legale venga concordata, o stabilita dall'arbitrato o giudizialmente rispetto ad un Sinistro, verrà applicata retroattivamente a tutte le Spese Legali o le Spese di Rappresentanza Legale connesse a quel Sinistro, anche se in precedenza si erano ripartite diversamente.

La ripartizione o l'anticipo di Spese Legali o di Spese di Rappresentanza Legale rispetto ad un Sinistro non si applicherà e non creerà nessun precedente rispetto alla ripartizione di altri Danni in ragione di detto Sinistro.

La Compagnia

La Contraente

ACI Informatica S.p.A.

CAPITOLATO TECNICO DI POLIZZA
LOTTO 4 AMBITO 4.1

COPERTURA ASSICURATIVA
CYBER RISK

CIG _____

Tra: ACI Informatica S.p.A.
Partita I.V.A./C.F.: 00883311003
con sede in: Via Fiume delle Perle 24 – 00144 Roma
e la Spett.le Compagnia Assicuratrice: _____

si stipula la presente

POLIZZA CYBER RISK N. _____

Contraente: ACI Informatica S.p.A.
Sede Legale: Via Fiume delle Perle 24 – 00144 Roma
Broker: Willis Italia S.p.A. _____
Decorrenza della copertura: ore 24:00 del 30/06/2025
Scadenza della copertura: ore 24:00 del 30/06/2028
Scadenze annuali: ore 24:00 del 30/06
Frazionamento: annuale
Regolazione premio: NO
Tacito rinnovo: NO

INDICE

FRONTESPIZIO DI POLIZZA.....	5
SEZIONE 1 – DEFINIZIONI.....	7
SEZIONE 2 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.....	19
Art. 2.1 – Durata del contratto - Facoltà di recesso	19
Art. 2.2 – Gestione del contratto	19
Art. 2.3 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede	19
Art. 2.4 – Diminuzione del rischio	20
Art. 2.5 – Dolo e colpa grave.....	20
Art. 2.6 – Pagamento del premio - Termini di rispetto	20
Art. 2.7 – Recesso in caso di sinistro.....	21
Art. 2.8 – Assicurazione presso diversi Assicuratori – Altre assicurazioni.....	21
Art. 2.9 – Forma delle comunicazioni	21
Art. 2.10 – Assicurazione per conto di chi spetta.....	21
Art. 2.11 – Interpretazione del contratto.....	21
Art. 2.12 – Surrogazione	22
Art. 2.13 – Obbligo di documentazione dei sinistri.....	22
Art. 2.14 – Estensione territoriale	22
Art. 2.15 – Rinvio alle norme di legge.....	22
Art. 2.16 – Oneri fiscali.....	22
Art. 2.17 – Foro Competente	22
Art. 2.18 – Tracciabilità dei flussi finanziari	22
Art. 2.19 – Obblighi della Contraente	23
Art. 2.20 – Ispezione delle cose assicurate.....	23
Art. 2.21 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro	23
Art. 2.22 – Disposizione finale	23
Art. 2.23 – Trattamento dei dati	23
Art. 2.24 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) - Territorialità.....	23
Art. 2.25 – Partecipazione delle Società – Associazione Temporanea di Imprese	23
SEZIONE 3 - ASSICURAZIONE CONTRO IL RISCHIO CYBER.....	25
Art. 3.1.1 – Oggetto dell’assicurazione	25
Art. 3.1.2 – Soggetti non considerati terzi.....	25
Art. 3.1.3 – Rischi esclusi dall’assicurazione.....	25
Art. 3.1.4 – Franchigia	28
Art. 3.1.5 – Massimale	28
Art. 3.1.6 – Sinistri in serie.....	28
Art. 3.1.7 – Trasformazione societaria o alienazione del Contraente.....	28
Art. 3.1.8 – Estensione territoriale e precisazioni paesi esteri – Financial interest	29
Art. 3.1.9 – Validità temporale della garanzia Responsabilità civile verso terzi (clausola “claims made”)	29
Art. 3.1.10 – Circostanze	29
Art. 3.1.11 – Periodo di osservazione	29
Art. 3.1.12 – Periodo di ultrattività per cessazione del contratto	29
Art. 3.2.2 – Rischi esclusi dall’assicurazione.....	31
Art. 3.2.3 – Franchigia o Scoperto e Franchigia temporale.....	31

Art. 3.2.4 – Massimale	31
Art. 3.2.5 – Sinistri in serie.....	31
Art. 3.2.6 – Trasformazione societaria o alienazione del Contraente.....	31
Art. 3.2.7 – Estensione territoriale e precisazioni paesi esteri – Financial interest	31
Art. 3.2.8 – Validità temporale delle coperture Danni Diretti (“loss occurrence”)	32
Art. 3.2.9 – Circostanze	32
Art. 3.2.10 – Periodo di osservazione	32
Art. 3.2.11 – Periodo di ultrattività per cessazione del contratto	32
SEZIONE 4 – NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI	33
Art. 4.1 – Obblighi in caso di sinistro	33
Art. 4.2 – Obblighi in caso di evento ransomware.....	33
Art. 4.3 – Esagerazione dolosa del danno – Clausola risolutiva espressa	33
Art. 4.4 – Gestione delle vertenze e costi di difesa	34
Art. 4.5 – Limite massimo di indennizzo	34
Art. 4.6 – Determinazione della perdita liquidabile.....	34
Art. 4.7 – Pagamento dell’indennizzo	35

FRONTESPIZIO DI POLIZZA

Contraente:	ACI Informatica S.p.A.	
Compagnia:		
Broker:	Willis Italia S.p.A.	
Assicurato:	- gli Assicurati come definiti alla Sezione 1 – Definizioni; - la Società.	
Periodo assicurativo:	dalle ore 24:00 del 30.06.2025 alle ore 24:00 del 30.06.2028	
Premio	Premio Imponibile Annuo: € _____, Imposte: € _____, Premio Lordo Annuo: € _____,	
Massimale:	€ 2.500.000,00 per sinistro e in aggregato annuo	
Franchigia:	€ 50.000,00 per sinistro, salvo dove diversamente indicato	
Retroattività:	Illimitata	
Continuità:	30/06/2024	
Estensione territoriale:	Mondo intero, esclusi USA e Canada	
Periodo di osservazione:	30 giorni	
Periodo di ultrattività:	a richiesta fino a 12 mesi	
Garanzia	Franchigia/Scoperto per sinistro	Limite di indennizzo per sinistro e periodo assicurativo
Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy	€ 50.000,00	€ 2.500.000,00
Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria	€ 50.000,00	€ 625.000,00
Servizi per la gestione di una violazione dei dati e della sicurezza	€ 50.000,00 per ciascun costo o spesa sostenuta oltre la durata del servizio, salvo dove diversamente indicato	€ 125.000,00
Massima durata del servizio		90 giorni (48 ore senza applicazione di franchigia/scoperto)
Costi di istruttoria	€ 50.000,00	€ 625.000,00
Costi per recupero dati	€ 50.000,00	€ 625.000,00
Spese per investigazione	€ 50.000,00	€ 250.000,00
Danni relativi all'interruzione della propria attività – violazione della sicurezza	€ 50.000,00 Franchigia temporale 24 ore salvo dove diversamente indicato	€ 1.250.000,00
Spegnimento volontario	€ 50.000,00 Franchigia temporale 24 ore	€ 625.000,00 per sinistro
Spegnimento obbligatorio	€ 50.000,00 Franchigia temporale 24 ore	€ 625.000,00 per sinistro
Danni da interruzione della propria attività – violazione della sicurezza del fornitore di servizi	€ 50.000,00 Franchigia temporale 24 ore	€ 625.000,00

Danni relativi all'interruzione della propria attività – difetto di sistema	€ 50.000,00 Franchigia temporale 24 ore	€ 625.000,00
Cyber estorsione	€ 50.000,00, salvo dove diversamente indicato	€ 375.000,00
E-crime	€ 50.000,00 scoperto aggiuntivo del 10% oltre alla franchigia frontale	€ 125.000,00

La Compagnia

La Contraente

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

DEFINIZIONI COMUNI

Assicurato:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, incluse le società controllate.
Assicurazione:	Il contratto di assicurazione, come definito dall'art. 1882 del Codice Civile, o la garanzia prestata con il contratto.
Attività:	L'attività commerciale o industriale o professionale svolta dall'Assicurato indicata in polizza.
Broker:	Willis Italia S.p.A..
Claims made:	La formula assicurativa tramite cui la Compagnia è obbligata all'indennizzo solo per i danni relativi a richieste di risarcimento presentate all'Assicurato durante il periodo di assicurazione (compreso l'eventuale periodo di osservazione e, eventuale, periodo di ultrattività) e per i quali la denuncia sia inoltrata alla Compagnia sempre durante il medesimo periodo.
Compagnia:	l'Impresa assicuratrice delegataria nonché le eventuali imprese coassicuratrici.
Contraente:	ACI Informatica S.p.A.
Data di continuità:	La data a partire dalla quale si considera in copertura un atto dannoso o un incidente che potrebbe dare luogo a un sinistro. In caso di rinnovo dell'assicurazione la data di continuità, salvo diversa pattuizione fra le parti, rimane quella indicata in polizza.
Franchigia:	L'importo, espresso in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.
Franchigia temporale:	Le ore di inattività/indisponibilità totale o parziale dei sistemi informatici o dei sistemi informatici dei fornitori che rimangono a carico dell'Assicurato.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato in caso di sinistro.
Massimale:	La somma indicata in polizza che rappresenta il limite massimo di indennizzo per ciascun sinistro e per ciascun periodo di assicurazione (compreso l'eventuale periodo di ultrattività).
Massimale aggregato:	La massima esposizione aggregata della Compagnia per periodo di assicurazione (compreso l'eventuale periodo di ultrattività), a copertura di tutte le perdite.
Periodo di assicurazione:	Il periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell'assicurazione indicate in polizza e, ogni qualvolta la polizza venga rinnovata, il periodo successivo di 12 mesi.
Periodo di indennizzo:	Il periodo di tempo indicato in polizza che decorre dalla effettiva e necessaria interruzione o sospensione delle attività operative dell'Assicurato.
Periodo di osservazione:	Il periodo di tempo immediatamente successivo alla scadenza del periodo di assicurazione durante il quale l'Assicurato può dare comunicazione alla Compagnia di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata o circostanza

manifestatasi per la prima volta dopo la scadenza del periodo di assicurazione e riferita a un atto dannoso o incidente avvenuto successivamente alla data di retroattività.

Periodo di ultrattività:	Il periodo di tempo immediatamente successivo alla scadenza del periodo di assicurazione durante il quale l'Assicurato, a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo indicato in polizza, può notificare alla Compagnia richieste di risarcimento avanzate per la prima volta dopo la scadenza del periodo di assicurazione e riferite ad atti dannosi commessi o incidenti avvenuti, o che si presume siano stati commessi (o avvenuti), successivamente alla data di retroattività e prima della scadenza del periodo di assicurazione.
Polizza:	Il documento che prova e regola l'assicurazione.
Premio:	La somma dovuta dalla Contraente alla Compagnia per l'assicurazione.
Retroattività:	Il periodo di tempo antecedente alla data di decorrenza dell'assicurazione, espressamente indicato in polizza, entro cui deve essere commesso o si presume sia avvenuto l'atto dannoso o l'incidente.
Richiesta di Risarcimento:	<ol style="list-style-type: none">I. Qualsiasi azione civile, inclusa qualsivoglia istanza di mediazione, penale o amministrativa promossa contro l'Assicurato;II. Qualsiasi richiesta scritta ricevuta dall'Assicurato, per il pagamento di somme di denaro, obbligo di fare o la prestazione di servizi;III. Qualsiasi richiesta scritta ricevuta dall'Assicurato di adempiere all'obbligazione contrattuale di provvedere alla notifica di una violazione dei dati ai sensi della legge sulla notifica della violazione.
Scoperto:	La parte di perdita, espressa in percentuale (%), che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro (per le coperture Danni Diretti):	L'incidente per cui sono prestate le coperture Danni Diretti.
Sinistro (per la copertura Responsabilità civile verso terzi):	La richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei confronti dell'Assicurato (Forma Claims Made).
Società controllata:	<p>Una società con sede legale nel mondo, eccetto negli USA e Canada e territori controllati, in cui l'Assicurato, alla data di sottoscrizione della presente assicurazione, direttamente o indirettamente:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ abbia il controllo della composizione dell'organo di amministrazione;▪ abbia il controllo di più della metà dei voti in assemblea;▪ detenga più della metà del capitale azionario sottoscritto. <p>La definizione di società controllata comprende inoltre qualsiasi società costituita o acquisita dall'Assicurato durante il periodo di assicurazione, che rispetti le caratteristiche sopra descritte nonché le seguenti ulteriori condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none">1) non svolga attività nel settore dei servizi finanziari, bancari, creditizi, di investimenti, assicurativi, sanitari, casinò, giochi d'azzardo, amministrazione pubblica e difesa;2) il capitale sociale non sia detenuto, in tutto o in parte, da enti pubblici;3) abbia un fatturato totale non superiore al 10% del fatturato totale dell'Assicurato;

4) non abbia alcun fatturato derivante dagli Stati Uniti d'America o dal Canada e non sia domiciliata in alcuno dei paesi in cui la relativa legislazione o normativa applicabile preveda l'obbligo di emissione di una assicurazione locale.

Qualora la società controllata, costituita o acquisita, non soddisfi le condizioni sopra, l'Assicurato può richiedere l'inclusione di tale società controllata nella presente assicurazione, fatto salvo il diritto della Compagnia di modificarne i termini e le condizioni.

Terzo: Qualsiasi persona fisica, giuridica o associazione, diversa dall'Assicurato, dal Contraente e dalla Compagnia.

DEFINIZIONI DI SETTORE

Atto dannoso (Responsabilità civile verso terzi): Qualsiasi:

- violazione dei dati;
- violazione della sicurezza;
- inosservanza della legge sulla notifica della violazione;
- violazione da parte dell'Assicurato della privacy policy dalla quale derivi la violazione della legge sulla privacy, compresa la raccolta illecita non intenzionale da parte dell'Assicurato di dati personali;
- comportamento dell'Assicurato da cui consegua una responsabilità media o una responsabilità per costi, oneri e sanzioni PCI.

Circostanza: Qualsiasi atto o fatto di cui un Assicurato sia a conoscenza e che potrebbe dare luogo a una perdita, a un incidente o ad una richiesta di risarcimento nei suoi confronti.

Codice malevolo: Qualsiasi hardware, firmware, software, codice o script (a titolo indicativo Virus, trojan borse, worm o ogni altro programma simile) progettati appositamente per disturbare o danneggiare le operazioni svolte da un computer.

Cose: Gli oggetti materiali e gli animali.

Costi di difesa: Le spese, i diritti e gli onorari legali, calcolati ai minimi della tariffa professionale applicabile, ragionevolmente sostenuti dall'Assicurato o sostenuti dalla Compagnia per conto dell'Assicurato in relazione a indagini, difese, perizie, liquidazioni, procedimenti giudiziari relativi a una richiesta di risarcimento.

Tale definizione non comprende i salari, le spese di gestione o altri importi, addebitati o sostenuti direttamente dall'Assicurato, per l'assistenza o la collaborazione fornita alla Compagnia ai fini della difesa e dell'esame di una richiesta di risarcimento o di una circostanza o le spese per ottemperare provvedimenti amministrativi, transazioni o decisioni giudiziali.

Costi, oneri e sanzioni PCI (PaymentCard Industry): I pagamenti che l'Assicurato è contrattualmente obbligato a effettuare ai sensi del Merchant Services Agreement a seguito di una violazione dei dati a favore di un emittente di carte di credito, debito e prepagate o di una banca a causa della mancata conformità dell'Assicurato agli standard di sicurezza applicabili.

Costi per recupero dati: I costi ragionevoli e necessari sostenuti dall'Assicurato per riacquisire

l'accesso ai dati o ripristinare i medesimi, oppure - qualora tali dati non possano essere ragionevolmente resi accessibili, ripristinati, riuniti o raccolti - i costi ragionevoli e necessari sostenuti dall'Assicurato per raggiungere tale determinazione.

Tale definizione non include:

- a) il valore monetario di profitti, le royalties o la perdita di quote di mercato relative a un dato, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, segreti commerciali o altre informazioni di proprietà o qualsiasi altro importo relativo al valore monetario del dato;
- b) i costi di giustizia e spese legali di ogni tipo;
- c) le perdite derivanti da qualunque responsabilità od obbligazione nei confronti di terzi;
- d) la perdita da estorsione cyber.

Crisis manager:	Il soggetto che, in caso di sinistro, fornisce all'Assicurato i servizi di consulenza e assistenza per la valutazione degli impatti reputazionali.
Danno:	Qualsiasi tipo di danno patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo e futuro subito da terzi.
Data Breach Manager:	Il soggetto individuato dalla Compagnia che, in caso di sinistro, fornisce all'Assicurato i servizi di consulenza e assistenza legale per la valutazione dell'impatto privacy.
Dati:	Informazioni, fatti, idee, concetti, codici (organizzati in strutture logiche o meno) software, che vengono elaborati, utilizzati, archiviati, trasmessi o registrati da un sistema informatico e che siano soggetti regolarmente a procedure di back-up.
Dati personali:	<ol style="list-style-type: none">I. Le informazioni relative al(ai) soggetto(i)/persone fisiche qualificabili come dati personali ai sensi della legge sulla privacy; eII. Il numero della patente di guida o di altro documento personale; il codice fiscale (il numero di previdenza sociale); i recapiti telefonici non pubblicati; i numeri di carte di credito, debito o conti finanziari in combinazione con i relativi codici di sicurezza, di accesso, password o PIN; quando tali informazioni consentano di identificare o contattare una persona fisica o consentano l'accesso ai suoi dati bancari o finanziari o a informazioni sanitarie con esclusione delle informazioni lecitamente disponibili al pubblico;III. Dati particolari (ex sensibili) come disciplinati dall'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 ("General Data Protection Regulation") e successive modifiche e integrazioni.
Denaro:	Mezzo di scambio in uso corrente, autorizzato o adottato da un qualsiasi governo per la propria valuta.
Denial of Service Attack:	Attacco con il quale l'autore dello stesso intenda saturare la banda di comunicazione del sistema informatico rendendo impossibile l'accesso ai contenuti da parte degli utenti.
Difetto di sistema:	Qualsiasi inoperatività dei sistemi informatici dell'Assicurato causata da fattore umano che non sia intenzionale o pianificata. Tale definizione non include le interruzioni dei sistemi informatici derivanti da violazioni della sicurezza.

Difetto di sistema del fornitore di servizi:	<p>Qualsiasi inoperatività dei sistemi informatici del fornitore di servizi causata da fattore umano che non sia intenzionale o pianificata. Tale definizione non include le interruzioni dei sistemi informatici:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ derivanti da violazioni della sicurezza del fornitore di servizi; ▪ non gestiti dal fornitore di servizi.
Divulgazione autorizzata:	<p>non La divulgazione a terzi (compresa – a titolo indicativo – quella derivante da phishing, smishing o vishing) o l’accesso a dati personali o informazioni di terzi, senza autorizzazione dell’Assicurato e senza la conoscenza o il consenso o l’acquiescenza da parte di soggetti facenti parte del vertice aziendale.</p>
Documenti:	<p>Tutti i documenti di qualsiasi natura, inclusi archivi informatici e dati elettronici o digitalizzati, a esclusione di qualsiasi valuta, strumento finanziario negoziabile o relative registrazioni.</p>
Evento Ransomware:	<p>Qualsiasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ utilizzo di un software non autorizzato o di un codice malevolo per criptare dati elettronici o interrompere le operazioni del sistema informatico dell’Assicurato; o ▪ minaccia credibile da parte di un terzo di: <ul style="list-style-type: none"> - utilizzare un software non autorizzato o un codice malevolo per criptare dati elettronici o interrompere le operazioni del sistema informatico dell’Assicurato; o - utilizzare o divulgare qualsiasi dato che sia stato sottratto precedentemente da un sistema informatico o come parte di un evento descritto nel punto precedente; <p>al fine di richiedere un pagamento di denaro e criptovalute all’Assicurato.</p>
Fornitore di servizi:	<p>Qualsiasi soggetto giuridico, non controllato dall’Assicurato ex art. 2359 del Codice Civile, che fornisce prodotti o servizi informatici necessari all’Assicurato in forza di un contratto.</p>
Frodi telefoniche:	<p>L’attività commessa da un terzo soggetto per accedere al sistema telefonico dell’Assicurato al fine di utilizzarlo per scopi non autorizzati.</p>
Guerra:	<p>Conflitto armato che implica l’uso della forza fisica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Da parte di uno Stato contro un altro Stato, o • Nell’ambito di una guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, azione militare o usurpazione di potere, indipendentemente dal fatto che la guerra sia dichiarata o meno.
Guerra informatica:	<p>L’uso di un sistema informatico da parte o per conto di uno Stato per interrompere, bloccare, danneggiare, manipolare o distruggere le informazioni in un sistema informatico di o in un altro Stato.</p>
Incidente:	<p>Qualunque evento che determini l’attivazione delle coperture Danni Diretti.</p>
Informazioni di terzi:	<p>Segreti commerciali, dati, progetti, previsioni, formule, metodi, prassi, informazioni sulle bande magnetiche di carte di credito e di debito, stime, registrazioni, report o altri tipi di informazioni di un terzo e che non siano di pubblico dominio.</p>
Interessati:	<p>Le persone fisiche alle quali deve essere inviata (o almeno tentata) una notifica per violazione dei dati ai sensi della legge sulla notifica della violazione.</p>

Istruzione fraudolenta:	<p>Un'istruzione ricevuta per iscritto e fornita da un terzo, in formato elettronico o per via telefonica, al fine di trasferire, pagare o consegnare denaro o valori, il cui obiettivo è quello di fuorviare l'Assicurato nell'errata interpretazione di un fatto materiale in base al quale agisce in buona fede. Tale definizione non include le perdite derivanti, direttamente o indirettamente, da:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) qualsiasi trasferimento di denaro, beni, informazioni o altro che non sia stato verificato con il richiedente, come previsto dalla procedura di controllo interno; b) qualsiasi trasferimento di denaro, beni, informazioni o altro, attuato con il coinvolgimento di qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia autorizzato la procedura di controllo interno dell'Assicurato; c) l'uso effettivo o presunto di carte di credito, debito, prepagate, altre carte per l'identificazione del cliente; d) elaborazione o la mancata elaborazione di operazioni di accredito, controllo, addebito, addebito del numero d'identificazione personale, bonifico elettronico o pagamenti mobile per conti correnti commerciali; e) errori o omissioni di natura contabile o aritmetica, o il guasto, il malfunzionamento, l'inadeguatezza o la contraffazione di qualsiasi prodotto o servizio; f) qualsivoglia responsabilità nei confronti di terzi, o qualsivoglia perdita di qualsiasi natura tanto diretta che indiretta; g) qualsivoglia compenso o costo per assistenza legale; h) attività svolte per provare o stabilire l'esistenza di una istruzione fraudolenta.
Legge sulla notifica della violazione:	<p>Legge, regolamento, normativa italiana o straniera, di livello, statale o emesso da qualsiasi autorità amministrativa di qualsiasi Stato (ivi incluse le istituzioni, agenzie e altri enti dell'Unione Europea) che richieda l'invio di una comunicazione agli interessati in caso di una violazione di dati personali.</p>
Legge sulla privacy:	<p>Legge o normativa italiana - e in particolare, il Codice per la protezione dei dati personali, di cui al D.lgs. 196 /2003 e successive modifiche e integrazioni nonché il D. Lgs. 101/2018 - o di derivazione comunitaria o dell'Unione Europea - e in particolare, il Regolamento UE 2016/679 ("General Data Protection Regulation"), e ogni altro atto normativo relativo alla disciplina e all'attuazione della tutela dei dati personali e la privacy in qualsivoglia giurisdizione - legge o normativa straniera provinciale, locale o di altra autorità amministrativa di qualsivoglia Stato che richieda all'Assicurato di tutelare la riservatezza o la sicurezza di dati personali.</p>
Merchant Services Agreement:	<p>Accordo scritto tra l'Assicurato e una banca o un istituto di pagamento o di moneta elettronica, o una società emittente o di elaborazione di carte di credito/debito o un prestatore di servizi che consenta all'Assicurato di accettare versamenti attraverso carte di credito, debito, prepagate o altre tipologie di carte.</p>
Operazione informatica:	<p>L'utilizzo di un sistema informatico da parte di uno Stato, sotto la sua direzione o controllo, al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ interrompere, negare l'accesso o degradare la funzionalità di un sistema informatico; o ▪ copiare, rimuovere, manipolare, negare l'accesso o distruggere

informazioni in un sistema informatico.

Pagamento dell'estorsione:

Il trasferimento di denaro, valuta digitale o qualunque altro valore per far cessare un evento ransomware.

Perdita:

- Danni;
- costi di difesa;
- servizi per la gestione di una violazione dei dati e violazione della sicurezza;
- spese per investigazione;
- costi, oneri e sanzioni PCI;
- costi per recupero dati;
- perdite da interruzione dell'attività;
- perdite da interruzione di attività del fornitore di servizi;
- perdite da cyber estorsione.

Perdita da cyber estorsione:

I. Ove assicurabile per legge, qualsiasi pagamento dell'estorsione che sia stato effettuato sotto costrizione o minaccia, da o per conto dell'Assicurato, con il previo consenso scritto della Compagnia, allo scopo di evitare o far terminare un evento ransomware. L'importo della perdita da cyber estorsione non deve eccedere le perdite correlate alla richiesta di risarcimento o all'incidente, che sarebbero state sostenute se non si fosse proceduto al pagamento dell'estorsione;

II. Parcelle e spese pagate, da e per conto dell'Assicurato, per consulenti sulla sicurezza con il previo consenso scritto della Compagnia, per evitare o far terminare un evento ransomware.

Perdita da interruzione dell'attività:

I. Perdita di profitto;
II. spese per un esperto informatico;
III. spese straordinarie effettivamente patite o sostenute durante il periodo di indennizzo come risultato diretto della effettiva interruzione di attività dell'Assicurato causata da:

- una violazione della sicurezza

e, a condizione che siano state acquistate anche le specifiche garanzie aggiuntive delle coperture Danni Diretti, da

- un difetto di sistema;
- spegnimento volontario;
- spegnimento obbligatorio.

Tale definizione non include:

- a) costi di giustizia e spese legali di ogni tipo;
- b) costi per recupero dati;
- c) perdite da interruzione dell'attività del fornitore di servizi;
- d) perdite derivanti da:
 - qualunque responsabilità o obbligazione nei confronti di terzi per qualsiasi motivo;
 - condizioni commerciali sfavorevoli;
 - variazioni dei valori di mercato od ogni altra perdita consequenziale.

Perdita da interruzione dell'attività del fornitore dei servizi:

I. Perdita di profitto,
II. Spese straordinarie effettivamente patite o sostenute durante il periodo di indennizzo come

risultato diretto della effettiva interruzione di attività dell'Assicurato causata da una violazione della sicurezza del fornitore di servizi o da un difetto di sistema del fornitore di servizi (in quanto acquistate le specifiche garanzie aggiuntive).

Tale definizione non include:

- a) costi di giustizia e spese legali di ogni tipo;
- b) costi per recupero dati;
- c) perdite da interruzione dell'attività;
- d) perdite derivanti da:
 - qualunque responsabilità o obbligazione nei confronti di terzi per qualsiasi motivo;
 - condizioni commerciali sfavorevoli;
 - variazioni dei valori di mercato od ogni altra perdita consequenziale.

Perdita di profitto:

- I. Il profitto netto al lordo delle imposte che l'Assicurato avrebbe incassato o guadagnato durante il periodo di indennizzo in assenza dell'incidente; e
- II. le spese fisse di gestione sostenute dall'Assicurato (inclusi i compensi e gli stipendi), per necessità, durante il periodo di indennizzo.

Privacy policy: Il documento operativo e procedurale adottato dall'Assicurato per l'adeguamento alla legge sulla privacy o i documenti scritti disponibili al pubblico relativi alla procedura per la raccolta, l'utilizzo, la condivisione e la correzione o il completamento e l'accesso a dati personali.

Procedimento: Qualsiasi richiesta di informazioni, indagine amministrativa, o procedimento avviato da parte del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni o da qualsivoglia altra autorità o ente italiano o estero competente derivante dall'uso improprio di dati personali o da qualsiasi altro aspetto relativo al controllo o al trattamento di dati personali.

Responsabilità media: Qualsiasi dei seguenti atti commessi direttamente, o per conto dell'Assicurato, nell'attività di creare, pubblicare, diffondere materiale media per il pubblico:

1. diffamazione o ingiuria o calunnia in forma scritta o orale, discredito dei prodotti, diffamazione commerciale, atto o fatto illecito, inflizione di stress emotivo, condotta offensiva o altro illecito correlato al discredito o al danneggiamento della reputazione di una persona fisica o giuridica;
2. violazione del diritto alla privacy di una persona fisica, inclusa la diffusione di informazioni false;
3. invasione o interferenza nel diritto di tutela all'uso del nome o dell'immagine di un individuo, tra cui l'appropriazione del nome commerciale, del personaggio, della voce o dell'immagine;
4. plagio, pirateria o appropriazione indebita di idee;
5. violazione del copyright;
6. violazione di nomi a dominio, marchi, segni distintivi, loghi, titoli, metatag o slogan, marchi commerciali o segni distintivi di beni o servizi;
7. concorrenza sleale, nel caso in cui sia connessa ai fatti di cui ai precedenti punti 5. o 6;
8. improprio collegamento ipertestuale (deep-linking) o framing all'interno di contenuti elettronici;

9. erroneo arresto o detenzione;
10. violazione o interferenza con qualsivoglia diritto di domicilio.

Service provider: Il soggetto individuato dalla Compagnia che, in caso di sinistro, fornisce all'Assicurato i servizi tecnici e di consulenza per la risoluzione e la gestione dello stesso.

Servizio essenziale: Un servizio essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali di uno Stato, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le istituzioni finanziarie e le relative infrastrutture del mercato finanziario, i servizi sanitari o i servizi di pubblica utilità.

Servizi per la gestione di una violazione dei dati e della sicurezza: I costi e i compensi incorsi per far fronte a una effettiva o sospetta violazione dei dati o violazione della sicurezza per le seguenti attività:

1. l'assistenza legale in favore dell'Assicurato per la valutazione degli obblighi sullo stesso gravanti ai sensi della legge sulla notifica della violazione applicabile o del merchant services agreement;
2. l'assistenza da parte di un esperto di sicurezza informatica al fine di determinare l'esistenza, la causa o lo scopo di un'attuale o potenziale violazione dei dati e di eliminarla o contenerla, ove tale violazione dei dati fosse ancora attiva sui sistemi informatici dell'Assicurato;
3. l'assistenza da parte di un PCI Forensic Investigator per accertare l'esistenza, la causa o lo scopo di un'attuale o potenziale violazione dei dati relativi a carte di credito/debito e la nomina di un esperto di sicurezza informatica che certifichi o fornisca assistenza per la certificazione della compliance PCI, previsto dal merchant services agreement;
4. la notifica agli interessati a seguito di una violazione dei dati;
5. la messa a disposizione di un call center per fornire informazioni agli interessati;
6. il monitoraggio del credito, il monitoraggio dell'identità o altro servizio offerti agli interessati potenzialmente coinvolti a causa della violazione dei dati;
7. i costi per pubbliche relazioni o gestione della crisi, che siano approvati preventivamente dalla Compagnia a propria discrezione, e che siano strettamente diretti a mitigare le perdite.

Tale definizione non comprende i salari o gli stipendi dell'Assicurato.

Sicurezza informatica: I software, i computer o i dispositivi hardware di rete, la cui funzione è quella di evitare un:

1. accesso o utilizzo non autorizzato dei sistemi informatici o dei sistemi informatici del fornitore di servizi;
2. un denial of service attack;
3. l'attacco a un sistema informatico attraverso un codice malevolo;
4. la trasmissione di un codice malevolo dai sistemi informatici.

La sicurezza informatica comprende i software antivirus e i sistemi di rilevamento dell'intrusione, firewalls e sistemi elettronici per il controllo dell'accesso ai sistemi informatici mediante l'impiego di password, identificazione biometrica o simili degli utenti autorizzati.

Sistema informatico: Qualsiasi computer e relativi dispositivi di input e output, software installati su tali computer (inclusi l'hardware e il software e relativi componenti interconnessi che facciano parte di un sistema di controllo industriale (ICS), di un sistema di controllo di supervisione e di acquisizione dati (SCADA)),

telefoni cellulari aziendali, dispositivi di memorizzazione dei dati, dispositivi di rete, e sistemi di back up che siano gestiti e siano di proprietà dell'Assicurato oppure da questo noleggiati.

Sistema informatico del fornitore di servizi:

Qualsiasi computer e relativi dispositivi di input e output, software installati su tali computer telefoni cellulari aziendali, dispositivi di memorizzazione dei dati, dispositivi di rete, e sistemi di back up che siano gestiti contrattualmente da un fornitore di servizi per somministrare servizi di applicazione per computer dedicati all'Assicurato, per l'elaborazione, il mantenimento, l'hosting o la memorizzazione dei dati elettronici dell'Assicurato, in conformità al contratto stipulato con quest'ultimo per tali dispositivi.

La presente definizione non include l'hardware e il software e relativi componenti interconnessi che facciano parte di un sistema di controllo industriale (ICS), di un sistema di controllo di supervisione e di acquisizione dati (SCADA).

Sostanza inquinante:

Qualsiasi sostanza solida, liquida, gassosa, biologica, radiologica o proprietà termica presente in natura o altrimenti generata, che sia irritante o contaminante; sono considerate sostanze inquinanti anche amianto, fumo, vapore, fuliggine, fibre, muffa, spore, funghi, germi, esalazioni, sostanze acide o alcaline, materiale nucleare o radioattivo di qualsiasi tipo, sostanze chimiche o rifiuti (da intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche i materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare).

Spegnimento obbligatorio:

Lo spegnimento o il deterioramento del sistema informatico dell'Assicurato da parte dello stesso per ottemperare ad un obbligo imposto da un'autorità di vigilanza o regolamentare in conseguenza di una violazione della sicurezza.

Spegnimento volontario:

Lo spegnimento volontario o il deterioramento del sistema informatico dell'Assicurato su iniziativa:

- congiunta o disgiunta del Responsabile dei Sistemi Informatici (Chief Information Officer) e del Responsabile della Sicurezza delle Informazioni (Chief Information Security Officer) dell'Assicurato che abbiano maturato almeno 5 anni di esperienza nei rispettivi ruoli anche in altre società;
- della società di consulenza informatica incaricata dall'Assicurato

in conseguenza di una violazione della sicurezza al fine di evitare o diminuire le perdite.

Spese per investigazione:

Le spese sostenute dall'Assicurato, previo consenso della Compagnia, per conferire incarico a un investigatore - abilitato all'esercizio di tale attività - per la ricerca di prove per l'individuazione dell'autore dell'atto illecito che abbia causato un evento coperto dalla presente assicurazione.

Spese per un esperto informatico:

Le spese sostenute dall'Assicurato - previo consenso della Compagnia - per verificare la fonte o la causa di una perdita da interruzione dell'attività.

Spese straordinarie:

Le spese ragionevoli e necessarie sostenute dall'Assicurato durante il periodo di indennizzo per minimizzare, ridurre o evitare una perdita di profitto, a condizione che tali spese siano superiori alle spese che avrebbersostenuto l'Assicurato, qualora non ci fosse stata alcuna violazione della sicurezza, difetto di sistema, violazione della sicurezza del fornitore di servizi o difetto di sistema del fornitore di servizi.

Stato:

Uno Stato sovrano.

Stato colpito:	<p>Uno Stato in cui un'operazione cibernetica ha avuto un forte impatto negativo su:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il funzionamento di tale Stato a causa di un'interruzione della disponibilità, dell'integrità o della fornitura di un servizio essenziale in tale Stato; o ▪ la sicurezza o la difesa di tale Stato.
Terrorismo informatico:	<p>Il ricorso premeditato ad attività volte a compromettere la rete o i sistemi informatici, o la minaccia esplicita di ricorso a tali attività, nell'intento di provocare danni e perseguire fini sociali, ideologici, religiosi, politici o obiettivi analoghi, o di intimidire una o più persone nel perseguimento di tali obiettivi. In nessun caso costituiscono terrorismo informatico le attività che fanno parte o sono condotte a sostegno di qualsiasi azione militare, guerra o operazione bellica.</p>
Trasferimento fraudolento di fondi:	<p>La perdita di denaro o valori - depositati in un conto presso un istituto finanziario - che derivi da una istruzione fraudolenta verso tale istituto finanziario.</p> <p>Tale definizione non include le perdite derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) qualsiasi atto ricompreso nella politica di antiriciclaggio e per la prevenzione dei reati societari dell'istituto finanziario; b) atto fraudolento, disonesto, criminoso o omissivo commesso, o coinvolgente una persona fisica rientrante nella definizione di Assicurato; c) qualsiasi perdita indiretta o consequenziale; d) danni punitivi, multe, ammende, penali o perdite di benefici fiscali; e) responsabilità nei confronti di terze parti, a eccezione dei danni direttamente connessi a un trasferimento fraudolento di fondi; f) costi e compensi per assistenza legale o quelli sostenuti per la dimostrazione o la prova del trasferimento fraudolento di fondi; g) furto, smarrimento, distruzione di, accesso non autorizzato a, o uso non autorizzato di informazioni confidenziali, incluso un PIN o un codice di sicurezza; h) qualsiasi manomissione, alterazione di strumenti di negoziazione, valori, documenti; i) qualsiasi provato (o presunto tale) utilizzo di carte di credito o debito, accesso a tali carte oppure utilizzo di informazioni contenute in tali carte.
Trasformazione societaria:	<p>Il caso in cui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il Contraente modifica la propria forma societaria; 2. il Contraente si fonde o viene incorporato in altra persona giuridica; 3. il Contraente vende più del 90% del suo attivo a una persona fisica, a una persona giuridica o a un gruppo di persone fisiche o giuridiche che agiscono di concerto; 4. una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, che agiscono di concerto, acquistano, direttamente o indirettamente, il controllo ex art. 2359 del Codice Civile del Contraente; 5. il Contraente entra in una qualsiasi procedura di liquidazione volontaria, in una qualsiasi procedura concorsuale o para-concorsuale o conclude qualsiasi accordo, piano o altro patto con i creditori disciplinati, ratione temporis, dalla Legge Fallimentare, Regio Decreto 267/1942, e successive modifiche e integrazioni, o dal Codice della Crisi d'Impresa e

dell'Insolvenza, D. Lgs. 14/2019 e successive modifiche e integrazioni, o legislazione vigente equivalente in qualsiasi giurisdizione.

Valori:	Strumenti negoziabili e non o contratti rappresentativi di denaro o beni immobili o mobili e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore.
Valuta digitale:	Valuta che: <ul style="list-style-type: none">▪ necessita di tecniche di cifratura al fine di regolare la generazione di unità di valuta e verificarne il trasferimento;▪ viene archiviata e trasferita in formato elettronico;▪ opera indipendentemente da banche centrali o qualsiasi altra autorità.
Vertice aziendale:	L'amministratore, il socio, il dirigente degli affari societari, il direttore generale, il direttore degli affari legali, il direttore finanziario, l'amministratore fiduciario o il risk manager, il Responsabile dei Sistemi Informatici (Chief Information Officer), il Responsabile della Sicurezza delle Informazioni (Chief Information Security Officer) dell'Assicurato e ogni altro individuo che ricopra funzioni equivalenti.
Violazione dei dati:	Il furto, la perdita o la divulgazione non autorizzata di dati personali o informazioni di terzi per i quali vige l'obbligo della conservazione e custodia in capo all'Assicurato o a un terzo sotto la responsabilità dell'Assicurato.
Violazione della sicurezza:	<ol style="list-style-type: none">I. L'accesso o utilizzo non autorizzato del sistema informatico compreso quello derivante dal furto di una password;II. un Denial of Service Attack;III. il danneggiamento di sistemi informatici attraverso un codice malevolo o la trasmissione di un codice malevolo dai sistemi informatici. <p>Una serie continuata di violazioni della sicurezza, correlate o ripetute, dovranno essere considerate come un'unica violazione della sicurezza e si dovrà ritenere che si siano verificate al momento della prima di esse.</p>
Violazione della sicurezza del fornitore di servizi:	<ol style="list-style-type: none">I. L'accesso o utilizzo non autorizzato del sistema informatico del fornitore di servizi, compreso quello derivante dal furto di una password;II. un Denial of Service Attack;III. il danneggiamento di sistemi informatici del fornitore di servizi attraverso un codice malevolo o la trasmissione di un codice malevolo dai sistemi informatici. <p>Una serie continuata di violazioni della sicurezza del fornitore di servizi, correlate o ripetute, dovranno essere considerate come un'unica violazione della sicurezza del fornitore di servizi e si dovrà ritenere che si siano verificate al momento della prima di esse.</p>

La Compagnia

La Contraente

SEZIONE 2 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 2.1 – Durata del contratto - Facoltà di recesso

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 30.06.2025, e scadenza alle ore 24.00 del 30.06.2028, con scadenze annuali intermedie al 30 giugno di ciascun anno, e con espressa esclusione del tacito rinnovo.

Alla scadenza del contratto è facoltà della Contraente richiedere una proroga dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, che la Compagnia è tenuta a concedere, alle medesime condizioni normative ed economiche vigenti; tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 12 mesi complessivamente decorrenti dalla scadenza o cessazione (tutti i casi di cessazione, anche anticipata, del contratto).

Qualora l'Assicurazione sia stipulata per una durata poliennale, cioè pari o superiore a due anni, è facoltà di ciascuna delle Parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione a mezzo raccomandata inviata dall'una all'altra parte almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza; resta inteso che in caso di recesso notificato dalla Compagnia alla Contraente ai sensi del presente comma, la Contraente potrà richiedere la proroga dell'assicurazione per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.

Per le proroghe di cui sopra, alla Compagnia spetterà per ogni giorno di copertura un importo di premio che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza.

La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà, nei limiti di cui all'art. 120, comma 9, del Codice, di richiedere un aumento delle prestazioni/fornitura fino a concorrenza del quinto del valore complessivo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario per importi comprensivi di Iva e/o altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

La stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) del Codice fino al 10% del valore contrattuale nei seguenti casi: ovvero a seguito dell'intervenuto cambio broker, qualora le condizioni risultino peggiorative per l'Operatore Economico, ACI Informatica provvederà ad aggiornare il valore del premio assicurativo riconosciuto all'Operatore Economico in linea con i nuovi valori riconosciuti al broker.

Art. 2.2 – Gestione del contratto

La Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato Willis Italia S.p.A. - sede legale in Via Pola, 9 - 20124 Milano C.F./P. IVA /n. Iscrizione Registro Imprese MI - 03902220486 Registro Unico Intermediari: B000083306, ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i..

La Compagnia riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente dal Broker medesimo. Inoltre, riconosce che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, la Contraente è tenuta a fare alla Compagnia e viceversa, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker.

La Compagnia prende atto che il pagamento del premio annuo di polizza, come eventuali ratei e/o regolazioni, verrà effettuato direttamente dalla Contraente alla Compagnia, senza transitare per il broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 15,00% del premio imponibile e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per la Contraente.

Art. 2.3 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894, 1898 c.c. l'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte della Contraente/Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte

dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della medesima, nonché qualsiasi errore ed omissione non intenzionale od involontario dello stesso, dei suoi amministratori e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano avvenute con dolo.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività della Contraente/Assicurato a seguito di variazione della normativa vigente regolante l'attività della Contraente medesima.

La Compagnia rinuncia ad esercitare le azioni di annullamento e di recesso dal contratto ed ha la facoltà di richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. La Contraente ha la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di sovrappremio proposta, dandone comunicazione alla Compagnia entro 30 giorni.

In caso di mancata accettazione ovvero nel caso in cui tale termine sia decorso infruttuosamente, la Compagnia potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'art. 2.1 - Durata del contratto - Facoltà di recesso.

Art. 2.4 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione della Contraente (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Compagnia corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 60 giorni dalla comunicazione.

Art. 2.5 – Dolo e colpa grave

Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da comportamenti gravemente colposi ai sensi dell'art. 1900 c.c., della Contraente, dell'Assicurato, del Beneficiario nonché da comportamenti dolosi o gravemente colposi delle persone di cui la Contraente deve rispondere a norma di legge.

La Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di Amministratori e Dipendenti della Contraente, salvo il caso in cui il danno sia ascrivibile a dolo o colpa grave giudizialmente accertata dalla Corte dei Conti con sentenza passata in giudicato.

Art. 2.6 – Pagamento del premio - Termini di rispetto

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1901 del c.c., l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. La Contraente è obbligata a pagare la prima rata di premio alla Compagnia entro 60 giorni dalla data di effetto della polizza. Se la Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c..

I termini di cui sopra valgono anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma e qualora la Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga; tali termini decorrono dalla data di ricevimento del documento formalmente ritenuto corretto.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Compagnia o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Inoltre, ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Compagnia da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dalla Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- al ricevimento da parte della Contraente, del nulla osta nei confronti della Compagnia, al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo, la Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i trenta giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che la Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, artt. 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Art. 2.7 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione mediante lettera raccomandata o PEC. Il recesso ha effetto alla scadenza dell'annualità indicata nel presente contratto; ovvero, se comunicato meno di 90 giorni prima di detta scadenza, alla scadenza annua successiva.

In caso di recesso da parte della Compagnia la comunicazione deve contenere specifica indicazione del sinistro in base al quale la Compagnia ha scelto di avvalersi della presente facoltà e tutti i dati di cui all'art. 2.13 – Obbligo di documentazione dei sinistri necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo.

Si precisa che in assenza dei dati richiamati la comunicazione della facoltà di recesso deve intendersi come non perfezionata.

Art. 2.8 – Assicurazione presso diversi Assicuratori – Altre assicurazioni

In deroga a quanto disposto dall'art. 1910 c.c. la Contraente e gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Compagnia la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Fermo restando che in caso di sinistro, la Contraente e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, e la Compagnia risponderà nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 c.c., rinunciando al diritto di recesso.

Art. 2.9 – Forma delle comunicazioni

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.

Art. 2.10 – Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dalla Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'Assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dalla Contraente.

Art. 2.11 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole alla Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 2.12 – Surrogazione

La Compagnia che ha pagato l'indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza del suo ammontare, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

L'Assicurato deve cooperare e fare tutto ciò che è necessario per aiutare la Compagnia a esercitare tali diritti e rimedi.

Art. 2.13 – Obbligo di documentazione dei sinistri

La Compagnia, con cadenza semestrale, si impegna a fornire alla Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro, di data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita alla Contraente, per il tramite del broker, mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dalla Contraente stessa. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono alla Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 2.14 – Estensione territoriale

La presente assicurazione vale per Mondo intero, esclusi USA e Canada.

Art. 2.15 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, l'assicurazione è disciplinata dalla legge italiana.

Art. 2.16 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente, secondo le norme di legge.

Art. 2.17 – Foro Competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia che potrebbe sorgere in applicazione della presente polizza è quello del luogo dove ha sede legale il Contraente o l'Assicurato.

Art. 2.18 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare,

relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Art. 2.19 – Obblighi della Contraente

La presente assicurazione è stipulata per conto altrui; pertanto, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dalla Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato così come stabilito dall'art. 1891 del c.c.

Art. 2.20 – Ispezione delle cose assicurate

La Compagnia ha il diritto, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e riservatezza che caratterizzano l'attività svolta dalla Contraente, di visitare le cose assicurate.

Art. 2.21 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro vale quanto previsto al successivo Art. 4.1 - Obblighi in caso di sinistro.

Art. 2.22 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).

Art. 2.23 – Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i e Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle Parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 2.24 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) - Territorialità

Tale clausola sarà definita dall'Assicuratore aggiudicatario del presente Contratto

Art. 2.25 – Partecipazione delle Società – Associazione Temporanea di Imprese

(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

⇒ Compagnia _____	Società mandataria	_____	Quota xx%
⇒ Compagnia _____	Società mandante	_____	Quota xx%
⇒ Compagnia _____	Società mandante	_____	Quota xx%

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

In caso di coassicurazione

L'assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate.

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel "Riparto".

Ciascuna Società è tenuta alle prestazioni previste dal contratto in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

In caso di sinistro la Società Delegataria gestirà e definirà la liquidazione dei danni e le Società Coassicuratrici si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Delegataria, concorrendo nel pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da esse assicurata, ed esclusa ogni responsabilità solidale.

Le Compagnie coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria e della Contraente.

Ogni comunicazione data o ricevuta dalla Delegataria si intende data o ricevuta nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

I premi di polizza verranno corrisposti dalla Contraente al Broker che li rimetterà unicamente alla Compagnia Delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici.

Con la firma della presente polizza o dell'offerta economica in sede di gara, le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto; pertanto, la firma apposta dalla Società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

⇒ Compagnia ... Quota ... % - Delegataria

⇒ Compagnia ... Quota ... %

⇒ Compagnia ... Quota ... %

La Compagnia

La Contraente

SEZIONE 3 - ASSICURAZIONE CONTRO IL RISCHIO CYBER

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole alla Contraente e/o agli Assicurati.

ART. 3.1 – COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Art. 3.1.1 – Oggetto dell'assicurazione

i. Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy

La Compagnia tiene indenne l'Assicurato, nel limite del massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi della legge applicabile, per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di:

- 1) violazione dei dati;
- 2) violazione della sicurezza;
- 3) inosservanza della legge sulla notifica della violazione;
- 4) violazione da parte dell'Assicurato della privacy policy dalla quale derivi una violazione della legge sulla privacy, compresa la raccolta illecita non intenzionale da parte dell'Assicurato di dati personali;

posta in essere dall'Assicurato o comunque accaduta durante il periodo di assicurazione o di retroattività.

ii. Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria

La Compagnia tiene indenne l'Assicurato per tutti i danni che quest'ultimo è tenuto a corrispondere per responsabilità connesse a richieste di risarcimento per responsabilità media, presentate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di assicurazione.

Art. 3.1.2 – Soggetti non considerati terzi

Ai fini dell'assicurazione di Responsabilità civile, non sono considerati terzi:

- a) quando l'Assicurato sia una persona fisica, il coniuge, la persona unita civilmente o convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché i componenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "stato di famiglia";
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera precedente;
- c) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime;
- d) i dipendenti, i collaboratori e i praticanti dell'Assicurato;
- e) le società in cui l'Assicurato rivesta la funzione di legale rappresentante, consigliere d'amministrazione, socio a responsabilità illimitata, amministratore unico o dipendente.

Art. 3.1.3 – Rischi esclusi dall'assicurazione

Sono escluse le perdite derivanti, direttamente o indirettamente, da:

- a. Danneggiamento di cose;

- b. Lesioni personali. L'esclusione non si applica in caso di trauma psichico, sofferenza mentale o psicologica derivanti da fatti espressamente rientranti nella garanzia Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy o in quella aggiuntiva Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria, qualora acquistata dal Contraente;
- c. Errore professionale nello svolgimento dell'attività;
- d. Effettiva o presunta violazione di leggi poste a tutela della concorrenza;
- e. Atto doloso, disonesto o fraudolento. L'esclusione non opera in relazione ad atti dolosi dei dipendenti o delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere;
- f. Perdita di profitti futuri e lucro cessante, restituzioni da parte dell'Assicurato, o spese per l'ottemperanza a provvedimenti in forma specifica;
- g. Rimborso o compensazione di corrispettivi, onorari, spese o commissioni per beni o servizi già forniti o per i quali, seppur non ancora forniti, sia già stato stipulato un contratto;
- h. Richieste di risarcimento per danni punitivi o esemplari, tasse e imposte, perdita di benefici fiscali, multe o sanzioni di qualunque natura inflitte direttamente all'Assicurato, salari, compensi, indennità, oppure qualsiasi altra voce non assicurabile secondo la legislazione che governa la presente assicurazione;
- i. Sconti, buoni, premi, riconoscimenti o altri incentivi offerti ai committenti o ai clienti dell'Assicurato o altra ricompensa in eccedenza rispetto all'importo contrattuale stabilito o previsto;
- j. Violazione o mancata registrazione di brevetti;
- k. Violazione o appropriazione illecita da parte dell'Assicurato di diritti d'autore, segni distintivi, marchi di fabbrica o altre proprietà intellettuali di un terzo. L'esclusione non si applica agli atti dannosi di cui alla garanzia aggiuntiva Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria, qualora acquistata dal Contraente;
- l. Trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici), nonché da produzione, detenzione o uso di sostanze radioattive;
- m. Guerra, dichiarata o non dichiarata, incidenti dovuti a ordigni di guerra o da guerra informatica, nonché ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti. L'esclusione non si applica agli atti di terrorismo informatico;
- n. Effettive o presunte violazioni dei contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- o. Guasti, interruzioni, indisponibilità, di sistemi di comunicazione, Internet service, fornitura di elettricità e di qualsiasi altra infrastruttura esterna che non sia sotto il controllo dell'Assicurato. L'esclusione non si applica ai fornitori di servizi IT e Cloud contrattualmente definiti con l'Assicurato;
- p. Eventi naturali e atmosferici quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fenomeno elettrico, grandine, tempeste, trombe d'aria, frane, uragani, smottamenti, inondazioni, valanghe, terremoti, eruzioni vulcaniche, tempeste elettromagnetiche;
- q. Danni materiali, intendendo qualunque distruzione, deterioramento, perdita o scomparsa di proprietà, inclusi i sistemi informatici, diverse dai dati, incluse le conseguenze dirette ed indirette; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo sono escluse le perdite causate da, dispersione d'acqua, furto o incendio dei sistemi informatici.
- r. Reale, presunta o minacciata presenza, discarica, dispersione, liberazione o migrazione di sostanze inquinanti, oppure qualsiasi richiesta volta a:
 - 1. ottenere l'esame, il controllo, la rimozione, la pulizia, la bonifica, il contenimento, il trattamento, la decontaminazione o la neutralizzazione delle sostanze inquinanti, oppure
 - 2. reagire e valutare gli effetti delle sostanze inquinanti;
- s. Stato di insolvenza dell'Assicurato oppure trasformazione societaria;
- t. Richieste di risarcimento presentate prima della data di decorrenza della presente assicurazione oppure traenti origine da, basate su o attribuibili a qualsiasi circostanza che, sin dalla data di decorrenza della presente assicurazione, un qualsiasi Assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una richiesta di risarcimento;

- u. Richieste di risarcimento:
 1. presentate o attualmente in corso negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti;
 2. finalizzate all'esecuzione di una sentenza di condanna ottenuta negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti;
 3. basate sulla legge degli Stati Uniti d'America, Canada o di qualsiasi dei relativi territori o possedimenti;
- v. Richieste di risarcimento per le perdite patrimoniali derivanti da qualsiasi impegno, garanzia, promessa di garanzia, promessa di pagamento, penale contrattuale, altro obbligo volontariamente assunto, salvo il caso in cui l'Assicurato sarebbe stato ritenuto responsabile anche in assenza di tale impegno, garanzia o obbligo.
L'esclusione non si applica:
 1. con riferimento alla garanzia per Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy per violazione dei dati, per gli obblighi dell'Assicurato di mantenere la riservatezza o la sicurezza dei dati personali di terzi o di informazioni di terzi;
 2. costi, oneri e sanzioni PCI, qualora la garanzia aggiuntiva sia acquistata dal Contraente;
 3. in relazione a plagio, pirateria o appropriazione indebita di idee della definizione responsabilità media;
- w. Richieste di risarcimento derivanti da qualsiasi effettiva o asserita raccolta non autorizzata, irregolare di dati personali dell'Assicurato o tramite il suo consenso. L'esclusione non si applica alle richieste di risarcimento di cui alla garanzia Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy;
- x. Richieste di risarcimento derivanti da qualsiasi effettiva o presunta:
 1. trasmissione o pubblicazione non richiesta di e-mail, messaggistica istantanea, spamming, messaggi di testo, fax, pubblicità, telefonate o altre comunicazioni;
 2. illecita attività di telepromozione; o
 3. attività di intercettazione telefonica, spionaggio o registrazione audio o video;
- y. Richieste di risarcimento da parte o per conto di uno o più Assicurati nei confronti di uno o più Assicurati.
L'esclusione non si applica alle richieste di risarcimento per violazione dei dati, violazione della sicurezza o inosservanza della legge sulla notifica della violazione rientranti nella garanzia Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy azionate da una persona fisica che non faccia parte del vertice aziendale dell'Assicurato, che a questi fini è considerato terzo;
- z. Trasferimenti - anche elettronici - o furto di denaro, titoli o beni materiali di terzi di cui l'Assicurato abbia il possesso, la custodia o il controllo.

L'assicurazione non copre:

- aa. Perdite, responsabilità, costi o spese di qualsiasi tipo, derivanti:
 1. direttamente o indirettamente da una guerra;
 2. da un'operazione informatica effettuata nell'ambito di una guerra o della preparazione immediata di una guerra;
 3. da un'operazione informatica che fa sì che uno Stato diventi uno Stato colpito.
L'esclusione di cui alla lettera aa. 3) non si applica all'effetto diretto o indiretto di un'operazione informatica su un sistema informatico utilizzato dall'Assicurato o da un fornitore di servizi che non si trova fisicamente in uno Stato colpito, ma che viene colpito da un'operazione informatica.
- bb. L'attribuzione di un'operazione informatica ad uno Stato.

Fermo restando l'onere della prova della Compagnia nel determinare l'attribuzione di un'operazione informatica ad uno Stato, l'Assicurato e la Compagnia prenderanno in considerazione le prove oggettivamente ragionevoli di cui dispongono. Ciò può includere l'attribuzione formale o ufficiale da parte del governo dello Stato in cui si trova fisicamente il sistema informatico interessato dall'operazione informatica a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo.

cc. Si intendono infine esclusi perdite, costi, danni o spese, di qualsiasi natura, derivanti direttamente o indirettamente, da o in connessione con una vulnerabilità nota, se non è stato installato, entro 30 giorni dal suo rilascio, l'aggiornamento di sicurezza messo a disposizione dalla società licenziante il software affetto da tale vulnerabilità.

Art. 3.1.4 – Franchigia

La Compagnia risponde unicamente per i danni che superano l'ammontare della franchigia. L'importo della franchigia indicata in polizza si applica separatamente a ogni atto dannoso da cui derivi una richiesta di risarcimento. Qualora una richiesta di risarcimento sia soggetta a più di una franchigia, si applica la franchigia più elevata.

Art. 3.1.5 – Massimale

Il massimale indicato in polizza costituisce la massima somma indennizzabile dalla Compagnia, per una o più garanzie prestate in relazione a ciascun sinistro, in base alla presente assicurazione. I limiti pattuiti sono parte del massimale e non in aggiunta a esso.

La presenza di più Assicurati nella presente assicurazione non aumenta l'esposizione totale della Compagnia.

Il massimale aggregato costituisce la massima esposizione della Compagnia per periodo di assicurazione a copertura di tutte le perdite.

Art. 3.1.6 – Sinistri in serie

In caso di più sinistri riconducibili al medesimo atto dannoso o a una serie di atti dannosi correlati, ripetuti o continuati e che abbia coinvolto più soggetti danneggiati, tali sinistri sono considerati come un unico sinistro soggetto a un unico massimale e un'unica franchigia.

Pertanto, in tali casi, la data in cui l'Assicurato comunica alla Compagnia di aver ricevuto la prima richiesta di risarcimento è considerata come la data di denuncia applicabile a tutte le richieste di risarcimento successive, anche per quelle presentate dopo la cessazione dell'assicurazione.

Art. 3.1.7 – Trasformazione societaria o alienazione del Contraente

Il Contraente (se persona fisica) stipula la presente assicurazione per sé e per i suoi eredi, i quali sono solidalmente obbligati a continuare il contratto fino alla divisione dell'eredità. Dopo la divisione, il contratto continua con l'erede o con gli eredi cui sia stata assegnata l'azienda o parte degli elementi di rischio coperti dalla assicurazione, salvo diverso accordo consensuale fra le parti. Qualora durante il periodo di assicurazione si verifichi una trasformazione societaria:

- il Contraente ha l'obbligo di informare per iscritto la Compagnia entro 30 giorni dalla data di efficacia della trasformazione societaria, fornendo tutte le informazioni che verranno richieste;
- la copertura garantita dalla presente assicurazione continua a operare sino alla scadenza del periodo di assicurazione ma esclusivamente per sinistri relativi ad atti dannosi commessi precedentemente alla data di efficacia della trasformazione societaria;
- la presente assicurazione è da intendersi automaticamente cessata alla scadenza del periodo di assicurazione, durante il quale si è verificata la trasformazione societaria, anche nel caso in cui fosse previsto il tacito rinnovo.

In caso di alienazione del Contraente o dell'Assicurato o di parte di cose cui si riferisce l'assicurazione, l'Assicurato deve informare la Compagnia e comunicare all'acquirente l'esistenza della copertura assicurativa. L'assicurazione continua a favore dell'acquirente per 30 giorni decorrenti da quello dell'alienazione. Trascorso questo termine:

- se l'acquirente non dichiara di voler subentrare nel contratto, l'assicurazione cessa automaticamente;

- se l'acquirente dichiara di voler subentrare nel contratto, la Compagnia, nei 30 giorni successivi alla dichiarazione dell'acquirente, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni.

Art. 3.1.8 – Estensione territoriale e precisazioni paesi esteri – Financial interest

L'assicurazione opera, ove consentito dalla legge, per i sinistri occorsi nel mondo intero, esclusi USA e Canada e territori controllati.

Qualora sia espressamente pattuito fra le parti e specificamente riportato in polizza, l'assicurazione opera anche per i sinistri occorsi nei territori di USA e Canada.

Si precisa che in relazione ad Assicurati con sede legale in paesi diversi dall'Italia, l'assicurazione opera esclusivamente qualora la normativa di tali Paesi lo consenta. Dove ciò non fosse consentito, perché la Compagnia non è autorizzata a svolgere attività di assicurazione in un determinato Paese estero, la Compagnia rimborsa al Contraente, in applicazione dei medesimi termini, condizioni, limitazioni ed esclusioni di polizza, costi e perdite finanziarie direttamente sostenuti o patiti dal Contraente al fine di tenere indenne l'Assicurato in relazione a una perdita altrimenti coperta dalla polizza.

Art. 3.1.9 – Validità temporale della garanzia Responsabilità civile verso terzi (clausola "claims made")

L'assicurazione è prestata in forma "claims made".

Sono, pertanto, comprese in garanzia le richieste di risarcimento:

- ricevute dall'Assicurato per la prima volta durante il periodo di assicurazione, durante il periodo di osservazione o durante il periodo di ultrattività;
- denunciate dall'Assicurato alla Compagnia durante il periodo di assicurazione, durante il periodo di osservazione o durante il periodo di ultrattività; e
- conseguenti a un atto dannoso che si è verificato nel periodo di assicurazione o di retroattività.

Art. 3.1.10 – Circostanze

L'Assicurato deve notificare alla Compagnia le circostanze di cui venga a conoscenza durante il periodo di assicurazione o il periodo di osservazione relative ad atti dannosi o incidenti avvenuti durante il periodo di assicurazione o di retroattività.

L'assicurazione copre i sinistri avanzati dopo la scadenza del periodo di assicurazione o del periodo di osservazione attribuibili alle circostanze di cui sopra. Si precisa che la denuncia di tali sinistri si considera come temporalmente avvenuta nel momento in cui la circostanza è stata notificata alla Compagnia. Pertanto, sono applicate le condizioni di assicurazione in vigore a quel tempo e il residuo del massimale spettante in tale periodo di assicurazione.

Art. 3.1.11 – Periodo di osservazione

Nel caso in cui, alla scadenza del periodo di assicurazione, il Contraente o la Compagnia non rinnovi l'assicurazione per l'annualità successiva, è concesso automaticamente - e senza pagamento di un premio aggiuntivo - un periodo di osservazione di 30 giorni decorrente dalla scadenza del periodo di assicurazione.

Art. 3.1.12 – Periodo di ultrattività per cessazione del contratto

Il Contraente, in caso di mancato rinnovo dell'assicurazione per l'annualità successiva, alla scadenza del periodo di assicurazione, in alternativa al periodo di osservazione e dietro il pagamento di un premio aggiuntivo, ha la facoltà di richiedere alla Compagnia un periodo di ultrattività con effetto dalla data di scadenza del periodo di assicurazione, come indicato in polizza.

La richiesta deve essere inviata all'Intermediario cui è assegnata la polizza o alla Compagnia entro 30 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione.

L'assicurazione, durante il periodo di ultrattività, opera esclusivamente per le richieste di risarcimento avanzate all'Assicurato durante tale periodo e relative ad atti dannosi commessi prima della scadenza del periodo di assicurazione.

L'acquisto del periodo di ultrattività non comporta alcun aumento dei massimali o del massimale aggregato previsto dalla presente polizza.

Il periodo di ultrattività cessa, con effetto immediato, nel caso in cui il Contraente stipuli un contratto di assicurazione per i medesimi rischi presso un diverso assicuratore. In tal caso il premio già versato s'intende interamente goduto.

Il periodo di ultrattività non può essere concesso nel caso in cui il Contraente sia coinvolto in una trasformazione societaria.

ART. 3.2 – COPERTURA DANNI DIRETTI

Art. 3.2.1 – Oggetto dell'assicurazione

i. Gestione dell'Incidente

- Servizi per la gestione di una violazione dei dati e violazione della sicurezza

La Compagnia si impegna a offrire all'Assicurato i servizi per la gestione di una violazione dei dati e violazione della sicurezza, conseguenti a una violazione di dati o a una violazione della sicurezza di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, per la prima volta, durante il periodo di assicurazione.

- Costi per recupero dati

La Compagnia tiene indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale e del periodo di indennizzo indicati in polizza, per tutti i costi per recupero dati che siano conseguenza diretta di una violazione dei dati e di una violazione della sicurezza scoperte dall'Assicurato per la prima volta durante il periodo di assicurazione.

- Costi di istruttoria

La Compagnia tiene indenne l'Assicurato per i costi connessi ad un procedimento instaurato per la prima volta nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di assicurazione per una violazione di dati o per una violazione della sicurezza.

- Spese per investigazione

La Compagnia tiene indenne l'Assicurato per qualsivoglia spesa inerente alle spese per investigazione in relazione a incidenti rientranti nella presente copertura.

ii. Danni relativi all'interruzione della propria attività – violazione della sicurezza

La Compagnia tiene indenne l'Assicurato per le perdite da interruzione dell'attività che siano diretta conseguenza di una violazione della sicurezza di cui l'Assicurato venga a conoscenza, per la prima volta, durante il periodo di assicurazione.

iii. Danni da interruzione della propria attività – violazione della sicurezza del fornitore di servizi

La Compagnia tiene indenne l'Assicurato per le perdite da interruzione di attività del fornitore di servizi che l'Assicurato subisca come risultato diretto di una violazione della sicurezza del fornitore di servizi di cui venga a conoscenza, per la prima volta, durante il periodo di assicurazione.

iv. Danni da interruzione della propria attività – difetto di sistema

La Compagnia tiene indenne l'Assicurato per le perdite da interruzione di attività che siano diretta conseguenza di un difetto di sistema di cui l'Assicurato venga a conoscenza, per la prima volta, durante il periodo di assicurazione.

v. Spegnimento volontario / obbligatorio

La Compagnia tiene indenne l'Assicurato per le perdite da interruzione dell'attività che siano diretta conseguenza dello spegnimento volontario / obbligatorio in conseguenza di una violazione della

sicurezza di cui l'Assicurato venga a conoscenza, per la prima volta, durante il periodo di assicurazione.

vi. Cyber estorsione

La Compagnia tiene indenne l'Assicurato per le perdite da cyber-estorsione sostenute dall'Assicurato in conseguenza di una minaccia estorsiva (tra cui l'evento ransomware) di cui sia venuto a conoscenza per la prima volta durante il periodo di assicurazione.

vii. E-Crime

La Compagnia tiene indenne l'Assicurato per qualsivoglia danno patrimoniale diretto derivante da:

- istruzioni fraudolente;
- trasferimento fraudolento di fondi;
- frodi telefoniche;

di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza per la prima volta durante il periodo di assicurazione.

Art. 3.2.2 – Rischi esclusi dall'assicurazione

Tutte le esclusioni di copertura previste e applicabili in relazione alle garanzie della Copertura Responsabilità civile verso terzi sono valide ed interamente operanti per la Copertura Danni diretti.

Con riferimento alla garanzia Gestione dell'incidente, si applicano altresì le seguenti esclusioni:

- a. qualsivoglia costo o spesa in carico all'Assicurato per aggiornare, sostituire o migliorare dati o sistemi informatici a un livello superiore rispetto a quello precedente all'evento assicurato;
- b. pretese connesse a perdite, trasferimenti - anche elettronici - o furto di denaro, titoli o beni materiali di terzi di cui l'Assicurato abbia il possesso, la custodia o il controllo.

Art. 3.2.3 – Franchigia o Scoperto e Franchigia temporale

È applicabile quanto indicato per la sezione Copertura Responsabilità civile verso terzi (tutte le condizioni valide per gli atti dannosi valgono anche per gli incidenti).

Con riferimento alle garanzie Danni da interruzione della propria attività e Spegnimento volontario / obbligatorio, lo stesso vale anche per la Franchigia temporale.

Art. 3.2.4 – Massimale

È applicabile quanto indicato per la sezione Copertura Responsabilità civile verso terzi (tutte le condizioni valide per gli atti dannosi valgono anche per gli incidenti).

Art. 3.2.5 – Sinistri in serie

È applicabile quanto indicato per la sezione Copertura Responsabilità civile verso terzi (tutte le condizioni valide per gli atti dannosi valgono anche per gli incidenti).

Art. 3.2.6 – Trasformazione societaria o alienazione del Contraente

È applicabile quanto indicato per la sezione Copertura Responsabilità civile verso terzi (tutte le condizioni valide per gli atti dannosi valgono anche per gli incidenti).

Art. 3.2.7 – Estensione territoriale e precisazioni paesi esteri – Financial interest

È applicabile quanto indicato per la sezione Copertura Responsabilità civile verso terzi (tutte le condizioni valide per gli atti dannosi valgono anche per gli incidenti).

Art. 3.2.8 – Validità temporale delle coperture Danni Diretti (“loss occurrence”)

L'assicurazione è prestata secondo il meccanismo "loss occurrence", ossia secondo lo schema tipico previsto dall'art. 1917, comma 1, del Codice Civile, a copertura degli incidenti accaduti durante il periodo di assicurazione, o dopo la data di retroattività, o comunque scoperti durante il periodo di assicurazione, e denunciati ai sensi di polizza e di legge.

Art. 3.2.9 – Circostanze

È applicabile quanto indicato per la sezione Copertura Responsabilità civile verso terzi (tutte le condizioni valide per gli atti dannosi valgono anche per gli incidenti).

Art. 3.2.10 – Periodo di osservazione

È applicabile quanto indicato per la sezione Copertura Responsabilità civile verso terzi (tutte le condizioni valide per gli atti dannosi valgono anche per gli incidenti).

Art. 3.2.11 – Periodo di ultrattività per cessazione del contratto

È applicabile quanto indicato per la sezione Copertura Responsabilità civile verso terzi (tutte le condizioni valide per gli atti dannosi valgono anche per gli incidenti).

La Compagnia

La Contraente

SEZIONE 4 – NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI

Art. 4.1 – Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente o l'Assicurato, al fine di garantire la piena operatività della polizza, deve dare immediata comunicazione alla Compagnia di:

- a. ogni reale o sospetto incidente;
- b. qualsiasi richiesta di risarcimento presentata durante il periodo di assicurazione, durante il periodo di osservazione o durante il periodo di ultrattività;
- c. qualsiasi circostanza di cui venga a conoscenza durante il periodo di assicurazione, chiamando il numero indicato dalla Compagnia.

La denuncia del sinistro deve essere anche effettuata a mezzo raccomandata A/R o PEC ai seguenti indirizzi:

- se all'Intermediario, agli indirizzi indicati nella copertina di Polizza;
- se alla Compagnia XXX.

Si precisa che la denuncia deve contenere:

- informazioni sugli eventi;
- nome della controparte e quantificazione indicativa del danno, se disponibili;
- natura dell'attuale o presunto atto dannoso incidente commesso o occorso.

L'inosservanza di tali obblighi può comportare la perdita, totale o parziale, del diritto all'indennizzo.

I costi per i professionisti incaricati devono essere anticipati dal Contraente e sono rimborsati successivamente dalla Compagnia. L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Qualora risulti che il Contraente o l'Assicurato abbia agito in connivenza con il danneggiato o ne abbia favorito le pretese, lo stesso decade da qualsiasi diritto all'indennizzo ai sensi di polizza.

Art. 4.2 – Obblighi in caso di evento ransomware

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- a. garantire in ogni momento che l'esistenza della presente assicurazione per perdite da cyber-estorsione sia mantenuta strettamente confidenziale;
- b. compiere, anche con il supporto del Service Provider, ogni ragionevole sforzo per verificare che l'evento ransomware non costituisca un falso allarme o non sia attendibile;
- c. assumere, anche con il supporto del Service Provider, tutte le misure ragionevoli e pratiche al fine di evitare o limitare l'esecuzione di un pagamento dell'estorsione;
- d. essere in grado di dimostrare che il pagamento dell'estorsione venga effettuato sotto minaccia o costrizione.

L'inosservanza di tali obblighi comporta la perdita totale del diritto all'indennizzo.

Art. 4.3 – Esagerazione dolosa del danno – Clausola risolutiva espressa

Il Contraente o l'Assicurato deve astenersi da:

- a. presentare una richiesta di risarcimento falsa o fraudolenta;
- b. rappresentare dolosamente una falsa ed eccessiva quantificazione del danno;
- c. dichiarare fatti non rispondenti al vero;
- d. presentare documenti falsi;
- e. occultare prove;
- f. agevolare gli intenti fraudolenti di terzi.

L'inosservanza di tali obblighi comporta:

- la perdita totale del diritto all'indennizzo;

- la facoltà per la Compagnia di dichiarare la risoluzione automatica dell'assicurazione ex art. 1456 del Codice Civile, senza alcuna restituzione del premio.

In caso di inadempimento del Contraente o dell'Assicurato alle previsioni di cui alla presente clausola, rimane fermo il diritto della Compagnia alla restituzione degli indennizzi eventualmente già corrisposti.

Art. 4.4 – Gestione delle vertenze e costi di difesa

La Compagnia può assumere, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, in sede civile, penale e amministrativa, avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici.

La Compagnia assume la gestione delle vertenze se e fino a quando ne ha interesse.

Sono a carico della Compagnia i costi di difesa sostenuti per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, i costi di difesa vengono ripartiti fra la Compagnia e l'Assicurato, in proporzione del rispettivo interesse ai sensi di quanto previsto dall'art. 1917 del Codice Civile.

La Compagnia non riconosce i costi di difesa sostenuti dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati o concordati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le leggi lo prevedano o la Compagnia lo richieda. La Compagnia ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

L'Assicurato, dietro preventivo consenso scritto della Compagnia, può arrivare a una definizione bonaria del sinistro mediante una transazione.

La transazione è raccomandata dalla Compagnia se l'importo risulta proporzionato e adeguato considerando tutte le condizioni, nonché considerando il possibile esito del procedimento giudiziale, instaurato o instaurando. Qualora l'Assicurato rifiuti di acconsentire a una transazione raccomandata dalla Compagnia e scelga di continuare la vertenza, l'obbligo di pagamento dell'indennizzo della Compagnia sarà limitato all'importo raccomandato, inclusi i costi di difesa maturati e coperti fino alla data del rifiuto dell'Assicurato. Qualora, all'esito della vertenza, l'Assicurato ottenga un risultato nel complesso più favorevole rispetto a quello raccomandato per la transazione dalla Compagnia, quest'ultima rimborsa all'Assicurato anche i costi di difesa sostenuti dall'Assicurato a partire dalla raccomandazione.

Qualora la richiesta di risarcimento o parte di essa non dovesse rientrare nell'operatività dell'assicurazione, i costi di difesa pagati dalla Compagnia devono essere rimborsati a quest'ultima.

Art. 4.5 – Limite massimo di indennizzo

Per ciascun sinistro, la Compagnia non è tenuta a pagare una somma maggiore del massimale assicurato, salvo i casi previsti dall'art. 1917 del Codice Civile.

Art. 4.6 – Determinazione della perdita liquidabile

La Compagnia determina la perdita liquidabile nel seguente modo:

- 1) viene calcolata la perdita complessiva sofferta dall'Assicurato;
 - 2) vengono applicati eventuali franchigie, franchigie temporali e scoperti. Qualora la perdita sia soggetta all'applicazione contestuale di franchigie, franchigie temporali e scoperti, gli stessi vengono applicati nel seguente ordine:
 - franchigia temporale (da applicarsi sulla sola quota parte di perdita relativa alle coperture per cui è prevista);
 - scoperto;
 - franchigia.
 - 3) vengono, infine, applicati gli eventuali limiti di indennizzo, se previsti.
-

Art. 4.7 – Pagamento dell'indennizzo

Verificate l'operatività dell'assicurazione e determinato l'indennizzo dovuto per il sinistro, la Compagnia si impegna a pagare l'importo dovuto entro 30 giorni dal ricevimento degli atti di quietanza firmati.

La Compagnia

La Contraente

ACI INFORMATICA SPA
RIEPILOGO SINISTRI DAL 30/06/2019 AGGIORNATO AL 05/02/2025

LOTTO 1 - RISCHI VARI

	30/06/2019-2020		30/06/2020-2021		30/06/2021-2022		30/06/2022-2023		30/06/2023-2024		30/06/2024-2025	
	N.	Importo										
ELETTRONICA												
Riservati	-	0 €	-	0 €	-	0 €	-	0 €	-	0 €	-	0 €
Liquidati	1	1.600 €	-	0 €	-	0 €	-	0 €	-	0 €	-	0 €
Senza seguito	1	0 €	-	0 €	-	0 €	-	0 €	-	0 €	-	0 €

	30/06/2019-2020		30/06/2020-2021		30/06/2021-2022		30/06/2022-2023		30/06/2023-2024		30/06/2024-2025	
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
INFORTUNI CUMULATIVA												
Riservati	-	0 €	-	0 €	-	0 €	-	0 €	-	0 €	1	1.990 €
Liquidati		0 €	3	156.397 €	2	86.350 €	-	0 €	-	0 €	-	0 €
Senza seguito	1	0 €	-	0 €	-	0 €	-	0 €	-	0 €	1	0 €

	30/06/2019-2020		30/06/2020-2021		30/06/2021-2022		30/06/2022-2023		30/06/2023-2024		30/06/2024-2025	
	N.	Importo										
KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE												
Riservati	-	0 €	-	0 €	-	0 €	-	0 €	-	0 €	-	0 €
Liquidati	2	2.400 €	-	0 €	2	2.785 €	-	0 €	-	0 €	1	600 €
Senza seguito	-	0 €	1	0 €	-	0 €	-	0 €	1	0 €	-	0 €

PRECISAZIONE

La copertura Incendio e garanzie accessorie (Ambito 1.2) e la RCT/O (Ambito 1.5) presentano totale assenza di sinistri

LOTTO 2 - Temporanea Caso Morte ed Invalidità Permanente e Totale Dirigenti /Temporanea Caso Morte ed Invalidità Permanente e Totale Dirigenti da Malattia

Le coperture del Lotto 2 presentano totale assenza di sinistri

LOTTO 3 - Responsabilità Civile degli Amministratori, Sindaci, Direttori Generali (D&O)

Il Lotto 3 presenta totale assenza di sinistri

LOTTO 4 - Cyber Risk

Il Lotto 4 presenta totale assenza di sinistri - si precisa che tale copertura assicurativa è in corso dal 30/06/2024



Codice affidamento SEF0144L25

SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI COPERTURA ASSICURATIVA

- LOTTO 1 CIG.....**
- LOTTO 2 CIG.....**
- LOTTO 3 CIG.....**
- LOTTO 4 CIG.....**

TRA

ACI Informatica S.p.A. con sede in Roma, via Fiume delle Perle n. 24, Codice Fiscale 00405030586 e Partita IVA 00883311003, in persona del Direttore Approvvigionamenti e Logistica, Ing. *Stefano Carosi* (di seguito per brevità ACI Informatica), autorizzato al presente atto giusta Procura speciale autenticata nelle firme dal Notaio Marco Pinto di Roma in data 30 marzo 2023, Repertorio n. 15160, Raccolta n. 10667,

- *Stazione Appaltante* -

E

l'impresa, con sede legale in (.....),
Via CAP, capitale sociale €.....,
iscritta nel Registro delle Imprese di Codice fiscale n.°
..... , partita IVA....., rappresentata dain qualità
di..... giusti poteri risultanti da
[eventuale, in caso di R.T.I.] in qualità di mandataria del RTI costituito con l'impresa
..... con sede legale in (.....), Via
.....C.A.P.iscritta nel Registro delle Imprese di
..... con Codice fiscale n.°partita
IVA.....(Mandante) e l'impresa con sede
legale in (.....), Via CAPiscritta
nel Registro delle Imprese di con Codice fiscale n.°
.....partita IVA.....(Mandante)

- *Appaltatore* -

La Stazione Appaltante e l'Appaltatore (nel prosieguo, unitamente denominati "Parti")

PREMESSO CHE



- A.** la Stazione Appaltante ha approvato con disposizione a firma del Direttore Approvvigionamenti e Logistica del .../.../....., l'avvio del procedimento concorsuale per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa suddivisa in n. 4 Lotti distinti il cui importo complessivo a base d'appalto è pari ad € di cui: per il Lotto 1 €, per il Lotto 2 €, Lotto 3 €, Lotto 4 € di cui oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a 0,00;
- B.** ACI Informatica, con bando di gara inviato alla BDNCP attraverso la piattaforma digitale certificata il e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea al n. del .../.../....., nonché nella sezione bandi di gara e contratti del sito istituzionale di ACI Informatica in conformità agli artt. 84 e 85 del D. Lgs. n. 36/2023, ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., aggiudicata con il criterio di cui al comma 1 dell'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- C.** all'esito dell'anzidetta procedura, è stata disposta dal Direttore Approvvigionamenti e Logistica, l'aggiudicazione in favore di, comunicata ex art. 90 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. a tutti i concorrenti, ivi compreso il predetto Aggiudicatario, con nota del .../.../....., prot.;
- D.** l'Aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta e, divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17 co.7 del D. Lgs. n.36/2023 in data .../.../..... con apposita determinazione ACI Informatica Prot., si può procedere alla stipula del relativo Contratto;
- E.** l'Appaltatore conferma e ribadisce tutte le dichiarazioni formulate con la propria offerta in sede di gara, ed in particolare di avere offerto il prezzo di €....., di cui €..... per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso;
- F.** *(eventuale, in caso di R.T.I.)* con scrittura privata munita di autentica delle firme Rep. n./..... in data .../.../..... per Dott. Notaio in, iscritto al Collegio Notarile di, le Imprese e si sono costituite, ai sensi dell'art.68 D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, designando quale Capogruppo l'Impresa, conferendo al legale rappresentante di quest'ultima mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, affinché possa compiere in nome proprio e per conto della mandante tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal presente affidamento, fino all'estinzione di ogni rapporto;
- G.** ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n.159/2011, sussistono i presupposti di legge per la stipulazione del presente Contratto, giuste le informazioni antimafia rilasciate dall'U.T.G.-Prefettura di, in data .../.../..... con Prot. n., relativa all'Impresa (*in caso di RTI ripetere per ognuno dei componenti il Raggruppamento, in caso di avvalimento ripetere anche per l'impresa ausiliaria*) [oppure] decorso il termine previsto e procedendo anche in assenza delle



informazioni antimafia.; ACI Informatica S.p.A., tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) ha richiesto per l'impresa in data (*sopra la soglia comunitaria*) l'informazione/(*sotto la soglia comunitaria*) comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 85 del Decreto Legislativo 159/2011 e s.m.i e, trascorsi più di 30 (trenta) giorni da detta richiesta ACI Informatica S.p.A., è legittimata a procedere alla stipula del presente Contratto (*in caso di RTI ripetere per ognuno dei componenti il Raggruppamento e in caso di avvalimento per l'impresa ausiliaria*);

- H. il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è
- I. il Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC) è
- J. tutti i predetti atti devono aversi qui per integralmente richiamati e trascritti.

Tutto ciò premesso, tra le Parti sopra costituite si conviene quanto segue:

ART. 1 VALIDITÀ DELLE PREMESSE. ALLEGATI. NORME REGOLATRICI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto ed hanno ad ogni effetto valore di patto.

L'esecuzione del Contratto è disciplinata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e in tutti i documenti che fanno parte del Contratto stesso ai sensi del successivo art. 3, dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., dal Codice Civile, e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

ACI Informatica, ai sensi della normativa e prassi vigente, provvederà a comunicare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente Contratto.

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

ACI Informatica S.p.A., ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023, affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione del servizio di copertura assicurativa relativamente al lotto/i di seguito indicato/i **Lotto n. 1**....., **Lotto n. 2**, **Lotto n. 3**..... e **Lotto n. 4** secondo quanto meglio precisato nel presente Contratto e nei relativi allegati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale di Appalto di *Servizi* - Parte Generale ed al Capitolati speciali di polizza, *sub* lett. "...".

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le anzidette attività in ottemperanza alla normativa vigente, alla disciplina del procedimento concorsuale, alle prescrizioni del presente Contratto e relativi allegati, in particolare del Capitolato Speciale di Appalto di *Servizi* – Parte Generale e Capitolati speciali di polizza Lotto n.



ART. 3 DOCUMENTI COSTITUENTI IL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, gli atti e i documenti del procedimento concorsuale, che si hanno per integralmente richiamati e trascritti, nonché i documenti tecnici ed amministrativi e in particolare i seguenti atti, qui allegati in copia informatica:

- a. Capitolato Speciale di Appalto (d'ora in poi CSA) di Servizi Parte Generale
- b. **(In caso di aggiudicazione Lotto n. 1)** Capitolati speciali di polizza Lotto n. 1 ovvero:
 - 1) Ambito 1.1 Elettronica
 - 2) Ambito 1.2 Incendio e altri danni
 - 3) Ambito 1.3 Infortuni cumulativa
 - 4) Ambito 1.4 Kasko dipendenti in missione
 - 5) Ambito 1.5 RCT-O;

(In caso di aggiudicazione Lotto n. 2) Capitolati speciali di polizza Lotto n. 2 ovvero:
Ambito 2.1 Temporanea Caso Morte ed Invalidità Permanente e Totale Dirigenti
Ambito 2.2 Temporanea Caso Morte ed Invalidità Permanente e Totale Dirigenti da Malattia;

(In caso di aggiudicazione Lotto n. 3) Capitolato speciale di polizza Lotto n. 3 ovvero:
Ambito 3.1. Copertura assicurativa di responsabilità civile degli amministratori, sindaci, direttori generali (D&O);

(In caso di aggiudicazione Lotto n. 4) Capitolato speciale di polizza Lotto n. 4 ovvero:
Ambito 4.1. Copertura assicurativa Cyber Security;

- c. *(eventuale, in caso di RTI)* il mandato costitutivo del Raggruppamento di imprese, qui allegato in originale o copia conforme all'originale sub lett. ".....";
- d. **l'offerta economica** del Lotto n. ... prodotta dall'Appaltatore in sede di gara, allegata al presente atto sotto la lettera "...";
- e. **Offerta Tecnica** del Lotto n.dell'Appaltatore presentata in fase di gara;
- f. **la garanzia definitiva** – ai sensi dell'art.117 del D. Lgs. n.36/2023 - prodotta dall'Appaltatore con Polizza fidejussoria a garanzia della buona esecuzione del presente Contratto, qui allegata unitamente alla/e Certificazione/i di qualità prodotte ai sensi dell'art. 106 comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023;
- g. *(eventuale)* la Dichiarazione dell'Appaltatore, presentata in sede di offerta con cui è stata manifestata l'intenzione di subappaltare nei limiti di cui all'art.119 del D. Lgs. n. 36/2023;
- h. *(eventuale, in caso di avvalimento)* il contratto di avvalimento stipulato tra l'Appaltatore e l'impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023.....
- i. *(eventuale, nel caso in cui, ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Appaltatore debba effettuare un trattamento di dati personali dei quali ACI Informatica sia Titolare)* Nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali;



- j. *(eventuale, nel caso in cui, ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Appaltatore debba effettuare un trattamento di dati personali dei quali ACI Informatica sia Responsabile)* Nomina a Sub-Responsabile del trattamento dei dati personali;
- k. *[eventuali altri allegati]*

L'affidamento viene accettato dall'Appaltatore con l'osservanza piena, assoluta, incondizionata ed inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previsti nel Contratto ed in tutti gli atti e documenti in esso richiamati, siano o meno essi qui materialmente allegati, con particolare riferimento al CSA di Servizi- Parte Generale ed al Capitolato Tecnico.

ART. 4 IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO

L'importo complessivo dell'affidamento, al netto dell'I.V.A., è pari ad €....., comprensivo di €..... per oneri della sicurezza.

Per tutti i Lotti in gara:

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'**art. 120, comma 1, lett. a)** del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., nei seguenti casi:

ACI Informatica si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'**art. 120, comma 9** del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., di richiedere un aumento o una riduzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto del valore del contratto.

ACI Informatica si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'**art. 120, comma 1, lettera a)** del D. Lgs. 36/2023 fino al 10% del valore contrattuale nei seguenti casi: ovvero a seguito dell'intervenuto cambio broker, qualora le condizioni risultino peggiorative per l'Operatore Economico, ACI Informatica provvederà ad aggiornare il valore del premio assicurativo riconosciuto all'Appaltatore in linea con i nuovi valori riconosciuti al broker.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'**art. 120, comma 11** del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. per un periodo massimo di **12 mesi** ed un importo massimo di € In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

ACI Informatica si riserva la facoltà di esercizio delle opzioni di cui sopra comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 5 giorni prima della scadenza del contratto originario.

ACI Informatica, ai sensi dell'art. 60, del D. Lgs. n. 36/2023, e successive modifiche intervenute con il correttivo n. 209 all'art. 23 applicherà la formula di revisione prezzi.



ART. 5 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE RELATIVI ALL'ESECUZIONE

Rientrano tra gli obblighi a carico dell'Appaltatore e si intendono, pertanto, adeguatamente remunerati nel corrispettivo di cui all'articolo 4 del presente Contratto, le seguenti prestazioni afferenti all'esecuzione di quanto proposto in sede di offerta.

ART. 6 DURATA DEL CONTRATTO

La durata del presente Contratto è fissata in 36 (trentasei) mesi dalla data di stipula dello stesso.

ART. 7 PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ

Si rinvia ai capitolati speciali di polizza del Lotto n. e dei relativi ambiti.

Tracciabilità dei flussi finanziari

I corrispettivi spettanti all'Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ed intrattenuto presso, di cui al seguente codice IBAN:, esonerando ACI Informatica da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 21 e 125 del D. Lgs. 36/2023 sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

La/le persona/e delegata/e ad operare sul conto corrente di cui sopra sono:

- a) Sig. – nato a.....il .././....., c.f.;
- b) Sig. – nato a.....il .././....., c.f.;
- c)

ART. 8 RESPONSABILE DEL CONTRATTO

Ai fini dell'esecuzione del Contratto l'Appaltatore ha nominato quale Responsabile del Contratto l'Ing./il Dott./Sig., nato a (.....) il giorno (C.F.:), e-mail.

ART. 9 TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E PENALI

Non applicabile.



ART. 10 VERIFICA DI CONFORMITÀ

Si rimanda a quanto previsto nel CSA Servizi

ART. 11 GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore, ai sensi dell'art.117 del D. Lgs. n. 36/2023, a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente Contratto e degli impegni comunque previsti negli allegati al medesimo, ha prestato, con le modalità indicate nei documenti della procedura concorsuale, apposita garanzia cauzionale mediante Polizza fidejussoria n., emessa in data .../.../..... dalla compagnia, con firma legalizzata ai sensi di legge, allegata al presente atto sotto la *sub* lett. “ ___”.

ART. 12 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E ASSICURAZIONI

Non applicabile.

ART. 13 SUBAPPALTO, COTTIMO E SUB-CONTRATTI

Ai sensi dell'art.119 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'Appaltatore intende subappaltare le seguenti prestazioni:

- inserire prestazioni di.....
-

ART. 14 AVVALIMENTO [EVENTUALE]

Ai sensi dell'art.104 del D. Lgs. n. 36/2023, l'Appaltatore si obbliga nei confronti di ACI Informatica affinché l'impresa ausiliaria metta a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui è carente l'Appaltatore medesimo, in adempimento del contratto stipulato fra l'Aggiudicatario e l'impresa ausiliaria, allegato al presente atto sotto la lettera “....”.

Ai sensi dell'art. 104 comma 3 del D. Lgs. 36/2023, qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto

Infine, ai sensi dell'art. 104, co. 7 del D. Lgs. n. 36/2023, l'Appaltatore e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di ACI Informatica in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'Appaltatore si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.



La violazione delle suddette disposizioni costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art.1456 cod. civ..

Laddove il RUP dovesse accertare che le prestazioni oggetto del Contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che l'Appaltatore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, la Stazione Appaltante risolve il Contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

ART. 15 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO

Non è prevista l'esecuzione del servizio presso la sede del Committente

ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto nell'art. 5.1 del CSA Servizi – Parte Generale.

ART. 17 RECESSO PER INFILTRAZIONE MAFIOSA

Il Committente recederà dal presente Contratto qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la documentazione antimafia attestante, in capo all'Appaltatore, la sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D. Lgs. n. 159/2011. In tal caso, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso ed il pagamento dei materiali utili esistenti in magazzino.

ART. 18 COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e Appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC _____ di ACI Informatica e all'indirizzo PEC _____ dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dichiara che l'indirizzo PEC comunicato corrisponde al domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Le comunicazioni della Stazione Appaltante si intendono conosciute dall'Appaltatore al momento del loro ricevimento al predetto indirizzo PEC.



ART. 19 FORO COMPETENTE

Tutte le controversie, di qualsiasi natura e specie, derivanti dall'esecuzione del Contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario, Foro di Roma.

ART. 20 SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

Il presente Contratto e i relativi allegati sono soggetti, ai sensi dell'articolo 2 della tariffa, parte prima, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all'imposta di bollo di euro XXXXX secondo quanto indicato nell'Allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023. (per i contratti di importo maggiore di 40.000 euro)

Fascia di importo contratto (euro)	Imposta (euro)
< 40.000	esente
≥ 40.000 < 150.000	40
≥ 150.000 < 1000000	120
≥ 1.000.000 < 5.000.000	250
≥ 5.000 000 < 25.000.000	500
≥ 25.000.000	1.000

Il presente Contratto è altresì soggetto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, comma 2, e 21 del D.P.R. n. 131/1986, all'imposta di registro.

Le spese di registrazione (i.e., imposta di registro e di bollo) sono a carico dell'Appaltatore e vengono assolte direttamente da quest'ultimo al momento della registrazione del Contratto presso l'Agenzia delle Entrate, cui l'Appaltatore è tenuto a provvedere entro 10 giorni dalla sottoscrizione del Contratto stesso, dandone adeguata evidenza ad ACI Informatica S.p.A.

Limitatamente all'imposta di registro, in caso di applicazione delle penali, la stessa verrà assolta da ACI Informatica S.p.A. addebitando il relativo importo all'Appaltatore a valere sui pagamenti successivi ovvero sulla rata di saldo.

Resta inteso che tutte le eventuali ulteriori spese di bollo e di registro dovute, sin dall'origine o in caso d'uso, ivi comprese quelle non espressamente contemplate dalla presente disposizione, sono a carico dell'Appaltatore che dovrà provvedere al loro assolvimento nei termini di legge.

ART. 21 DEROGHE AL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DI SERVIZI

Fermo restando l'applicabilità del CSA Servizi parte generale si precisa che tenuto conto della specificità dei servizi oggetto del presente contratto, le norme dei capitolati speciale di polizza prevalgono sulle norme del CSA qualora con esse incompatibili.

A titolo puramente indicativo e non esaustivo trovano applicazione le seguenti norme del CSA:

- 1.1.6 DUVRI e PSC
- 1.6 Uso di licenze, proprietà industriali, commerciali, brevetti etc.



ART. 22 FIRMA DIGITALE

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., il Contratto sarà stipulato con scrittura privata e sottoscritto con firma digitale anche ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i..

ACI Informatica S.p.A.

PER ACCETTAZIONE
L'APPALTATORE



APPROVAZIONE SPECIFICA

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341e 1342 cod. civ., le clausole contenute nei seguenti articoli:

Art. 2 Oggetto del Contratto

Art. 3 Documenti costituenti il Contratto

Art. 4 Importo dell'affidamento e invariabilità del corrispettivo

Art. 5 Oneri a carico dell'Appaltatore relativi all'esecuzione

Art. 6 Durata del Contratto

Art. 7 Pagamento e tracciabilità.

Art. 9 Termini per l'esecuzione delle prestazioni e penali

Art. 10 Verifica di conformità/regolare esecuzione.

Art. 11 Garanzia definitiva.

Art. 13 Subappalto, cottimo e sub-contratti.

[eventuale] Art. 14 Avvalimento.

Art. 15 Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Art.16 Risoluzione del Contratto.

Art. 17 Recesso per infiltrazione mafiosa.

Art. 19 Foro competente.

Art. 20 Spese di Contratto e trattamento fiscale.

Art. 21 Firma digitale.

Si approvano altresì, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ., le clausole contenute nei seguenti articoli del CSA di Servizi- Parte Generale:

Art. 1.3 Osservanza di leggi, regolamenti e norme.

Art. 1.4 Assicurazioni.

Art. 1.5 Pretese di terzi e clausola di manleva.

Art. 1.6.1 Uso di licenze.

Art. 1.6.2 Proprietà industriale e commerciale.

Art. 1.6.3 Proprietà, copyright, software.

Art. 1.6.4 Brevetti.

Art. 1.7 Doveri di riservatezza.

Art. 1.8.1 Variazioni richieste da ACI Informatica.

Art. 1.8.2 Variazioni richieste dall'Appaltatore.



- Art. 1.8.3 Modifica soggettiva dell'Appaltatore e divieto di cessione del Contratto.
- Art. 1.9.1 Subappalto.
- Art. 1.9.2 Responsabilità dell'Appaltatore per il subappalto.
- Art. 1.9.3 Pagamento dei subappaltatori.
- Art. 1.10 Codice Etico e Modello Organizzativo. Patto di Integrità.
- Art. 1.12 Trattamento dei dati personali.
- Art. 2.1 Avvio dell'esecuzione del Contratto.
- Art. 2.2 Obblighi dell'Appaltatore nell'espletamento del Servizio.
- Art. 2.4 Programma cronologico e termini contrattuali del Servizio.
- Art. 2.5 Spostamento dei termini contrattuali dei singoli servizi.
- Art. 2.6 Piano di Esecuzione del Servizio ICT.
- Art. 2.7 Imballo e trasporto delle forniture.
- Art. 2.8.1 Consegna.
- Art. 2.8.2 Verifica di conformità e accettazione della fornitura.
- Art. 2.8.3 Non conformità – difetti.
- Art. 2.8.4 Prove e test per il servizio di installazione.
- Art. 2.9 Verifica di conformità e presa in carico del Servizio.
- Art. 2.10 Sorveglianza.
- Art. 2.12 Rappresentanza dell'Appaltatore.
- Art. 2.13 Svolgimento delle attività.
- Art. 2.14.1 Misure per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Art. 2.14.2 Regole comportamentali per l'accesso e l'utilizzo dei sistemi informativi di ACI Informatica.
- Art. 2.14.3 Monitoraggio per la sicurezza e conseguenze di una violazione delle regole.
- Art. 2.14.4 Accettazione delle clausole sistemi per la sicurezza delle informazioni di ACI Informatica.
- Art. 2.15.1 Generalità.
- Art. 2.15.2 Clausola sociale.
- Art. 2.15.3 Trattamento economico del personale.
- Art. 2.15.4 Tutela del personale e relative provvidenze.
- Art. 2.15.5 Prova degli adempimenti.
- Art. 2.15.6 Personale dei Subappaltatori.
- Art. 2.15.7 Orario di lavoro.
- Art. 2.16 Soggezioni particolari.



Art. 2.17 Coordinamento e subordinazione rispetto ad altre attività di ACI Informatica.

Art. 2.18 Sospensione del Servizio.

Art. 2.19 Esecuzione in danno.

Art. 3.1 Condizioni ambientali.

Art. 3.2 Remuneratività dei prezzi contrattuali.

Art. 3.3 Revisione prezzi.

Art. 3.4 Nuovi prezzi.

Art. 4.1 Responsabilità e danni.

Art. 4.2 Penali.

Art. 4.3 Modalità di fatturazione e pagamento. Interessi sui pagamenti.

Art. 4.4 Tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 4.5 Cauzione.

Art. 4.6 Cessione dei crediti.

Art. 4.7 Contestazioni.

Art. 4.8 Imposte e tasse.

Art. 4.9 Adempimenti ex art. 17-bis del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

Art. 5.1 Risoluzione del Contratto.

Art. 5.2 Procedimento di risoluzione del Contratto.

Art. 5.3.1 Recesso ordinario.

Art. 5.3.2 Recesso per fallimento dell'Appaltatore.

Art. 5.3.3 Recesso per altre procedure concorsuali dell'Appaltatore.

Art. 5.3.4 Obbligo di recesso.

ACI Informatica S.p.A.

PER ACCETTAZIONE
L'APPALTATORE

Allegati:



- A) Capitolato Speciale di Appalto di Servizi – Parte Generale
- B) Capitolato Tecnico Lotto n.
- C) *[Eventuale]* Mandato di RTI
- D) *[Eventuale]* Contratto di Avvalimento
- E) Offerta economica/*[Eventuale]* prodotta dall'Appaltatore in sede di gara
- F) *[Eventuale]* Offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara
- G) Garanzia definitiva
- H) Dichiarazione dell'Appaltatore di subappalto
- I) *(eventuale, nel caso in cui, ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Appaltatore debba effettuare un trattamento di dati personali dei quali ACI Informatica sia Titolare)* Nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali
- J) *(eventuale, nel caso in cui, ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Appaltatore debba effettuare un trattamento di dati personali dei quali ACI Informatica sia Responsabile)* Nomina a Sub-Responsabile del trattamento dei dati personali

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DI SERVIZI
PARTE GENERALE**

Versione 1.8

Sommario

1	DEFINIZIONI E NORME GENERALI	5
1.1	DEFINIZIONI	5
1.1.1	ACI INFORMATICA	5
1.1.2	RAPPRESENTANZA DI ACI INFORMATICA	5
1.1.3	APPALTATORE	5
1.1.4	RESPONSABILE DEL CONTRATTO	5
1.1.5	DOCUMENTI CONTRATTUALI	5
1.1.6	DUVRI E PSC	6
1.1.7	SERVIZIO	6
1.2	DIFFORMITÀ TRA DOCUMENTI CONTRATTUALI	7
1.3	OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME	7
1.4	ASSICURAZIONI	8
1.5	PRETESE DI TERZI E CLAUSOLA DI MANLEVA	9
1.6	USO DI LICENZE, PROPRIETÀ INDUSTRIALE, COMMERCIALE, BREVETTI, SOFTWARE E COPYRIGHT	9
1.6.1	USO DI LICENZE	9
1.6.2	PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE	9
1.6.3	PROPRIETÀ, COPYRIGHT, SOFTWARE	11
1.6.4	BREVETTI	13
1.7	DOVERE DI RISERVATEZZA	13
1.8	VARIAZIONI	14
1.8.1	VARIAZIONI RICHIESTE DA ACI INFORMATICA	14
1.8.2	VARIAZIONI RICHIESTE DALL'APPALTATORE	15
1.8.3	MODIFICA SOGGETTIVA DELL'APPALTATORE E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	16
1.9	SUBAPPALTO	17
1.9.1	SUBAPPALTO	17
1.9.2	RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER IL SUBAPPALTO	19
1.9.3	PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	20
1.10	CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO. PATTO DI INTEGRITÀ	21
1.11	VARIAZIONI DELLA COMPAGINE SOCIETARIA E/O DEGLI ORGANI SOCIETARI DELL'APPALTATORE	21
1.12	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	22
1.12.1	NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	22
1.12.2	NOMINA A SUB-RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	22
2	ESECUZIONE DEL SERVIZIO	23
2.1	AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	23
2.2	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NELL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	23
2.3	OBBLIGHI DI ACI INFORMATICA	24
2.4	PROGRAMMA CRONOLOGICO E TERMINI CONTRATTUALI DEL SERVIZIO	25
2.5	SPOSTAMENTO DEI TERMINI CONTRATTUALI DEI SINGOLI SERVIZI	26

2.6	PIANO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ICT	26
2.7	IMBALLO E TRASPORTO DELLE FORNITURE	27
2.8	RICEVIMENTO DELLE FORNITURE	28
2.8.1	CONSEGNA	28
2.8.2	VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA	28
2.8.3	NON CONFORMITÀ – DIFETTI	29
2.8.4	PROVE E TEST PER IL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE	29
2.9	VERIFICA DI CONFORMITÀ E PRESA IN CARICO DEL SERVIZIO	30
2.10	SORVEGLIANZA	30
2.11	COMPITI DELLA RAPPRESENTANZA DI ACI INFORMATICA	31
2.12	RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE	31
2.13	SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ	32
2.14	SICUREZZA	32
2.14.1	MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	32
2.8.5	REGOLE COMPORTAMENTALI PER L'ACCESSO E L'UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATIVI DI ACI INFORMATICA	36
2.8.6	MONITORAGGIO PER LA SICUREZZA E CONSEGUENZE DI UNA VIOLAZIONE DELLE REGOLE	36
2.8.7	ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE SISTEMI PER LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI DI ACI INFORMATICA	37
2.15	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	37
2.15.1	GENERALITÀ	37
2.15.2	CLAUSOLA SOCIALE	39
2.15.3	TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	39
2.15.4	TUTELA DEL PERSONALE E RELATIVE PROVVIDENZE	40
2.15.5	PROVA DEGLI ADEMPIMENTI	40
2.15.6	PERSONALE DEI SUBAPPALTATORI	40
2.15.7	ORARIO DI LAVORO	40
2.16	SOGGEZIONI PARTICOLARI	41
2.17	COORDINAMENTO E SUBORDINAZIONE RISPETTO AD ALTRE ATTIVITÀ DI ACI INFORMATICA	41
2.18	SOSPENSIONE DEL SERVIZIO	41
2.19	ESECUZIONE IN DANNO	43
3	PREZZI CONTRATTUALI	43
3.1	CONDIZIONI AMBIENTALI	44
3.2	REMUNERATIVITÀ DEI PREZZI CONTRATTUALI	44
3.3	REVISIONE PREZZI	45
3.4	NUOVI PREZZI	45
4	ACCETTAZIONE DEL SERVIZIO E CONTABILITÀ DELLE PRESTAZIONI	46
4.1	RESPONSABILITÀ E DANNI	46
4.2	PENALI	47
4.3	MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. INTERESSI SUI PAGAMENTI	49
4.4	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	51
4.5	CAUZIONE	52
4.6	CESSIONE DEI CREDITI	53
4.7	CONTESTAZIONI	54
4.8	IMPOSTE E TASSE	54

4.9	ADEMPIMENTI EX ART. 17-BIS DEL D.LGS. 9 LUGLIO 1997, N. 241	55
5	SCIoglimento DEL CONTRATTO	56
5.1	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	56
5.2	PROCEDIMENTO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	56
5.3	RECESSO DAL CONTRATTO	57
5.3.1	RECESSO ORDINARIO	57
5.3.2	RECESSO PER FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	58
5.3.3	RECESSO PER ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI DELL'APPALTATORE	58
5.3.4	OBBLIGO DI RECESSO	58
6	LEGGE APPLICABILE	59

1 DEFINIZIONI E NORME GENERALI

1.1 Definizioni

Si conviene che le seguenti dizioni ed espressioni menzionate nei documenti contrattuali stiano rispettivamente ad indicare e a definire:

1.1.1 ACI Informatica

ACI Informatica S.p.A. (nel seguito denominata “*ACI Informatica*” o “*Stazione Appaltante*”).

1.1.2 Rappresentanza di ACI Informatica

Per “Rappresentanza di ACI Informatica S.p.A.” si intendono il Responsabile Unico del Progetto di ACI Informatica (nel seguito denominato anche “*RUP*” o “*Responsabile Unico del Progetto*”), il Responsabile della fase di Esecuzione del Contratto di ACI Informatica (di seguito anche “*RE*” o “*Responsabile della fase di Esecuzione del Contratto*”) ed il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (di seguito anche DEC), cui competono le funzioni di cui all’art. 2.11.

1.1.3 Appaltatore

Per “Appaltatore” si intende la persona fisica o giuridica o altro soggetto, anche nella forma del Raggruppamento temporaneo tra imprese, o consorzio o altra forma di cui all’articolo 65 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., che, con la firma del Contratto di appalto/Accordo quadro, si impegna ad eseguire il Servizio.

1.1.4 Responsabile del Contratto

Il Responsabile del Contratto è il rappresentante dell’Appaltatore, designato all’atto della accettazione del Contratto/Accordo quadro, cui competono tutte le responsabilità che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa del Servizio.

1.1.5 Documenti contrattuali

Il complesso degli atti da cui risulta l'accordo tra i contraenti per l'esecuzione dei servizi appaltati, comprendente, di norma, i seguenti documenti:

- a) Contratto / Accordo Quadro di appalto di servizi: il documento in cui sono precisati l'oggetto del Contratto di appalto e le specifiche clausole che lo disciplinano sul piano economico ed amministrativo.

- b) Offerta economica allegata al contratto, con elenco dei prezzi, i.e. il documento che contiene i prezzi unitari delle componenti oggetto del Servizio, le descrizioni, i codici di posizione e i prezzi delle singole prestazioni.
- c) Offerta tecnica allegata al contratto, con eventuale Programma Cronologico (PC) nel quale sono riportati la data di inizio e il termine finale delle attività, nonché le varie scadenze a cui è soggetto l'Appaltatore nel corso del rapporto contrattuale, per tutta la durata del Contratto.
- d) Capitolato Speciale di Appalto (CSA) di Servizi – Parte Generale: il presente documento contenente le condizioni generali che regolano il Contratto di appalto di servizi o l'Accordo Quadro.
- e) Capitolato Speciale di Appalto (CSA) di Servizi – Parte Tecnica, ovvero Specifiche Tecniche e Capitolati Tecnici Capitolati Tecnici per singolo Accordo Attuativo (in caso di Accordo Quadro), contenenti le caratteristiche tecniche e funzionali, le eventuali norme di costruzione e di accettazione dei servizi forniti.
- f) Polizza fideiussoria: il documento che garantisce ACI Informatica, in qualità di Stazione Appaltante, circa la buona esecuzione del Servizio appaltato.
- g) Polizza assicurativa: il documento che garantisce ACI Informatica, in qualità di Stazione Appaltante, circa il pagamento dei danni - diretti o indiretti - eventualmente da corrispondere nei confronti dei terzi e/o di ACI Informatica stessa, derivanti dall'esecuzione del Servizio.
- h) Eventuale la Dichiarazione dell'Appaltatore, presentata in sede di offerta con cui è stata manifestata l'intenzione di subappaltare nei limiti di cui all'art.119 del D.Lgs. n. 36/2023;
- i) *Eventuale* contratto di avvalimento stipulato tra l'Appaltatore e l'impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023
- j) *Eventuale, nel caso in cui, ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Appaltatore debba effettuare un trattamento di dati personali dei quali ACI Informatica sia Titolare, Nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali;*
- k) *Eventuale, nel caso in cui, ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Appaltatore debba effettuare un trattamento di dati personali dei quali ACI Informatica sia Responsabile, Nomina a Sub-Responsabile del trattamento dei dati personali;*

1.1.6 DUVRI e PSC

Il DUVRI è il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze redatto dal RUP ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i..

Il PSC è il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal RUP ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

1.1.7 Servizio

Con il termine “Servizio”, si intende il complesso di attività, articolate ed organizzate, svolte dall’Appaltatore con proprio personale e, in generale, con mezzi e strumenti, il cui scopo può essere, anche contemporaneamente, fornire prodotti materiali (ad esempio documenti) o immateriali (ad esempio supporto ad attività di ACI Informatica), secondo requisiti, caratteristiche e tempistiche specifiche del Contratto.

1.2 Difformità tra documenti contrattuali

Con riferimento ai documenti contrattuali si precisa che, in caso di difformità o incompatibilità tra le pattuizioni del Contratto e i termini e/o le condizioni di alcuno dei documenti allegati e/o richiamati, prevarranno le pattuizioni presenti nel Contratto. In caso di difformità o incompatibilità tra taluni dei documenti contrattuali menzionati nell’art. 1.1.5, la prevalenza è determinata dall’ordine secondo il quale i documenti stessi vi si trovano elencati.

1.3 Osservanza di leggi, regolamenti e norme

L’Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative come pure osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di servizi, di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro e di quanto altro possa comunque interessare l’appalto di servizi.

A nessun effetto saranno considerati come dipendenti di ACI Informatica coloro della cui opera si avvarrà l’Appaltatore ai fini dell’espletamento del Servizio ad esso affidato, intendendosi ACI Informatica del tutto estranea rispetto ad ogni e qualsiasi rapporto intercorrente fra l’Appaltatore medesimo e le persone anzidette.

Il Contratto / Accordo quadro deve essere espletato nel completo rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

In particolare, nei confronti del rappresentante legale, dei componenti dell’organo di amministrazione dell’Appaltatore, dei membri del Collegio Sindacale o, nei casi contemplati dall’art. 2477 del Codice Civile, del Sindaco, nonché nei confronti dei soggetti che svolgono compiti di vigilanza, non dovranno essere stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne che comportino l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Per tutta la durata del Contratto / Accordo quadro, inoltre, l’Appaltatore deve garantire il permanere dei requisiti di idoneità/qualificazione richiesti in sede di affidamento del Contratto.

Il mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti e delle obbligazioni poste a carico dello stesso ai sensi del presente articolo, legittima ACI Informatica alla risoluzione del Contratto / Accordo quadro ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 codice civile.

1.4 Assicurazioni

Prima di dare inizio a qualsiasi attività inerente il Contratto, l'Appaltatore è tenuto, senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità contrattuali, a costituire una polizza assicurativa di importo non inferiore al corrispettivo complessivo del Contratto stesso, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgano, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie e che siano sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nel Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, a copertura di ogni tipologia di danno derivante, direttamente o indirettamente, dall'espletamento delle proprie attività.

Inoltre, qualora le prestazioni oggetto del Contratto / Accordo quadro vengano svolte presso sedi ACI Informatica, l'Appaltatore deve dimostrare il possesso di una polizza assicurativa a copertura degli infortuni professionali, attraverso apposita dichiarazione rilasciata su carta intestata dalla compagnia stessa.

A tal fine, l'Appaltatore si impegna a produrre l'originale dell'appendice di dichiarazione della polizza assicurativa dove sia riportata esplicita attestazione dell'avvenuto pagamento dei premi assicurativi, la rinuncia al diritto di rivalsa da parte della stessa Compagnia di assicurazione/Istituto di credito nei confronti di ACI Informatica e dei terzi coinvolti a diverso titolo nell'esecuzione delle attività.

Resta comunque inteso che qualora l'Appaltatore non costituisca una garanzia in conformità alle disposizioni di cui sopra, sarà sua cura e onere provvedere quanto prima a stipularla. In mancanza, sarà facoltà di ACI Informatica risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

Resta inteso che la mancata costituzione delle suddette garanzie prima del termine fissato per la stipula del Contratto comporterà, in ogni caso, la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria eventualmente presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, con conseguente scorrimento della graduatoria.

Ogni indennizzo a terzi a titolo di risarcimento deve essere liquidato senza deduzione di alcuna franchigia che si intende a totale carico dell'Appaltatore.

Durante l'esecuzione dell'appalto e allo scadere del termine di validità del contratto di assicurazione, sarà cura dell'Appaltatore inviare alla Rappresentanza di ACI Informatica la prova del rinnovo dello stesso, mediante dichiarazione emessa dalla Compagnia di assicurazione/Istituto di credito, pena, in difetto, la risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

Resta inteso che lo stesso Appaltatore dovrà comunicare alla suddetta Rappresentanza di ACI Informatica, con congruo anticipo, ogni evento che modifichi i termini e/o le condizioni afferenti la polizza assicurativa, nel rispetto delle previsioni di cui al presente artico-

lo, mediante l'emissione di una nuova appendice di dichiarazione della polizza assicurativa stessa.

1.5 Pretese di terzi e clausola di manleva

L'Appaltatore tiene indenne ACI Informatica da ogni responsabilità per danni a persone, luoghi ed a cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti, ausiliari, collaboratori e/o subappaltatori e contraenti ed eventuali materiali o strumenti di sua proprietà, sia per quanto riguarda i danni che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dell'appalto e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. L'Appaltatore assume altresì la responsabilità per i danni subiti da ACI Informatica a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

1.6 Uso di licenze, proprietà industriale, commerciale, brevetti, software e copyright

1.6.1 Uso di licenze

Qualora il Servizio sia espletato sulla base di una licenza, l'Appaltatore si impegna a comunicare alla Rappresentanza di ACI Informatica, per iscritto, le modalità del relativo utilizzo e ad utilizzarla secondo modalità tali da consentire l'esecuzione del Servizio in forma equivalente a quella che eventualmente potrebbe essere messa in atto dalla Licenziante.

L'Appaltatore, a sue spese, è altresì obbligato ad ottenere le eventuali concessioni, licenze ed autorizzazioni necessarie all'esecuzione del Contratto e a darne prova alla Rappresentanza di ACI Informatica.

L'Appaltatore garantisce in ogni tempo ACI Informatica, in nome proprio e dei propri Subappaltatori, e si impegna a tenere quest'ultima manlevata ed indenne, contro ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per l'espletamento del Servizio nonché i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati nell'esecuzione del Contratto.

L'Appaltatore si impegna altresì ad intervenire in ogni eventuale giudizio che venisse promosso nei confronti di ACI Informatica, salvo sempre il diritto di quest'ultima ad essere indennizzata dall'Appaltatore dei danni e delle spese che fosse stata costretta per tali motivi a sostenere.

1.6.2 Proprietà industriale e commerciale

L'Appaltatore dichiara e garantisce che quanto offerto in sede di partecipazione alla procedura di selezione e realizzato in esecuzione del Contratto / Accordo quadro è originale e non viola, in tutto o in parte, diritti di terzi, ed all'uopo sin d'ora assume in proprio tutti gli oneri e le spese derivanti dalla eventuale violazione dei suddetti diritti di terzi, manlevando e tenendo indenne ACI Informatica da ogni conseguente responsabilità e da ogni e qualsiasi onere e spesa, anche legale.

Gli eventuali elaborati forniti dall'Appaltatore e/o i documenti forniti in esecuzione del Contratto e non coperti da brevetto o altro titolo di privativa intellettuale registrato si intendono trasferiti in proprietà a ACI Informatica, la quale potrà utilizzarli e disporne per qualsiasi scopo, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun compenso, a qualsivoglia titolo e, in particolare, rivendicare diritti di autore, proprietà industriale ed artistica, etc.

Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi al Servizio, non potranno essere né riprodotti né riutilizzati dall'Appaltatore, in tutto o in parte, per altre commesse anche se con caratteristiche analoghe, senza specifica autorizzazione scritta di ACI Informatica.

In ragione delle dichiarazioni e garanzie rese, l'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante, da ogni e qualsivoglia pretesa, diritto o azione che terzi dichiarino di vantare su quanto realizzato in esecuzione del Contratto / Accordo quadro e, a tal fine assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti della Stazione Appaltante azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese giudiziali e legali a carico di ACI Informatica.

La Stazione Appaltante si obbliga ad informare prontamente per scritto l'Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Stazione Appaltante riconosce all'Appaltatore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Stazione Appaltante.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto / Accordo Quadro, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso.

ACI Informatica si riserva, in ogni caso, il diritto, in pendenza delle azioni di cui sopra, di richiedere all'Appaltatore di realizzare a propria cura e spese un prodotto che abbia caratteristiche analoghe a quello fornito o di acquisire, sempre a propria cura e spese, il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi, il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

L'Appaltatore si impegna a rispettare i diritti di proprietà intellettuale e industriale in capo ad ACI Informatica. Tali diritti restano di esclusiva titolarità della stessa ACI Informatica. L'Appaltatore si impegna, pertanto, a non fare – direttamente o per interposta persona – alcun uso delle competenze di ACI Informatica non espressamente autorizzato, o che possa – anche indirettamente - recare danno o pregiudizio ad ACI Informatica, o per finalità estranee all'attuazione ed esecuzione del Contratto, o secondo modalità diverse da quelle previste dal Contratto stesso.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione Appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

1.6.3 Proprietà, copyright, software

Con l'accettazione del Contratto / Accordo quadro, l'Appaltatore riconosce ed accetta che i prodotti software e/o informatici in genere ed altri elaborati analoghi, prodotti dall'Appaltatore e/o dai suoi ausiliari per ACI Informatica in esecuzione del Contratto/ Accordo quadro e gli eventuali sviluppi degli stessi sono di esclusiva proprietà di ACI Informatica, senza bisogno di ulteriori formalità, e che quest'ultima ne potrà disporre liberamente e senza alcun vincolo fermo restando il diritto dell'Appaltatore ad esserne riconosciuto autore.

Il diritto di proprietà di ACI Informatica sui prodotti software e/o informatici in genere si intende esteso ai relativi manuali operativi, alle specifiche funzionali e a qualunque documento o informazione, su qualunque supporto riportati, predisposti e consegnati dall'Appaltatore a ACI Informatica nell'ambito dell'esecuzione del Servizio.

E' fatto quindi divieto all'Appaltatore di utilizzare, concedere l'uso a terzi, vendere o concedere in licenza, a titolo oneroso o gratuito, quanto realizzato in esecuzione del Contratto /Accordo quadro.

In particolare, al di fuori dell'utilizzo dei summenzionati prodotti software e/o informatici in genere nell'ambito dell'esecuzione del Servizio, l'Appaltatore si impegna a non utilizzare né a disporre, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, dei prodotti software, degli eventuali sviluppi e dei relativi supporti, quali che essi siano, senza il preventivo consenso scritto di ACI Informatica. Gli stessi non potranno quindi essere commercializzati né utilizzati da parte di Terzi senza il previo consenso scritto di ACI Informatica, alla quale spetterebbero in tal caso le relative royalties, il cui importo dovrebbe essere determinato d'accordo con ACI Informatica stessa.

In ogni caso l'Appaltatore, laddove venisse a conoscenza di eventuali violazioni da parte di Terzi dei diritti di ACI Informatica sui prodotti software e/o informatici in genere, si impegna a darne tempestiva comunicazione a ACI Informatica stessa e a collaborare con quest'ultima a tutela dei suoi diritti.

Nel caso in cui, ai fini dell'esecuzione del Servizio, l'Appaltatore utilizzi prodotti software allo stesso ceduti o concessi in sublicenza d'uso da parte di Terzi, l'Appaltatore garantisce che gli stessi siano stati a loro volta ricevuti dall'Appaltatore con espressa autorizzazione del titolare alla cessione ovvero alla sublicenza, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per ACI Informatica e si impegna a fornire adeguata informativa a quest'ultima in merito alle garanzie previste nei relativi contratti.

L'Appaltatore si impegna in ogni caso a tenere ACI Informatica manlevata e indenne rispetto a qualsiasi pretesa e/o azione che dovesse essere avanzata da terzi in relazione ai prodotti software e/o informatici in genere oggetto del Contratto/Accordo quadro. A tal fine ACI Informatica comunicherà per iscritto all'Appaltatore ogni eventuale azione promossa o pretesa avanzata nei confronti della stessa ACI Informatica.

Ferma restando la paternità dell'opera in capo all'Appaltatore, la Stazione Appaltante acquisisce – interamente, gratuitamente, incondizionatamente e definitivamente - il diritto di proprietà e di utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore in esecuzione del Contratto /Accordo quadro (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e della documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Appaltatore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del Contratto/ Accordo Quadro.

La Stazione Appaltante potrà, pertanto, utilizzare quanto realizzato in esecuzione del Contratto / Accordo quadro non solo per le finalità specificate nel Bando di Gara, nel Contratto / Accordo quadro e nel presente Capitolato o nelle Specifiche Tecniche, ma anche e senza alcuna limitazione, per finalità diverse, ivi incluso il diritto di concederne il diritto a terzi, a titolo gratuito o oneroso, il diritto di modifica e integrazione anche con altri prodotti e sistemi, senza alcuna limitazione temporale e/o territoriale, a prescindere dalla durata del Contratto /Accordo quadro che inerisce i termini entro i quali il Contraente deve adempiere alle proprie obbligazioni, ma in nessun modo incide sul diritto di utilizzo di quanto realizzato da parte della Stazione Appaltante.

I menzionati diritti devono, pertanto, intendersi acquisiti dalla Stazione Appaltante in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a fornire alla Stazione Appaltante tutti i codici sorgenti del software sviluppato in esecuzione del Contratto /Accordo quadro, indicando esplicitamente quali software di proprietà di Terzi sono stati eventualmente utilizzati. Tale consegna, che dovrà avvenire in occasione di tutte le emissioni di nuove versioni del software e, comunque, a seguito di esplicita richiesta della Stazione Appaltante, dovrà essere corredata dalla documentazione atta a rendere agevole la verifica e la gestione della configurazione e dovrà essere completata con una lettera nella quale il Contraente dichiara di aver consegnato tutti i codici sorgenti del software sviluppato alla data.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a fornire alla Stazione Appaltante tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Stazione Appaltante in eventuali registri od elenchi pubblici.

Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del Contratto /Accordo Quadro, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall'Appaltatore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del Contratto / Accordo Quadro, sono e rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante che potrà, quindi, disporre senza alcuna limitazione.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione Appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il Contratto / Accordo quadro ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

1.6.4 Brevetti

Qualora, nel corso dell'esecuzione del Servizio, l'Appaltatore sviluppi programmi e/o progetti che possano essere considerati invenzioni brevettabili, ACI Informatica potrà richiedere all'Appaltatore, in alternativa:

- i. che l'Appaltatore stesso prontamente richieda, a propria cura e spesa, il rilascio di un brevetto e trasferisca ad ACI Informatica, a titolo gratuito ed in via esclusiva, il diritto di utilizzo dello stesso;
- ii. che l'Appaltatore ceda a ACI Informatica, a titolo gratuito, ogni e qualsiasi documentazione e informazione necessaria affinché ACI Informatica possa ottenere il relativo brevetto;
- iii. che l'Appaltatore ottenga, in nome e per conto di ACI Informatica e a spese della stessa, il relativo brevetto.

1.7 Dovere di riservatezza

L'Appaltatore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne tutti i documenti di qualsiasi tipo (tecnico, amministrativo, gestionale, di presentazione, report, etc), forma di rappresentazione (testo, grafica, audio, multimediale) e supporto (cartaceo, digitale) connessi all'appalto e/o prodotti in esecuzione dello stesso e ad astenersi, salvo esplicito benestare di ACI Informatica, dal pubblicare o comunque diffondere fotografie ed articoli su quanto fosse venuto a sua conoscenza in relazione all'espletamento dell'appalto medesimo. Egli deve inoltre astenersi dall'effettuare fotografie e/o filmati delle opere eseguite da terzi per conto di ACI Informatica, salvo esplicito benestare di ACI Informatica stessa.

Tutte le notizie relative alle attività comunicate da ACI Informatica o, comunque, apprese dall'Appaltatore e dal suo personale durante l'esecuzione del Contratto e/o in forza di esso e tutte le informazioni che transiteranno per i sistemi di elaborazione dei dati non debbono essere in alcun modo ed in qualsiasi forma comunicate o divulgate a terzi, né debbono essere utilizzate sia da parte dell'Appaltatore sia da parte di chiunque altro collabori al suo lavoro per fini diversi da quelli contemplati dall'appalto.

L'Appaltatore si impegna a diffidare tutti i propri dipendenti e chiunque collabori all'esecuzione delle prestazioni, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio in conformità alle vigenti norme, richiamando l'attenzione dei propri dipendenti su quanto disposto dall'art. 326 del codice penale, così come modificato dalla legge 26.4.1990 n.86, che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento delle notizie riservate.

La violazione dell'obbligo di cui al presente articolo legittima ACI Informatica alla risoluzione del Contratto di appalto/Accordo quadro ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile.

1.8 Variazioni

1.8.1 Variazioni richieste da ACI Informatica

Il Contratto d'appalto può essere modificato, senza necessità di una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Con l'accettazione del Contratto, l'Appaltatore s'impegna ad eseguire tutte le aggiunte e/o variazioni, anche in diminuzione, fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto che verranno eventualmente richieste da ACI Informatica in corso d'esecuzione, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel Contratto medesimo, senza possibilità di far valere il diritto alla risoluzione e senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal Contratto, aumentato dell'importo degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Appaltatore in sede di Accordo bonario ex art. 206 e/o transazione ex art. 212 del D.Lgs. n. 36/2023.

Qualora dette modifiche comportino aumenti o diminuzioni di costo e/o modifiche nelle caratteristiche del Servizio eccedenti il quinto dell'importo contrattuale, le eventuali differenze di prezzo e le relative modalità di pagamento, i nuovi termini contrattuali, le nuove caratteristiche e le eventuali nuove garanzie dovranno essere concordate tra le Parti e formalizzate tramite appositi atti aggiuntivi al Contratto. A tal fine, ACI Informatica procede alla redazione di un atto aggiuntivo al Contratto, che il RUP, tramite la Direzione Approvvigionamenti e Logistica, provvederà a comunicare all'Appaltatore.

Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dello schema di atto aggiuntivo, l'Appaltatore deve dichiarare, per iscritto, se intende accettare la prosecuzione del Contratto e a quali condizioni. Nel termine di 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, ACI Informatica comunica all'Appaltatore le proprie determinazioni.

Qualora l'Appaltatore non risponda alla comunicazione di ACI Informatica, si intende manifestata la volontà di accettare la modifica agli stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto originario.

Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, la Rappresentanza di ACI Informatica può ordinare l'esecuzione di prestazioni in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel Contratto, entro il limite del - 20% dell'importo contrattuale, come determinato ai sensi del comma 4 dello stesso art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, dandone comunicazione all'Appaltatore prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

Resta inteso che in caso di contratto a consumo, se nel contratto è prevista una % dell'importo contrattuale minima garantita l'eventuale conclusione del contratto al raggiungimento di tale % minima non potrà in ogni caso giustificare alcuna richiesta di indennizzo da parte del l'Appaltatore.

In ogni caso, è obbligo dell'Appaltatore eseguire tutte le modifiche di dettaglio disposte dalla Rappresentanza di ACI Informatica che non comportano aumento o diminuzione dell'importo contrattuale nonché tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e ordinate dalla Rappresentanza di ACI Informatica che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto / Accordo quadro e non comportino a carico dell'Appaltatore maggiori oneri.

Nessun compenso sarà in ogni caso dovuto da ACI Informatica all'Appaltatore per le varianti al progetto originario che si rendessero eventualmente necessarie per rispondere alle prescrizioni tecniche originariamente richieste dalla stessa ACI Informatica nel Capitolato Speciale di Appalto (CSA) di Servizi – Parte Tecnica, indipendentemente dai costi, anche maggiori, che l'Appaltatore dovesse eventualmente sostenere.

1.8.2 Variazioni richieste dall'Appaltatore

L'Appaltatore non può, senza preventiva autorizzazione scritta di ACI Informatica, apportare alcuna variazione, di qualsiasi natura o entità, al Contratto / Accordo quadro, sia con riguardo alle prescrizioni tecniche e/o contrattuali sia con riguardo ai documenti approvati da ACI Informatica in relazione al Servizio. Le variazioni non previamente autorizzate da ACI Informatica non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comportano comunque l'obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dalle prescrizioni tecniche e/o contrattuali e di rimettere in pristino la situazione originaria preesistente, con spese a carico dell'Appaltatore.

Eventuali variazioni al Servizio conseguenti all'applicazione di norme di legge e/o regolamentari intervenute successivamente alla data del Contratto, dovranno in ogni caso essere autorizzate da ACI Informatica e alle stesse si applicheranno le disposizioni di cui al precedente articolo 1.8.1.

Qualora l'Appaltatore individuasse modifiche e/o soluzioni realizzative diverse da quelle previamente stabilite, utilizzando altre tipologie di componenti ovvero modalità realizzative alternative, dovrà produrre una nuova documentazione da sottoporre all'approvazione di ACI Informatica che quindi potrà decidere di autorizzare o non autorizzare. Nel caso in cui ACI Informatica autorizzi quanto proposto dall'Appaltatore ACI Informatica potrà stabilire o richiedere nuove prove, verifiche e/o controlli da eseguire a completa cura e spesa dell'Appaltatore.

1.8.3 Modifica soggettiva dell'Appaltatore e divieto di cessione del Contratto

In conformità a quanto previsto dall'articolo 120, co. 1, lett. d), del D.Lgs. n. 36/2023, al contraente originario può subentrare un nuovo contraente senza la necessità di una nuova procedura di affidamento al ricorrere delle seguenti circostanze:

- 1) se le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;
- 2) se all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124;
- 3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori ,

In tutti i casi di cui al precedente punto 2 le modifiche soggettive dell'Appaltatore dovranno essere notificate con formale comunicazione ad ACI Informatica da parte dell'Appaltatore stesso unitamente a tutta la documentazione necessaria a comprovare la variazione soggettiva occorsa, di cui ACI Informatica, previa verifica della regolarità formale, prenderà eventualmente atto con proprio provvedimento.

Entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'Appaltatore, ACI Informatica, previa valutazione della trasformazione societaria sulla base della documentazione elencata, notificherà la propria opposizione al subentro di altro soggetto nella titolarità del Contratto con conseguente provvedimento di recesso o risoluzione dello stesso o, al contrario, accettazione della nuova situazione soggettiva. In quest'ultimo caso ACI Informatica procederà a prenderne atto mediante proprio provvedimento.

Salvo quanto previsto nel presente articolo in merito alla modifica soggettiva del Contratto ai sensi dell'articolo 120, co. 1, lett. d), punto 2) del D.Lgs. n. 36/2023, è vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione Appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

1.9 Subappalto

1.9.1 Subappalto

Il subappalto non è consentito per quelle prestazioni che ACI Informatica, nella documentazione di gara, motivandone le ragioni, abbia previsto a carico esclusivo dell'Appaltatore.

Al di fuori delle ipotesi di cui sopra, qualora l'Appaltatore intenda affidare in subappalto, alle condizioni previste dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'esecuzione di alcune attività facenti parte delle prestazioni contrattualmente previste e si sia riservato, in tal senso, in sede di offerta, questi deve depositare presso ACI Informatica, da intendersi quale istanza formale di subappalto, il contratto di subappalto (originale o copia autenticata), corredato dalla documentazione di cui al medesimo articolo 119, commi 5 e 16 del D.Lgs. n. 36/2023, in coerenza con quanto già dichiarato in sede di offerta e successivamente recepito nel Contratto di appalto. Ai sensi e per gli effetti del comma 17 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, è vietato il subappalto a cascata in ragione delle specifiche motivazioni qualora indicate dalla stazione appaltante nella documentazione di gara.

Al momento del deposito del contratto, l'Appaltatore dovrà inoltre presentare la certificazione attestante l'eventuale possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di micro, piccola o media impresa di cui all'Allegato I.1 art. 1, comma 1, lettera 0) del D.Lgs. n. 36/2023.

Il deposito del contratto deve aver luogo almeno 20 (venti) giorni prima della data dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del contratto di subappalto.

Per l'autorizzazione del subappalto, è necessario che l'affidatario del subappalto (i) sia idoneamente qualificato per eseguire la prestazione; (ii) in sede di offerta siano indicati i servizi/forniture o le parti di servizi/forniture che si intendono affidare in subappalto; (iii) il subappaltatore dimostri l'assenza a suo carico delle cause di esclusione ex art. 94, 95 e 98 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e il possesso dei requisiti speciali di cui all'articolo 100 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

L'Appaltatore è tenuto ad inserire, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010.

ACI Informatica provvederà alla verifica che nei contratti di subappalto e/o subcontratti sia inserita, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno dei subappaltatori e/o subcontraenti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 136/2010. A tal fine, sarà cura dell'Appaltatore inviare alla Rappresentanza di ACI Informatica, copia conforme all'originale del contratto di subappalto e/o subcontratto.

Si applicano all'Appaltatore, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le verifiche previste dalla vigente normativa antimafia e, in particolare, dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e nella Legge n. 136/2010 e s.m.i. nonché le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

Resta fermo che, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del citato D.Lgs. n. 159/2011, l'affidamento in subappalto o in cottimo nonché l'attivazione di sub-contratti restano vietati, a prescindere dall'importo dei servizi, qualora per l'impresa subappaltatrice/subcontraente/cottimista sia accertata una delle situazioni indicate dall'art. 91 comma 6 dello stesso D.Lgs. n. 159/2011.

ACI Informatica si riserva di dare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di deposito del contratto di subappalto, termine dimezzato in caso di subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000, la propria eventuale autorizzazione espressa, che deve essere esibita alla Rappresentanza di ACI Informatica, al fine di consentire l'accesso al subappaltatore ai siti ACI Informatica, per lo svolgimento del Servizio. ACI Informatica si riserva la facoltà di prorogare tale termine, per una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.

ACI Informatica tuttavia ha sempre la facoltà di rimuovere l'autorizzazione qualora accerti, in qualsiasi momento, l'esistenza di cause ostative al subappalto ai sensi della normativa vigente in materia.

Nel caso in cui l'Appaltatore affidi anche solo parte delle attività in subappalto senza la preventiva autorizzazione, espressa o tacita, oppure nel caso in cui il subappaltatore autorizzato subappalti, a sua volta, le prestazioni affidate, ACI Informatica può avvalersi della facoltà di risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, costituendo tale fattispecie grave inadempimento agli obblighi contrattuali dell'Appaltatore.

Con riferimento ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, ferma restando la responsabilità del progettista, è fatto divieto all'Appaltatore di avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

1.9.2 Responsabilità dell'Appaltatore per il subappalto

L'autorizzazione espressa al subappalto da parte di ACI Informatica non apporta nessuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'Appaltatore il quale diventa responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti di ACI Informatica in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido in merito all'osservanza delle norme anzidette, con particolare riferimento agli obblighi retributivi e contributivi dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

ACI Informatica acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità relativo all'Appaltatore e a tutti i subappaltatori, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto.

Ai sensi dell'art. 11, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del Contratto, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro detto termine, ACI Informatica provvederà al pagamento diretto, anche in corso d'opera, ai lavoratori delle retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 1.9.3 del presente Capitolato.

Ai sensi dell'art. 11, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del Contratto, ACI Informatica provvederà a trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 %. Tali ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di ACI Informatica del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosce ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipen-

denti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'Appaltatore deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso ed è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. ACI Informatica, tramite il Responsabile della fase di Esecuzione del contratto, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

Qualora, durante l'esecuzione delle attività ed in qualsiasi momento, ACI Informatica accerti che l'Appaltatore risulti inadempiente con riferimento alle attività affidate in subappalto, l'Appaltatore, a seguito della ricezione di comunicazione scritta in merito, deve porre in essere quanto necessario per eliminare l'inadempimento, ivi inclusa la risoluzione immediata del relativo subappalto e l'allontanamento dal luogo dell'esecuzione dell'attività del Subappaltatore medesimo.

La risoluzione del subappalto comporta da parte dell'Appaltatore, ove qualificato per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto di subappalto, l'assunzione diretta delle relative attività, senza alcun onere aggiuntivo per ACI Informatica e fatto salvo il risarcimento di eventuali danni da ACI Informatica subiti e non dà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere da ACI Informatica indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattualmente previsti.

L'affidamento delle attività da parte dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023 ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui all'art. 119 del citato D.Lgs. n. 36/2023.

1.9.3 Pagamento dei subappaltatori

ACI Informatica provvede al pagamento dell'importo dovuto per le prestazioni affidate in subappalto direttamente nei confronti dell'Appaltatore. In deroga a quanto previsto nel precedente comma, ACI Informatica procederà a corrispondere direttamente al subappaltatore e/o al subfornitore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite qualora:

- a) in sede di autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore dimostri che il subappaltatore è una micro impresa o piccola impresa secondo la definizione di cui all'Allegato I.1 art. 1, comma 1, lettera 0) del D.Lgs. n. 36/2023;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore solo nel caso in cui la natura del Contratto lo consenta.

Nel caso di pagamento diretto, l'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante le prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento, corredata di tutti gli elaborati tecnico-economici da cui risultino in dettaglio le prestazioni eseguite dal subcontraente.

In ogni caso, il pagamento diretto del subappaltatore o del subcontraente non potrà avvenire prima della maturazione del diritto dell'Appaltatore al pagamento della fattura ai sensi dell'art. 4.3, in cui siano ricomprese le prestazioni del subcontratto.

In applicazione della Legge sulla tracciabilità dei Flussi finanziari, l'Appaltatore dovrà indicare a ACI Informatica i conti correnti dedicati da parte del subappaltatore ed il nominativo del personale preposto alla gestione dello stesso.

Per quanto non espressamente indicato nel presente documento si rinvia alla disciplina di cui all'art. 119 del D.Lgs 36/2023

1.10 Codice Etico e Modello organizzativo. Patto di Integrità

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare e a far osservare ai soggetti che operano, per conto dell'Appaltatore stesso, in relazione all'esecuzione del Contratto, tutte le prescrizioni contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione, nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico adottato da ACI Informatica ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e pubblicato sul sito di ACI Informatica www.informatica.aci.it, nella sezione Trasparenza, e sul Portale Acquisti. L'inosservanza delle suddette prescrizioni costituirà inadempienza agli obblighi del Contratto, e legittimerà ACI Informatica a valutare l'adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del Contratto stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'Appaltatore dichiara, altresì, di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare e a far osservare ai soggetti che operano, per conto dell'Appaltatore stesso, in relazione all'esecuzione del presente Contratto, tutte le prescrizioni contenute nel "Patto di Integrità" pubblicato sul sito di ACI Informatica www.informatica.aci.it, nella sezione trasparenza, e sul Portale Acquisti, la cui inosservanza legittimerà ACI Informatica a valutare l'adozione delle misure di tutela in esso previste, tra cui la risoluzione di diritto del Contratto stesso e la segnalazione dei fatti all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

1.11 Variazioni della compagine societaria e/o degli organi societari dell'Appaltatore

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente a ACI Informatica eventuali variazioni, che intervengano durante la validità del Contratto / Accordo quadro, nella composizione societaria, negli organi sociali (anche delle eventuali società controllanti), nonché in

ogni altro documento o dichiarazione forniti in sede di perfezionamento del Contratto / Accordo quadro.

Le variazioni dovranno essere comunicate con lo stesso dettaglio con il quale sono state prodotte in sede di perfezionamento del Contratto / Accordo quadro.

1.12 Trattamento dei dati personali

Tutte le informazioni di carattere personale utilizzate per le finalità di cui al Contratto / Accordo Quadro dovranno essere gestite in coerenza con la normativa vigente in materia di trattamento e di protezione dei dati personali.

Ai fini dell'espletamento delle attività e dei servizi oggetto del Contratto / Accordo Quadro, ACI Informatica potrebbe acquisire e trattare i dati personali riferiti ai dipendenti e ai collaboratori dell'Appaltatore.

A tal proposito, l'Appaltatore assicura di aver reso adeguata informativa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, agli interessati, manlevando espressamente ACI Informatica da ogni responsabilità derivante dall'illegittima comunicazione dei dati personali riferiti agli stessi.

1.12.1 Nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali

L'Appaltatore, nel caso in cui, ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto / Accordo Quadro, debba effettuare un trattamento di dati personali dei quali ACI Informatica sia Titolare, su incarico della stessa ACI Informatica (Titolare del trattamento) opererà in qualità di Responsabile in relazione al trattamento dei dati rientranti nella titolarità di ACI Informatica.

Le Parti si obbligano a regolare con separato atto la nomina dell'Appaltatore da parte di ACI Informatica a Responsabile del Trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE n. 679/2016.

1.12.2 Nomina a Sub-Responsabile del trattamento dei dati personali

L'Appaltatore, nel caso in cui, ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto / Accordo Quadro, debba effettuare un trattamento di dati personali dei quali ACI Informatica sia Responsabile, su incarico della stessa ACI Informatica (Responsabile del trattamento) opererà in qualità di Sub-Responsabile in relazione al trattamento dei dati rientranti nella titolarità dell'Automobile Club d'Italia (Titolare del trattamento) effettuato per conto dello stesso Automobile Club d'Italia.

Le Parti si obbligano a regolare con separato atto la nomina dell'Appaltatore da parte di ACI Informatica a Sub-Responsabile del Trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE n. 679/2016.

2 ESECUZIONE DEL SERVIZIO

2.1 Avvio dell'esecuzione del Contratto

L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Rappresentanza di ACI Informatica per l'avvio dell'esecuzione del Contratto.

Ove si renda necessario in considerazione della natura e del luogo dell'esecuzione delle prestazioni, il DEC provvede alla redazione di un verbale di avvio dell'esecuzione, recante l'indicazione delle aree e degli eventuali ambienti in cui si svolge l'attività, la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla Stazione Appaltante e la dichiarazione attestante che lo stato degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione del Servizio.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del Contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il DEC provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del Contratto.

Nei casi in cui sia disposta l'esecuzione anticipata a norma dell'art. 17, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023, il DEC indica nel verbale di avvio quanto predisposto e somministrato dall'Appaltatore ai fini del rimborso delle relative spese nonché le prestazioni che l'Appaltatore deve immediatamente eseguire.

Resta inteso che, qualora l'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, lo stesso è tenuto ad iscrivere riserva nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

2.2 Obblighi dell'Appaltatore nell'espletamento del Servizio

Il Servizio deve essere conforme, nel suo complesso e in ogni sua parte, oltre che alle prescrizioni contrattuali, a tutte le disposizioni legislative e/o regolamentari e alle prescrizioni stabilite dalle competenti Autorità nazionali, vigenti alla data dell'espletamento del Servizio medesimo.

L'Appaltatore deve provvedere, ove occorra, all'ottenimento di tutti i permessi, autorizzazioni e/o licenze necessari per l'espletamento del Servizio, ad eccezione di quelli che la

legge pone espressamente in capo alla Stazione Appaltante, per l'ottenimento dei quali l'Appaltatore si impegna comunque a fornire, ove richiesta, la necessaria assistenza e/o documentazione.

Tutti gli obblighi e gli oneri inerenti l'esecuzione del Contratto / Accordo quadro devono intendersi a completo ed esclusivo carico dell'Appaltatore, ad esclusione di quelli esplicitamente posti dal presente Capitolato a carico di ACI Informatica; resta inteso, pertanto, che l'enunciazione, nel presente Capitolato, degli obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore deve intendersi a titolo meramente esemplificativo e non limitativo.

Se non previsto diversamente dal presente Capitolato, tutte le fasi relative allo svolgimento del Servizio saranno effettuate dall'Appaltatore, con proprie risorse e mezzi, salva la possibilità di acquistare presso terzi le materie prime, i materiali di serie, le eventuali apparecchiature, prodotti *hardware* e le eventuali licenze di prodotti *software* necessari all'espletamento del Servizio nonché i mezzi di trasporto e sollevamento.

A tal fine, l'Appaltatore deve dotarsi di tutto quanto necessario (ad esempio strumentazione, *software*, materiale di consumo) per l'esecuzione del Servizio; il materiale utilizzato dall'Appaltatore dovrà essere tenuto in buono stato di efficienza e non costituire fonte di pericolo per l'ambiente di lavoro.

L'Appaltatore adempirà al Contratto con l'impiego dei capitali e dei mezzi necessari e assumendosi il rischio dell'impresa ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. 10.09.2003, n. 276.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione Appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

2.3 Obblighi di ACI Informatica

La Stazione Appaltante si impegna ad adempiere gli obblighi previsti a suo carico dal presente Capitolato e dalle disposizioni normative applicabili al rapporto.

In particolare, ACI Informatica provvede alla nomina dei soggetti che seguiranno l'esecuzione del Contratto. La direzione di tale esecuzione è affidata al RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.

Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale, secondo i rispettivi compiti stabiliti al successivo art. 2.11, del Responsabile della fase di Esecuzione del Contratto, ove necessario, del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

2.4 Programma cronologico e termini contrattuali del Servizio

Il Programma cronologico allegato al Contratto stabilisce, per ogni fase del Servizio, le date di espletamento del medesimo.

Il Programma cronologico del Servizio (o dell'insieme dei servizi che costituiscono l'oggetto del Contratto / Accordo quadro) è elaborato sulla base di quanto stabilito nelle Specifiche Tecniche, considerando che possono essere richiesti servizi con caratteristiche diverse che non sempre hanno una medesima modalità di svolgimento.

Il Programma cronologico approvato da ACI Informatica ha carattere esecutivo e impegna, in ogni caso, l'Appaltatore al rispetto di tutti i termini e scadenze temporali in esso indicati e connessi al raggiungimento di specifici risultati.

Nel concordare termini e scadenze, l'Appaltatore ha tenuto debitamente conto di tutte le alee connesse con l'esecuzione del Contratto / Accordo quadro ed in particolare di quelle relative alle condizioni ambientali e alla eventuale necessità di coordinamento con altri fornitori e/o appaltatori e con le strutture di ACI Informatica.

In caso di ritardo rispetto ai termini indicati nel Programma cronologico relativi a ciascuna fase del Servizio approvati dalla Rappresentanza di ACI Informatica, potranno essere applicate le penali secondo quanto previsto nel successivo art. 4.2 e nel Contratto/ Accordo quadro.

Ove per effetto delle variazioni di cui all'art. 1.8 si determinino variazioni nell'entità di alcuni servizi, i termini di ultimazione relativi sono, se necessario e previa specifica autorizzazione di ACI Informatica, congruamente differiti.

Nel Programma cronologico allegato al Contratto sono esplicitati i seguenti termini contrattuali, il cui significato è di seguito precisato:

- Inizio Programma Cronologico (IPC): *coincidente con la data di stipula del Contratto o, nei casi ove ricorra, con la Data di consegna anticipata delle attività;*
- Presa in Carico del Servizio (PCS), per ogni singolo servizio attivato: *coincidente con il momento in cui l'Appaltatore può effettivamente avviare l'erogazione dello specifico servizio, a valle delle eventuali attività di presa in carico avviate subito dopo l'IPC.*

Il Piano cronologico può prevedere scadenze diverse e specifiche in relazione ai singoli servizi oggetto del Contratto.

Tutti i suddetti termini dovranno essere accertati da appositi Verbali debitamente sottoscritti dalle Parti, con l'esplicita indicazione della conclusione di tutte le attività/fasi previste, della consegna di tutti i prodotti, dell'eventuale trasferimento di conoscenze e dell'esito finale; inoltre dovranno essere dettagliati gli eventuali ritardi rispetto ai termini contrattualmente previsti, intermedi e finali, nonché le eventuali anomalie relative a non soddisfacimento di requisiti (prestazionali, di qualità, ecc) previsti nelle Specifiche Tecniche ai fini dell'applicazione di quanto previsto nel successivo articolo 4.2.

A tale Programma cronologico deve conformarsi il Piano di Esecuzione del Servizio.

2.5 Spostamento dei termini contrattuali dei singoli servizi

Nel caso di interruzione o ritardo nell'esecuzione di un servizio, determinati da una o più delle cause non imputabili all'Appaltatore, di seguito elencate, l'Appaltatore ha il diritto di chiedere una proroga dei termini contrattuali del servizio interessato per un periodo da concordare, ma comunque non superiore alla durata dell'evento che ha determinato detta interruzione o ritardo.

In particolare, sono considerate cause legittime di ritardo o interruzione i seguenti eventi:

- a) eventi di forza maggiore: scioperi nazionali, calamità naturali, etc. Non sono invece assimilabili a questa fattispecie i ritardi imputabili ai subcontraenti;
- b) opere ed attività che, pur non rientrando nell'oggetto del Contratto / Accordo quadro, sono strumentali all'esecuzione del Servizio e si trovino in uno stato di avanzamento tale da non consentire all'Appaltatore l'inizio delle attività alla data prevista nel Programma Cronologico;
- c) altri eventuali eventi esplicitamente precisati nel Contratto/Accordo quadro.

L'Appaltatore è tenuto, in ogni caso, a presentare alla Rappresentanza di ACI Informatica, a pena di decadenza, domanda di proroga scritta, debitamente motivata e documentata, entro 10 (dieci) giorni dall'evento impeditivo ovvero, se diversa, dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, e comunque con congruo anticipo rispetto al termine contrattuale.

Accertato il diritto dell'Appaltatore alla proroga, la Rappresentanza ACI Informatica definirà – entro un termine di tempo coerente con il Piano Cronologico delle attività, e comunque non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di proroga - un nuovo termine contrattuale, che sostituisce a tutti gli effetti quello originario previsto dal Contratto, richiedendo in ogni caso all'Appaltatore la ripianificazione e l'emissione del Programma Cronologico delle attività che sarà verificato dalla Rappresentanza di ACI Informatica e, se ritenuto congruo, approvato.

Non sono consentiti anticipi sull'espletamento del Servizio rispetto ai termini contrattuali, se non espressamente concordati con ACI Informatica o da quest'ultima richiesti per iscritto. In particolare, l'esecuzione anticipata del Servizio potrà avvenire solo su esplicita autorizzazione scritta del Responsabile Unico del Progetto.

2.6 Piano di Esecuzione del Servizio ICT

In relazione alle caratteristiche ed esigenze dei Servizi previsti nel CSA di Servizi – Parte Tecnica, l'Appaltatore deve predisporre il Piano di Esecuzione del Servizio, compresi gli

eventuali allegati, che costituisce il riferimento per le modalità di esecuzione del Servizio medesimo.

Tale Piano deve contenere una descrizione dettagliata di tutte le attività, con l'indicazione del corrispondente Programma Cronologico di esecuzione, nel rispetto dei Termini Contrattuali stabiliti nel Programma Cronologico di cui al Contratto e, in particolare, dei tempi previsti per le eventuali prestazioni in sito. In particolare, il Piano dovrà sviluppare contenuti diversi in base al grado di definizione dei servizi, approfondendo maggiormente gli aspetti metodologici per i servizi che hanno un grado di approfondimento minore, o sviluppare invece maggiormente gli aspetti operativi qualora il piano sia relativo ad un Servizio le cui caratteristiche e requisiti siano già completamente individuati e siano riportati nelle Specifiche Tecniche. Nel caso in cui il Contratto riguardi l'adeguamento di un impianto in esercizio, il Programma Cronologico dovrà anche tenere conto delle esigenze di continuità del Servizio, secondo quanto richiesto dalla documentazione tecnica di riferimento.

Il Piano di Esecuzione del Servizio sarà oggetto di revisione e aggiornamento per tutta la durata di esecuzione del Servizio. L'Appaltatore si impegna a tenere costantemente aggiornato il Piano di Esecuzione del Servizio e ad informare ACI Informatica in occasione di ogni aggiornamento intervenuto.

2.7 Imballo e trasporto delle forniture

Nel caso in cui l'oggetto del Contratto preveda anche la fornitura di prodotti, l'Appaltatore deve curare, sotto la sua esclusiva responsabilità, l'imballaggio, l'approntamento al trasporto, il carico, il trasporto dalla fabbrica al luogo di destinazione, lo scarico e la movimentazione di quanto fa parte della fornitura, nonché la conservazione e la custodia della stessa.

Per consentire l'identificazione del materiale oggetto della fornitura, sarà resa disponibile, all'interno e all'esterno dell'imballaggio, copia del documento con l'elenco di quanto contenuto nell'imballaggio stesso.

Le modalità di assemblaggio dei materiali per il trasporto saranno definite dall'Appaltatore tenendo conto della situazione logistica della specifica sede cui sono destinati (accessibilità, viabilità, condizioni atmosferiche ecc.). L'eventuale sub-fornitore commissionato dall'Appaltatore per il trasporto deve essere adeguatamente informato della situazione logistica della specifica sede cui sono destinati (accessibilità, viabilità, condizioni atmosferiche ecc.).

Il DUVRI o PSC, laddove allegato al Contratto di appalto, dovrà essere consegnato materialmente dall'Appaltatore al sub contraente trasportatore, assicurandosi che le informazioni ivi contenute vengano da quest'ultimo adeguatamente rispettate nella fase di consegna e scarico della fornitura. ACI Informatica si riserva la facoltà di non accettare la

fornitura nel caso in cui rilevi che il sub contraente trasportatore non sia stato informato dei contenuti del DUVRI o PSC.

L'Appaltatore garantisce che i trasportatori dallo stesso scelti osservino tutte le norme di legge e/o regolamentari vigenti ed applicabili e, in particolare, il Codice della Strada, i Regolamenti regionali, provinciali, comunali autostradali e ferroviari.

2.8 Ricevimento delle forniture

2.8.1 Consegna

L'Appaltatore è obbligato a consegnare l'intera fornitura, unitamente agli eventuali accessori, nel luogo e nei termini indicati nel Contratto. Non sono ammesse le consegne frazionate, senza previa autorizzazione scritta di ACI Informatica.

Se non diversamente disposto nel Contratto, la fornitura s'intende resa franco destino, con le attività di scarico a cura e spesa dell'Appaltatore, che ne risponde in modo pieno ed esclusivo.

Le consegne dovranno essere eseguite durante il normale orario di lavoro osservato dal personale di ACI Informatica, dando al destinatario un preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi.

In caso di fornitura proveniente da un Paese non appartenente all'Unione Europea, l'Appaltatore avrà l'obbligo, prima della spedizione, di trasmettere alla Rappresentanza di ACI Informatica, le generalità ed il recapito telefonico dello spedizioniere, il quale dovrà contattare la suddetta Rappresentanza in tempo utile per gli adempimenti di propria competenza.

2.8.2 Verifica di conformità e accettazione della fornitura

La fornitura si intende definitivamente accettata solo dopo che abbia superato con esito positivo la verifica di conformità compiuta da ACI Informatica sulla quantità e qualità della fornitura nonché sulla sua rispondenza alle prescrizioni tecniche di ACI Informatica e, più in generale, alle condizioni e termini stabiliti nel Contratto e suoi allegati, ferme restando le garanzie del fornitore.

L'accettazione della fornitura sarà normalmente effettuata sulla base dei seguenti controlli, fermo restando che nelle Specifiche Tecniche possono essere specificati altri in sostituzione o integrazione.

- esito favorevole della verifica di conformità, svolta secondo quanto previsto dalla normativa specifica e quanto ulteriormente indicato nelle Specifiche Tecniche;
- corrispondenza della fornitura a quanto indicato nelle bolle di consegna/accompagnamento, per ciò che riguarda quantità, codici, documentazione

allegata (manuali, certificazioni ecc.), e in particolare ai fini della conformità a quanto fissato contrattualmente e dalla vigente normativa in materia;

- verifica del possesso, ove presente, della Marcatura CE, con presentazione ed evidenza a cura del fornitore, del relativo Certificato o Dichiarazione di Conformità alle specifiche norme europee;
- assenza di eventuali danneggiamenti e/o imperfezioni esteriori, evidenziatisi anche dopo l'apertura degli imballaggi.

ACI Informatica si riserva di rifiutare le forniture i cui imballi siano danneggiati.

2.8.3 Non conformità – difetti

In caso di non conformità della fornitura alle prescrizioni di ACI Informatica o di danneggiamento della stessa immediatamente rilevabili, ACI Informatica potrà rifiutare i prodotti non conformi o danneggiati, e il Contratto s'intenderà in tutto o in parte ineseguito, con l'obbligo dell'Appaltatore di effettuare, a propria cura e spese, la sostituzione dei prodotti rifiutati. L'Appaltatore dovrà effettuare la sostituzione nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il termine perentorio assegnatogli. La richiesta di sostituzione sarà effettuata da ACI Informatica, con comunicazione scritta, contenente la descrizione dei difetti, delle difformità e/o dei danni riscontrati.

Si conviene espressamente che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1495, c.c., eventuali vizi e/o mancanza di qualità non apparenti, rilevati durante il normale uso, potranno essere denunciati all'Appaltatore mediante comunicazione scritta, entro 10 (dieci) giorni dalla scoperta. ACI Informatica, a propria discrezione, potrà richiedere all'Appaltatore di sostituire o riparare il prodotto difettoso. Tutte le spese di riparazione o sostituzione restano a totale carico dell'Appaltatore.

ACI Informatica potrà effettuare in qualunque momento tutte le verifiche che riterrà necessarie e/o opportune sui prodotti ricevuti ovvero su campioni degli stessi, al fine di accertare che i requisiti e gli standard qualitativi dei medesimi corrispondano a quelli richiesti nel Contratto, ovvero che i relativi valori siano compresi nell'intervallo di tolleranza ammesso.

Nel caso in cui, all'esito delle verifiche, risulti che i prodotti forniti siano di qualità inferiore rispetto a quella attesa, ovvero presentino caratteristiche non conformi a quelle pattuite, ACI Informatica, a propria esclusiva discrezione, potrà accettare la fornitura, richiedendo, ai sensi dell'articolo 1492 del c.c., un'equa riduzione di prezzo, commisurata allo scostamento dei valori accertati rispetto a quelli stabiliti nel Contratto, ovvero rifiutarla, salvo il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 1494 del c.c.

2.8.4 Prove e test per il servizio di installazione

L'Appaltatore, dopo aver completato l'installazione provvederà, sotto la propria esclusiva responsabilità, all'approntamento ed esecuzione delle prove test; a tale riguardo si rimanda alle Specifiche Tecniche per eventuali maggiori specificazioni.

Con particolare riferimento allo sviluppo del software, ACI Informatica intende porre in atto, in forma sempre più ampia e stringente, tecniche di Application Security Testing (AST) durante l'intero ciclo di vita dello sviluppo del software. In questa ottica ACI Informatica potrà direttamente utilizzare, o richiedere all'Appaltatore di utilizzare, specifici software di controllo finalizzati a valutare la rispondenza del software sviluppato dall'Appaltatore ai requisiti di sicurezza applicativa indicati in Specifica Tecnica o nella documentazione aggiuntiva.

2.9 Verifica di conformità e presa in carico del Servizio

Il Servizio si intende accettato e preso in carico da ACI Informatica solo dopo il positivo superamento della verifica di conformità, avente ad oggetto la rispondenza del Servizio alle Specifiche Tecniche, e, più in generale, alle condizioni e termini stabiliti nel Contratto e suoi allegati, ferme restando le garanzie dell'Appaltatore.

2.10 Sorveglianza

ACI Informatica ha diritto di controllare e verificare, anche oltre e al di fuori dei tempi indicati nei piani di test e controllo, tramite personale della Rappresentanza di ACI Informatica, la perfetta osservanza, da parte dell'Appaltatore, di tutte le pattuizioni contrattuali e di tutte le disposizioni emanate da ACI Informatica stessa nel corso dell'espletamento del Servizio, nonché il corretto e tempestivo svolgimento, da parte dell'Appaltatore medesimo di tutte le attività necessarie per l'esecuzione del Contratto. A tal fine, il personale di ACI Informatica all'uopo autorizzato può accedere in ogni momento, durante il normale orario di lavoro, nei luoghi ove si svolgono le suddette attività.

I controlli e le verifiche, eseguiti dal personale di ACI Informatica, anche in assenza di obiezioni da parte dello stesso, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e responsabilità inerenti il corretto espletamento del Contratto e la conformità del Servizio alle clausole contrattuali, né lo sollevano dagli obblighi derivanti dalle disposizioni di leggi e/o regolamentari vigenti.

Tali controlli e verifiche non possono, inoltre, essere invocati dall'Appaltatore a giustificazione di eventuali ritardi e/o inadempienze dell'Appaltatore, adducendo gli stessi quali causa di interferenza nelle modalità di conduzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, ivi inclusa l'utilizzazione dei mezzi d'opera, dei macchinari e dei materiali.

2.11 Compiti della Rappresentanza di ACI Informatica

La Rappresentanza di ACI Informatica per lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto è esercitata dal Responsabile Unico del Progetto e dal Responsabile della fase di Esecuzione del Contratto se nominato e dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Nel caso sia stato nominato, il Responsabile della fase di Esecuzione, rappresenta il delegato del RUP per la specifica fase dell'esecuzione contrattuale, sovrintende a tutte le attività finalizzate alla realizzazione degli interventi affidati, assicurando che le stesse siano svolte nell'osservanza delle disposizioni di legge, in particolare di quelle in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, e garantendo il rispetto dei tempi di esecuzione previsti nel contratto e la qualità delle prestazioni.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha il compito di controllare, in proprio o tramite i componenti della sua struttura di supporto, la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore, di tutte le disposizioni contenute nel Contratto e nel presente Capitolato, nonché di quelle comunque emanate da ACI Informatica nel corso dell'esecuzione del Servizio.

Allo stesso Responsabile della fase di Esecuzione del Contratto ed al Responsabile Unico del Progetto dovranno essere inviate, sempre per iscritto, tutte le comunicazioni inerenti il Servizio.

2.12 Rappresentanza dell'Appaltatore

Al "Responsabile del Contratto", come definito all'art. 1.1.4 del presente Capitolato, competono tutte le responsabilità che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa del Servizio.

Il Responsabile del Contratto ed il suo sostituto devono essere in possesso dei requisiti di legge, essere muniti delle necessarie deleghe ed avere adeguata competenza e piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali.

L'Appaltatore non può proporre il Responsabile del Contratto od il suo sostituto se non previo gradimento di ACI Informatica e deve provvedere immediatamente e senza oneri per ACI Informatica alla loro sostituzione, nel rispetto delle norme vigenti, ove ACI Informatica gli comunichi il venir meno del gradimento. In caso di sua sostituzione, il nuovo Responsabile del Contratto potrà operare solo previo consenso espresso di ACI Informatica. Si conviene, altresì, che il rappresentante dell'Appaltatore, o il suo sostituto, deve essere reperibile in ogni momento per tutta la durata delle attività oggetto del Servizio in modo che nessuna operazione subisca ritardi per effetto di loro assenza.

2.13 Svolgimento delle attività

Nulla sarà dovuto all'Appaltatore per eventuali interferenze dovute alla contemporanea esecuzione di attività ad opera di altri appaltatori e/o di ACI Informatica stessa.

L'Appaltatore è tenuto ad utilizzare in modo corretto e diligente le aree, i locali, gli impianti, le installazioni e tutti i mezzi e strumenti di proprietà di ACI Informatica, comunque interessati dal Servizio, e a provvedere, in caso di danneggiamento, alle conseguenti riparazioni, ripristini e indennizzi.

In particolare, in caso di danneggiamento, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione ad ACI Informatica e dovrà prontamente provvedere, a propria cura e spese, alla riparazione ed al ripristino delle parti danneggiate sulla base delle indicazioni di ACI Informatica e previo accertamento dei danni e specifico benessere da parte di ACI Informatica stessa.

ACI Informatica si riserva in ogni caso la facoltà di accettare le riparazioni o ripristini subordinatamente al buon esito dei controlli, delle prove e degli eventuali test, per l'esecuzione dei quali l'Appaltatore medesimo dovrà fornire tutta la necessaria assistenza.

2.14 Sicurezza

2.14.1 Misure per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Fermi restando gli ulteriori obblighi di cooperazione e coordinamento di cui alla vigente legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ACI Informatica, qualora i luoghi di esecuzione della prestazione ricadano nella sua giuridica disponibilità e sempre che sussistano interferenze tra attività connesse all'esecuzione del Contratto, elabora il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).

Fatte salve diverse previsioni normative, il DUVRI sarà aggiornato da ACI Informatica in caso di subappalti o forniture con posa in opera intervenuti successivamente ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del Contratto.

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta immutato l'obbligo dell'Appaltatore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., l'Appaltatore è obbligato ad osservare ove applicabile, quanto previsto dal DUVRI predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al Contratto.

L'Appaltatore, prima di procedere all'esecuzione dell'appalto, sulla base della propria esperienza, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, potrà proporre ulteriori modifiche e/o integrazioni al PSC o al DUVRI. Tali proposte di integrazione, una volta valutate da ACI Informatica, saranno inserite nel PSC o nel DUVRI definitivo che verrà allegato al Contratto d'appalto/Accordo Quadro e considerato alla stregua delle Specifiche Tecniche.

Il PSC o il DUVRI definitivo e i relativi allegati dovranno essere sottoscritti per accettazione ed inviati a ACI Informatica dal datore di lavoro dell'Appaltatore, dall'impresa affidataria in caso di Consorzio o RTI.

L'Appaltatore si obbliga, ai fini della verifica dell'idoneità Tecnico professionale, a trasmettere ad ACI Informatica la documentazione di cui all'allegato XVII del Dlg. 81/08 e, presa visione dello stato dei luoghi e di tutti gli elaborati progettuali e dei documenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, si obbliga a porre in essere tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro. L'Appaltatore si impegna ad informare adeguatamente il proprio personale ed il personale ad esso equiparato, quale è quello di eventuali subappaltatori e/o subfornitori, dei rischi specifici e ambientali ai quali potrebbero essere esposti e delle misure di prevenzione e di protezione da adottare, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Prima dell'inizio delle attività l'Appaltatore, e comunque tutte le imprese esecutrici delle prestazioni in caso di RTI o Consorzio, incluse le ausiliarie, devono presentare una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Laddove è previsto il PSC, prima dell'inizio delle prestazioni ACI Informatica comunica alle ditte incaricate del Servizio il nominativo del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione (CSP) e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE).

L'Appaltatore, ove previsto per legge, prima dell'inizio delle prestazioni, deve:

- a) consegnare al Coordinatore per l'esecuzione copia del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), sottoscritto per accettazione, unitamente al Piano Operativo di Sicurezza (POS), predisposto dallo stesso Appaltatore e complementare al PSC; l'Appaltatore deve inserire all'interno del POS, l'elenco nominativo dei referenti per la sicurezza, nonché dei preposti, con i rispettivi ruoli.
- b) consegnare al Coordinatore per l'esecuzione apposita dichiarazione in cui si evinca il nominativo del soggetto preposto alla funzione di Responsabile della Gestione dell'Emergenza in cantiere e del suo Sostituto e la loro dichiarazione di conoscenza dei compiti che sono chiamati a svolgere. Il responsabile ed il

suo sostituto dovranno esibire l'attestato di frequenza ad un adeguato corso di formazione per addetti antincendio come previsto dal D.M. n. 64 del 10/03/98;

- c) inviare a ACI Informatica la vigente Visura camerale attestante l'iscrizione presso il registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA).

ACI Informatica si riserva la facoltà di verificare in ogni momento il preciso e puntuale adempimento, da parte dell'Appaltatore, di tutte le obbligazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente. Il RUP compie, su delega della Stazione Appaltante, in coordinamento con il RE, se nominato, o in alternativa il DEC, ove diverso dal RUP, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'Appaltatore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente. Resta in ogni caso inteso che in nessun modo tali verifiche sollevano l'Appaltatore dalla piena e completa responsabilità che gli compete.

Le prestazioni contrattuali che dovranno essere svolte presso gli uffici di ACI Informatica dovranno essere eseguite, di norma, nel corso del normale orario di lavoro degli uffici. L'accesso negli uffici di ACI Informatica e la disponibilità dei relativi ambienti, in relazione e ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto / Accordo Quadro, saranno consentiti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e di accesso. In relazione a ciò, l'Appaltatore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle suddette prestazioni, gli uffici di ACI Informatica continueranno a essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale di ACI Informatica e/o di terzi autorizzati. L'Appaltatore si impegna, pertanto, a eseguire le summenzionate prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze di ACI Informatica e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto, e nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso.

Il personale dell'Appaltatore sarà tenuto ad osservare la normativa vigente in materia di impianti e, in particolare, le disposizioni sull'accesso e la mobilità all'interno degli immobili di ACI Informatica. Il personale preposto all'esecuzione delle attività oggetto del Contratto / Accordo Quadro da svolgersi presso gli uffici e gli ambienti di ACI Informatica potrà accedervi previa comunicazione ad ACI Informatica dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione, e sarà dotato, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e della Legge 136/2010, di una tessera di riconoscimento, da esibire durante l'esecuzione dei lavori, corredata di fotografia, contenente l'indicazione del datore di lavoro, le generalità del lavoratore, il relativo numero di matricola, nonché la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento dovrà contenere anche l'indicazione della Stazione Appaltante. Il suddetto personale e i suddetti lavoratori si impegnano, nella frequentazione degli uffici e degli ambienti di ACI Informatica, a portare in modo visibile tale tessera di riconoscimento.

L'Appaltatore è tenuto a dettare le norme disciplinari e comportamentali alle quali il proprio personale dovrà attenersi nell'esecuzione delle attività oggetto del Contratto / Accordo Quadro, e a garantire il rispetto, da parte del personale stesso, delle disposizioni interne di ACI Informatica. In particolare, l'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs, 81/08 e s.m.i., dichiara di avere ricevuto copia integrale del 'Piano di Emergenza Sicurezza – Piano di emergenza per tutto il personale' relativo alle sedi di ACI Informatica presso cui andranno svolte le attività contrattuali, e di averne acquisito piena e adeguata conoscenza, e si obbliga a rispettarne e a farne rispettare integralmente i relativi contenuti dal proprio personale, e a far sì che il proprio personale si obblighi ad adottare tutte le misure previste dalle prescrizioni delle vigenti norme antinfortunistiche e dalle disposizioni di legge e regolamenti in materia di sicurezza.

Il personale dell'Appaltatore sarà tenuto ad osservare la normativa vigente in materia di impianti e, in particolare, le disposizioni sull'accesso e la mobilità all'interno degli immobili di ACI Informatica. Lo stesso sarà inoltre dotato, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e della Legge 136/2010, di una tessera di riconoscimento, da esibire durante l'esecuzione del servizio, corredata di fotografia, contenente l'indicazione del datore di lavoro, le generalità del lavoratore, il relativo numero di matricola, nonché la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento dovrà contenere anche l'indicazione della Stazione Appaltante.

Tutti i rappresentanti delle imprese esecutrici e i singoli lavoratori autonomi che operano eventualmente nell'appalto, dovranno necessariamente partecipare a tutte le riunioni di cooperazione e coordinamento indette dal CSE. La prima di tali riunioni avrà lo scopo di definire:

- la programmazione delle attività.
- eventuale integrazione dei POS e del PSC proposte dall'Appaltatore al fine di migliorare la sicurezza.
- le modalità organizzative e le procedure operative stabilite ai fini del coordinamento tra le imprese e i lavoratori autonomi.
- l'individuazione delle figure con particolari compiti all'interno del sito.

In caso di subappalto, il datore di lavoro dell'Appaltatore verifica l'idoneità tecnico professionale dei subappaltatori e dei lavoratori autonomi, e trasmette ad ACI Informatica una dichiarazione in cui attesta di aver verificato l'idoneità tecnico professionale delle imprese subappaltatrici, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettere a) e b), del D.lgs. n. 81/2008. Nel caso di subappalto a Consorzi la verifica sarà limitata alle sole imprese consorziate esecutrici del subappalto, mentre nel caso di RTI la verifica verrà effettuata su tutte le imprese associate esecutrici del subappalto.

Laddove è previsto il PSC, il subappaltatore dovrà comunicare a ACI Informatica, il nominativo del proprio responsabile della sicurezza in cantiere che avrà il compito di tenere i rapporti con il CSE.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela di salute e sicurezza dei lavoratori, ACI Informatica ha facoltà di risolvere il Contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

2.8.5 Regole comportamentali per l'accesso e l'utilizzo dei sistemi informativi di ACI Informatica

L'accesso da parte di personale dell'Appaltatore e subappaltatore alla rete ed ai sistemi di ACI Informatica nonché l'utilizzo delle applicazioni e dei servizi aziendali (computer, reti, *software* di sistema ed applicativo, servizi di comunicazione, etc), sono ammessi esclusivamente per lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto e sono sempre vincolati al rispetto delle regole di uso "sicuro" stabilite da ACI Informatica, tra cui le seguenti regole comportamentali:

- a) l'accesso deve essere attuato nel rispetto dell'ambito assegnato e limitatamente alle componenti tecnologiche, ai trattamenti ed alle informazioni strumentali all'espletamento dell'attività oggetto del Contratto;
- b) le credenziali per l'accesso ai sistemi sono strettamente personali, non devono essere cedute ad altri e devono essere gestite e protette secondo le prescrizioni di ACI Informatica, comunicate al momento della loro consegna;
- c) l'eventuale casella di posta elettronica fornita da ACI Informatica sul server aziendale, se prevista per l'espletamento delle attività del Contratto, non deve essere utilizzata né nei confronti di interlocutori estranei alle attività oggetto del Contratto, né per attività estranee al Contratto (messaggi personali, etc.);
- d) nei casi in cui sia prevista la classificazione dei documenti, gli eventuali messaggi *e-mail* contenenti dati che ACI Informatica classifica ad uso Ristretto, ammessi se finalizzati all'espletamento delle attività oggetto del Contratto, possono essere scambiati solo se protetti per mezzo di adeguati strumenti di crittografia.

A tale scopo si rimanda anche al "Documento programmatico sulla sicurezza (DPS)" che fornisce molte informazioni e prescrizioni che trovano applicazione nei servizi di cui si tratta.

2.8.6 Monitoraggio per la sicurezza e conseguenze di una violazione delle regole

Per garantire la protezione dei propri sistemi, applicazioni e servizi, ACI Informatica attua un monitoraggio continuo della sicurezza nel rispetto delle leggi vigenti.

In presenza di violazioni alle regole comportamentali, ACI Informatica si riserva il diritto di revocare, anche con effetto immediato, l'autorizzazione di accesso ai propri sistemi informativi/informatici per l'Appaltatore ed il suo personale.

ACI Informatica inoltre segnalerà alla competente Autorità Giudiziaria, quelle costituenti un'ipotesi di reato.

2.8.7 Accettazione delle clausole sistemi per la sicurezza delle informazioni di ACI Informatica

Per poter essere autorizzato al trattamento delle informazioni di ACI Informatica e/o all'accesso ai sistemi ed all'utilizzo dei servizi e delle applicazioni di ACI Informatica facenti parte dell'ambito delle attività del Contratto, l'Appaltatore deve fornire ad ACI Informatica:

- a) al momento della destinazione del proprio personale sulle attività, la dichiarazione sottoscritta di avvenuta formazione/informazione, per il proprio personale individuato e destinato ad operare nelle attività del Contratto / Accordo quadro, sulle norme per la sicurezza delle informazioni applicabili al Contratto / Accordo quadro stesso (impegni, regole comportamentali, tracciabilità e conseguenze);
- b) al momento dell'autorizzazione all'accesso per il personale dell'Appaltatore, la dichiarazione di presa visione ed accettazione delle norme per la sicurezza delle informazioni, sottoscritta dal personale individuato.

In assenza di tali adempimenti, non sarà possibile dare seguito all'autorizzazione di accesso ai sistemi ed alle relative aree tecnologiche e ACI Informatica si riserverà di risolvere il Contratto d'appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

2.15 Personale addetto al Servizio

2.15.1 Generalità

L'Appaltatore deve provvedere alla conduzione delle prestazioni oggetto del Contratto con personale idoneo, qualificato e specializzato, di provate capacità ed adeguato, qualitativamente e numericamente, alle necessità connesse alla prestazione in relazione agli oneri ed obblighi derivanti dal Contratto/Accordo quadro.

I lavoratori impiegati nell'espletamento del Servizio – assunti a tempo determinato o indeterminato dall'Appaltatore in base agli usuali e regolari contratti di lavoro subordinato ovvero di prestazione di lavoro autonomo conformi alla vigente disciplina di settore - saranno soggetti, anche laddove la prestazione venga effettuata presso locali ACI Informatica, all'esclusivo potere organizzativo, direttivo e disciplinare dell'Appaltatore che risponderà dei danni alle persone e alle cose provocati nello svolgimento del Servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto

di rivalsa o di compensi da parte della Stazione Appaltante; in relazione a ciò, l'Appaltatore si obbliga a contrarre apposita polizza assicurativa e si obbliga espressamente a tenere indenne e a manlevare ACI Informatica da ogni e qualsivoglia azione risarcitoria e/o pretesa retributiva da chiunque proposta nei confronti della predetta Stazione Appaltante.

A seguito di esplicita richiesta di ACI Informatica, l'Appaltatore dovrà comprovare la corresponsione, ai dipendenti impiegati nell'appalto, dei trattamenti retributivi loro dovuti, inoltrando alla stessa copia della documentazione di lavoro ad essi relativa.

L'Appaltatore non ha comunque diritto ad alcun compenso se, per far fronte alle prestazioni contrattuali, risulta necessario modificare, rispetto a quanto inizialmente previsto, la consistenza del personale da impiegare, in termini qualitativi e/o quantitativi.

L'Appaltatore è tenuto ad impiegare personale di gradimento di ACI Informatica ed è tenuto a procedere all'allontanamento e/o alla sostituzione - nel rispetto delle norme vigenti e senza oneri per ACI Informatica - di quel personale per il quale ACI Informatica avanzasse apposita richiesta. Tali aspetti possono essere ulteriormente regolamentati nelle Specifiche Tecniche.

Nel caso di esercizio di tale facoltà, l'Appaltatore dovrà provvedere all'allontanamento e/o alla sostituzione delle persone non gradite entro e non oltre 2 (due) giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'Appaltatore si impegna altresì alla sostituzione preventiva del personale assente per ferie e tempestiva in caso di malattia, etc. allo scopo di evitare disservizi nell'espletamento del Servizio.

Prima dell'inizio delle prestazioni, l'Appaltatore dovrà consegnare a ACI Informatica l'elenco del personale -proprio e di ogni sub-contraente presente sul sito o presso locali ACI Informatica- corredato da un estratto del Libro Unico del Lavoro ("LUL") dei datori di lavoro.

L'Appaltatore garantisce altresì di astenersi dall'utilizzo di lavoro minorile, manodopera in nero o forme equivalenti di sfruttamento.

L'Appaltatore è ritenuto responsabile unico dell'operato del proprio personale impiegato nello svolgimento del Servizio.

L'Appaltatore è tenuto a fornire al suddetto personale indumenti di lavoro decorosi, adeguati alle caratteristiche dell'attività da svolgere e muniti di scritta di identificazione (da concordare con ACI Informatica) che rendano evidente il nome della Ditta di appartenenza.

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto. In particolare è tenuto all'assoluto riserbo in ordine agli atti e ai documenti di cui viene a conoscenza nel corso dello svolgimento della prestazione.

Al personale in parola è fatto divieto assoluto di utilizzare le attrezzature e le apparecchiature ACI Informatica (fotocopiatrici, fax, telefoni, ecc.), che esulano dall'espletamento del Servizio.

L'Appaltatore s'impegna a richiamare e, se del caso, sostituire il personale che non osserva una condotta irreprensibile.

2.15.2 Clausola sociale

Ove espressamente previsto nel Bando di Gara, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, in caso di cambio di gestione, l'Appaltatore ha l'obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del Servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale.

2.15.3 Trattamento economico del personale

L'Appaltatore deve applicare, nei confronti di tutto il personale utilizzato per l'espletamento del Servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili vigenti ai sensi dell'art. 2070 del c.c. nonché ai sensi dell'art. 41 comma 13 D.Lgs. n. 36/2023 alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni, e le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni, nonché adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore. L'Appaltatore è il solo responsabile dell'assolvimento degli obblighi predetti.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai precedenti commi, vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui l'Appaltatore stesso non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto / Accordo Quadro.

L'Appaltatore dichiara di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'Appaltatore è tenuto a presentare il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) di cui alla Legge n. 266/2002 e s.m.i. o Dichiarazione Sostitutiva attestante l'assolvimento, da parte dell'Appaltatore stesso, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile.

La violazione degli obblighi ed oneri imposti dal presente articolo costituisce grave inadempimento e legittima ACI Informatica alla risoluzione in danno del Contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

2.15.4 Tutela del personale e relative provvidenze

L'Appaltatore è tenuto a provvedere alla tutela materiale e morale del personale dipendente comunque addetto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto. A tale fine egli è tenuto, pertanto, ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2.15.5 Prova degli adempimenti

L'Appaltatore, ove ACI Informatica lo richieda, deve dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni richiamate nel presente documento, restando inteso che la mancata richiesta da parte di ACI Informatica non lo esonera in alcun modo dalle sue responsabilità.

2.15.6 Personale dei Subappaltatori

L'Appaltatore deve provvedere a che siano osservate le norme di cui al presente documento, anche da parte degli eventuali Subappaltatori nei confronti del loro personale dipendente.

La violazione degli obblighi ed oneri imposti dal presente articolo costituisce grave inadempimento e legittima ACI Informatica alla risoluzione in danno del Contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile.

2.15.7 Orario di lavoro

Le attività oggetto del Contratto / Accordo quadro verranno normalmente eseguite nelle 5 (cinque) giornate feriali settimanali durante il normale orario di lavoro giornaliero del personale ACI Informatica, salvo diversa previsione nell'offerta o nel Contratto.

Eventuali attività che, per ragioni di erogazione del Servizio, dovessero essere eseguite in giornate festive, di sabato o comunque al di fuori del suddetto orario di lavoro, verranno preventivamente concordate e non daranno luogo, per l'Appaltatore, a maggiorazioni o compensi di sorta, fatto salvo quanto diversamente previsto e regolato dal Contratto.

Qualora, per proprie particolari esigenze, l'Appaltatore intendesse effettuare le attività nelle giornate di sabato, festive o al di fuori del normale orario di lavoro, dovrà farne richiesta con congruo anticipo a ACI Informatica.

ACI Informatica si riserva - a suo insindacabile giudizio - la facoltà di accordare o meno l'esecuzione delle attività nell'orario di lavoro richiesto.

2.16 Soggezioni particolari

L'Appaltatore non ha diritto a compensi di sorta in ragione di soggezioni che possano essergli comunque causate, anche all'interno eventualmente dei cantieri, dall'uso e dall'esercizio normale dei beni, installazioni e servizi, di ACI Informatica o di terzi, nonché da servitù a favore di ACI Informatica o di terzi e ciò, in particolare, per quanto riguarda la presenza e la manutenzione di fabbricati, manufatti, strade, corsi d'acqua, condotti.

2.17 Coordinamento e subordinazione rispetto ad altre attività di ACI Informatica

L'Appaltatore è tenuto a svolgere la propria prestazione senza arrecare molestia e, comunque, in modo da non ostacolare l'attività svolta direttamente da ACI Informatica e da altri fornitori o appaltatori che si trovassero ad operare negli stessi ambienti di lavoro, per il buon andamento dell'insieme di tutte le prestazioni.

In ogni modo, l'Appaltatore deve mantenere gli opportuni contatti con i suddetti fornitori e appaltatori in maniera da non ostacolare il migliore coordinamento di tutte le attività e senza che tale circostanza possa costituire causa giustificatrice della richiesta di maggiori oneri e/o compensi da parte dell'Appaltatore.

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo, l'Appaltatore è responsabile di tutte le conseguenze che ne possano derivare.

I luoghi in cui si eseguono le prestazioni oggetto del Contratto, devono essere mantenuti adeguatamente puliti ed ordinati dall'Appaltatore durante tutto il periodo di svolgimento delle prestazioni medesime.

2.18 Sospensione del Servizio

Qualora l'esecuzione del Servizio sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, ai sensi dell'art. 121, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023, il RE, se nominato in alternativa il RUP, ha il diritto di disporre, dandone comunicazione all'Appaltatore mediante PEC, la sospensione dell'esecuzione, redigendo apposito verbale nel quale sono indicate: 1) le ragioni della sospensione e l'imputabilità delle medesime, 2) le prestazioni già effettuate, 3) le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del Contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, 4) i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento.

Il verbale deve essere sottoscritto dall'Appaltatore.

La sospensione del Servizio permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione del Contratto. In ogni caso - e salvo che la so-

sospensione non sia dovuta a cause imputabili all'Appaltatore - la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal Contratto per l'esecuzione del Servizio.

La sospensione del Servizio può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, In tale evenienza, qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del Servizio stesso, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del Contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti da quantificarsi ai sensi del successivo comma 7.

Salvo quanto previsto all'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione del Servizio, qualunque sia la causa, non è dovuto all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

Ove, successivamente all'inizio dell'esecuzione del Servizio, il regolare svolgimento del medesimo sia parzialmente impedito per cause imprevedibili o di forza maggiore, il RE, se nominato, o in alternativa il RUP dispone la sospensione parziale del Servizio, dandone atto in apposito verbale. In tal caso, l'Appaltatore è tenuto a proseguire la parte del Servizio ancora eseguibile. La sospensione parziale del Servizio determina un differimento dei termini contrattuali, pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare della parte del Servizio non eseguito per effetto della sospensione parziale e l'importo totale del Servizio previsto nello stesso periodo secondo il Programma cronologico.

Nel caso di sospensioni totali o parziali del Servizio disposte per cause diverse da quelle sopra indicate, l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- a. i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 % e le spese generali nella misura del 15 % e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 %. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
- b. la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'art. 2, co. 1, lettera e) del D.Lgs. n. 231/2002, computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c. il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei mezzi e strumenti esistenti nel luogo di esecuzione del Servizio accertati dal DEC;
- d. la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione, indicando il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione della ripresa dell'esecuzione a cura del RUP, il DEC provvede alla redazione del verbale di ripresa, che deve essere sottoscritto anche dall'Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale.

Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni del Servizio devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa del Servizio, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa del Servizio. Qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

2.19 Esecuzione in danno

Qualora la Stazione Appaltante rilevi che l'Appaltatore non stia eseguendo correttamente il Servizio ovvero l'eventuale prestazione connessa secondo il progetto, può assegnare un termine perentorio per l'adeguamento dello stesso agli elaborati progettuali.

Inoltre, qualora ACI Informatica rilevi qualunque arbitraria sospensione o palese, reiterato, inequivocabile rallentamento della esecuzione della prestazione/del servizio, derivante a titolo esemplificativo e non esaustivo da insufficiente disponibilità di mezzi, da inadeguata presenza di personale qualificato preposto alla esecuzione dell'appalto, ovvero da inefficienze organizzative, che incida sullo svolgimento, nei termini contrattualmente previsti, della prestazione/del servizio da parte dell'Appaltatore, determinando un ritardo nel completamento degli stessi, ACI Informatica può assegnare un termine perentorio entro il quale l'Appaltatore dovrà porre in essere le necessarie misure correttive e gli interventi indispensabili per recuperare il suddetto ritardo, condivisi preliminarmente con ACI Informatica stessa.

Qualora l'Appaltatore non dia corso alla esecuzione della prestazione/del servizio ordinato da ACI Informatica e/o delle misure correttive e agli interventi necessari, anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza della prestazione/del servizio, ACI Informatica – ove possibile - ha il diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione utilizzando, a tale fine, la propria organizzazione o quella di terzi ed ha facoltà di risolvere in danno il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

I maggiori oneri che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sopportare rispetto a quelli derivanti dalla applicazione del Contratto sono a carico dell'Appaltatore.

3 PREZZI CONTRATTUALI

3.1 Condizioni ambientali

Con la firma del Contratto, l'Appaltatore riconosce di essersi reso pienamente edotto e di avere tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ed alee nonché condizionamenti e soggezioni ad esse connesse che possano avere influenza sulla esecuzione del Contratto e sulla determinazione dei prezzi. Dichiara quindi di avere preso esatta conoscenza dei luoghi dove deve essere eseguito il Servizio nonché, tra l'altro, delle condizioni ambientali e sanitarie della zona, delle condizioni meteorologiche, della distanza dei luoghi di lavoro dai centri abitati, della disponibilità dei mezzi di trasporto, della disponibilità e del costo effettivo della mano d'opera e di ogni altro elemento rilevante ai fini dell'esecuzione delle prestazioni appaltate.

Resta inteso che i prezzi contrattuali si intendono per prestazioni rese in sedi, locali o aree di ACI Informatica eseguite in qualunque situazione ambientale, comprese le operazioni di carico, trasporto e scarico dalle sedi ACI Informatica, o dell'Appaltatore, e viceversa.

3.2 Remuneratività dei prezzi contrattuali

Le prestazioni comunque necessarie per l'esecuzione del Contratto sono remunerate in base ai prezzi stabiliti nel Contratto / Accordo quadro e agli eventuali nuovi prezzi, di cui al successivo art. 3.4. I prezzi dei servizi si riferiscono al Servizio reso, interamente finito, completo in ogni sua parte anche accessoria, ed eseguito a regola d'arte, secondo le prescrizioni e modalità indicate nel Contratto, in esatta rispondenza allo scopo a cui è destinato.

Pertanto i prezzi dei servizi coprono tutti gli oneri derivanti dal Contratto / Accordo quadro, salvo quelli esplicitamente stabiliti a carico di ACI Informatica, ed inoltre tutti quelli che anche se non categoricamente espressi, siano necessari al perfetto compimento delle relative prestazioni.

Con la firma del Contratto l'Appaltatore riconosce la remuneratività del complesso dei prezzi contrattuali indicati nel Contratto / Accordo Quadro e che coprono quindi nel loro insieme l'utile dell'Appaltatore, oltre alla totalità delle spese, degli oneri ed alee inerenti il compimento delle prestazioni oggetto del Contratto / Accordo quadro e dei quali l'Appaltatore ha tenuto conto, secondo le prescrizioni, con le obbligazioni ed entro i termini in esso previsti.

In relazione alla riconosciuta remuneratività del complesso dei prezzi contrattuali, nessuna riserva potrà essere avanzata in ordine alla pretesa non remuneratività di singoli prezzi, qualunque possa essere la causa che l'abbia determinata.

Pertanto l'Appaltatore dichiara che tutti i prezzi contrattuali indicati nel Contratto / Accordo Quadro relativi alle prestazioni tengono conto degli oneri previsti nel Contratto in relazione alle prestazioni medesime, e che in particolare sono comprensivi – a titolo esemplificativo ma non esaustivo - anche degli oneri relativi a:

1. qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennità, rimborsi e somministrazioni non previsti o comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano d'opera anche in base alle condizioni ambientali, nonché per ogni onere riferentesi al lavoro straordinario, festivo o notturno che fosse comunque necessario per lo svolgimento del Servizio nei termini contrattuali;
2. tutta la documentazione richiesta all'Appaltatore nei documenti tecnici;
3. apprestamento delle eventuali attrezzature per l'esecuzione del Servizio;
4. altri oneri previsti nel Contratto per eventuali altre prestazioni accessorie a carico dell'Appaltatore;
5. tutti gli oneri per lo svolgimento delle pratiche con Enti Pubblici e Privati per i depositi cauzionali previsti dalla normativa applicabile e per l'ottenimento dei permessi, nulla-osta, licenze e certificati occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni (ad es. permessi di lavoro rilasciati da tutti gli enti interessati, etc.) come meglio precisato nelle Specifiche Tecniche e l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite da tutti gli Enti e/o Autorità competenti per il territorio e l'ambiente;
6. costi generali della sicurezza relativi allo svolgimento delle prestazioni;
7. tutti gli eventuali oneri derivanti dal dover provvedere - ai fini dello smaltimento, quale produttore dei rifiuti prodotti nel corso delle prestazioni - alla gestione dei rifiuti stessi conformemente alle vigenti normative.

Nel caso di prestazione di Servizio ICT, i prezzi sono altresì comprensivi – a titolo esemplificativo ma non esaustivo - di:

- a) esecuzione delle eventuali prove/attivazioni e test;
- b) altri oneri previsti nel Contratto per eventuali altre prestazioni accessorie a carico dell'Appaltatore;
- c) dell'installazione e configurazione del Servizio;
- d) ulteriori oneri eventualmente previsti dal Contratto di appalto.

3.3 Revisione prezzi

È ammessa la revisione prezzi con le modalità definite nel Contratto in accordo con l'art 60 del D.Lgs. 36/2023.

3.4 Nuovi prezzi

Le ulteriori prestazioni che si rendessero necessarie nel periodo di validità del Contratto / Accordo quadro, dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto da ACI Informatica mediante specifiche varianti al Contratto / Accordo quadro, nelle quali verranno

stabiliti le eventuali estensioni di attività, i nuovi elementi di costo da inserire ed i relativi nuovi prezzi.

Tali nuovi prezzi sono determinati tenendo conto di tutte le norme contrattuali, mediante ragguglio con i prezzi contrattuali relativi a prestazioni consimili, ovvero, quando ciò non sia possibile, totalmente o parzialmente, mediante nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, in contraddittorio con l'Appaltatore.

Anche in caso di disaccordo sulla valutazione degli stessi, l'Appaltatore è tenuto a dare corso all'esecuzione delle prestazioni oggetto dei nuovi prezzi.

Ove dalla determinazione dei nuovi prezzi risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del RUP.

4 ACCETTAZIONE DEL SERVIZIO E CONTABILITA' DELLE PRESTAZIONI

4.1 Responsabilità e danni

Per tutta la durata di svolgimento del Servizio e fino al termine del rapporto contrattuale, l'Appaltatore è responsabile dei danni arrecati a persone e cose di ACI Informatica e/o di terzi, direttamente e/o indirettamente connessi all'appalto. Sono compresi nelle responsabilità dell'Appaltatore gli eventuali danni che dovessero verificarsi nelle diverse fasi di espletamento del Servizio conformemente a quanto previsto dal Contratto.

In caso di subappalto, l'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di ACI Informatica, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'Appaltatore è altresì responsabile della corretta esecuzione del Servizio, anche se effettuata da terzi collaboratori, subappaltatori e/o subcontraenti. L'Appaltatore assume inoltre nei confronti di ACI Informatica la piena responsabilità per tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto, garantendo anche per l'operato dei suoi collaboratori e/o subappaltatori e/o subcontraenti.

L'Appaltatore si impegna, conseguentemente, a tenere ACI Informatica indenne e manlevata da ogni responsabilità per incidenti e/o infortuni che, nell'esecuzione del Contratto, possano derivare al personale dell'Appaltatore stesso e/o di ACI Informatica, ovvero a loro collaboratori e/o a terzi.

L'Appaltatore si impegna ad agire con la massima diligenza e ad assumere ogni iniziativa necessaria e/o opportuna per evitare danni di qualsivoglia genere e natura a persone e cose. Ove questi si verificano, l'Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere al completo e sollecito risarcimento degli stessi.

Nel caso in cui, in corso di esecuzione del Servizio, si verificano sinistri alle persone o danni a cose, sarà cura della Rappresentanza di ACI Informatica compilare una relazione recante la descrizione del fatto e delle presumibili cause, e adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Restano in ogni caso a carico dell'Appaltatore:

- a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente nonché il completo e sollecito risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. L'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni saranno eseguiti dall'Appaltatore in contraddittorio con i danneggiati. L'Appaltatore si impegna in ogni caso a far firmare, all'atto della liquidazione, da persone che hanno giuridicamente la facoltà di impegnare l'Appaltatore stesso, dichiarazioni ampiamente liberatorie per ACI Informatica.

Fatti salvi i casi di caso fortuito o forza maggiore, l'Appaltatore non può pretendere indennizzi per i danni che dovessero derivare a opere e provviste. Nessun indennizzo è in ogni caso dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore ovvero dei soggetti dei quali è tenuto a rispondere.

In caso di caso fortuito o forza maggiore, l'Appaltatore è tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare ovvero limitare i danni e a darne comunicazione alla Rappresentanza di ACI Informatica entro il termine di 5 giorni dalla data dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.

Al fine di determinare l'importo da riconoscere a titolo di indennizzo, il DEC, in presenza dell'Appaltatore, provvede alla redazione di un processo verbale, accertando lo stato delle cose dopo il danno (rapportato allo stato precedente), le cause dei danni (precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore), l'eventuale negligenza, con indicazione del responsabile, l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del RUP o ove nominato del RE, le eventuali omissioni delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Resta inteso che l'indennizzo è limitato alle spese sostenute e documentate per il ripristino delle opere e non potrà superare il corrispondente importo contrattuale, decurtato dell'utile d'impresa e delle spese generali come risultanti dall'offerta.

4.2 Penali

In caso di ritardo o di difformità nell'esecuzione e nel completamento del Servizio rispetto al termine finale previsto nel Contratto, l'Appaltatore dovrà corrispondere a ACI Informatica una somma a titolo di penale nella misura giornaliera indicata nel Contratto stesso.

Il Contratto potrà altresì prevedere termini intermedi il cui mancato rispetto potrà comportare l'applicazione di penali, nella misura giornaliera indicata nel Contratto medesimo, che potranno essere riaccreditate, senza interessi o indennizzi comunque denominati,

laddove l'Appaltatore provveda a recuperare i ritardi intermedi, ultimando il Servizio nel rispetto del termine finale.

È espressamente fatta salva la risarcibilità dell'ulteriore danno, in aggiunta all'importo delle penali precisate nel Contratto di appalto. Il suddetto danno potrà consistere tanto nel danno emergente che nel lucro cessante.

I relativi importi saranno trattenuti all'atto del pagamento delle fatture in corrispondenza alle prestazioni per le quali il termine contrattuale e/o le condizioni contrattuali siano disattese, ovvero all'atto del pagamento di quanto a qualsiasi titolo dovuto all'Appaltatore in relazione al Contratto, ovvero, in mancanza, avvalendosi, in tutto o in parte, della cauzione prestata.

Tutte le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Appaltatore e comunicate dall'Appaltatore stesso ad ACI Informatica nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla contestazione stessa.

ACI Informatica si riserva la facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, oltre a chiedere il risarcimento di tutti i danni, nei seguenti casi:

- qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Appaltatore raggiunga nel periodo di un mese la somma complessiva pari al 20% del corrispettivo maturato nel periodo;
- qualora l'ammontare complessivo delle penali inflitte raggiunga il 10% del corrispettivo contrattuale massimo dell'intero Servizio. In particolare, nel caso di appalti basati su un Accordo Quadro i cui singoli servizi saranno avviati mediante Accordi Attuativi, l'importo applicato a titolo di penale non potrà eccedere il 10% rispetto all'importo del singolo Accordo Attuativo e, in ogni caso, gli importi cumulati per penalità non potranno eccedere il 10% dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro. In ogni caso non saranno applicate penali superiori al 10% del corrispettivo complessivo del Contratto / Accordo Quadro ai sensi dell'art. 113 bis del codice appalti così come modificato dalla legge del 3 maggio 2019 n. 37.

I provvedimenti di applicazione delle penali d'importo superiore, singolarmente o cumulativamente, all'1% del valore economico del Contratto / Accordo Quadro saranno comunicate tempestivamente all'ANAC in ottemperanza all'art 95 comma 1 lettera e), ai fini dell'iscrizione sul Casellario Informatico di cui all'art. 222, comma 10, del codice appalti.

L'applicazione delle penali, non esime l'Appaltatore dall'osservanza di tutti gli obblighi contrattuali e di legge inerenti la corretta esecuzione del Contratto. Peraltro, la richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e/o che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nel presente articolo, ACI Informatica si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382

del Codice Civile, nonché la risoluzione del Contratto / Accordo Quadro nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

Fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi, l'Appaltatore si impegna espressamente a rifondere l'ammontare di eventuali oneri che ACI Informatica dovesse sostenere – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Appaltatore stesso.

ACI Informatica, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo art. 4.5, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare finanziariamente il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.

4.3 Modalità di fatturazione e pagamento. Interessi sui pagamenti

La fatturazione sarà effettuata elettronicamente secondo il formato "FatturaPA" nei termini previsti dalla normativa vigente secondo le modalità generali qui di seguito elencate, fermo restando che tali modalità potranno essere modificate e/o maggiormente dettagliate nel Contratto, in relazione alle specificità:

- tutti i servizi *task* chiavi in mano e tutti i servizi *task* saranno fatturati mensilmente sulla base dello stato di avanzamento;
- tutti i servizi a misura saranno fatturati mensilmente sulla base delle effettive giornate erogate dalle diverse figure professionali;
- nel caso in cui l'oggetto del Contratto preveda anche la fornitura di prodotti, sulla base dell'effettivo installato, accettato da ACI Informatica con opportuno verbale.

La fatturazione del corrispettivo relativo al Servizio verrà effettuata con riferimento al consuntivo dei servizi oggetto del Contratto correttamente eseguiti dall'Appaltatore, collaudati con esito positivo, e accettati da ACI Informatica ai sensi del precedente art. 2.9, e sulla base dei parametri quantitativi.

In particolare, il pagamento del corrispettivo relativo al Servizio sarà regolato con la presentazione di fatture emesse dall'Appaltatore in base agli stati di avanzamento delle prestazioni (SAL mensili o con le diverse cadenze eventualmente stabilite nel Contratto). Il SAL dovrà essere redatto dall'Appaltatore sul modello predisposto dal DEC di ACI Informatica, anche se sulla base di eventuali documenti preparatori e di computo predisposti dall'appaltatore e verificati dal Responsabile del Contratto nominato dall'Appaltatore. Il SAL di ciascun mese (o della diversa periodicità stabilita nel Contratto) dovrà essere presentato dall'Appaltatore entro il giorno 5 del mese successivo al periodo di riferimento. Il SAL sarà approvato integralmente o parzialmente dalla Rappresentanza di ACI Informatica entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di presentazione da parte dell'Appaltatore. Il SAL approvato costituisce il riferimento per la fatturazione delle attività; in mancanza di approvazione non potranno essere emesse le fatture corrispondenti. L'Appaltatore non potrà emettere fatture per un importo superiore a quello approvato.

Ciascuna fattura elettronica, che dovrà essere emessa e resa disponibile nei termini previsti dalla normativa vigente, dovrà

- (i) indicare espressamente la causale del pagamento,
- (ii) contenere i riferimenti al Contratto relativi al numero, alla data, e al codice CIG (Codice Identificativo Gara),
- (iii) essere emessa secondo il formato "FatturaPA" nei confronti di: ACI Informatica S.p.A., Via Fiume delle Perle n. 24 – 00144 ROMA, Codice Fiscale: 00405030586, Partita IVA: 00883311003, Codice Univoco della Pubblica Amministrazione N5BL4E .

Nella Sezione Dati contratto (2.1.3) della fattura elettronica devono essere valorizzati i seguenti dati:

- (2.1.3.2) Numero ordine
- (2.1.3.3) Data dell'ordine
- (2.1.3.7) Codice CIG

inoltre, nel campo (2.2.2.7) Esigibilità IVA deve essere riportato il valore 'S' del file .xml, a indicare che le fatture sono state emesse in regime di scissione dei pagamenti (split payment) IVA ai sensi dell'art. 17- ter DPR 633/72.

Ai fini del pagamento del corrispettivo, e comunque ove vi siano fatture elettroniche in pagamento, ACI Informatica procederà, per quanto di competenza e secondo la normativa vigente, ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che, a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente comma, non venga corrisposta da ACI Informatica, non produrrà alcun interesse.

Le suddette fatture elettroniche dovranno essere corredate da una nota dell'Appaltatore attestante la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste, il rispetto degli adempimenti previsti e dei livelli di servizio definiti, controfirmate dal responsabile dell'Ufficio interessato dell'Appaltatore stesso.

In esito alla positiva conclusione della verifica di conformità, l'importo delle fatture di cui al presente articolo sarà bonificato a 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data della ricezione, i cui estremi identificativi, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate a operare su tale conto, saranno comunicati ad ACI Informatica nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della Legge del 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dal D.L. del 12 novembre 2010 n. 187.

Il corrispettivo che l'Appaltatore dovrà indicare in fattura elettronica sarà pari al 99,50 % di quello maturato nel periodo di riferimento. La differenza dello 0,50% costituirà la trattenuta ex art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. che sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale a conclusione ed accettazione del Servizio, previa presentazione di regolare fattura.

ACI Informatica rientra tra i soggetti nei confronti dei quali si applica la scissione dei pagamenti (split payment) IVA ai sensi dell'art. 17-ter, comma 1bis, del DPR 633/72, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 148 del 16/10/2017. Pertanto le fatture elettroniche emesse nei confronti di ACI Informatica dovranno riportare la dicitura "fattura elettronica emessa in regime di scissione dei pagamenti (split payment) IVA ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72".

In ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, ACI Informatica in qualità di società a totale partecipazione pubblica, per ogni pagamento di importo superiore ai limiti di legge, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (già Equitalia S.p.A.), ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 40/2008, comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario e sospenda e/o disponga il versamento, totale o parziale, delle somme oggetto di verifica all'Agente della riscossione, ACI Informatica darà seguito a tali prescrizioni e nessuna pretesa, per interessi o altro, potrà essere avanzata nei confronti della stessa ACI Informatica.

In caso di contestazione da parte di ACI Informatica i pagamenti saranno sospesi sino alla definitiva verifica di conformità del Servizio e dell'accertamento della regolarità del Servizio stesso.

In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine suddetto vengono riconosciuti all'Appaltatore gli interessi legali di mora di cui al D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i..

4.4 Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificato e integrato dal D.L. 187/2010 e dalla relativa legge di conversione 217/2010, tutti i movimenti finanziari relativi alla realizzazione del Servizio oggetto del Contratto/ Accordo Quadro devono essere registrati dall'Appaltatore su un conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (cd "obbligo di tracciabilità"), con le indicazioni richieste dalla Legge (ad esempio, il Codice CIG – Codice Identificativo Gara - della commessa, da indicare nella causale delle fatture elettroniche emesse, unitamente al riferimento al Contratto).

L'inosservanza dell'obbligo di tracciabilità di cui al precedente comma determina la nullità assoluta del Contratto/ Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1418 del Codice Civile e dell'art. 3 comma 8 della legge n. 136/2010.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie relative allo svolgimento del Servizio oggetto del Contratto/ Accordo Quadro siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle opera-

zioni, si determinerà la risoluzione immediata e di diritto del Contratto/ Accordo Quadro stesso.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, deve darne immediata comunicazione all'ACI Informatica ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma.

L'Appaltatore provvederà altresì a comunicare ad ACI Informatica – nei termini di cui all'art. 3 comma 7 della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 e dalla relativa legge di conversione 217/2010 - gli estremi identificativi (Codice IBAN) del conto corrente dedicato intestato all'Appaltatore stesso, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate a operare su tale conto. L'Appaltatore dovrà utilizzare il proprio conto corrente dedicato in conformità a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. L'Appaltatore dichiara inoltre che il predetto conto corrente è conforme a quanto previsto dalla L. 136/2010 'Piano straordinario contro le mafie, nonché Delega al Governo in materia di normativa antimafia' e s.m.i.. L'Appaltatore è obbligato a comunicare, sotto la propria esclusiva responsabilità, alla Stazione Appaltante, entro e non oltre 7 giorni, mediante PEC o Raccomandata A.R. da inoltrarsi presso ACI Informatica – Direzione Approvvigionamenti e Logistica e Direzione Amministrazione Bilancio e Controllo), via Fiume delle Perle 24, 00144 Roma - ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, le Parti rinviano alla disciplina dettata dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

4.5 Cauzione

Entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva, l'Appaltatore dovrà costituire ed inviare a ACI Informatica apposita fidejussione nella misura prevista dal Contratto a garanzia, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'accettazione del Contratto e della corretta esecuzione dello stesso e salvo il maggior danno;
- del risarcimento a ACI Informatica dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali;
- di tutte le obbligazioni che fanno capo all'Appaltatore inerenti il pagamento dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti ai propri lavoratori;
- del risarcimento a ACI Informatica delle maggiori somme che questa avesse eventualmente pagato in più durante l'espletamento del Contratto, unitamente a quanto

altro dovuto, a qualsiasi titolo, dall'Appaltatore a ACI Informatica, al momento della chiusura del rapporto contrattuale.

Ai sensi dell'art. 117 comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, la garanzia fideiussoria/polizza assicurativa prestata per la sottoscrizione del Contratto deve essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze

La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità/ / di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del Servizio risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, di un documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta positiva esecuzione.

In ogni caso l'Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui ACI Informatica si sia avvalsa, in tutto o in parte durante l'esecuzione del Contratto entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della stessa ACI Informatica e, in caso di proroga della durata del Contratto di appalto, a produrre una fideiussione con una nuova durata che tenga conto della stessa proroga. A tal fine le parti concordano espressamente che la violazione di quanto sopra disposto dà diritto a ACI Informatica di risolvere in danno il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., con conseguente diritto di ACI Informatica stessa al risarcimento dei danni.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, in conformità allo schema tipo approvato pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità/di collaudo positivo/di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

4.6 Cessione dei crediti

Previa espressa accettazione di ACI Informatica, sulla base di quanto previsto dal presente articolo, è ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023 ed in applicazione di quanto disposto dalla L. n. 52/1991.

Ai fini dell'opponibilità ad ACI Informatica della cessione dei crediti, l'atto di cessione dovrà essere stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante, mediante PEC o Raccomandata A.R. da inoltrarsi presso ACI Informatica S.p.A. – Direzione Approvvigionamenti e Logistica e Direzione Ammini-

strazione, Bilancio e Controllo, via Fiume delle Perle n.° 24 – 00144 Roma, indicando espressamente il codice IBAN completo di numero di conto corrente (bancario/postale) sul quale deve essere effettuato il pagamento. Al suddetto conto corrente si applicano le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..

L'atto di cessione dovrà contenere l'indicazione del cedente, del cessionario, dell'importo e della natura del credito ceduto.

Il mancato rispetto di ciascuna delle anzidette prescrizioni determina l'inefficacia e l'inopponibilità della cessione nei confronti di ACI Informatica.

Resta inteso che l'efficacia dell'atto di cessione è subordinata all'approvazione espressa – da rendersi entro il termine di 45 giorni dalla notifica della cessione – di ACI Informatica, che si riserva di verificare, di volta in volta, la sussistenza dei presupposti giuridici e contabili per l'opponibilità della cessione medesima nonché l'effettivo pagamento, da parte del cedente, nei confronti dei subappaltatori e/o subcontraenti.

Resta inteso che, anche in caso di accettazione espressa della cessione, ACI Informatica potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente e derivanti dall'applicazione del presente Contratto.

È fatto divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

4.7 Contestazioni

Il RE, se nominato, o il DEC, deve dare comunicazione al RUP delle contestazioni insorte in relazione a fatti o aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del Contratto, redigendo, in contraddittorio con l'Appaltatore o, in difetto di quest'ultimo, in presenza di due testimoni, un processo verbale delle circostanze contestate.

Ove il processo verbale sia stato redatto in assenza dell'Appaltatore, copia del medesimo è comunicata all'Appaltatore per la formulazione di eventuali osservazioni, da rendere al RE, se nominato, o al DEC, entro il termine di 8 giorni. In mancanza di osservazioni entro il predetto termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

Il processo verbale deve essere firmato dall'Appaltatore, in persona del Responsabile del Contratto, ovvero dai testimoni, ed essere trasmesso, unitamente alle eventuali osservazioni, al RUP.

La decisione del RUP è comunicata all'Appaltatore il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva.

4.8 Imposte e tasse

Tutte le tasse, imposte, diritti ed oneri di qualsivoglia natura gravanti sul Servizio saranno a carico dell'Appaltatore, ad eccezione dell'I.V.A. e di quelle che la legge espressamente pone a carico della Stazione Appaltante.

4.9 Adempimenti ex art. 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

Qualora l'appaltatore sia risultato affidatario da ACI Informatica di uno o più contratti, per un importo complessivo annuo superiore a 200.000 €, caratterizzati:

- dal prevalente utilizzo di manodopera prestata presso le sedi di ACI Informatica,
- dall'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente,

ACI Informatica richiederà all'appaltatore copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei servizi.

A tal fine, l'appaltatore effettuerà distinti versamenti, con F24 specifico per ACI Informatica, senza possibilità di compensazione delle ritenute dovute con propri crediti fiscali.

Inoltre l'appaltatore trasmetterà ad ACI Informatica entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute:

- copia delle deleghe di pagamento
- l'elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, coinvolti nel servizio nel mese precedente, con:
 - o il dettaglio delle ritenute eseguite nel mese precedente nei confronti dello stesso lavoratore con separata indicazione di quelle relative alla prestazione effettuata dal committente.
 - o l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente in relazione alla prestazione
 - o il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore nell'esecuzione del servizio.

In caso di mancata trasmissione dei dati di cui sopra da parte dell'appaltatore ovvero appurato l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute da parte dell'appaltatore, ACI Informatica sospenderà il pagamento dei corrispettivi maturati (sino a concorrenza del 20% del valore complessivo del servizio, ovvero per un importo pari alle ritenute non versate ma risultanti dalla documentazione trasmessa), dandone comunicazione entro 90 giorni all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio.

Gli obblighi di cui ai commi precedenti non trovano applicazione se l'appaltatore comunica ad ACI Informatica, allegando la relativa certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, la sussistenza nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza (5 giorni successivi alla scadenza del versamento) di entrambi i seguenti requisiti:

- di essere in attività da almeno 3 anni ed in regola con gli obblighi dichiarativi e di avere eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore al 10% dell'ammontare dei ricavi e compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

- di non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di accertamento, affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sul reddito, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

In caso di subappalto gli obblighi di cui ai commi precedenti posti in capo all'appaltatore si estendono anche al subappaltatore.

5 SCIoglimento del Contratto

5.1 Risoluzione del Contratto

Il Contratto di appalto, ivi incluso l'Accordo Quadro, può essere risolto da ACI Informatica, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, e in tutti i casi previsti nel presente Capitolato ove si fa espresso richiamo all'articolo 1456 codice civile e alla risoluzione di diritto, e nel Contratto, come meglio dettagliato nel Contratto stesso.

ACI Informatica si riserva di risolvere il Contratto/Accordo Quadro nel caso in cui l'Appaltatore venga a trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 94, 95, 97 e 98 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 che non consentono di concludere contratti con la Pubblica Amministrazione. ACI Informatica risolverà il Contratto/Accordo Quadro nel caso che siano applicate nei confronti dell'Appaltatore misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 06/09/2011 n 159 e s.m.i..

Nei casi di cui al comma precedente la risoluzione si verifica di diritto e con effetto immediato mediante unilaterale dichiarazione di ACI Informatica, da farsi con posta elettronica certificata.

5.2 Procedimento di risoluzione del Contratto

Nelle ipotesi di risoluzione di cui all'art. 122, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante, previa eventuale acquisizione delle informazioni utili da parte della Rappresentanza di ACI Informatica, provvederà a contestare all'Appaltatore gli addebiti, assegnando al medesimo un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione per porre rimedio all'inadempimento in cui esso sia incorso, laddove l'inadempimento sia suscettibile di rimedio, e valutando altresì le con-

trodeduzioni che l'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione Appaltante entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione.

Ove l'Appaltatore non rimedi all'inadempimento nel termine ad esso assegnato ovvero non fornisca le controdeduzioni richieste, ovvero se ad insindacabile giudizio di ACI Informatica le medesime non siano ritenute soddisfacenti, la Stazione Appaltante potrà disporre la risoluzione del Contratto.

ACI Informatica potrà tenere conto delle controdeduzioni presentate anche per valutare se estendere il termine per rimediare all'inadempimento.

Nell'ipotesi in cui la Stazione Appaltante proceda alla risoluzione del Contratto, spetterà all'Appaltatore esclusivamente il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del Contratto; ACI Informatica avrà diritto a far completare nel modo che riterrà più opportuno le prestazioni oggetto del Contratto, addebitandone la maggiore spesa sostenuta all'Appaltatore.

In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore, ACI Informatica avrà inoltre diritto al risarcimento del danno e sarà legittimata ad escutere la cauzione definitiva dal medesimo prestata nonché a rivalersi sulle somme a qualunque titolo detenute dallo stesso.

Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte della Stazione Appaltante non potrà mai essere invocato dall'Appaltatore al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che la Stazione Appaltante stessa dovesse sopportare per fatto dell'Appaltatore medesimo.

5.3 Recesso dal Contratto

5.3.1 Recesso ordinario

E' in facoltà di ACI Informatica, in ogni momento e qualunque sia lo stato di svolgimento del Servizio oggetto del Contratto, di recedere dallo stesso, ivi incluso il Contratto Quadro, secondo le modalità e criteri di cui all'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'Appaltatore ha l'obbligo, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 dello stesso art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, ovvero nel diverso termine indicato nella comunicazione predetta, di consegnare ad ACI Informatica i servizi eseguiti. All'Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno riconosciuti esclusivamente, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, il valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non ancora eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti, con espressa esclusione di ogni altro riconoscimento, a qualsivoglia titolo richiesto. Resta inteso che in caso di contratto a consumo, se nel contratto è prevista una %

dell'importo contrattuale minima garantita di acquisto dei servizi, in caso di recesso all'Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno riconosciuti esclusivamente, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, il valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo dell'importo dei servizi non ancora eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti della % dell'importo contrattuale minimo garantito e l'ammontare netto dei servizi eseguiti, con espressa esclusione di ogni altro riconoscimento, a qualsivoglia titolo richiesto.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni oggetto del Contratto / Accordo Quadro, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad ACI Informatica.

Al momento del recesso, la Stazione Appaltante diviene in ogni caso unico titolare della proprietà esclusiva del prodotto dei servizi resi e dell'ulteriore documentazione, nonché di ogni altro diritto sui medesimi, senza che possano essere fatte valere dall'Appaltatore a qualsivoglia titolo pretese di sorta, anche in ordine ad ulteriori riconoscimenti, compensi, indennizzi o risarcimenti comunque denominati.

5.3.2 Recesso per fallimento dell'Appaltatore

Nel caso in cui l'Appaltatore sia sottoposto a procedura di fallimento, con autorizzazione all'esercizio provvisorio, o di concordato preventivo con continuità aziendale nonché in caso di ammissione a concordato con cessione di beni o di presentazione della domanda di concordato ai sensi dell'art. 161, co. 6 del r.d. n. 267/1942, il Contratto di appalto/Accordo quadro può essere proseguito dall'Appaltatore a condizione che sia in tal senso autorizzato dal giudice delegato. In difetto di tali condizioni, il Contratto/Accordo quadro si scioglie ai sensi dell'art. 81 legge fallimentare, con salvezza di ogni altro diritto e azione in favore di ACI Informatica. In tal caso ACI Informatica si riserva anche il ricorso alla procedura di cui all'art. 124 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

5.3.3 Recesso per altre procedure concorsuali dell'Appaltatore

ACI Informatica si riserva la facoltà di recedere dal Contratto di appalto, ivi incluso l'Accordo Quadro, secondo le modalità e criteri precisati nel precedente articolo 5.3.1, qualora rilevi che l'Appaltatore sia sottoposto ad una procedura concorsuale diversa da quelle di cui all'art. 5.3.2.

5.3.4 Obbligo di recesso

La Stazione Appaltante ha l'obbligo di recedere dal Contratto qualora, al verificarsi di uno dei casi previsti dal comma 17 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., non sussistano le condizioni che consentano di proseguire il Contratto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal D. Lgs. 36/2023 stesso ed in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai servizi o forn-

ture ancora da eseguire. In tal caso l'Appaltatore ha diritto al solo pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso ed il pagamento dei materiali utili esistenti in magazzino.

6 Legge applicabile

Il Contratto / Accordo Quadro e tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti sono regolati, e saranno da interpretarsi, secondo la legge italiana.